DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

PER

GUGLIELMO AUDISIO

VOL. PRIMO

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO AURELI E C.
1863

DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

PER

GUGLIELMO AUDISIO

CAN. DI S. PIETRO IN VATICANO
E PROF. DEL DIRITTO RAZIONALE DELLE GENTI
ALL' UNIVERSITÀ DELLA SAPIENZA

VOL. PRIMO

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO AURELI E C.
Piazza Borghese N. 89
1863

ALLA MEMORIA

DI

SIGISMONDO GERDIL

E DI

GIANANTONIO BIANCHI

Ai vostro merito, padre Sigismondo e padre Gianantonio, presento questo lavoro, lieve offerta all' eccellenza della vostra gloria: ma per me debito omaggio di ammirazione e di riconoscenza, per le utili e gioconde conversazioni che, quasi con voi persone vive, io ebbi coi vostri libri, dalla verde età sino a questa matura.

In quel giardino d' ogni scienza che era l' Università di Torino, dove ancora mostravasi con nobile orgoglio la cattedra vostra, padre Sigismondo, io appresi a conoscervi

e ad amarvi, per la chiarezza, l'ordine, l'universalità, la profondità, e la rara sanità costante delle vostre dottrine. Unendo poi nella Pontificia e Reale Accademia di Soperga l'insegnamento delle ecclesiastiche e delle civili discipline, il mio buon Angelo, o padre Gianantonio, mi presentò all'uopo i vostri libri della Potestà e Polizia della Chiesa. Allora io congiunsi nel mio cuore i vostri nomi, e quasi le vostre imagini, mentre veniva raccogliendo nella mente le vostre dottrine (1837-1850).

Sembrava la pace: ma già pigliavan corso due correnti, che la temperanza poteva rendere parallele; e riuscirono divergenti. Veramente la Chiesa, lo Stato ed il Popolo, che sono i tre fattori delle nazioni cristiane, non serbavano allora in ogni gente ben distinte e proporzionate le loro ragioni. Riporle senza invidia nelle loro sedi, sarebbe stata l'ottima delle sociali rigenerazioni. Ma all'incontro, si alzava il potere civile, si fingeva di alzare il popolo, ed il potere ecclesiastico vie più si abbassava.

Io mi feci allora, sotto la vostra scorta, Anime venerande, soldato della Chiesa, del Popolo e dello Stato; ed ho per gloriosa qualche cicatrice che riportai dalla battaglia. Chiesa, Popolo e Stato, furono e saranno le piramidi, non morte e disgiunte, ma vive e consociate, sulle quali posa l'edificio della civiltà cristiana. A quelle voi riguardaste, come a tre luci componenti una luce. La Chiesa è divina, ma il Popolo è sua famiglia; lo Stato è potente, ma in servigio del Popolo, e la prosperità e l'amore del Popolo sono la sua forza, come la sua gloria.

Eminente Gerdil! Mentre la bilancia che pondera i diritti dei Re, della Chiesa e dei Popoli, ondeggiò talvolta nelle mani di Bossuet, voi così la equilibraste, che niuna età vi negherà la difficile palma della temperanza e della sapienza. Di lui più avventurato, voi vedeste i semi della vostra educazione fruttare virtù eccelse nella corte e nella persona di quel Carlo Emanuele IV, che in ogni fortuna seguì riverente le orme da voi segnate. Dell'aquila di Meaux meno splendido e sublime, ma con ferma pupilla e franco volo, e forse in più largo orizzonte, voi disegnaste e colpiste nei loro capi l'universa falange degli errori. Voi matematico, voi fisico e metafisico, e storico e critico, e teologo e pubblicista e giureconsulto. E candido coi vostri pari, e senza artificio nè temerità coi potenti; e con ogni fatta di avversari, e nell'ardor dei combattimenti, sì adorno di verità e di grazia, di gentilezza e di forza, che vi ammiravano i vinti, e voi celebravano Berlino, Londra e Parigi.

Ma quanto estendeva il Gerdil la varietà del suo ingegno senza debilitarlo, altrettanto concentrandolo voi, eruditissimo Bianchi, riusciste a costruire il cuneo della Macedonica falange, insuperabile all'imperialismo ed al regalismo, che tanto pervertiva le ragioni della cristiana giurisprudenza. Altro ordine e altre forme di parlare eleggereste voi stesso ai nostri tempi. Fu però vostra gloria, il risalire con diritta critica, e forza e perseveranza incredibile, alle fonti antiche e genuine; e il derivarle quindi al comune e facile uso della scienza; ed il confondere per la splendida luce dei documenti le alterazioni ed i sofismi, da lunga età radicati

nelle scuole e negli usi forensi. Onde avveniva che certi libri, stimati arche di scienza, comparissero nella realtà bottega di ciarpe da non farne vanto il senno civile.

E se grandi l'uno e l'altro, non però rimaneste soli a reggere gl'intelletti e illuminar le menti, quando già aggravava l'orizzonte un buio di tempesta, nel tramontare del secolo decimottavo. Erano a voi prossimi, Bianchini, Mamacchi, Zaccaria, Marchetti, Muzzarelli, e tutta una scuola di vera sapienza, preziosa eredità di quel sapientissimo pontefice che fu Benedetto XIV. E Roma ne abbisognava, perchè scoppiava la tempesta, e le cose umane e divine travolgeva: ma soprastava la vostra sapienza, ferma nelle vostre menti, o consegnata alle vostre carte immortali.

E benigno riguardo della Providenza fu se a voi, a voi padre Sigismondo, *notus Orbi, vix Urbi,* come vi annunziava Clemente XIV al concistoro del 1773, a voi contento della sola virtù e della luce del vero, correva la porpora, associandovl al reggimento di quella Sede, che voi con pieni poteri rappresentaste in Piemonte nell'atroce schiavitù di Valenza; e della quale, più che ottuagenario, ma intero di senno, foste ancora per due anni la mente e il consiglio, dopo il conclave di Venezia. Intero di senno io dissi; ma in ogni età della vostra vita, raso di qualunque fasto, e possente di quella mansuetudine e integrità sacerdotale, che illumina e riscalda, edifica i popoli, li tiene in fede nei cimenti, e la stessa ferocia repubblicana a voi riverente inclinava. Maestro di principi desideratissimo nella Regia, e abitatore del chiostro di s. Dalmazzo in Torino;

cardinale in Roma, e abitatore modesto del chiostro di s. Carlo: niun alito di corte ammollì nè il vostro abito claustrale, nè la porpora. Fu però in voi perfetta la conoscenza del mondo: perchè contemplandolo da un porto sicuro e da una serena regione, ne dinumeravate le onde, senza nè anche riceverne lo spruzzo contaminatore. E quando incalzò la procella, voi foste il più esperto consigliero a compensare o ammendar gli errori, a mantener diritto il timone della Chiesa, ed a cansare gli urti, dove sarebbe stato fatale l'affrontarli. Al che fare, non bastava la rettitudine del cuore, se pari e altissima non fosse stata in voi la sapienza della mente.

Ah! per voi la giustizia non era solo un diritto, ma la pienezza di tutti i diritti soddisfatti e compiuti. Tale è la cattolicità del diritto, tale la solidarietà dei diritti; dei quali qualunque si violi, è ferito e mette sangue il corpo della giustizia. Sì, la cattolicità del vostro pensiero che abbracciò tutta la scienza; e la cattolicità della vostra ragione eminentemente giuridica, la quale consacrò tutti i diritti della Chiesa e dello Stato e dei Popoli; e la cattolicità della vostra fede e della vostra carità, onde (dirò con Agostino) trafiggeste gli errori e non mai gli erranti: sì tali qualità raramente congiunte, fecero di voi, per consenso universale, un vero Principe, modello ai Principi della Chiesa.

Che se all'eroico Barnabita, fu la porpora insegna men di onore che di fatica; non fu a voi meno gloriosa la tonaca del francescano, eroico Gianantonio. A voi, di tanta povertà che una tazza di caffè era lusso e festa; e di tanta

umiltà, che non isdegnavate di portare il giogo, mentre altri dal vostro campo raccoglieva la messe. Colonna della Chiesa, la posterità vi rende l'onore che vi appartiene.

Io vi bacio in fronte, Anime elette! Brilla in questa mortalità, e si dilegua la falsa luce; ma voi risplendete come due Soli nel più alto cielo. Deh! non siano infeconde le vostre ceneri su questo suolo innaffiato dai vostri sudori, e illustrato dalle vostre glorie. Deh! l'integrità della virtù e della scienza sacerdotale, che in voi rifulsero maravigliosamente, adornino e difendano più che mai la Sede di Pietro, come i due cherubini difensori dell'Eden. Beatevi, spiriti puri, alla fonte del vero, del giusto, del bello: ma ottenete che sia pace fra noi, vasi d'argilla, che alzandoci facciamo urto e angustia. Cittadini della trionfante Gerusalemme, mentre posa immortale sui vostri capi l'alloro dei dottori, spiccate un raggio della vostra virtù in noi deboli soldati della militante, che in pari cimento, invece di brandire, appena osiamo toccare o guardar le vostre armi. Ed a me, che non senza la speranza d'un mio prò vi elessi a Mecenati, stendete la mano. Ho studiato in voi, ma i tempi sono cambiati. Nel descrivere e difendere le stesse ragioni della Chiesa che voi avete descritte e difese, dovrò pensar colla mia mente: perchè, se la guerra è la stessa, l'arte del guerreggiare è un'altra. Ma una è la città che si difende, la Città di Dio; e uno il vessillo, uno il campo, e uno il duce supremo Gesù Cristo, e uno il suo Vicario, cui, dopo gli Apostoli, con unità di spirito, mirabile in tanta

varietà di lingue e d'ingegni, senza intervallo seguirono e seguono i popoli cristiani, i dottori e gli apologisti.

In questa unità è la forza; e come voi la manteneste seguendo valorosamente le orme altrui, così io seguirò come potrò le vostre.

PROEMIO

« Les AMES souffrent, la SOCIÉTÉ souffre des coups que reçoit le christianisme. »
(GUIZOT, *l'Eglise et la Société chretiennes, ch.* III).

I. Titolo dell'Opera e scopo dell'Autore. II. Un'accusa. III. Il diritto della Chiesa è servizio, patrimonio e libertà delle genti cristiane. IV. Si dimostra in generale ed in particolare. V. In qual modo anche la Chiesa sia *res publica, res populi.* VI. Dunque la Chiesa difende nel suo diritto le ragioni del popolo cristiano. VII. Il titolo dell'Opera è giustificato. VIII. Ma il candidato del cielo, è pure cittadino della terra: due ordini integranti l'umana destinazione. IX. Presiedono la Chiesa e l'Impero, con mezzi diversi, e cospiranti ad un ultimo fine. X. Ufficio e scopo del Pubblicista. XI. Le discipline sacre, civili e sociali, apprestano i fondamenti e la via. XII. Perchè la nostra scienza o non sia ancor nata, o si reputi perniciosa ed impossibile. XIII. Si risponde al Fillips. XIV. Necessità, ordine e nobiltà del diritto pubblico della Chiesa. XV. Chiesa e Stato, e Dio sopra di loro, sono la sintesi dei diritti. XVI. Dalla qual sintesi scaturiscono i diritti veri, e le libertà conseguenti i diritti. XVII. Noi rivolgiamo il passo a questa fonte della salute, a cui sospirano le presenti generazioni.

I. Intitoliamo quest'opera DIRITTO PUBBLICO DELLA CHIESA, coll' aggiunta E DELLE GENTI CRISTIANE, per chiudere la via ad un'accusa, e dichiarare spiccatamente lo scopo del nostro discorso. Il quale scopo è di allargare il Diritto cristiano dal giro della scuola, a quella più vasta arena in cui fanno al presente concorrenza o conflitto i diritti dei governi e delle nazioni. E ci pare debito, non che

ragione. Poichè, se per quella facile potenza che è divenuta la stampa, ogni diritto manda in campo i suoi mille combattimenti; quel diritto più eminente da cui fu generata la presente civiltà cristiana, non dovrà esso per opera della gerarchia che lo promulga, e d'ogni gente che lo professa, difendere negli atti pubblici le ragioni della sua essenza e del suo possesso? Anzi già corre sì avanti la tenzone, che un grido di dolore, il dolore delle genti cristiane, scoppia nelle parole: « Soffron le anime, la società soffre, sotto i colpi scagliati al cristianesimo. » L'accusa poi ci darà le mosse della via.

II. Al dire di alcuni, il Diritto della Chiesa non avrebbe altro fine che la dominazione del papa, dei vescovi e dei preti; e ne provocano la diffidenza o il dispetto fra i volgari. Altri ancora che volgo non sono, o piuttosto un volgo sono d'intelletti non affatto ignoranti ma superficiali, si danno a credere, tanto allargarsi le libertà civili, quanto si restringono le libertà ecclesiastiche. Vanno per la stessa via i primi ed i secondi: *Sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat* (Cic. pro Rosc.).

III. Or la verità è che il diritto, ossia l'autorità operativa che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo, per la perenne comunicazione delle grazie di cui esso è la fonte, è un largo servizio imbandito all'umanità, lungi dall'essere una boriosa dominazione. È servizio nell'alto senso della parola: chè il comandare è servire. È servizio pubblico: perchè niun diritto ha la Chiesa, il quale non si termini col bene della Comunità cristiana; e non costituisca il solido patrimonio e la libertà universale delle genti cristiane.

IV. Patrimonio, abbiam detto, e libertà delle genti cristiane. E di vero, se a Pietro fu dato l'universal principato, ciò è per ricostituire l'unità e la carità dell'umana famiglia, nell' unità d' un Dio padre in cielo, e d' una visibile e vicaria paternità sulla terra; e se a particolari famiglie o greggie, pastori particolari sono assegnati, la costoro gerarchica varietà difonde in quelle ordinati e pronti i tesori della comune paternità. Se la Chiesa ha il diritto alla libertà della parola, ciò è perchè ad ogni anima Gesù Cristo dà il diritto di ascoltarla. La libertà delle elezioni conserva alla società cristiana il diritto all' apostolica successione; e la libertà di adunarsi e di discutere nelle sinodi, risponde al diritto dei fedeli che gli affari comuni, siano in comune e altamente ponderati dai loro pastori. In particolare, il diritto dato alla Chiesa sul coniugio cristiano, e sopra la morale educazion della prole, ha per correlativo il diritto e il dovere della famiglia di attingere da Dio la grazia della paternità, e di crescer degni cittadini alla patria della terra e del cielo. E via via scorrendo i diritti della Chiesa, tutti li vedrete indirizzati al bene della greggia, e costituiti eredità e patrimonio comune dei fedeli. Persino il castigo, e quel fulmine ancora che è la scomunica, adempie il diritto che hanno gl' infermi alla medicina, ed hanno i sani di non essere dagli infetti contaminati.

V. Con ciò non è a dire, che nella Chiesa il diritto si alzi dalla greggia nella gerarchia: no, esso viene immediatamente da Gesù Cristo. Ma vogliam far intendere che se l'origine è divina, ed ha sua sede ed il principio efficiente nella gerarchia, la sua cagion finale è però tutta la società dei credenti: come fontana, che non diffonde

per suo prò le acque, ma sì del campo che ha il diritto di riceverle. Questo diritto di ricevere, impartiva ad ogni pianta del campo evangelico Colui stesso, che a'suoi eletti agricoltori affidava, col diritto, il dovere di coltivarlo. Nel qual senso è della Chiesa l'elogio che s. Agostino fa dello Stato: « Che cosa è Stato o regno, senon cosa del popolo? *Quid est res publica, nisi res populi? Res ergo communis, res utique civitatis* (Aug., ep. 138, 10). E l'aveva tolto a Cicerone: *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi* (Cic. de Rep. I, 25). Benchè dal popolo sia distinta la ragione e l'autorità di governarlo: *Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui; omnis civitas, quae est constitutio populi; omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam* REGENDA EST, *ut diuturna sit* (l. c. 26). Ma come del popolo può dirsi cosa non governata dal popolo? Per ciò, risponde Cicerone, che qualunque sia il governo, esso dee prendere stato e misura dal fine per cui la società fu istituita; e questo fine è il bene del popolo, cioè il bene comune: *Id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est,* QUAE CAUSA GENUIT CIVITATEM (l. c.). Ora, qual società il bene comune o del popolo riguarda più dirittamente o più estesamente che la Chiesa, la quale per la redenzione del genere umano, senza distinzione di schiavo nè di libero, fu ordinata e istituita?

VI. Da questo vero scaturiscono tre conseguenze. La prima è che la Chiesa reclamando un suo diritto, non fa opera di dominazione nè di egoismo, ma essa difende qual madre la sua famiglia, e come capitano la città che gli è data a custodire. La seconda, che tutta la famiglia

o società cristiana, è debitrice della sua riconoscenza ai pastori che vegliano alla difesa delle comuni libertà e dell' universale diritto. La terza è che qualunque Stato cristiano ostasse al libero esercizio del diritto della Chiesa, che è diritto della Comunità cristiana, sarebbe reo di leso diritto divino, e di lesa nazionalità.

VII. Dunque se il diritto libero della Chiesa, è pure il libero diritto dei cittadini, e se i cittadini cristiani costituiscono le giuridiche personalità che sono le genti cristiane: 1° è dileguato l'errore, e svelata la malizia di coloro, che il grande Magistero della Chiesa e le esigenze religiose delle nazioni, confondono colle miserabili pretese d'una casta; 2° è giustificato il nostro titolo, che associa il diritto della Chiesa reggente al diritto delle genti cristiane, da quella dirette e governate; 3° cattolici e protestanti diciamo col Guizot, che « soffron le anime, e soffre la società, da ogni colpo scagliato al cristianesimo. »

VIII. Ma è pure cittadino della terra il cristiano che aspira al cielo. La sua mente comprensiva, e non esclusiva, intende e legge nel codice della creazione, che Dio clemente ci compartiva colla sua benedizione la terra non per vegetarvi e calpestarla, ma per renderla fruttifera e signoreggiarla: *Replete terram, et subiicite eam, et dominamini* (Gen. I, 28). Quasi angelo della terra egli trova nella sua natura intelligente e compagnevole, quell'estensione e organismo di forze, che lo rendono abile strumento a celebrare sin di quaggiù la gloria del Creatore. Il quale tanta ricchezza ci apparecchiava, non senza l'intendimento di esercitare in quella i doni suoi, che sono le facoltà nostre, e di avanzarci, non perdendo di mira

il cielo, in quel moltiplice perfezionamento che egli ci additava. Cielo e terra, spirito e materia, felicità presente e felicità avvenire, per quanto sian cose diverse, non sono dunque ripugnanti, ma integranti l'idea semplicissima del Creatore, e la natura dell' uomo, e la sua totale destinazione. Seguitiam ora il filo di questo ragionamento, il quale c'introdurrà nelle origini e nei fini delle società cristiane, e così alla fonte dei loro diritti.

IX. Perocchè se le cose della terra e del cielo sono diverse e non ripugnanti, anzi convergenti ad una meta, essendo le prime aiuto e strumento delle seconde; dunque saranno pure diverse le loro direzioni, e non già ripugnanti, convergenti piuttosto ad un fine. Sono alla testa delle due direzioni, nelle genti cristiane, la Chiesa e lo Stato: e rappresentano la Providenza, la quale sola ha l'ingenito e supremo diritto di condurre e governare come sua famiglia le umane discendenze. Lo Stato ha per suo fine prossimo la direzione delle cose terrene verso la comune felicità, in guisa però che quella non ripugni, ma consuoni col fine ultimo dell'uomo, che diviene perciò il fine ultimo dello Stato. Viceversa ha la Chiesa per suo fine prossimo la direzione e l'amministrazione delle cose spirituali, e così pure dei mezzi o istrumenti materiali che Dio ordinava alla santificazion delle anime, per l'acquisto dell' ultimo bene.

X. Chiesa e Stato hanno dunque lor fini propri, per cui adempiere è necessaria una propria esistenza e persona, con proprietà di mezzi, di ufficii e di giurisdizioni; ed un fine comune, al quale convergono per una distinta via, come due raggi che toccano in diversi punti una superficie, ma partono da un centro, ed in quello ritor-

nano. Definire poi, col criterio dei fini diversi immediati, e del fine ultimo comune, la giuridica personalità della Chiesa e dello Stato, armonizzandone le diversità e le attinenze quasi in una sola vita, che è la vita della nazione, in un tempo religiosa e cittadina: tale è il supremo e pericoloso ufficio del Pubblicista cristiano.

XI. La ragion pubblica o il Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane, chiaro è pertanto che non potrà inferirsi dalla sola nozione specifica della Chiesa o dello Stato, ma da entrambe. La nozione teologica, dalla quale emerge la Costituzione e quasi la vivente personalità della Chiesa, sarà certamente il punto da cui pigli le mosse e l'indirizzo la nostra ricerca. Ma la teologia speculativa, aiutata ancora dalla canonica o forense, per se sola non uscirà mai dal giro interno della Chiesa, nè entrerà con fiducia, ed a vessilli spiegati, in quelle regioni sociali, dove incontrandosi collo Stato, metta fermo il piede senza urti e querele. Al quale intendimento, dovrà di necessità il pubblicista cristiano mettere a riscontro la Chiesa e lo Stato. Della Chiesa, tutta intiera la sua interna Costituzione, affinchè al vero si estimi l'estensione e la quantità giuridica delle sue azioni. E dello Stato ancora, almeno sulle generali, la natura, epperciò le origini ed i fini delle sue giurisdizioni. E di più, Chiesa e Stato, essendo perfette società, con politico reggimento, non stabilirà saldamente i cardini, e non perverrà ai termini ultimi della questione, chi non penetri alle sorgenti vitali delle società e dei reggimenti.

XII. Le quali essenzialissime condizioni, perchè nel trattare il diritto pubblico della Chiesa, non furono di proposito congiunte, dobbiamo affermar con dolore, che

la scienza del Diritto Pubblico ecclesiastico ancora non tocchi l'ampiezza e la dignità del suo fine. Duro ma vero giudizio, nel quale ei rinfranca il senno del eultissimo professore Camillo Tarquini: *Communis inter viros in hisce studiis peritos opinio est, librum, in quo doctrina Iuris publici ecclesiastici apte definita appareat, et ad scientiae normam severe diligenterque exacta sit, adhuc desiderari* (Iur. eccl. pub. instit., prooem., Romae 1862). E quindi sapientemente egli imbandiva alla gioventù scolastica le ordinatissime sue Istituzioni. Ma non solo l'abito e le ragioni della scienza mancano al diritto pubblico della Chiesa; bensì la distinzione stessa del diritto in privato e pubblico, è oggi negata e respinta da una scuola tedesca, per due motivi esposti e approvati dall' egregio professore d' Inspruk, Giorgio Fillips, nell' introduzione del suo Diritto Canonico, § III. E sono: 1° l' essere quella distinzione originata dal diritto Romano; 2° il diritto della Chiesa tutto estendersi all' universo cristiano, e non soggiacere, come cosa privata, a verun diritto di Stato.

XIII. Ma non avvertirono quei dottissimi, che la distinzione proposta dal diritto Romano, è rigorosamente obbiettiva, epperò conveniente ad ogni società politicamente costituita. Onde commenta il tedesco Mackeldey: *Ratione* OBIECTI, *Romani iurisprudentiam distribuebant 1° in prudentiam iuris publici: « ius publicum est, quod ad* STATUM REI ROMANAE *spectat;* » *2° in prudentiam iuris privati: « ius privatum est, quod ad* SINGULORUM *utilitatem spectat* » (Systema I. R., § 113, Lipsiae 1847). Ecco il diritto, in se uno, ma riguardante ora lo Stato pubblico della società politicamente eostituita; e ora le private relazioni dei singoli. Pubblieo il primo, e privato il

secondo; ma imperante in ogni caso, e non soggetto alle persone, nè a verun altro diritto. Anzi, è nella natura di qualunque società sì radicata una tal distinzione, che al trattato delle Leggi la preponeva lo stesso Tullio: *Quid est tantum quantum ius civitatis?* (diritto pubblico o politico) *Quid est autem tam exiguum, quam est munus eorum qui consuluntur?* (diritto privato o forense). E alzando la mente alle origini del diritto pubblico, conchiudeva: *Quaeramus iisdem de rebus aliquid* UBERIUS, *quam forensis usus desiderat* (de Leg., I, 4, 5). Si dica forense o privato il diritto canonico della Chiesa, e sarà aperta una nobile arca al diritto pubblico o politico, Costituente la società ecclesiastica (*ius civitatis*); non ristretto a territorio di principe, ma, quant'è la Chiesa, largo ed universale. Le equivocazioni degli scrittori, e le differenze reali del pubblico e del privato diritto, sono discorse dal Gibert nel *Corpus iuris canonici per regulas naturali ordine digestas*, al titolo secondo dei prolegomeni, parte prima, sezione unica: *de* IURE PUBLICO *in genere spectato, sive considerationes magni momenti circa* IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM *sive sacrum.*

XIV. Abbia dunque la Chiesa, oltre alla prammatica forense, il suo diritto pubblico, vero diritto di Stato, *quod ad* STATUM REI ECCLESIASTICAE *pertinet,* secondo la verissima formola della romana giurisprudenza. E per conseguente, abbia una scienza, che ne raccolga le parti, o piuttosto le derivi dalle loro fonti, le incarni, per le loro attinenze le colleghi, e siano a guisa di corpo vivo e ben portante: il quale difenda le sue ragioni, e con armi sue proprie respinga le avverse. Dicendo noi che non fiorisce ancora nella sua integrità una tale scienza, non vogliam

già dire che non si trovino sparse le parti più essenziali della medesima: ma sono sparse, e loro manca l'unità donde viene la forza, la bellezza e la vita. E l'abbiano finalmente. La Chiesa colla sua Costituzione, monarchica per l'unità, aristocratica per la varietà, e popolare per la comune utilità, mostrisi tutta di un getto, e pronta al cimento. Di rincontro si alzi lo Stato civile, con tutta la dignità e l'aureola della giustizia naturale e positiva. E sopra di loro splenda la Ragione suprema e divina, che, a sostegno dell'umanità, e non a singolar dominazione, l'uno e l'altro potere costituiva.

XV. Chiesa e Stato, e sopra loro Iddio, che ne definisce i diritti, e loro propone le genti non per mezzi, ma per comun fine di renderle felici: tale è la sintesi donde emana la sanità e l'integrità del pubblico diritto. E per contrario, scomposta questa sintesi, si rompe l'equilibrio, si turba la scienza, e alla pace sottentra la discordia: delle discordie sociali la più fatale, perchè accesa nelle più intime regioni della vita, cioè fra i sommi poteri che la governano, per la soverchianza dell'uno sull'altro diritto. Onde avviene che se il giureconsulto o il giudice forense, errando la via, avranno offesa la giustizia nel breve giro delle parti litiganti; ben altrimenti il pubblicista della Chiesa o dello Stato, non tenendo diritta via, sconvolge il fondamento alla giustizia e alla tranquillità delle genti.

XVI. A quella sintesi impertanto noi rivolgeremo la nostra mente, e la mente di coloro che vorranno esserci compagni nel pericoloso, ma insieme dilettevole e nobile cammino, al quale la nostra età c'invita e quasi ci sospinge. Perocchè non sappiamo che altra età, se non con

più grave diligenza, almeno con più giovanile impazienza, scorresse sulle fonti dei diritti e delle libertà dei popoli e dei governi. E diritto e libertà non sono già due cose, ma una sola, cioè diritto libero, chi ben le intende. Epperciò libera Chiesa, e libero Stato, e libero Popolo, sono incontestabilmente la formola della cristiana civiltà. Ma ad effettuarla, è indispensabile che prima si fondino i diritti, quali definitori e padri delle rispettive libertà. È indispensabile, che, non già come in certe dichiarazioni, si tagliuzzino alla spicciolata, e rinfusamente si accozzino i frammenti di qualche diritto: frammenti talvolta generosi e risplendenti della naturale giustizia e verità, ma insidiosi e senza costrutto, perchè disciolti, sparpagliati, non definiti, lanciati nel vuoto, e divelti dal fondamento. Prole divina che sono i diritti tutti dell'umanità, tornino al loro stipite, tornino a Dio, e si riabbraccino in lui, come fratelli d'una sola famiglia. Nel Dio personale e vero, e non già nell'Ente filosofico, se ne trovi la fonte, e senza lacuna se ne ordini la discendenza, affinchè tutti abbian loro persona e sito, e si movan liberi da offesa e da contrasti. Nell'obblio di questi veri stà il peccato originale dei pubblicisti. Trasmodarono alcuni gallicani, ed il gravissimo De Marca in più incontri nella sua elaborata Concordia fra la Chiesa e l'Impero, perchè nella radice viziavano la sintesi dei diritti; nè le libertà inferirono dai diritti, o coi diritti commensurarono. E se quei gallicani, invece della libertà, crearono la servitù della Chiesa; il Giannone e altri costruirono la servitù della Chiesa e dei popoli verso lo Stato. Mentre l'età nostra, al canto della libertà, pare lietamente risoluta di sottoporre ad una fazione innominata i sublimi diritti del popolo, della Chiesa e dello Stato.

XVII. Sostiamo. Ma se certo è che dalla turbata ragion dei diritti, rampollano i dolori dell' età presente, inviandoci noi a rimettere nella loro sede i diritti della Chiesa, e di riflesso i diritti dello Stato e dei popoli, ci sarà lecito di ripetere, ma in più alto senso, le parole di Tullio, allorchè esso apriva la sovrana fonte delle Leggi: *Ad respublicas firmandas, ad stabiliendas vires, et sanandos populos, omnis nostra pergit oratio* (de Leg., I, 13). La divisione dell' opera, e le pose del nostro cammino, dirà il titolo preliminare.

DIRITTO PUBBLICO

DELLA CHIESA

E DELLE

GENTI CRISTIANE

TITOLO PRELIMINARE.

SCOPO E DIVISIONE DELL' OPERA.

I. Si definisce la costituzione politica della Chiesa. II. Da essa germina il diritto ecclesiastico. III. Divisione dell' opera: Parte 1. IV. Parte 2. V. Parte 3. VI. Metodo e istrumenti. VII. Titoli delle tre parti.

I. Il Diritto Pubblico abbraccia nel suo massimo concetto i fondamenti giuridici, ovvero la Costituzione politica, per cui le società perfette, numericamente o anche specificamente si differenziano. Specificamente, più che ogni altra società, si differenziano lo Stato civile e la Chiesa. Ma la Chiesa avendo pur essa la sua personale esistenza, e la sua sociale autonomia avrà ancora suo Stato, e suo Diritto Pubblico, quale viene dimostrato e richiesto dalla sua Costituzione politica. Imperocchè polizia essendo governo pubblico, essa è o sacra o civile. La Costituzione politica della Chiesa, sarà dunque la misura del diritto per cui essa si regge e si governa. E noi la definiremo: — il

graduato e armonico ordinamento che ella ebbe dal suo divino fondatore, sì riguardo ai poteri proporzionati al conseguimento del suo fine che è la santificazione delle anime, e sì riguardo alle persone che di tali poteri debbono essere rivestite. — Costituzione politica e governativa è perciò eminentemente il *ius Regni* in qualunque stato; ed il *ius Ecclesiae* nella società religiosa dei cristiani.

II. Or, siccome tutto l'essere è potenzialmente raccolto nel suo germe, così è da credere che dal vero concetto di quel sommo diritto, diritto principe e costituente la Chiesa, discenderanno, per sicura e piana via, adagiandosi ai loro posti, e serbando loro ragioni e proporzioni, tutti i particolari e individuali diritti. Ma al contrario scorreranno torbidi i ruscelli, intorbidata la fonte.

III. Onde, per ispargere una luce sincera sul diritto pubblico ecclesiastico, lasciando da parte l'onerosa farragine delle questioni particolari, noi ci siam risoluti di afferrare e dilucidar questo fondamento, e sopra questo innalzare un faro che ci scorga nelle intricate vie della scienza. E questa fia la meta prima dei nostri passi.

IV. Sarà poi la seconda, investigar per quali maniere la falsa e corrotta imagine della Costituzione della Chiesa abbia generati e sia potente di ancor generare gli scismi, e le false o lubriche opinioni che fanno il ponte allo scisma e ne lastrican via. Si daranno queste due parti un mutuo soccorso ed una mutua luce, ponendo di rincontro la verità coll'errore. Anzi discopriranno esse le due fonti donde emana da una parte il vero, e dall'altra l'errore a molte facce: il quale talvolta, senza molto apparire, rode però i fondamenti dell'ecclesiastica Costituzione.

V. Senonchè, non potendo i governi sussistere senza la pratica delle loro teoriche, o piuttosto formando quella la loro azione esterna e la loro vita; alla prima e alla seconda parte, necessariamente seguirà la terza, che dalla teorica inferirà le applicazioni e le conseguenze del reggimento ecclesiastico, verso il civile reggimento delle genti cristiane.

VI. Resta il più, e sono gl' istrumenti e il metodo da adoperarsi convenientemente o indispensabilmente nella triplice disamina; e tale ricerca faremo noi precedere alla prima e alla seconda parte. Cioè nella prima indicheremo gl' istrumenti veri, opportuni, efficaci; e nella seconda gl' inetti e falsi.

VII. Onde il nostro discorso quasi spontaneamente si divide e si assomma in tre parti o libri, che sono i seguenti.

Libro I. — Vera costituzione della Chiesa, e analogo metodo per ricercarla e definirla.

Libro II. — False costituzioni della Chiesa, e viziosi metodi che hanno falsato od oscurato il concetto della vera.

Libro III. — Inferenze ed applicazioni al governo e alla disciplina della Chiesa rispetto al governo civile; ovvero coesistenza giuridica della Chiesa e dell' Impero.

LIBRO I.

VERA COSTITUZIONE DELLA CHIESA, E ANALOGO METODO PER RICERCARLA E DEFINIRLA.

TITOLO I.

SI CERCA IL METODO UNICAMENTE VERO PER DEFINIRE LA COSTITUZIONE DELLA CHIESA — NON BASTA LA RAGION PURA.

I. Tre metodi. II. Loro comparazione. III. Insufficiente la ragione. IV. Veri oltrarazionali e sovranaturali. V. Sono essenziali alla Religione. VI. Religione sinonimo di rivelazione. VII. Silenzio e impotenza della ragione. VIII. Dunque il metodo puramente razionale non ha valore. IX. Ma la ragione serve alla rivelazione?

I. Mezzi o strumenti da condurci al vero concetto costituente il governo della Chiesa, sono o la ragione, o la rivelazione, o entrambe. Quindi il metodo può essere triplice. 1° **Razionale puro**, quale ci viene dai soli documenti della ragione. 2° **Positivo puro**, cioè inferito dai soli monumenti della rivelazione. 3° **Misto** del primo e del secondo.

II. Il primo è insufficiente ed impossibile. Il secondo, sufficiente, più o meno scientifico, ma non forte di tutto il possibile valore. Il terzo è preferibile quando alla ragione soprastia la rivelazione, ma inversamente è fonte di sette e di scismi. In questi tre capi stà la somma della questione.

III. In prima diciamo insufficiente l' istrumento e il metodo della pura ragione. 1° Perchè la ragione da se sola non potrà mai indovinare nè dirci alcun fatto

della storia umana, quale per esempio sia stata la costituzione politica della Grecia o di Roma; ma si dovrà raccoglierla e crederla sull' autorità dei testimonii e degli scrittori che ce l' hanno tramandata. 2° Dunque *a pari* la ragione non può indovinare quale costituzione Gesù Cristo abbia dato alla Chiesa, di cui esso è autore e legislatore. 3° Anzi *a fortiori* la ragion naturale, senza esterni soccorsi, non potrà mai elevarsi ad imaginare la forma, l' estensione e i limiti d' una costituzione divina, sociale e giuridica, per la quale si comunica all' uomo l' oltrarazionale, ed il vero sovranaturale.

IV. Sono ad ogni uomo due veri soprasensibili e oltrarazionali, il suo principio ed il suo fine: cioè come e perchè il primo uomo sia venuto al mondo, e che sia di noi nella vita avvenire. E diconsi tali perchè inaccessibili ai sensi ed alla ragione, però possibili a comprendersi, mediante la rivelazione. Ma oltre a ciò, inimaginabili ed insieme incomprensibili sono quei veri propriamente sovranaturali, dei quali la rivelazione ci rende chiara l' esistenza e non la natura, quali sono i misterî di Dio e della Redenzione.

V. Ora questi veri oltrarazionali e sovranaturali sono i perni su cui dee girare e reggersi una costituzione religiosa che ha per fine il governo e l' indirizzo delle anime ai loro immortali destini. Dunque ignorandoli la ragione, ella si dichiara strumento inettissimo a tal lavoro.

VI. Di qui è che presso tutte le genti, religione fu sinonimo di rivelazione; e dica Robespierre la commedia e la durata della sua religione dell' Ente Supremo senza la rivelazione. Una divina rivelazione vantarono tutti i popoli, non solo per ricordanza della vera che discese

e illustrò le origini del mondo, ma per quel sentimento di un bene indefinito che è l'arcano bisogno e il sospiro dell'umana natura, la quale viene da Dio, cerca Dio, e non poserà che in Dio.

VII. Così è, e tale testimonianza rende a se stessa ogni anima, al dire di Tertulliano, naturalmente cristiana. Ma quale è la via che, fra tanti naufragi, conduca l'anima in porto e al regno di Dio? dov'è sulla terra l'ingresso e l'iniziamento di questo regno? Dov'è non la scuola o l'accademia, ma l'autentico potere (*iurisdictio*) che ci apra la porta in nome di Dio; che ci rechi sicuramente la parola di Dio (*magisterium*); e che versi sull'anima (*ordo, sacerdotium*) i sovranaturali carismi? La ragione tace per il suo meglio, e se ardisce parlare, la discordia dei più potenti ragionatori accusa l'impotenza della ragione.

VIII. Dunque è dimostrata l'impossibilità di tracciare *a priori*, o col metodo puramente razionale, la Costituzione della Chiesa ossia d'una religione iniziatrice e maestra dell'umanità nell'ordine oltrarazionale e sovranaturale. E si affaccia il dilemma inevitabile: o d'ignorar per sempre la nostra origine ed il nostro fine, e tutto quel sovranaturale che forma la sublimità e la gioia o il tormento delle nostre anime; ovvero di domandare alla rivelazione quale sia la città santa, la città di Dio sulla terra, la quale ne ha il deposito, e quali siano le sue leggi e la sua costituzione.

IX. Ma la rivelazione sarà sufficiente per se sola, o riceverà maggiore rincalzo e valore dal retto uso della ragione? Il seguente titolo ne darà la soluzione.

TITOLO II.

LA RAGIONE POLITICA, PRECEDENTE O CONSEGUENTE, APRE LA VIA, E RICONFERMA LA COSTITUZIONE DELLA CHIESA, STABILITA DA GESU' CRISTO.

I. La ragione politica. II. Sua idoneità. III. Essa intende la monarchia naturale di Dio. IV. Cicerone la dimostra e la descrive. V. Dispone al regno di Gesù Cristo. VI. Stato è consociazione e gerarchia. VII. La ragione politicamente culta, è strumento idoneo, e non sufficiente. VIII. Essa è precedente o conseguente: si propongono tre ricerche.

I. Ragione politica è quella culta ragione, la quale abbia un concetto adequato intorno all' essenza d' ogni società, governo o stato.

II. È bensì vero, che anche una ragione politicamente meno culta, dalle tavole del Vangelo col perenne sussidio della Tradizione, è sufficiente a ricavare teologicamente gli ordini costitutivi dell' ecclesiastica gerarchia. Ma è pur facile il comprendere che una ragione più addottrinata nel supremo concetto, generatore della società e dei governi, sarà uno strumento più valevole a presentire, poi a investigare, poi a confermare e persuadere l' eccellenza del governo di Dio sulle anime.

III. Dio è creatore e redentore, eminentemente *Rex* et *Redemptor*. Al governo di Dio creatore si solleva la semplice ragione. Può di fatto, dirò con Leibnitz, conoscere per suo lume la diritta ragione: *Deum non tantum esse substantiam primam, omnium aliarum auctorem et conservatorem, sed et esse mentem perfectissimam, eaque ratione induere qualitatem moralem, et in quamdam cum caeteris mentibus societatem venire, quibus omnibus, tamquam Monarcha summus, subditis in*

perfectissimam quamdam Rempublicam collectis, quam CIVITATEM DEI *appellare possumus, praeest* (Systema Theol., 8). Cioè, facendo scala di sè e delle cose mortali, comprende la ragione umana, 1° Dio essere mente perfettissima, la somma legge e la somma Ragione. 2° Come somma Ragione, Dio costituire una società morale di sè e di tutti gli esseri partecipi della ragione. 3° Come somma legge e sommo autore, Dio essere il Monarca nella grande città degli spiriti, dator di leggi, e dispensatore di premii e di castighi.

IV. Sin qui la ragion pura: perocchè alla stessa conclusione pervenne la mente più diritta e più positiva fra i gentili, che fu Cicerone. Il quale ragiona così. — Là è vera società, dove (perfetta o imperfetta) è la stessa ragione; ma la ragione è negli uomini e in Dio; dunque la prima società è degli uomini con Dio: *prima homini cum Deo societas.* Inoltre: la ragione è legge e giustizia; dunque siamo associati con Dio per la stessa legge e per la stessa giustizia: *lege quoque consociati homines cum Diis putandi sumus.* E questa è società vera, perchè dove è comune la legge, là è comune il diritto; *inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est.* E dove sono comuni la legge e il diritto, là è vera città e cittadinanza; dunque hanno gli uomini comune con Dio la patria, la cittadinanza e la città: *quibus autem haec sunt inter eos communia, et civitatis eiusdem habendi sunt.* Che se, finalmente, dovere di città è l'obbedienza all'umano imperatore, chi, esclama Cicerone, non obbedirà alla ragione, trascrizione divina, anzi a Dio stesso, col quale formiamo una famiglia ed una società? *si vero iisdem imperiis et potestatibus pa-*

rent, multo etiam magis parent huic coelesti descriptioni, mentique divinae et praepotenti Deo: ut iam universus hic mundus, una civitas communis Deorum atque hominum existimanda est (1 de Leg. 7, 8).

V. Ciò leggendo, esulta per sua dignità l'umana natura. E la ragione già educata nella contemplazione dell'altissimo governo del Creatore sopra le sue creature; già erudita nella suprema fonte dei diritti, che è la Ragione principe, trascritta nelle create intelligenze; già convinta che la ragione è legge, e la legge è diritto, e che società è la comunione o l'unità o la convergenza di tutti i voleri in una sola legge ed in un solo diritto, *inter quos est communio legis, inter eos communio iuris est:* ecco, diciamo senza tema di fallire, ecco lo strumento più acconcio ad intendere e ad apprezzare la religiosa Costituzione promulgata da Dio, che di Creatore si vedrà poi divenuto Redentore.

VI. E più ancora, se questa ragione avrà meditato, e dirittamente filosofando avrà raggiunto il concetto sostanziale dei governi umani, che in qualunque forma politica non è mai l'accumulazione indistinta e confusa di tutti i diritti in un solo diritto, ma la gerarchica loro coesistenza e consociazione quasi in un corpo comune ed in una comune vita: avremo per certo eziandio, che per tale ed altri analoghi ammaestramenti, la ragione diventerà all'uopo nostro, istrumento vie più espolito ed opportuno.

VII. Ma infine ecco il transito dal naturale al sovranaturale, dalla monarchia di Dio creatore alla monarchia di Dio redentore, dalla città terrena di Cicerone alla città celeste di s. Paolo e di s. Agostino, la quale si ordina e

milita sulla terra per trionfare in cielo. E qui la ragione, comunque cultissima nella ragion delle leggi e nella disciplina dei governi, non resta che semplice istrumento senza materia da adoperarsi, senza ali, senza scala, per elevarsi dalle civili costituzioni umane, alla costituzione della Chiesa, divinamente rivelata per custodire e dispensare i tesori sovranaturali. Onde giustamente il Leibnitz, concedendo alla ragione la facoltà di concepire la naturale monarchía di Dio sugli spiriti e sulla materia creata, ascrive poi alla rivelazione tutto il concetto della monarchia sovranaturale; per la cui virtù Dio influisce sugli spiriti per la fede e per la grazia; ordina una Città tutta sua, che è la Chiesa, distinta da tutte le società umane; con leggi, epperciò con magistrati suoi propri e particolari: *sed et voluntatem suam particularem et apertam circa mentium actus, gubernationemque* CIVITATIS SUAE *tamquam legislatòr declarat, et praemiis poenisque sancit, eumque in usum Revelationes instituit* (Syst. Th., 8).

VIII. Dunque la diritta ragion politica è strumento, ma non più che strumento, da aprire la via e condurci sino al limitare della costituzione ecclesiastica stabilita da Gesù Cristo. E questa è ragione **precedente**. Che poi la ragion **conseguente** approvi e riconfermi la divina costituzione della Chiesa, quantunque già possa inferirsi per congettura, a conseguirne però una convinzione adequata e dimostrativa, tre ricerche sono necessarie e sufficienti. La prima: quale sia la forma più ragionevole e sostanziale d'ogni costituzione governativa. La seconda: quale forma di costituzione religiosa ci somministrino i monumenti rivelati e positivi. La terza: parallelo e conformità della prima colla seconda. Cominciamo dalla prima.

TITOLO III.

QUALE SIA LA FORMA PIU' RAGIONEVOLE E SOSTANZIALE D' OGNI COSTITUZIONE GOVERNATIVA.

I. Due direzioni fondamentali della società; e legge razionale d'ogni buon governo. II. È dichiarata. III. Due pesti: l'egoismo dall'alto, e l'egoismo dal basso. IV. Geometria politica. V. È impossibile o non civile la monarchia pura; VI. e la pura aristocrazia; VII. e la pura democrazia. VIII. Le armonizza e non le spezza, la geometria politica. Essa concilia il sommo, il mezzo e l'infimo.

I. Variarono colle nazioni e coi secoli le forme dei governi; ma ovunque fiorirono società umane, due fondamentali direzioni le hanno costituite. Delle quali una tende a riunire le parti in un corpo comune; e l'altra a conservare alle parti, il più che sia possibile, l'attività, la vita, la personalità. Sono ambedue legittime: perchè senza unità di corpo, non è società; ma sarebbe società d'inerti o di schiavi o di morti, senza le individue e viventi personalità. Ha pertanto ogni società due elementi sostanziali: il comune e l'individuale. Comune è il reggimento, e comune il fine del reggimento, che è la pubblica utilità; e attributi individuali, sono nella giusta loro misura la personale attività e libertà. Ora conciliar queste due vite, la vita del corpo e la vita degli individui, è il grande problema delle società umane. Il quale potrà risolversi con questa regola fondamentale: — Sarà più ragionevole e più perfetta quell'associazione politica, per la quale la vita e la varietà dei membri associati sia più comodamente e più utilmente elevata alla più forte, e più larga, e più vitale unità.

II. Dico 1° la vita e la varietà dei membri associati: perchè se un solo fosse fuori del diritto, non sarebbe

communio iuris, e quel membro sarebbe fuori della società.

Dico 2° più comodamente e più utilmente: perchè Dio stesso che è il gran dominatore, *tu autem dominator virtutum,* per le vie più soavi, e quasi con riverenza, ci conduce al nostro bene, quando pure ci dispone alla sua gloria: *cum tranquillitate iudicas, et cum magna reverentia disponis nos* (Sap. XII, 18).

Dico 3° più larga e più vitale: perchè l' unità del governo non ha da assorbire i diritti e le forze degli associati, ma da tutelarle e crescerle in una vivente unità.

III. Ecco la ragione e la sostanza d' ogni Stato. Del quale due sono le pesti, generate dalle stesse direzioni fondamentali sopra accennate. Poichè, soverchiando la direzione verso l' unità, altrettanto langue e si assottiglia la personalità individuale. E viceversa, soverchiando la direzione dei membri associati verso la loro personalità, si debilita o si scioglie la vita comune e l' unità sociale. Nel primo caso, è peste il dispotismo dello Stato: nell' altro, è peste la scissura o l' insurrezione delle parti. Ma essendo ambedue una cosa sola, le appelleremo d' un sol nome: l' egoismo. L' egoismo dello Stato fa la schiavitù delle parti: l' egoismo delle parti forma le insurrezioni. Queste correnti travagliarono, or l' una e or l' altra, e travagliano presentemente congiunte la vita delle nazioni. Tutte le forme dei governi, furono invocate, e messe al cimento, quali mezzi di conciliazione. Ma sorge ora più grande la difficoltà di sapere con quali proporzioni si abbiano da consertare nell' unità del reggimento quelle medesime forme.

IV. L' Accademia di Platone portava scritto sulla por-

ta: « chi non sa geometria, non entri; » e quel savio preponeva a tutte le scienze la ragion dei governi. Ha dunque da esservi una geometria politica, la quale nelle più esatte proporzioni contemperi le tre forme semplici dei governi, monarchia, aristocrazia, e democrazia, in una comoda e forte e vitale unità.

V. Fu detto: contemperi. Perocchè, recise queste tre forme semplici, senza armonizzarsi l'una coll'altra, sono impossibili. È impossibile la monarchia pura, cioè che per tutti sia legge la sola volontà del principe, senza che questa volontà si temperi o per codici, o per consuetudini, o almeno per l'influenza delle concorrenti volontà e applicazioni dei ministri; e quando fosse possibile, non è stato civile, e le sta dentro o prossima la tirannia.

VI. Non è possibile la pura aristocrazia, senza che intorno ad un Capo, di diritto o di fatto, si adunino i molti; e se al Capo non piegassero le parti, sorgono le fazioni.

VII. E meno possibile è in effetto e per opera la democrazia pura, imperio sol conveniente, secondo Rousseau, alla natura degli angeli o dei Numi. Ma non alle vaste moltitudini, per l'impeto delle passioni; per l'impossibilità di adunarsi a parlamento le migliaia ed i milioni d'individui; per la naturale incapacità dei più nel trattare l'alta ragion degli Stati; e perchè in fine, il potere si rinunzia dal popolo col delegarlo.

VIII. Se niuna è possibile di queste tre forme nella loro semplice natura, venga dunque la geometria politica non a spezzarle nè a confonderle, ma a conciliarle per le loro estreme attinenze in una sola. E qui stà il nodo

della questione. Poichè se romponsi, e per esempio si spezzi la sovranità in tre parti, ed una si conceda al principe, e l'altra agli ottimati, e la terza alla moltitudine: 1° le tre parti della sovranità saranno in perpetua lotta fra loro; 2° sarà meno sana e forte la vita dello Stato; 3° sarà più esposta e quasi condannata a disastrosi rivolgimenti la nazione. In questo senso disse Tacito che una forma composta di quelle semplici forme, sia più facile ad imaginare che ad effettuare, ed effettuandosi non abbia poi le durevoli condizioni della vita. Parole memorande: *Delecta ex his et consociata rei publicae forma, laudari facilius, quam evenire; vel si evenit,* HAUD DIUTURNA *esse potest* (Annal. IV, 33).

IX. Vediamo impertanto come possano temperarsi i governi; come agevolmente consociarsi il sommo, i medii, e gl'infimi diritti; come evitarsi la lotta intestina, la debolezza, e la precipitosa caducità delle politiche costituzioni.

TITOLO IV.

EQUA CONSOCIAZIONE DELLA MONARCHIA, DELL'ARISTOCRAZIA E DELLA DEMOCRAZIA.

I. Sí espone il problema politico. II. Cicerone somministra i fili della soluzione: III. 1. un centro forte e indiviso; IV. 2. poteri che armonizzino, e non trasportino il centro; V. 3. poteri minori, competenti a membri minori. VI. Ciò non è l'equilibrio della Sovranità divisa in minuzzoli: VII. ma è conserto graduato di parti; VIII. le une dalle altre limitate e tutelate. IX. Sin quì la ragione.

I. Abbiamo enunciato il più grave e più difficile dei problemi politici, nel quale si faticarono le età più ri-

mote, e con ansia e dolore incredibile si agitano le presenti: Cioè, quale debba essere nella costituzione degli Stati, il più equo e felice e durevole temperamento politico del principe, degli ottimati e del popolo. Ma quasi ne toglieva ogni speranza la sentenza di Tacito, e più questa di Boehmero: « È dubio se nasca vitale quella mistura o mostro di mal coerente repubblica; » con ciò intendendo la mescolanza della monarchia, della democrazia e dell'aristocrazia. Onde ragiona il Boehmero: *Sed si vel maxime talis rei publicae forma mente concipi queat, tamen adhuc dubium remanet an talis* MIXTURA *existere possit in rerum natura; et si existat, utrum tale* MONSTRUM REI PUBLICAE *recte cohaereat, et an non potius longissime aberret a fine rei publicae, imperato a lege naturae* (BOEH. Introd. in ius publ. univ., par. spec. lib. I, c. 3, n. 26).

II. Sia però lode a Cicerone, il quale o sciolse l'arduo problema, o ne preparò la soluzione. Mosso dal continuo turbarsi e rivolgersi dei governi non contemperati con eque proporzioni, bene aveva egli paragonati gli Stati ad una palla che si manda e rimanda, e violentemente si strappa ora dai re, ora dai pochi, ed ora dalle moltitudini: *Sic tamquam pilam rapiunt inter se rei publicae statum, tyranni ab regibus; ab iis autem principes aut populi; a quibus aut factiones aut tyranni: nec diutius unquam tenetur idem rei publicae modus* (De Rep. I, 44). A rendere il qual giuoco o meno frequente o meno pericoloso, Cicerone non consigliava già di partire la Sovranità fra il principe, gli ottimati ed il popolo, e di far con quelle parti la famosa **bilancia dei poteri**, cui

ogni soffio sconvolge o perturba (1); ma piuttosto consigliava di assicurare al principe, agli ottimati, ed alle moltitudini, l' esercizio libero dei diritti **proporzionati** alla loro natura, alla varietà, all' armonia, ed alla comune felicità: *Placet enim, esse quiddam in re publica* PRAESTANS ET REGALE; *esse aliud* AUCTORITATE PRINCIPUM *partum ac tributum; esse quasdam res servatas* IUDICIO VOLUNTATIQUE MULTITUDINIS (ib. 45).

III. 1° Piace che nello Stato esista un principio eminente e regale, *esse quiddam in re publica praestans et regale.* Ossia un centro ed un potere forte e capace di contenere nell' orbita gli altri poteri, e di fare ogni bene possibile, e di allontanare ogni male interno ed esterno dal corpo sociale. Questo è un potere uno e indivisibile.

IV. 2° Piace che un altro potere sia all' influenza e all'autorità degli ottimi rassegnato e conceduto: *esse aliud auctoritate principum partum ac tributum.* Altro potere, *aliud,* non è già una parte del potere regale o sovrano, ma un potere o poteri che soggiacciano per natura, e armonizzino col primo potere, come le braccia ed i membri principali armonizzano col capo nella vita del corpo umano.

V. 3° Piace che altre cose siano riservate al giudizio ed alla volontà della moltitudine: *esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis.* Queste **alcune cose** da ascriversi alla moltitudine, non sono evidentemente la Sovranità, ma quelle che alla **capacità del**

(1) La famosa bilancia dei poteri è dovuta a Montesquieu, se non per l' invenzione, almeno per l' esposizione. Egli ruppe la Sovranità, e ne gettò i frammenti sulla bilancia per equilibrarli. Ma egualmente celebre sarebbe degna di essere la lettera che, giudicando quel sistema, gli mandava Elvezio: lettera da noi riferita nel Diritto della natura e delle genti, lib. III, tit. VIII, nota ultima.

suo giudizio, ed alla **retta sua volontà** sian conformi.

VI. Sappiamo che altri col Villemain pretesero di vedere qui accennata la **bilancia dei poteri**, Sovranità bipartita o tripartita, coll' equilibrio delle parti (1). Ma ripugna Cicerone stesso nel testo già addotto, e nella dimostrazione che immediatamente ne adduce. « La nostra costituzione, egli continua, ha una grande conformità, equabilità, o giusta eguaglianza, *aequalitatem quamdam magnam*, della quale non possono lungamente i liberi popoli andare esenti; ed essa ha di più una forte solidità e consistenza. E per vero le tre forme semplici di governo, facilmente si snaturano, cadendo negli opposti eccessi: di guisa che un despota succede al re, agli ottimati una faziosa oligarchia, ed al popolo la turba e l'a-

(1) Che l'equilibrio dei poteri fosse già veduto e considerato dagli antichi, è un punto ragionato dal Villmain nel discorso preliminare della sua magnifica traduzione della Repubblica di Cicerone, p. XXXVII-XLVI. Egli ha ragione contra Montesquieu che lo fa derivare dalle foreste della Germania; e contra Châteaubriand che lo annovera fra le tre o quattro scoperte dei tempi moderni che hanno creato un altro universo. Le testimonianze di Archita, d'Ippodamo, di Polibio e di Cicerone, realmente dimostrano che il potere politico era creduto non dover essere un potere uno ed esclusivo, ma un'armonia di poteri sapienti, come l'armonia delle forze è la vita. Ciò conobbero gli antichi. Ma ora si cerca quale debba essere quest'armonia: se, per esempio, la bilancia di Montesquieu; e non ce lo dissero gli antichi. I quali piuttosto, sdegnati della licenza popolare, e delle conversioni repentine e frequentissime delle loro repubbliche, quanto della esorbitanza dei regni; volsero, sopra tutto, una base forte alla giustizia dello Stato, come Solone stesso in quella sua sapientissima Repubblica. Ond'è quel detto sì poco inteso e sì calunniato di Platone, e da Villemain estimato per una contradizione: « Volersi a governare i popoli un tiranno, guidato da un sapiente legislatore.» Il che vuol dire una sapienza forte, che a ciascuno dà e mantiene il suo; ed ecco sparita la contradizione. Ma è forse tale quella macchina governativa che, al dire di Elvezio, ogni intemperie, un filo, un pelo, altera e sconvolge? Quando sarà trovata una forma di governo, a base larga e forte, che a ciascuno assegni il suo diritto, e lo mantenga; noi diremo con Châteaubriand, che quasi quasi sarà creato un altro universo.

narchia; e quindi ancora governi nuovi succedono agli antichi. Ma nella conformità delle parti da noi stabilita, *in hac iuncta moderateque permixta conformatione rei publicae*, senza i grandi vizi dei capi dello Stato, non quasi mai interverranno i memorati rivolgimenti. Imperocchè manca la cagione delle rivoluzioni, dove ciascuno sia nel suo grado fermamente costituito, e quasi non vi sia luogo da cadere (o da salire): *Non est enim causa conversionis, ubi* IN SUO QUISQUE *est gradu* FIRMITER COLLOCATUS, *et non subest quo praecipitet ac decidat* (Rep. I, 45). »

VII. Queste ultime parole, *ubi in suo quisque est gradu firmiter collocatus*, ossia non essere negli Stati materia di facili rivolgimenti ove ciascuno sia nel suo grado fermamente costituito, notano recisamente e conformemente alla esposta dottrina, 1° un potere Sommo, così eminente e forte, cui gli ottimati non abbiano facile tentazione o facoltà di rapire; 2° e negli ottimati quei poteri, subordinati bensì, ma indirizzati al comun bene, e tali che il Sommo potere non possa di leggieri attrarre od opprimere; 3° ed in fine la moltitudine, senza pretendere al potere nè del principe nè degli ottimati, nè soverchiata nè soverchiatrice, goda il frutto di chi le primeggia e l'amministra, ed eserciti la libertà e l'ingegno sin dove giungono le forze, che sarà poco più oltre alla sfera della famiglia e del municipio, salvi i casi giuridici d'un più esteso giudizio.

VIII. In questi gradi sì naturalmente distinti, e stabilmente consociati per la comunione del diritto e dell'utilità, tre cose appariscon vere. La prima: la varietà dei membri associati esser qui ridotta, il più comodamente e utilmente che sia possibile, ad una larga e vi-

tale unità. La seconda: quei tre gradi, limitandosi l'un l'altro, vicendevolmente tutelarsi e proteggersi contro il dispotismo, l'oligarchia, e l'anarchia, che sono le pesti capitali della società. La terza: e per conseguente, essendo qui meno la brama e la facilità di salire o di discendere, essere pur minore l'esca delle politiche rivolture.

IX. Sin qui ci ha condotti la ragion politica, quasi geometrizzante sulle proporzioni o costituzioni degli Stati. Ma, vogliam ripeterlo, non sono altro che preliminari e congetture, e la sola Ragion di Dio rivelata agli uomini può effigiarci la costituzione della Chiesa, città o società spirituale dei credenti.

TITOLO V.

COSTITUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA CHIESA.

I. Tre fatti divini e generatori della costituzione ecclesiastica; II. e tre inferenze fondamentali. III. Prerogative comuni agli Apostoli. IV. Prerogative singolari di Pietro. V. Nelle comuni è la gerarchia, nelle singolari è il principato. VI. Dunque tre ordini di persone. VII. Avvertenza.

I. Certo è 1° che Gesù Cristo formolando e compartendo i poteri costituenti il reggimento della Chiesa, non ha mai indirizzato la parola alla moltitudine o al ceto universale dei fedeli. Certo è 2° che fra i discepoli elesse dodici apostoli, ai quali comunicò lo Spirito, e affidò le chiavi. Certo è 3° che fra i dodici elesse Pietro, al quale in modo singolare e distinto dagli altri apostoli, affidò le chiavi e l'ufficio del pascere e del governare, non in comune, nè colla misura degli altri, ma con diritto eminente e particolare. Da questi tre punti emana tutta la

Costituzione interna ed esterna, storica e giuridica della Chiesa.

II. E quindi tre immediate inferenze. 1° La moltitudine dei battezzati avere bensì la cittadinanza della Chiesa, ma essere fuori della gerarchia e del sacerdozio; avendo Gesù Cristo, non a lei, ma ai dodici Apostoli date le chiavi della Gerarchia, e l'unzione dall'alto che consacra il Sacerdozio. 2° Alcune prerogative giuridiche essere date agli Apostoli, compreso Pietro, da esercitarsi coll'uso delle chiavi sul corpo mistico dei fedeli. 3° Ma un principato singolare essersi comunicato a Pietro nella singolare comunicazione delle chiavi. In Pietro vi ha dunque una doppia prerogativa: la **comune** dell'apostolo, e l'**individua** del principato. Procuriamo di ben distinguere le une dalle altre.

III. Sono prerogative dell'Apostolato, e comuni agli Apostoli,

1° La vocazione all'apostolato: *Vocavit discipulos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et Apostolos nominavit* (MATTH. X, MAR. III, LUC. VI).

2° La podestà di legare e di sciogliere. *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo, et quaecumque solveritis etc.* (MATTH. XVIII).

3° Il magistero dell'insegnare. *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit* (MATTH. X, LUC. X, IOAN. XIII).

4° La missione di rigenerare e salvare i credenti. *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos etc.* (MATTH. XXVIII). *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae. Qui crediderit et baptizatus fue-*

rit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur (MAR. XVI).

5° L'ordinazione, la facoltà di ordinare i successori, e la podestà di rimettere i peccati. *Insufflavit; et dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt* (IOAN. XX).

6° L'indefettibilità dei doni e delle promesse, sino al fine dei secoli. *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi* (MATTH. XXVIII).

IV. Sono prerogative singolari di Pietro e del suo primato,

1° Mutazion del nome, presso gli Ebrei, indizio o preludio di altissima destinazione, come fu di Abramo e di Giacobbe. *Simonem, quem cognominavit Petrum* (LUC. VI). *Tu es Simon, filius Ionae, tu vocaberis Cephas* (IOAN. I).

2° Fondamento singolare della Chiesa. *Tu es Petrus, et super hanc* PETRAM *aedificabo Ecclesiam meam* (MATTH. XVI).

3° Il potere delle chiavi affidate a lui particolarmente e prima di tutti gli altri. *Tibi dabo claves regni caelorum etc.* (MATTH. XVI).

4° L'officio di pascere o di reggere gli agnelli e le pecore, cioè i figli e le madri, i fedeli ed i pastori. *Pasce agnos meos ... pasce oves meas* (IOAN. XXI). E commenta Brunone, vescovo d'Asti, nell'omilia per la vigilia di s. Pietro: *Pascit igitur Petrus* AGNOS, *pascit et* OVES; *pascit* FILIOS, *pascit et* MATRES; *regit et* SUBDITOS *et* PRAELATOS. *Omnium igitur pastor est, quia praeter agnos et oves nihil est.*

5° La stabilità nella fede, e l'ufficio di confermarvi i fratelli. *Ego autem rogavi pro te, ne deficiat fides tua, et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos* (Luc. xxii).

6° La singolare indefettibilità di Pietro divenuto pietra e fondamento della Chiesa. *Et super hanc* PETRAM *aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus* EAM (Matth. xvi). Il soggetto del discorso essendo qui *Pietro* o la *pietra*, la legge del discorso ci obbliga ad intendere che le porte dell'inferno non prevarranno contro la pietra; o come intende Origene, nè contra la pietra nè contra la Chiesa: *Neque adversus petram, supra quam Christus aedificavit Ecclesiam, neque adversus Ecclesiam portae inferi praevalebunt* (in xvi Matth.).

V. Dunque conchiudesi, niuna prerogativa essere data agli Apostoli che a Pietro non sia comune; ma a Pietro essere date prerogative eminenti, non comunicate agli altri. Che se le prerogative di Pietro enunciansi talvolta di tutti gli Apostoli, come il dirli fondamento della Chiesa, e peranche vicari di Gesù Cristo, *quos operis tui vicarios eidem contulisti praeesse pastores;* ciò avviene per la spiritual congiunzione che essi hanno col fondamento, onde essi pure diventano fondamenti; e perchè uniti al Vicario di Gesù Cristo, tutti secondo il grado prestano a Gesù Cristo un'opera vicaria nella gerarchia cristiana.

VI. La Costituzione storica e giuridica della Chiesa ha dunque tre ordini di persone. Pietro con singolari prerogative, e per ciò con singolar principato. Gli Apostoli colle prerogative del pascere, dello sciogliere e del legare, ma comuni, e per ciò limitate, la pienezza di queste essendosi, prima che agli Apostoli, conferita a Pietro

cioè al capo. Ed infine la moltitudine colla giuridica abilità di ricevere i divini carismi, ma non di amministrarli o conferirli. Rispondono ai tre ordini la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia. E prima la monarchia.

VII. Ma avvertiamo che se una proporzionale corrispondenza fra la costituzione divina della Chiesa, e la razionale costituzione degli Stati civili può avverarsi, non però mai una perfetta e materiale simmetria. Perocchè nella Chiesa il potere gerarchico, per mezzo dell' Ordine, viene immediatamente da Dio: laddove per costituire e consecrare i poteri civili, niun ordine speciale Dio ha stabilito, ma solo la sua legge della giustizia sociale, infusa ed enunciata positivamente al genere umano. Ora l' Ordine sacro ponendo una differenza radicale fra il sacerdozio ed il laicato, ed il laicato essendo la moltitudine verso la gerarchia ecclesiastica; perciò alla moltitudine assegniamo per primo punto la **giuridica abilità** di ricevere i divini carismi, ma non di amministrarli. Ciò considerato, passiamo alla monarchia ecclesiastica.

TITOLO VI.

COSTITUZIONE MONARCHICA DELLA CHIESA.

I. Sentenza antisociale e antiecclesiastica di Pufendorf. II. Febronio la vela, e l'approva. III. Improprietà e imprudenza di Eusebio Amort. IV. La Chiesa ha propriamente stato e governo. VI. Rigida definizione della monarchia indarno impugnata da Febronio. VI. Boehmero finge una monarchia fantastica per atterrarla. VII. La monarchia è ragionevole nella Chiesa. VIII. Si dimostra direttamente; IX. e inversamente. X. Sono comparate le due sentenze, e una forte presunzione favorisce la più ragionevole.

I. Scrive Samuele Pufendorf, niuna delle consuete forme politiche potersi enunciare della Chiesa: *Absurdae*

sunt quaestiones, monarchica, aristocratica an democratica forma competat Ecclesiae. Hae quippe formae cadunt in Statum aliquem seu civitatem; Ecclesia autem Status non est (De habitu religionis christ. ad vitam civ. § 32, p. 139). Dunque la Chiesa non sarebbe nè città, nè Stato, nè perfetta società. Perchè, egli continua, se la Chiesa fosse governo o Stato spirituale, non resterebbe ai protestanti che di ripiegar la fronte a Roma: *nihil superest quam ut cervices iterum submittamus.* La conclusione è verissima, ed è la sola via di uscire dallo stato nel quale sono caduti i protestanti, anarchico ed antisociale, non avendo alcuna forma di società costituita.

II. Febronio loda la sentenza di Pufendorf (tom. I, p. 155, 156; II, p. 381, 382, ed. 1770); ammette bensì un centro intorno al quale girino le chiese particolari; ma sì debole che gli manchi la virtù di reggerle e di governarle. Nel che appare lo scopo e la sostanza del sistema febroniano.

III. Senonchè, con retto volere, ma non con retto parlare, buoni cattolici rimovono pure dalla Chiesa ogni forma politica con Eusebio Amort: *Ex his sequitur, formam regiminis ecclesiastici proprie loquendo nec esse monarchicam, nec aristocraticam, nec democraticam* (Elem. iur. canon., tom. III, diss. I, p. 5). E perchè? Perchè in quelle tre forme degli Stati, tutto fa una volontà arbitraria e dominatrice; ma non così nella città di Dio.: *In his enim tribus formis regiminum reperitur potestas dominativa, hoc est potestas pro libitu regendi... E contra in regimine ecclesiastico nihil fit pro libitu.* Contro questa sentenza basti avvertire, che il dispotismo può esser vizio d'ogni forma di governo, ma non è per natura, e non dovrebbe mai essere di nessuna.

IV. Affermiamo dunque, dover essere nella Chiesa definito governo e Stato, essendo essa vera società, sussistente per se medesima, ed ordinata ad un fine, con certe norme e certi pastori, d'onde ha l'essere e la forma. E questa è la monarchia.

V. Dionisio Petavio definiva rigidamente la monarchia: *Monarcha est, cui regendi, gubernandi, imperandique suprema et ultima potestas inest, a qua magistratuum omnium authoritas manat, dispersa per singulos, et ad eam tanquam fontem revocatur* (De eccl. Hierar. III, 15). Questo centro dal quale emana ogni autorità e vi rientra, è veramente il concetto della più pura ed assoluta monarchia. Contra la quale si rivolge Febronio con festevole mordacità: « Meraviglia è che Gesù non mandasse gli Apostoli a ricevere tutti i loro poteri dal monarca Pietro. Ma non così fu. Gesù chiamò gli Apostoli, assegnò gli uffizi, e disse: Andate, son io che vi mando, scioglietc, legate. Ed in effetto, non Pietro ma lo Spirito Santo *posuit episcopos regere Ecclesiam Dei* (Feb. to. I, p. 32). » Bene: ma Febronio dimenticava che Gesù non rimanendo sulla terra, si eleggeva un vicario e principal successore; Febronio non distingueva la podestà dell'**ordine** che sempre viene dallo Spirito Santo, da quella che si dice di **giurisdizione**; non distingueva Apostolato ed Episcopato, potere Costituente e poteri costituiti; nè distingueva i gradi e le specie della monarchia, essendo limitate, almeno dalla legge divina, tutte le monarchie che l'uomo amministra, e piena e veramente assoluta essendo la sola monarchia di Dio.

VI. Può dunque essere nella Chiesa una monarchia visibile, che non sia il puro assolutismo, nè giammai il

dispotismo. E lo diciamo ai protestanti, i quali pensano di rovesciare la monarchia cattolica, esagerandola. E questa fu calunnia del dottissimo Boehmero: *Ipse Caietanus Luthero persuadere voluit mendaces quoque theses admitti debere, modo faciant ad quaestum et capsam implendam; Pontificis auctoritatem esse tantam, ut vel solo nutu abrogare possit etiam quae sunt fidei.* Un monarca che possa abrogar la fede per far danaro, non doveva dirsi da un Boehmero, al quale risponde il Gerdil: *Non te pudet, Boehmere, ineptiarum istarum?* (Opusc. II ad hierar. Eccl. constit.)

VII. Noi lascieremo che l'estensione e le qualità dell'ecclesiastica monarchia, si vengano di per sè sviluppando nel decorso del nostro ragionamento. Non cerchiamo nel presente titolo quale essa sia, ma se ella sia ragionevole nella Chiesa.

VIII. Ed essa è; e si dimostra per la serie di queste proposizioni, delle quali la precedente tira necessariamente la conseguente. Un Dio, dunque una fede; una fede, dunque un culto; un Dio, una fede ed un culto, dunque una sociale unità dell'umana famiglia con Dio; una sociale unità, dunque un reggimento governativo; un reggimento, dunque un centro, un capo, un presidente nella forma costituita da Dio; dunque un presidente che tenga le veci di Dio. Presidente unico, perchè una è la paternità di Dio sulla terra, una l'umana famiglia, una la società degli spiriti con Dio.

IX. Sin qui tutto è lume di convenienza e di ragione: onde l'umanità divisa da secoli, da luoghi, da affezioni di stirpi e da leggi di Stato, riconosce se stessa, la sua dignità, la sua unità produttrice di giustizia e di carità.

Ora si volti la pagina, e si tolga niente più che quella Presidenza, nella quale effettivamente si raffigura l'unità della giustizia, dell'amore e della divina paternità sulla terra. Che sarà? L'umanità perdendo quel Santo Padre che essa venera da che fu redenta, avrà perduto il simbolo visibile della sua fratellanza e della sua unità; ed i quaranta secoli dell'Antico Testamento vi diranno che l'umanità non ha sentito efficacemente la sua unità, la giustizia e l'universale carità, finchè fu pronunciata la sublime parola: un Dio in cielo, ed il suo Vicario sulla terra.

X. Così esposte le due sentenze, delle quali l'una pone, e l'altra toglie la presidenza d'un unico Reggitore massimo alla società religiosa, discretamente domandiamo: qual è la più nobile, la più desiderabile, la più ragionevole? Diremo dunque con's. Agostino: *Quidquid tibi vera ratione occurrerit, id credas fecisse Deum.* A noi parrebbe duro ad intendere, che quel Dio il quale ha posto nel sole un centro al sistema planetario, avesse lasciato errare senza un centro, in un tempo spirituale e visibile, il mondo delle anime e delle intelligenze.

Ma l'ha veramente costituito questo centro? Ciò resta a dimostrare.

TITOLO VII.

TESTIMONIANZE PER LA MONARCHIA DELLA CHIESA.

I. La costituzione della Chiesa fu in fatto, prima che in iscrittura. II. Forza giuridica del fatto. III. Chiarezza e forza delle Scritture per la monarchia. IV. Prove dottrinali e razionali di Leibnitz: organismo gerarchico; V. e monarchico: VI. prove dirette, l'una e l'altra. VII. Prove indirette di Grozio. VIII. Monito agl'italiani, e dolorosi conati dei protestanti. IX. Insigne confessione di Grozio, X. e suo valore. XI. Gemiti d'una fede spirante nell'indifferenza religiosa.

I. I protestanti ci provocano al Vangelo. Noi potremmo rispondere, che la Chiesa si costituì, e per più anni visse e si dilatò senza una parola scritta: epperò la sua costituzione fondamentale doversi cercare più nel fatto che nella scrittura. E così tutte le antiche società prima si fondarono e poi scrissero. E questa era sapienza per le società umane, sperimentare prima di scrivere; laddove ora s' improvvisano, e ad ogni soffio vanno per l'aria le improvvisate costituzioni. Ma non era d' uopo agli Apostoli nè d' improvvisare nè di scrivere, bensì di porre in opera la costituzione della Chiesa ordinata da Gesù Cristo. Nè tutta ad un tratto, ma come la materia richiedeva, e come permettevano i tempi.

II. I tempi e lo svolgersi dei secoli sono dunque la pagina immortale, nella quale vedesi effigiata la monarchia ecclesiastica. Quante e quali testimonianze di storici, di dottori e di padri! Quante falangi contrarie; quanti pretendenti da Simone Mago sino a questi giorni? Eppure ella stà. Tacessero dunque gli Evangeli, noi avremmo nella monarchia spirituale della Chiesa che traversa diciotto se-

coli, un fatto ed un possesso che rende la più solenne testimonianza d'un diritto promulgato e affidato alla Chiesa dagli Apostoli, e fondato da Gesù Cristo. Già nel terzo secolo, l'universalità del fatto, era un trionfale argomento, affilato dalla possente dialettica di Tertulliano (*de praescript.*, *36*), e d'Ireneo (*adv. haeres.* III, *3*). Quanto non sarà per noi più giuridico e gagliardo, nella tanto moltiplicata ragione dei tempi, dei luoghi e dei contrasti?

III. Accettiamo tuttavia la sfida, ed apriamo il Vangelo. Anzi l'abbiam già aperto, e vi abbiam letto che ad un solo Apostolo fu mutato il nome di Simone in Pietro, o pietra e fondamento della Chiesa. A lui in particolare data a pascere l'universalità della greggia, *pasce agnos meos, pasce oves meas.* A lui ancora singolarmente e personalmente, epperò eminentemente dato il potere delle chiavi, *Tibi dabo claves.* A lui solo il confermare i fratelli, e non ai fratelli il confermar lui, *confirma fratres tuos.* A lui la promessa che le porte dell'inferno non prevarranno nè contra la Pietra nè contra la Chiesa, *portae inferi non praevalebunt adversus eam.* E non ostante la brevità evangelica, tutto ciò è scritto con tale accuratezza e solennità, principalmente nel decimosesto di s. Matteo, e nel ventesimoprimo di s. Giovanni, dove Gesù Cristo richiede da s. Pietro le solennissime confessioni della fede e dell'amore; che e Gesù Cristo e gli evangelisti ben significano di volerci intentissimi alla gravità e all'importanza di quegli avvenimenti.

IV. Abbiamo dunque le autentiche testimonianze; e riceveremo dai meno sospetti le dottrinali.

Primo sia Guglielmo Leibnitz, in quel Sistema Teologico, che meglio si direbbe l'Esposizione della sua fede.

Egli congiunge i tre argomenti che sono la **ragione**, il **fatto**, il **Vangelo**. Ecco l'argomento della ragione. « Per meglio intendere, egli dice, la forza dell'ecclesiastica gerarchia, è da sapere che ogni città o repubblica, epperò eziandio l'ecclesiastica, dee considerarsi come un corpo civile ed una persona morale. » Or ecco il fatto: « Dio dunque Ottimo Massimo avendo stabilito la Chiesa in terra, come la Città santa posta sulla montagna, sua sposa immacolata e interprete della sua volontà; questa Chiesa di cui esso tanto commenda l'unità nei vincoli dell'universale carità, ed a cui egli comanda di obbedire sotto pena di assomigliarci agli etnici ed ai pubblicani; era pur conseguente che Dio stesso stabilisse il modo per cui si potesse conoscere la volontà della Chiesa, denunziatrice della divina volontà. Questo modo tenne la Chiesa nascente, perchè gli Apostoli a Gerosolima dissero tosto nel Concilio: « Parve a noi ed allo Spirito Santo. » Nè cogli Apostoli finì l'assistenza dello Spirito Santo, ma il privilegio si propagherà nei vescovi lor successori, e durerà sino al fine dei secoli (Leibn., *Syst. Theol.*, *60*, *61*). »

V. Dunque il Leibnitz difende nella Chiesa la **ragion sociale** o il Diritto politico d'un corpo gerarchicamente organizzato; e poi il **fatto** e l'esistenza di quest'organismo sin dall'era apostolica. Al quale organismo incontanente egli assegna quel Capo, che il **Vangelo** gli assegna: « Perchè poi non sempre nè frequentemente si aduna il Concilio, non potendo i vescovi starsi in perpetua lontananza da' lor popoli, e dovendo tuttavia rimaner sempre viva e sussistente la persona della Chiesa affinchè la sua volontà sia conosciuta; fu ancor necessario per lo stesso diritto divino, e per quelle memorabilissime pa-

role di Cristo a Pietro (quando a lui personalmente commise le chiavi del regno de' cieli, e quando per tre volte ed enfaticamente gli commendò da pascere tutte le pecore); fu ancor necessario, e così fu insinuato e creduto nella Chiesa, che UNO fra gli Apostoli, e che il SUCCESSOR DI QUEST' UNO fra i Vescovi, di maggior potere fosse provveduto, affinchè per lui come Centro dell' unità, e si legassero in un corpo i membri della Chiesa, e si provvedesse alla comune utilità, e se uopo fosse, si adunasse e si dirigesse il concilio, e nel tempo interconciliare per lui si desse opera a ciò che a niun detrimento soggiacesse lo Stato della Chiesa, *ne quid res fidelium publica detrimenti caperet* (Id. l. c., 61, ediz. di Lovanio 1845). »

VI. L' ultima frase di Leibnitz, *ne quid res publica detrimenti capiat*, significava la concentrazione dei poteri nei consoli o nel dittatore. Onde risulta ferma e netta la sentenza del primato pontificale. Primato che il Leibnitz nella superiore parentesi, come noi, inferisce dai due testi evangelici che a Pietro conferiscono il singolare governo delle chiavi e delle pecore. E questo è argomento diretto, *a priori* e *a posteriori*; mentre un altro sommo protestante, qual è Grozio, sommo dopo Leibnitz, ci darà l' argomento indiretto, *a posteriori*.

VII. L' argomento di Grozio è la disperata possibilità di poter mai conciliare i protestanti, mancando fra loro il centro dell' unità; e giunge ad affermare che sola via di conciliarsi fra loro, è di riconciliarsi prima col centro Romano.

VIII. Quei frivoli Italiani che dissipano l' ingegno nel forestierume anglicano e tedesco, dovrebbero ricordare il profondo rammarico dei più eruditi e onesti protestanti

per la partenza dei loro maggiori dalla Chiesa Romana, ed i loro sforzi per ritornarvi. Sforzi che sarebbero forse stati coronati in quella pubblica discussione fra Bossuet da una parte, e Leibnitz e Molano dall' altra, se al contendere degl' ingegni non fossero succedute le armi dei regnanti. Cessata la speranza di riunire cattolici e protestanti, il re di Prussia con Leibnitz tentarono col celebre comizio Irenico, di conciliare i protestanti. Ma Leibnitz disperando del successo, nel 1708, scriveva a Fabricio: *A negotio irenico, ut nunc est rerum habitus, nil amplius expecto.* Disperata sentenza che in ogni lor comizio ripeterono e sempre ripeteranno con ragione crescente i protestanti; e da Grozio che Leibnitz chiamava l' incomparabile, espressa in questi termini:

IX. « Sanno gli amici di Grozio (Grozio parla in terza persona) sempre desideratissima essere a lui stata la riconciliazione dei Cristiani in un solo corpo; stimando che buon cominciamento sarebbe stato il congiungersi dei protestanti fra loro. Il che però gli si dimostrò impossibile, per essere gli animi di quasi tutti i Calvinisti da ogni pace alienissimi, e per non avere i protestanti alcun principio di unità nell' ecclesiastico reggimento. Per le quali cagioni le antiche parti non si potranno ricongiungere, e sempre nuove parti sorgeranno dalle antiche. Epperciò Grozio e molti con lui sono ora convinti, non potersi ricongiungere i protestanti, se prima non siano colla Romana Sede ricongiunti; senza la quale niun comune reggimento si può sperare; e quindi è desiderabile che sia tolta la scissura e le cagioni che l' hanno generata. Nè fra tali cagioni è da annoverarsi il Primato del vescovo romano conforme ai canoni, per confession di Me-

lantone, il quale stima anzi necessario all' unità quel Primato. Chè ciò non è punto un assoggettar la Chiesa al libito del pontefice, ma un riporla nell' ordine a lei costituito dalla sapienza (*Rivetiani Apologetici discussio*, GROT. *Op.* t. IV, p. 744). »

X. Il primato monarchico, non sol di onore, ma possente per giurisdizione a tener le parti congiunte in un politico reggimento, ed a ravviare in un sol corpo le traviate, non potrebbe ricevere testimonianza più autorevole. Perocchè, qualunque sia l'aristocrazia ecclesiastica, il nobilissimo giurista che fu Grozio nomina spiccatamente la persona del monarca, dicendo « pontefice, vescovo romano, sede romana. » E nel senso di potere sommo o monarchico due volte egli intende la parola reggimento: la prima, dicendo che i protestanti non avranno mai pace, perchè *inter se nullo* COMMUNI ECCLESIASTICO REGIMINE *socientur;* la seconda, affermando che senza aderire alla Sede Romana, *nullum sperari potest in Ecclesia* COMMUNE REGIMEN. E questo primato o reggimento del Pontefice Romano, egli dice istituito dalla sapienza: *Neque enim hoc est Ecclesiam subiicere pontificis libidini, sed reponere* ORDINEM SAPIENTER INSTITUTUM.

XI. Tali erano le aspirazioni e i dolori d' una fede e di membra straziate, ma ancora palpitanti e richiedenti il capo e la vita. Ora l' indifferentismo religioso, che è la morte di tutte le religioni, finì di agghiacciarle, e sembrano in pace; ma è la pace dei morti. Dico la pace dei morti nella loro coesistenza religiosa, non avendo essi vincolo alcuno, nè interno nè esterno, nè di fede nè di reggimento, che li congiunga. Poichè vincolo sociale non si dirà mai un principio negativo, nel quale solo vanno d' ac-

cordo: cioè la negazione della Sede Romana centro per l'unità della fede e del reggimento ecclesiastico. Mentre, al contrario, tutta l'antichità pronuncia e difende la seguente proposizione.

TITOLO VIII.

LA SEDE DI PIETRO E DE' SUOI SUCCESSORI È IL CENTRO DELL'UNITÀ DELLA FEDE E DEL REGGIMENTO.

I. Conclusione storica di Leibnitz. II. La sede romana di Pietro fu un fatto storico e giuridico, incontestato sino a Giovanni da Gand, e Marsilio da Padova; III. loro intento e semenza. IV. Sono smentiti dai protestanti; V. e da tutte le storiche testimonianze. VI. Primato giuridico della Sede Romana. VII. Gagliardi sensi d'Ireneo; VIII. di Ottato, di Agostino e di Cipriano. IX. Tre tesi fondamentali. X. Un buon libro su questo punto.

I. Leibnitz dalla storia aveva inferito questa conclusione giuridica: « E siccome attestano di comune accordo gli antichi, aver Pietro Apostolo governato la Chiesa in Roma capitale dell'universo, ed avervi subito il martirio, ed essersi costituito un successore, e non altri vescovi mai (fuorchè i Romani) aver preteso a quell'onore.... » Fin qui la storia; or la conclusione: « noi con ragione confessiamo il Vescovo Romano quale principe degli altri pastori. » Ecco l'originale: *Et cum Petrum Apostolum in principe orbis terrarum urbe Roma, et Ecclesiam gubernasse, et martyrium subiisse, et successorem sibi designasse,* CONSTANTER VETERES TRADANT, *neque ullus alius episcopus unquam ea ratione venerit,* ROMANUM CETERORUM PRINCIPEM MERITO AGNOSCIMUS (Syst. Theol., 61).

II. Se vi ha cosa al mondo certissima è questa conclusione storica e giuridica di Leibnitz, cioè Pietro avere

fissato in Roma e ne' suoi successori la cattedra dell' unità e del principato cristiano. Risuonava altamente con mille altre, la voce di Ottato contra Parmeniano (lib. II, 2): *Neque non potes scire te,* IN URBE ROMA, *Petro primam cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium* APOSTOLORUM CAPUT *Petrus*. Per tredici secoli, nissuno benchè audacissimo eretico, l' aveva impugnata, prima che Lodovico il Bavaro venisse dal settentrione ad usurparsi l' Italia e il dominio papale, facendosi gran protettore di eretici che avevan nido in Milano, come narra il Villani, « e di maestro Gian di Gandone, e di maestro Marsilio di Padova, gran maestri in natura, e astrologi; ma di certo in più casi eretici (VILL. *Ist.* IX, 265). » Coll' aiuto del professor perugino, Giovanni da Gand o da Ianduno, molta peste diffuse in Italia Marsilio da Padova col libello: *Defensor pacis*, o *Vindex pacis christianae*, come lo dice l' Aventino, *seu de re Imperatoria et Pontificia adversus usurpatam Romani Pontificis iurisdictionem ;* libello raccolto dal Goldasto nella *Monarchia sacri romani imperii*, tom. II.

III. È notabile che un italiano, messosi alla corte d' uno straniero usurpatore, negasse a Pietro il romano episcopato, per legittimare sul capo di quello l' usurpazione dello Stato Romano. Ma non gli valse lungamente l' imperial favore, dicendo ancora Giovanni Villani (I, 104): « Chè addì diece di settembre si partirono da Corneto, e vegnendo morì a Monte Alto il perfido eretico, e maestro, e conducitore del Bavaro, maestro Marsilio da Padova. » La rea semenza fruttò negli eretici, e nei palatini adulatori. E toccava il sommo, quando il luterano Udalrico Veleno pretese di dimostrare con un intiero volume

che Pietro non vide mai Roma; ripetendo l'Illirico: *demonstrationem certam esse, Petrum Romae non fuisse;* e dissertando Federico Spanemio: *de temere credita Petri in urbem Romam profectione.*

IV. Ma la sfrontata diceria facendo vergogna sino ai protestanti, la confutarono gli eruditissimi Guglielmo Cave, l'Ammondo, il Pearson, Grozio, Usserio, Daniele Chamier, il Blondello, Patricio Giunio, Giuseppe Scaligero, Giovanni Pappio, Enrico Kipping, Baldassarre Babelio, Tommaso Ittigio, Giovanni Clerico, Samuele Basnagio, Isacco Newton ecc. Che vollero dunque il Veleno ed i suoi pochi imitatori, negando Pietro in Roma, cioè il personaggio ed il fatto più storico del mondo? Vollero far rumore, all'usanza loro, sapendo che di ogni mattezza qualche cosa entra nei gocciolonì. E noi vedemmo, dalle effemeridi protestanti, offerirsi ancora tale pascolo alle oche sapientissime dei nostri giorni!

V. È dunque tesi istoricamente dimostrata, che Pietro fu a Roma, e vi portò la sede del suo episcopato. Narra Eusebio, il padre delle ecclesiastiche istorie: *Ipsis Claudii Augusti temporibus benigna et clementissima Dei providentia fortissimum et maximum inter apostolos Petrum, et virtutis merito reliquorum omnium principem,* ROMAM *perducit* (Hist. Eccl. II, 14). Pietro trasportava la sua sede in Roma da Antiochia, ed in Roma perennemente la costituiva: *Antiochia prima primi Apostoli sedes esse monstratur, ubi et nomen accepit religio christiana, quaeque urbis Romae Sedi non cederet, nisi quod illa* IN TRANSITU *meruit, ista susceptum apud se* CONSUMMATUMQUE *gauderet* (INNOC. I, ep. 18, ap. Labb. conc. tom. II, p. 1269). Dunque Antiochia *in transitu,* Roma per ulti-

mo ed irrevocabile testamento aveva la Sedia col potere di Pietro, *consummatumque gauderet.* E questa è sì ferma tradizione, che, per giudizio di Samuele Basnagio zelantissimo protestante, non si nega senza negar tutte le storie: *Neque ulla unquam traditio fuit quae maiore testium numero cingatur, ut de Petri adventu dubitari non possit, quin omnia historiae fundamenta convellantur* (Annal. politico-eccl., an. 64, n. 60).

VI. Altra tesi del pari certa e dimostrata, è che alla Sede di Pietro, o Sede Romana, fosse a perennità congiunto il primato, o la regola della fede, e il centro dell' unità ecclesiastica. L'afferma l'autorevolissimo dei Padri per l'oriente e per l'occidente, s. Ireneo: *Sed quoniam valde longum est in hoc tali volumine omnium Ecclesiarum enumerare successiones;* MAXIMAE ET ANTIQUISSIMAE ET OMNIBUS COGNITAE, *a gloriosissimis duobus Apostolis* PETRO ET PAULO ROMAE FUNDATAE ET CONSTITUTAE ECCLESIAE, *eam quam habet ab Apostolis traditionem et annuntiatam hominibus fidem per successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes;* CONFUNDIMUS OMNES EOS, *qui quoquo modo, vel per sibi placentiam vel vanam gloriam, vel per caecitatem et malam sententiam, praeter quam oportet colligunt. Ad hanc enim Ecclesiam* PROPTER POTENTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM, *hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique, conservata est ea quae est ab Apostolis Traditio* (IREN., adv. haeres. III, 3).

VII. In questo pienissimo quadro, il grande Ireneo ci descrive i cardini maestri della costituzione della Chiesa, e la via regia da pervenirvi. 1° Non inventare, ma cercare la verità nelle apostoliche successioni delle chie-

se. 2° Per tutte le chiese valere la tradizione e l'insegnamento della « massima ed antichissima » e da tutti conosciuta, e dai « due Apostoli gloriosissimi Pietro e Paolo fondata e costituita » Chiesa Romana. 3° Colla norma della tradizione apostolica conservata nella Chiesa Romana *per successiones Episcoporum,* confondersi tutti gli autori di vane e ree sentenze. 4° A questo centro della Chiesa Romana, per la sua maggiore autorità e potenza, *propter potentiorem principalitatem,* essere non convenienza ma necessità di congiungersi tutte le chiese e tutti i fedeli, *necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles.* 5° E da coloro che in ogni parte del mondo vogliono esser fedeli, essersi custodita sempre quella dottrina che dagli Apostoli suoi fondatori è discesa nella Romana Chiesa.

VIII. Ad Ireneo aggiungi Ottato Milevitano, il quale continuando il testo sopra allegato, condanna come prevaricatore e scismatico qualunque innalzi cattedra contro la Cattedra Romana: *Negare non potes scire te, in urbe Roma Petro primo Cathedram Episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium apostolorum caput Petrus, unde et Cephas appellatus est,* IN QUA UNA CATHEDRA UNITAS AB OMNIBUS SERVARETUR: *ut iam schismaticus et peccator esset, qui contra* SINGULAREM CATHEDRAM, *alteram collocaret* (de schism. Donat., II, 2). Aggiungi Agostino che nella grave lettera del Fondamento (c. 4), pone per criterio dell' unità contra tutte le eresie, l' adesione alla successione dei Vescovi Romani, cominciata da Pietro: *Multa sunt alia quae in eius gremio me iustissime teneant... Tenet, ab ipsa sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit, usque*

ad PRAESENTEM EPISCOPATUM, *successio Sacerdotum*. Una essendo la Sede, niuna differenza pone Agostino fra Pietro e l'ultimo dei successori. Sentenza che egli riconferma contra Petiliano (II, 51): *Cathedra Ecclesiae Romanae, in qua* PETRUS *sedit, et in qua hodie* ANASTASIUS *sedet*. Aggiungi ancora Cipriano che scrive a Cornelio papa: *Post haec adhuc insuper, pseudoepiscopo sibi ab haereticis constituto, navigare audent et ad* PETRI CATHEDRAM, *atque ad* ECCLESIAM PRINCIPALEM, *unde* UNITAS SACERDOTALIS EXORTA EST, *a schismaticis et prophanis literas ferre, nec cogitare eos esse Romanos (quorum fides, Apostolo praedicante, laudata est) ad quos* PERFIDIA HABERE NON POSSIT ACCESSUM. Da Cipriano la Sede di Pietro è detta: 1° Chiesa principale; 2° fonte dell'unità sacerdotale, cioè della fede e del reggimento delle anime; 3° e l'unità del reggimento manifestarsi nell'appellare a Roma perfino gli eretici e gli scismatici, *navigare audent*, che tali erano Felicissimo e Feliciano; 4° ma la fede Romana essere incrollabile, *perfidia habere non possit accessum*.

IX. Se in fine aggiungi quella nube di storici, di padri, di dottori, di popoli e di nazioni, che da tutti i climi e per tutti i secoli, colla voce e col cuore aspirano a Roma come alla colonna e all'arca della salute; otterranno una certezza morale, pari alla metafisica, le tre proposizioni:

1° Pietro esercitò in Roma l'episcopato ed il principato.

2° L'uno e l'altro si trasfusero ne' suoi successori i Pontefici Romani.

3° Dunque la Sede Romana di Pietro e de' suoi successori è il centro all'unità della fede e del reggimento.

X. Ma che fu di Paolo? Non ebbe egli comune con Pietro l'Apostolato Romano? Pazienza un poco; e intanto chi desideri intorno al sin qui discorso quella più copiosa erudizione che non comporta il nostro scopo, legga fra gli altri il Foggini: *De Romano Divi Petri itinere et episcopatu;* dove con ordine, lucidità, e buona critica, sono ponderati i documenti, e dileguate le obbiezioni.

TITOLO IX.

PAOLO FU PARTECIPE DELL'APOSTOLATO, NON GIÀ DELL'EPISCOPATO NÈ DEL PRIMATO ROMANO.

I. Intento dei giansenisti II. Propugnatori della monarchia a due capi. III. Loro impugnatori; IV. e loro condanna. V. Importanza della questione. VI. Corona intrecciata dai padri a s. Paolo. VII. Ma la Chiesa già esisteva, e non esisteva Paolo: VIII. al quale si assegna il primato di azione e non di giurisdizione. IX. Il solo Pietro fonda la Sede Romana sotto Claudio. X. Paolo viene a lui per rinforzo, imperversando Nerone. IX. È con lui fondatore e vescovo sussidiario della Sede Romana, consorte della gloria, non della podestà. XII. Se il primato della Sede Romana sia di diritto divino o umano; e se trasferibile. XIII. Risponde Benedetto XIV. XIV. Conclusione.

I. Il torbido giansenismo pretendeva di contenersi nel giro cattolico, ma debilitandone il centro. E pensò di debilitare la monarchia di Pietro, estendendo a Paolo l'Episcopato ed il Primato Romano. Ma ripugnò la coscienza cattolica, e la nuova sentenza fu condannata.

II. Fece il primo sperimento della battaglia Antonio Arnaldo, scrivendo nella prefazione al libro della frequente Comunione: « Pietro e Paolo sono i due capi della Chiesa, costituenti un sol capo. » Insidiosa proposizione, la quale diceva uno e due, un capo e due capi, cioè consolato

e monarchia, qual meglio aggradiva. La scintilla divenne fiamma. Alla difesa di Arnaldo, si pubblicò in francese nel 1645: « Dell'autorità di s. Pietro e di s. Paolo, che risiede nel Papa successore dei due grandi Apostoli. » Indi immediatamente: « La grandezza della Chiesa Romana, stabilita sull'autorità di s. Pietro e di s. Paolo, e giustificata per la dottrina dei papi, dei dottori e dei concilii, e per la tradizione di tutti i secoli; » gran volume in conferma del precedente. Ed ancora una caldissima ed erudita lettera ad Innocenzo X: *De suprema Romanae Ecclesiae amplitudine in Petri et Pauli, ex summorum pontificum, patrum et conciliorum testimoniis, individua authoritate fundata.* Dai quali titoli si rileva lo stato e l'ardor della questione. Nè mancò la malizia e l'arte di gettare un velo sul sistema, dicendosi con Febronio: « essere il centro della Chiesa primariamente in Pietro, e secondariamente in Paolo: quello la mente, e questo il cuore ed il braccio dell'apostolico senato. »

III. Non col velo dell'anonimo, ma a fronte scoperta, scrissero per l'opposta sentenza: Pietro da s. Giuseppe: *Advocatus Petri et eius successorum, contra Pauli advocatum.* Isacco Habert: *De cathedra seu primatu s. Petri in ecclesia catholica apostolica romana.* Carlo Francesco Raconisio: *De singulari primatu s. Petri.* Antonio Diana: *Disceptatio apologetica de primatu solius divi Petri, et de differentia inter ipsum et divum Paulum.* Agostino de Bellis: *De absoluta divi Petri monarchia.* Leone Allazio: *De ecclesiae orientalis atque occidentalis perpetuo consensu,* 1, 3. Pietro De Marca: *Exercitatio de singulari primatu Petri.* Teofilo Raimondo: *De bicipiti ecclesia, deque Arnaldo de Brixia redivivo in Arnaldo de Lutetia,* Op.

t. x, p. 193, et t. xviii, p. 205. Tommaso Mamachi: *Origines et antiquitates christianae*, t. v, p. 357 ecc.

IV. Frattanto, il 29 gennaio 1647, per decreto del S. Ufficio e per autorità d'Innocenzo X, si condannava come eretica la seguente proposizione: *S. Petrus et s. Paulus sunt duo ecclesiae principes,* QUI UNICUM *efficiunt;* vel *sunt duo ecclesiae catholicae coryphaei ac supremi duces, summa inter se* UNITATE *coniuncti;* vel *sunt geminus universalis ecclesiae vertex, qui* IN UNUM *divinissime coaluerunt;* vel *sunt duo ecclesiae summi pastores ac praesides, qui* UNICUM CAPUT *constituunt.* Eretica però nel solo senso *ut ponat omnimodam aequalitatem inter s. Petrum et s. Paulum, sine subordinatione et subiectione s. Pauli ad s. Petrum in potestate suprema et regimine universalis ecclesiae.*

V. L'ingegno, l'attività e l'universalità dei combattenti, gli elaborati volumi, ed il supremo giudizio che ne conseguiva, ci fanno chiara fede dell'estrema e vitale importanza di conservare, quale da Cristo fu instituita, la Monarchia di Pietro non morale e di concordia, ma personale, una e individua, come uno è Pietro, e una la pietra sopra la quale fu la Chiesa istituita. Ottantacinque vescovi della Francia, nel 1653, scrissero allo stesso Innocenzo: *Experta est nuper Beatitudo vestra, quantum* APOSTLICAE SEDIS, *in gemini Capitis errore profligando, valuerit auctoritas. Continuo sedata est tempestas, atque ad* CHRISTI VOCEM *venti et mare obedierunt.* Voce di Cristo è appellata dalla Chiesa Gallicana la voce d'Innocenzo papa che definisce e condanna.

VI. Veramente niuno più che il vase d'ogni bontà, il vase di elezione, era degno di paragonarsi a Pietro.

Giacchè scrivendo ai Galati (II, 7), Paolo afferma che quel Dio che a Pietro affidò il vangelo dei circoncisi, affidò a lui il vangelo dei gentili : *Qui enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mihi inter gentes.* E vien detto dal Grisostomo : *Paulus est communis Pater servorum Christi, Primatum in ecclesia tenens. Paulus universum orbem terrarum, quasi familiam unam, aut unam navim gubernavit. Ideo non se aliis Apostolis, sed ipsorum Principi ac Coriphaeo confert, eiusque dignitatis se consortem esse demonstrans. Paulus primus est omnium. Paulus dux est Apostolorum.* Da Origene: *Apostolorum maximus.* Da Gregorio Nazianzeno: *Primus post Christum.* Da Ambrosio: *Paulus non inferior est Petro ; cum primo facile conferendus, et nulli secundus ; nam qui se imparem nescit, facit aequalem.* Da Primasio: *Paulus Petro non inferior, quia ab uno sunt ambo in unum ministerium ordinati.* Da Bernardo: *Paulus Romanorum Pontificum decessor. Romanus Pontifex verus successor est Pauli.* E da san Pier Damiani: *Beatus denique Paulus cum caput nationum effectus esset, totius Ecclesiae obtinuit principatum.* Da s. Massimo di Torino: *Petrus et Paulus ecclesiarum omnium patres ac moderatores, fidei christianae principes, religionis apices, auctoritatis praeduces, unam Apostolorum summitatem, unumque orbis solem faciunt.* Tengono il medesimo stile i Concilii ed i Pontefici Romani.

VII. Nè spunteremo già noi un solo raggio di tanta gloria. Trionfi Paolo, rapito fin sopra i cieli. Ma pure le chiavi sono date a Pietro, *Tibi*; e sopra il solo Pietro è fondata la Chiesa, *super hanc Petram.* Più. La Chiesa è fondata, costituita, e suggellata; suggellata per sempre,

essendo il suo Fondatore risalito al cielo. Pietro ne è il Capo; già ella trionfa, Stefano è martirizzato: ma dov' è Paolo? Dunque negli anni che corsero dall' ascensione di Cristo alla conversione di Paolo, era sì o no fondata la Chiesa? Ma sì, nè mai uno lo negò. Dunque essa era fondata senza di Paolo che, nè capo nè membro, la perseguitava. Che se una effusione straordinaria dello Spirito Santo lo aggregò poi alla Chiesa e all' apostolato; aggiunse bensì alla Città di Dio un membro, una colonna, un astro, ma senza alterarne la Costituzione od il fondamento.

VIII. Ma più avanti ancora. Con Paolo entrò nella Chiesa non un astro, ma un sole. Perchè egli, anche a rimpetto di Pietro, fu primo e sommo nelle personali attitudini alla conversion de' gentili, nell' altezza dell' ingegno, nel magisterio della parola, nella sublimità della dottrina, nello svolgimento del dogma, negli infocati rapimenti, nei pericoli, nelle fatiche, e se vogliasi ancora nell' efficacia, nella vastità, e nella pratica esecuzione dell' apostolato. Ecco dunque un primato di Paolo, nel quale tutte si adagiano le accennate espressioni dei santi Padri: *Primatum in ecclesia tenens, Apostolorum primus, princeps, dux vel Apostolorum maximus, primus post Christum, nemini secundus* ecc. Ma fin qui è un primato di **azione**, e non di **giurisdizione**.

IX. Tutto ciò sta a gloria dell' Apostolato di Paolo: ora diciamo del suo Episcopato.

Niuna divisione di territorio aveva fatta il Maestro dicendo: *Euntes in mundum universum.* Ma per divina providenza, come s. Leone afferma, *beatissimus Petrus,* PRINCEPS APOSTOLICI ORDINIS *ad arcem Romani destinatur Imperii,* affinchè la luce si diffondesse dal centro a tutta

la mondiale circonferenza. Allora Pietro viene a Roma, e viene solo, essendo Paolo occupato in altre predicazioni, come continua s. Leone nel sermone primo sopra il natale di questi Apostoli: *Ad hanc ergo urbem, tu beatissime Petre Apostole, venire non metuis, et consorte gloriae tuae Paulo Apostolo, aliarum adhuc ecclesiarum ordinationibus occupato* ecc. Pietro solo era in Roma al tempo di Claudio e di Nerone: *Numquid aut iudicio Pilati, aut saevitia Iudaeorum, minor erat vel in Claudio potestas, vel in Nerone crudelitas?* Già egli aveva fondato la chiesa di Antiochia: *Iam Antiochenam ecclesiam, ubi primum Christiani nominis dignitas orta est, fundaveras. Iam Pontum, Galatiam, Cappadociam, Asiam atque Bythiniam legibus Evangelicae praedicationis impleveras.* Ed al fine di questo pellegrinaggio ecco Roma, dove Pietro depone il bastone del pellegrino, fissa il suo principato, ed innalza il trofeo della Croce: *Trophaeum Crucis Christi romanis arcibus inferebas, quo te* DIVINIS PRAEORDINATIONIBUS *anteibant et* HONOR POTESTATIS, *et gloria passionis.*

X. Ecco fondata la Sede Romana, fondata da Pietro, al quale si congiungerà Paolo nel maggior cimento, regnando e imperversando Nerone: *Ad quam*, prosiegue s. Leone, *beatus Coapostolus tuus, Vas electionis, et specialis magister gentium Paulus occurrens, eodem tibi consociatus est tempore, quo iam omnis innocentia, omnis pudor, omnisque libertas sub Neronis laborabat imperio.*

XI. I quali contesti esattissimi del magno Leone, confortati dai più antichi documenti della storia, ci provano che Paolo fu un rinforzo a Pietro, già soprastando e minacciando la persecuzione; e che partecipò con Pietro gli

onori di fondatore della Chiesa Romana, *consors gloriae,* ma non consorte nè dell'apostolico principato, nè dell'ordinaria giurisdizione episcopale, essendo già raccolto in Pietro il potere di Vescovo Romano, *honor potestatis.* Provano contra il De Marca che Paolo poteva dunque esercitare in Roma l'episcopato, ma straordinariamente e subordinatamente a Pietro primo Vescovo Romano. Perocchè contra ogni storica ragione, nella dissertazione *de singulari Primatu Petri* (n. 17), il De Marca riservando a Pietro l'apostolico primato, ma concedendo che Pietro e Paolo fossero due vescovi Romani solidarii ed ordinari, pecca contro l'universale disciplina che non mai due vescovi assegnò ad una sola chiesa, e ricade nell'errore dei due Capi ch' egli stesso viene confutando; e sempre fu e sarà vera la sentenza di Cipriano: *Et quum post primum secundum esse non possit, quisquis post* UNUM, *qui* SOLUS *esse debeat, factus est, non iam* SECUNDUS *ille, sed* NULLUS *est* (cp. 55 ad Antonian.). Provano in fine che i Pontefici sono successori di Pietro e di Paolo, ma in diversa ragione: di Paolo come fondatore sussidiario e come Apostolo; ma di Pietro, come fondatore principale, come Vescovo di Roma e come Pontefice universale. Colle quali differenze sarà pur vero il dire che amendue formano insieme *unam Apostolorum summitatem, unumque orbis solem:* ma il linguaggio tradizionale, pontificale, apostolico e giuridico dell' orbe cattolico, ha costantemente appellato Roma la Sede di Pietro: *Deus unus est, et una Ecclesia, et cathedra una* SUPER PETRUM *Domini voce fundata* (CYPR., ep. 43).

XII. Ora, posto che il Primato universale è per divina instituzione dato a Pietro ed a' suoi successori, può

domandarsi 1° se Pietro per divina instituzione, o per fatto proprio e volontario, legasse alla Sede Romana il suo Principato; 2° se per decreto della Chiesa si possa ora il Primato Apostolico distogliere dalla Chiesa Romana, e trasportare ad un'altra, per esempio alla Parigina.

XIII. Rispondiamo, non aversi certa soluzione da dare alla prima domanda, ma da Benedetto XIV rispondersi negativamente alla seconda (*Syn. dioec.*, II, 1). E dice così: « Avendo Pietro fissata e suggellata col martirio la sua Sede in Roma, o ciò avvenisse per divino comandamento e special rivelazione, o per sola volontà di Pietro, quantunque mossa dall'alto; ciò bastò perchè la prerogativa del supremo pontificato fosse per modo insita nella Sede Romana, che qualunque succeda a Pietro, necessariamente succede nel primato della Chiesa universale: come ben dimostrano Bellarmino, Suarez e De Marca. Sebbene adunque si possa in qualche senso affermare, che la Monarchia della Chiesa per **solo diritto umano** è annessa alla Sede Romana, per ciò che la loro unione, il nesso e la congiunzione, ebbe origine dal **fatto di Pietro**; tuttavia non pare reggersi l'opinione di quelli che affermano essere talmente di diritto umano quella congiunzione, che per la Chiesa si possa sciogliere, e l'una dall'altra separare. E per verità, posto che Pietro abbia stabilmente collocato in Roma la sua Sede, e sia morto reggendo la Romana Chiesa; niuno che non sia vescovo romano, può dirsi vero successor di Pietro, nè mai potranno a lui riferirsi le parole di Cristo Signore: *Pasce oves meas,* per le quali a Pietro ed a' suoi successori venne affidata la cura di tutta la Chiesa. Giustamente impertanto quest'opinione di pochi è combattuta e censu-

rata da Melchior Cano, da Gregorio di Valenza, e da molti altri. » Fin qui Benedetto XIV.

XIV. Dunque noi conchiudiamo che in Pietro solo e ne' suoi successori i Pontefici Romani, è divinamente e personalmente collocata la Monarchia cristiana. Ma quali ne sono le condizioni?

TITOLO X.

LA MONARCHIA CRISTIANA È PROPORZIONATAMENTE A' SUOI FINI FORTE E VITALE.

I. Tendenze sociali e condizioni del buon governo. II. Quelle sono legittimate; di queste sono prime la forza e la vitalità. III. Pietro è il centro della vita, e la sua forza deve rispondere al fine. IV. Il fine è l'unità. V. Unità efficace, personale, universale: VI. come uno è il centro dei celesti movimenti. VII. A questa organica e viveote unità è indispensabile il sommo potere dommatico legislativo e giudiziario. VIII. Ma quanto e quale? IX. Quale richiede la pubblica necessità. X. La necessità di Stato divino; XI. la cui vita è l'unità. XII. È potere ordinario e straordinario. XIII. Si va al fondo della questione. XIV. Il Primato dee potere quanto la Chiesa universale. XV. Dimostrazione di Leibnitz. XVI. Conclusione.

I. Nel titolo III ci venne affermato: 1° che per due direzioni inverse e fondamentali, in ogni società politica intendesi potentemente a riunire le parti nella comune e sociale unità; mentre intendono le parti a conservare, o giusta o troppa, la loro personale individualità. 2° Epperò che meglio si conformi alla ragione quella forma di governo, in cui la vita e la varietà dei membri associati, sia più comodamente e più utilmente elevata alla più forte, e più larga, e più vitale unità.

II. Nella Chiesa la direzione degli spiriti al centro, forma l'ortodossia: e la contraria, che ripiega fuor di

misura gli spiriti in se medesimi, forma l'eterodossia, cioè lo scisma o l'eresia. Pigliando le mosse da questo principio, noi verremo di mano in mano esplorando, come le due direzioni capitali verso l'unità e la personalità, sian non sol conservate ma avvalorate nella Costituzione ecclesiastica. Vedremo fiorire la più varia e più larga gerarchia. Vedremo in tutto il corpo della Chiesa, che è il corpo di Gesù Cristo, consertarsi la vita del corpo colla vita degli individui. Cominciamo intanto a chiarire la fonte, dalla quale si sparge nella Chiesa la forza e la vita.

III. Come la vita sorge dal cuore, così la forza vitale d'ogni governo viene dal centro; e centro posto da Dio al reggimento della Chiesa è Pietro. Pietro il quale (per servirci delle parole di Filippo legato della Sede Apostolica, e applaudite dal Concilio ecumenico d'Efeso, l'anno 431, nell'azione terza) vive e regna nei successori: *Qui ad hoc usque tempus et semper* IN SUIS SUCCESSORIBUS VIVIT ET IUDICIUM EXERCET. Dunque suffragandoci la legge universale degli esseri, sotto il governo della Providenza che gl'indirizza e li rende capaci del loro fine, stabiliremo per noi e per ogni nostro avversario di mente sana e diritta, questo semplice criterio: — Cristo avendo dato a Pietro *principatum inter Apostolos, praefecturam orbis terrarum,* come con Basilio e col Crisostomo affermano i testimonii autentici della tradizione, ne segue che a Pietro pur concedesse quella forza, e quella somma di autorità e di potere, che a tal fine corrispondesse.

IV. Il qual fine evidentemente è l'unità del reggimento, insegnando Ambrosio nel sermone XI: *Petrum*

tamquam saxum immobile, totius operis christiani compagem molemque continere; e lo stesso nella lettera sinodica del concilio d' Aquileia: *Unde in omnes venerandae communionis iura dimanant.* Egualmente scrive dalla Spagna Paciano vescovo di Barcellona nella lettera terza a Simproniano: *Ad Petrum loquutus est Dominus, ad unum ideo, ut unitatem formaret ex uno.* E dall' Africa Cipriano nella lettera 76 a Magno: UT UNUS ESSET GREX ET UNUS PASTOR. E Girolamo contra Gioviniano, I, 26: *Propterea inter duodecim unus eligitur, ut,* CAPITE CONSTITUTO SCHISMATIS TOLLERETUR OCCASIO. E Ottato contra lo scisma di Donato, VII, 3: BONO UNITATIS *beatus Petrus praeferri Apostolis omnibus meruit, et claves regni coelorum communicandas ceteris* SOLUS ACCEPIT. E così da una infinita seguenza di padri e di dottori inferiva Brunone vescovo d' Asti predicando nella vigilia di s. Pietro: *Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves; pascit filios, pascit et matres; regit et subditos et praelatos:* OMNIUM IGITUR PASTOR EST, QUIA PRAETER AGNOS ET OVES IN ECCLESIA NIHIL EST.

V. Vige dunque nella Chiesa la legge fondamentale dell' unità. Ma di quale unità? Unità ella deve essere non già di corte, di titoli vuoti, od in maschera, ma di vero principato; onde Agostino difende contra i Donatisti Ceciliano cartaginese, per ciò ch' egli fu sempre congiunto d' obbedienza e di fede alla Chiesa Romana: *Romanae Ecclesiae in* QUA SEMPER APOSTOLICAE CATHEDRAE VIGUIT PRINCIPATUS ... *coniunctus fuit* (ep. 162). Unità e principato che hanno per fine (torneremo a dire cogli allegati padri) di reggere come sasso immobile, tutta la struttura e la mole del mondo cristiano. E da questo centro, non

solo gli officiali diplomi, ma le forze vive che sono i diritti, in tutta la veneranda congregazione dimanano. E dimanano da un solo *ex uno*, affinchè somma fosse l'unità, non colletizia ma personale. E così fosse un solo gregge ed un sol pastore. Onde dai dodici (unità morale) viene scelto un solo (unità personale), affinchè costituito un sol principe ed un indivisibil principato, ogni occasione di scisma fosse allontanata. Ed allora per il bene di questa unità, un solo prende le chiavi, ossia il principato delle chiavi, sebbene altri con misura e subordinatamente abbiano il potere di esercitarle. Ed ecco finalmente costituito il gran PASTORE, nome benigno col quale Omero e gli antichi designarono i reggitori delle nazioni; Pastore reggente il tutto, *quia praeter agnos et oves in ecclesia nihil est.*

VI. Ecco l'unità, la sfera, la circonferenza, della quale Pietro è il centro! L'officio, il fine suo è di contenerla, come il sole gli astri, nella sua gran vita, nel giro moltiplice e perenne de' suoi movimenti.

VII. A quest' officio la mente umana si spaventa.. Regnar sulle intelligenze, e piegarle ad una fede; regnar sulle coscienze, e piegarle ad una legge; quietar tutte le discordie, e pronunciare un' ultima ed irrevocabile sentenza. Ecco tre sommi poteri, il potere **dommatico**, il potere **legislativo**, ed il potere **giudiziario**, colla debità conseguenza del potere **esecutivo**. I quali così dichiarati e distinti, argomentiamo brevemente così. È egli possibile al centro giuridico e regolatore della grande massa o società cristiana, l'indirizzarla e contenerla, senza quei tre grandi poteri, nella sua unità organica, vivente e divina? No, risponde la ragione calcolatrice dei

mezzi nella corrispondenza dei fini. No, risponde il Cattolicismo, il quale riconosce in quei poteri del centro cattolico, i nervi del suo corpo morale e della sua vita. No, risponde ancora col dividersi, col frangersi, collo stritolarsi, tutta l' eterodossia. Dunque, conchiudiamo noi, per universale consentimento della ragione ortodossa o eterodossa, il centro cristiano risiedente in Pietro e ne' suoi successori, dovette per insuperabile necessità, o essere investito legittimamente di quei sonimi poteri da Dio, o imperfetta e senza i mezzi conducenti al fine, è rimasta la più grande opera dello stesso Dio.

VIII. Ma la questione non è esaurita, anzi ne resta a cercare il più arduo confine. Perocchè tutti quanti siamo ortodossi, confessiamo esistente in Pietro un sommo magistero della fede, della legge e dei giudizi. Ma ancor si domanda: Sin dove, e su quali e quante materie, e con quali sussidii, si esercitano da Pietro o dal Pontefice quei poteri?

IX. Lunga e intralciata sarebbe la risposta nei singoli capi, dei quali toccheremo più avanti i principali. Ma qui disegnando noi i soli fondamenti della Costituzione ecclesiastica, ci restringeremo ad un canone intrinseco e generale. Ed è quello che pronunciò in ogni tempo la Ragione di Stato, formolato dalla sapienza romana: SALUS REI PUBLICAE SUMMA LEX ESTO.

X. Nè mischiamo il sacro al profano: ma considerando che dalla ragion dell' essere naturalmente viene e si misura la ragion dell' esistere, e che essenzialmente una è la ragion degli Stati; conchiudiamo che la legge della salute pubblica, non è legge romana ma naturale e comune allo Stato civile ed allo Stato ecclesiastico.

Altrove noi proveremo che la Chiesa ha Stato pubblico e perfettissimo, perchè perfettissima nel suo organamento ha da essere la Città di Dio, sinchè militi nel pellegrinaggio, e non entri trionfante nella patria. Dunque ella ha da esistere, e da esistere nel suo principal bene che è l'unità, che fu il supremo sospiro di Gesù Cristo, *ut unum sint*, che è l'imagine dell'union beatifica, e che per iniziarla quaggiù Gesù Cristo costituiva alla Chiesa un centro, ed a se stesso un Vicario: *Bono unitatis beatus Petrus praeferri Apostolis omnibus meruit, et claves regni coelorum communicandas ceteris solus accepit.*

XI. Or dunque se la suprema ragion di Stato, o ragione della sua esistenza, è per la Chiesa l'unità, la quale invisibilmente emana da Cristo, e visibilmente dal suo Vicario; siegue infallibilmente che Cristo ha rivestito il suo Vicario di quella pienezza di potere, che in ogni tempo, ed in ogni frangente, ed in ogni materia che importi allo stato della Chiesa, sia valevole a conservar la vita della medesima che è l'unità: *salus rei publicae summa lex esto.*

XII. A chi richiedesse se questo potere dittatoriale sia **ordinario** o **straordinario** nel Pontefice Romano, rispondiamo che esso è ordinario e straordinario. È ordinario nella sua esistenza, perchè niun parlamento o senato lo conferisce, ma il Pontefice lo ha da Cristo, dal quale lo ebbe Pietro col dono singolare delle chiavi. È ancora ordinario *simpliciter*, per mantenere quella costante uniformità, che si lega col bene e colla concordia universale. Ma straordinario talvolta lo appelliamo, nel senso che esso non interrompe l'azione dei poteri inferiori o diocesani, e riserva per le cause maggiori o per gli straordinari eventi la potenza della sua maestà.

XIII. Ma poichè tocchiamo il centro vitale ed il primo fondamento della Costituzione della Chiesa, e nulla per quanto sia possibile deve in questo punto rimanere indeterminato; vi sarebbe ancora una formola che nelle sue ultime ragioni dichiarasse la forza e l'estensione del Primato Romano?

XIV. Questa formola, rispondiamo, esiste e si figlia dal canone precedente. Giacchè, se la Chiesa per la suprema legge di Stato, ha il potere di conservare se stessa e la sua unità; dunque il potere della Chiesa, corpo morale nè sempre in atto di poter emettere la sua volontà, deve almeno in certi casi, interamente risiedere e incentrarsi nel suo capo. Ecco dunque la formola: — il potere del Primato Romano, è quello della Chiesa universale.

XV. La qual formola, lungi dall' essere o esagerata o da noi inventata, ella è anzi logicamente inferita da Leibnitz nel Sistema Teologico, al numero 61: *Itaque saltem illud certum esse debet, in omnibus quae moram Concilii universalis non ferunt, aut Concilium universale non merentur, interim* EAMDEM ESSE EPISCOPORUM PRINCIPIS SIVE PONTIFICIS MAXIMI POTESTATEM, QUAE TOTIUS ECCLESIAE. Tutto è pesato in questa sentenza. Essa non rigetta una più larga estension di potere, ma, *saltem*, almeno tuttavolta che non sia aperto e in atto verun Concilio ecumenico, nelle cose urgenti e di tanta solennità non meritevoli, quanta è la podestà della Chiesa, tanta è del Pontefice. Il quale potrà senza eccezione scomunicare e riconciliare, e tutti i fedeli gli dovranno la loro obbedienza: *per eum excommunicari quemvis et restitui posse, eique omnes fideles veram debere obedientiam.* E obbedienza in tutte le cose, fuorchè nel peccato: *cuius vis eo porrigitur, ut, quemadmodum iura-*

mentum servandum est in omnibus quae cum salute animae servari possunt; ita et Pontifici Maximo, tamquam UNI VISIBILI DEI VICARIO *in terris, sit obediendum in omnibus quae sine peccato, salvaque conscientia, fieri posse, ipsi nosmetipsos interrogantes, iudicamus.* Che il Vicario di Dio, come tale, comandi un peccato, è un dire per ipotesi e non può essere. Ma nel dubbio ancora, seguendo l' ipotesi (e deposto il dubbio, per quell' alto consiglio, le cui ragioni possono essere patenti al principe e non ai sudditi), sarebbe dovuta l' obbedienza, per amore dell' unità della Chiesa, e di Dio che ci governa: *usque adeo ut in dubio, caeteris paribus, obedientia tutior sit censenda; idque faciendum est amore unitatis Ecclesiae, et ut Deo in his quos misit obediamus.* Finalmente conchiude Leibnitz in quest' aurea sentenza: ogni cosa dovers ì soffrire, piuttosto che lo scisma: *Quidvis enim libentius pati debemus, etiam cum magna iactura nostra, quam ut ab Ecclesia divellamur, et schismati causam praebeamus* (1).

(1) L' efficacia dell' affetto e delle espressioni, in commendazione dell' obbedienza al capo della Chiesa, è maravigliosa in questo passo di Leibnitz: non solo per evitare lo scisma, ma ancor le apparenze, le agitazioni e gli scandali, che sono lo scisma della carità, quando non siano della fede. Quanto bene ha compreso il Leibnitz che il cristianesimo essendo fondato nell' autorità, è per ciò fondato nel correlativo che è l' obbedienza! Per l' obbedienza fummo restaurati dalla colpa originale, che fu una disobbedienza: *per unius obeditionem* (Rom. v, 19). Gesù Cristo fu l' obbediente, come Adamo era stato il disubbidiente: *et quidem cum esset filius Dei, didicit ex iis quae passus est, obedientiam* (Hebr. v, 8); *usque ad mortem* (Philip. II, 8). E quindi l' obbedienza conservatrice della fede e della carità, santifica i redenti: *animas vestras castificantes in obedientia charitatis* (1 Pet. I, 22); e Gesù Cristo è agli obbedienti principio della salute: *et consummatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis aeternae* (Hebr. v, 9). Ora Gesù Cristo è figurato nel suo vicario. Il quale, ancorchè non parli *ex cathedra* non è forse il sommo pastore quando parla alla Chiesa universale, o stabilisce norme di condotta in particolare? Questa è l' economia del cristianesimo; la confessa un protestante; ma vi hanno pensato

XVI. Ecco la forza governativa e giuridica della Monarchia cristiana, definita dal suo fine che è l'unità: unità politica o di reggimento, e non solo di carità. Ma quali sussidii sono assegnati al Pontefice per legittimamente esercitarla? Chè ciò pure ci veniva chiesto antecedentemente; e non saremo avari della risposta.

TITOLO XI.

IL PRIMATO ROMANO SI ESERCITA CON SUSSIDII DIVINI ED UMANI; E PRIMA QUALI SIANO I DIVINI.

I. Sussidii divini sono il potere di Cristo, e l'assistenza dello Spirito. II. Sono dati agli Apostoli in generale; III. ed a Pietro in particolare. IV. Ragionamento di s. Paolo. V. Se Pietro è principe, ancorchè non si nomini, avrà del tutto una porzion da principe; VI. cioè conveniente al fine del suo principato. VII. Dimostrazione. VIII. Corollari. IX. Senso cattolico del nostro raziocinio. X. Si passa dai divini agli umani sussidii.

I. I sussidii divini sono i poteri ricevuti da Cristo, e l'assistente Spirito, guida, maestro, e illustratore del cammino, nel doppio giro della fede e dei costumi. Poteri e Spirito impartiti agli Apostoli cioè alla Chiesa in generale, ed a Pietro in particolare.

II. Primo, alla Chiesa in generale: *Et accedens Iesus locutus est eis, dicens: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes ... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi* (Matth. xxviii, 18-20). Qui Gesù Cristo dà

gli appellanti ed i loro seguaci? Vi pensano i renitenti al sommo pastore, od ai loro pastori? Non vincola forse la carità di Dio e della Chiesa, dove non vincoli la fede? A queste domande risponda la scienza, ma consigliandosi prima colla prudenza e colla carità.

agli Apostoli il suo stesso potere sul governo delle anime, e la sua assistenza sino al fine de' secoli. E non basta, perchè sul dipartirsi dal mondo, loro promette ancora lo Spirito Santo: *Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritus veritatis* (IOAN. XIV, 16). E riconferma la promessa: *Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem* (id. XVII, 8).

III. Il primato personale di Pietro nel reggimento universale della Chiesa, già fu da noi dimostrato con luoghi e autorità particolari. Qui ci resta a vedere se questi doni fatti agli Apostoli in generale, siano pur fatti a Pietro in particolare. Ragioniamo e vediamolo. Gesù Cristo colla sua onnipotenza, *data est mihi omnis potestas*, e lo Spirito Santo, *Spiritus veritatis*, colla sua santificatrice influenza ed assistenza, resteranno sempre nella Chiesa: *usque ad consummationem saeculi, in aeternum*. Come vi resteranno? Come l'anima nel corpo, la quale per legge di sua natura comunicando ai membri del corpo la stessa vita, con virtù diversa tuttavia li move ai loro fini, e il piede fa capace del camminare, e l'occhio del vedere, e l'orecchio dell'ascoltare. Ma con ciò non avrebbe ancora nè unità nè ordine il corpo umano, se l'anima non rendesse il capo atto e possente a governare. Così, divenendo anima delle anime, opera nella Chiesa lo Spirito Santo. Primieramente tutti rigenera e santifica coi carismi sovrannaturali, che sono la vita di tutte le anime. La quale vita perchè si comunica dall'alto con segni sensibili, lo Spirito Santo perpetuando sulla terra il sacerdozio di Cristo, crea i Padri ed i Pastori: *Pro Christo legatione fungimur* (II Cor. V, 20); *Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanc-*

tus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei (Act. xx, 28). Ma in questa immensa città della Chiesa, pastori richiedendosi a diversi gradi e con diverse magistrature, certo è che lo Spirito Santo, pure ai pastori dispenserà la sua virtù in maniera corrispondente ai gradi ed alle varie magistrature.

IV. Nulla di più naturale sin qui; ed è la dottrina di Paolo: *Si totum corpus oculus, ubi auditus? si totum auditus, ubi odoratus?... Quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus?* (1 Cor. xii, 17-20). La qual ragionevole varietà del corpo materiale, facilmente conduceva l'Apostolo alla ragionevole varietà dei ministeri ecclesiastici: *Et ipse* (Deus) *dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores* (ad. Eph. iv, 11). Tali sono le divisioni o comunicazioni dello Spirito. Ma se lo Spirito si diffonde in ogni rettore gerarchico della Città di Dio, quale copia di sè diffonderà nel Capo e nel Principe? Qui batte il centro della questione.

V. Vantano i Protestanti che s. Paolo nominando apostoli profeti ed evangelisti, dottori e pastori, non favelli di Pietro; ed inferiscono che la gerarchia non abbia nè capo nè principe. Meschino argomento! Pietro non è egli fra gli apostoli? e per altri testi non è egli dichiarato fondamento della Chiesa e vertice degli apostoli? Dunque insistiamo, continuando l'argomento di Paolo: Se lo Spirito Santo costituisce gli apostoli ed i pastori; se Cristo loro affidò il suo potere, *sicut misit me vivens Pater, et ego mitto vos;* qual parte ne toccò a Pietro e ne tocca ai successori, in virtù della generale promessa di rimaner sempre colla Chiesa?

VI. La più severa ragione dovrà rispondere finalmente, tanta virtù di quello Spirito di verità che circola in tutta la Chiesa, dover competere al capo della medesima, quanta ne richiede l' essere di capo, qual principio vitale delle membra, e quanta ne richiede un centro da Dio destinato a contenere in una sola verità tanta varietà di menti discordi, e di mobili volontà.

VII. Or questo Spirito assisterà certamente ad ogni pastore, per la ragione dell' averlo egli stesso costituito: *Posuit episcopos regere Ecclesiam Dei.* Ma non colla pienezza e colla indefettibilità, perchè, se una colonna vacilla, le altre soccorrono all' edifizio. Bensì in tutti i pastori, o sparsi o raccolti, si diffonderà la pienezza dello Spirito, affinchè non falli alla Chiesa l' infallibile promessa della verità. Ma sparsi o raccolti i pastori, sono ancora una varietà senza unità: dunque nell' uno e nell' altro caso, una pienezza o un' eminenza di potere e di verità si addice al Capo, affinchè le discordanti parti faccia convergere nell' unità. Ma raramente delibera o decreta la Chiesa nelle ecumeniche assemblee; nè ogni bisogno nascente ha il merito di mandarsi attorno per tutto il giro dell' orbe cattolico; nè lo soffrono le urgenze; nè può dirsi buon reggimento dove manchi un tribunale supremo, vivo e permanente (chè vive e parlanti non sono le Scritture nè i canoni); e questo mancherebbe alla Chiesa per secoli. Dove sarebbe o come parlerebbe lo Spirito di verità in questi casi? Sarebbe egli nella Chiesa *omnibus diebus usque ad consummationem saeculi?* O piuttosto sarebbe esso colla Chiesa, nel generale concilio, una volta ogni due o tre secoli? E così il Regno di Dio sulla terra, non sarebbe per lunghi intervalli una società acefala, ed il più imperfet-

to dei reggimenti? Che assurdo! Come conciliare tanta imperfezione coll'assistenza e colla presenza giornaliera e perenne dello Spirito Santo?

VIII. Dunque per non ismarrire ad un tratto la ragione divina ed umana, si confessi 1° che i due sussidii divini, i quali sono il potere di Cristo e l'assistenza dello Spirito Santo, dati alla Chiesa per santificarla, reggerla e governarla, nella loro plenitudine sono necessari epperò insiti nell'uffizio del primo pastore. Si confessi 2° che (lasciate anche da parte le singolari promesse fatte a Pietro) basta la generale assistenza di Dio alla sua Chiesa, per inferirne che tanta ne tocchi al Principe, quanta sia sufficiente, per contenere nell'unità, ed insegnar ogni vero, e difendere da ogni errore la greggia. Si confessi 3° che ben poco ragionevoli sono i protestanti allorchè ad ogni volgar credente consentono la presenza e l'inerranza dello Spirito Santo, e la negano a colui che della Chiesa è il primo pastore ed il principal fondamento. Nel che i protestanti per negare un capo, contra la ragion naturale e la dottrina di Paolo, estendono le ragioni del capo a tutte le membra: fanno cioè una società tutta di Monarchi, ed una Chiesa tutta di Pontefici Massimi.

IX. Avvertenza. L'esposta dottrina dei poteri e dello Spirito assistente, dati in comune alla Chiesa, avrà nulla di affine colle dannate opinioni delle chiavi date direttamente alla comunità dei pastori, o peggio alla comunità dei fedeli, e indirettamente a Pietro? Rispondiamo: nulla, affatto nulla. 1° Perchè quelle opinioni fanno risalire i poteri dal corpo o dai membri alla testa; 2° ed escludono per conseguente l'immediato trapasso dei poteri da Cristo in Pietro; 3° e quindi vengono a costituire una

delegazione, una rappresentanza, ovvero una monarchia rappresentativa, e più o meno repubblicana nella Chiesa. Laddove la nostra sentenza cattolica 1° fa discendere immediatamente nella persona di Pietro i poteri che lo costituiscono monarca della Chiesa; 2° per riconferma del suo primato, dei poteri proporzionati alla gerarchia fa vedere che Pietro riceveva immediatamente da Cristo quell' abbondanza che conveniva al suo principato, già innanzi fermamente costituito; 3° epperciò sono irrepugnabilmente escluse le false o eretiche opinioni della rappresentanza e della delegazione, che pienamente riferiremo nel libro secondo, e per cenno nel titolo xxx del libro presente.

X. Assicurati al Pontefice Romano, quale successor di Pietro, i sussidii divini, nel competente potere ricevuto da Cristo, e nella competente assistenza dello Spirito Santo, relativamente alla maestà di capo reggente la Chiesa universale; passiamo a considerare gli umani.

TITOLO XII.

VALORE DEI SUSSIDII UMANI.

I. Sono aiuti umani o acquisiti, la scienza, la discussione, la diligenza, la preghiera. II. Si distingue l' uomo privato peccabile e fallibile, dal pubblico insegnante. III. Non sopra la carne, ma sopra la fede pubblica di Pietro, è fondata la Chiesa. IV. Congiunti i divini agli umani sussidii, diventa legge il suo ministero. V. Non sempre si verifica il perfetto ideale, ma sempre certa è per la fede ed il costume, l'assistenza dello Spirito Santo. VI. In s. Girolamo la consecrazione della dottrina coll' autorità. VII. È un sussidio esterno la protezione secolare.

I. Niente più infantile e più falso dell' accusa, che noi facciamo calare nel Pontefice un Dio *ex machina.* Ecco la nostra fede. La Chiesa ha il deposito delle rivelazioni, e la

seguenza non interrotta delle divine ed apostoliche tradizioni. Che fa il Pontefice? Esso studia e da' sapienti fa studiare e svolgere quel deposito e quelle tradizioni. E benchè la Chiesa Romana abbia avuto intiero quel deposito da Pietro e da Paolo, e per ciò da Cipriano sia detta « radice e matrice della Chiesa cattolica (ep. 48) », tuttavia non isdegnarono mai i papi di allargar più estesamente le indagini, come Vittore e Stefano nella contesa degli orientali e degli africani, e recentemente Pio IX per la definizione dell' Immacolato concepimento. Quante Congregazioni abbia Roma, e come ella si accusi di lentezza piuttosto che di precipitazione, è inutile il ripetere. Precede dunque la sapiente investigazione, l'accompagna l'orazione, e succede il decreto e la definizione. E se non sempre è vincolata la fede, certo è sempre l' obbedienza, *amore unitatis Ecclesiae, et ut Deo, in his quos misit, obediamus*, secondo la dottrina pure di Leibnitz.

II. Ciò risponde all' accusa, ma per meglio ancora dichiarar l' esattezza della fede cattolica, diciamo che nel Pontefice si distingue l' uomo privato, imperfetto e peccabile, dal pubblico insegnante assistito dallo Spirito Santo. A s. Pietro come uomo privato, ripugnò in Antiochia s. Paolo: *In faciem restitit, quia reprehensibilis erat* (Gal. II, 11). Pietro era riprensibile non per insegnamento di fede, ma per timidezza astenendosi co' Giudei dai cibi riprovati da Mosè: *conversationis exemplo, non docentis imperio* (Aug. ep. 9 et 19 ad Hier.). Onde Cipriano nell' epistola a Quinto, encomia di Pietro l'umiltà, e di Paolo la libertà. E s. Agostino ne fa modello ai posteri: *Rarius et sanctius exemplum Petrus posteris praebuit, quo non dedignarentur a posterioribus corrigi. Est laus itaque iustae libertatis in*

Paulo, et sanctae humilitatis in Petro (ep. 19 alias 82). Affinchè, aggiunge s. Gregorio, sia primo nell' umiltà chi è primo nel principato: *quatenus qui primus erat in apostolatus culmine esset etiam primus in humilitate* (hom. 18 in Ezech.).

III. Tale è l' uomo privato, che non mai i cattolici hanno deificato, come celiano gli avversari. Il pontificato non lo rende impeccabile, sebbene tutte le parti del suo ministero lo chiamino a santità; nè gli dà la scienza infusa, come non gl' infonde il dono delle lingue. Epperò diremo con s. Ambrogio, che non sull'uomo corruttibile, non sulla carne di Pietro è fondata la Chiesa: *Non enim de carne Petri, sed de fide dictum est, quia portae mortis non praevalebunt* (de Incarn. v, 34). Ossia, non con circolo vizioso diremo che la Chiesa è fondata sulla fede della Chiesa, ma sulla fede pubblica di Pietro, cioè sopra il suo pubblico ministero. E così acutamente il Crisostomo, quand' egli per la pietra intende la fede, ma la fede di Pietro, dicendo: *Dominus ait: Tu es Petrus, et ego super* TE *aedificabo Ecclesiam meam* (hom. 55 in Matth.). Ed è irrepugnabile il ministero di Pietro qualvolta esso definisce le incommutabili verità della salute a tutta la Chiesa.

IV. Allora, diciamo noi, si ritira l' uomo, e si avanza il Vicario di Cristo. Allora tutti i sussidii divini ed umani lo circondano e gli assistono. Allora egli ripete la solenne parola: *Visum est Spiritui Sancto et nobis* (Act. xv, 29). Allora parla la Sede e la Cattedra di Pietro; e parlando a tutta la Chiesa, parla collo Spirito e colla virtù della Chiesa. Così dommatiche definizioni emanarono Innocenzo I e Zosimo contra i Pelagiani, Celestino I contra Nestorio, Leone I contra Eutiche, Agatone I contra i monoteliti, Leone X

contra Lutero, e simili. Allora, nelle regole della fede e del costume, sorge l'obbligo non solo del rispettoso silenzio, ma della vera credenza, essendo nella Città di Dio il principal governo, non dei corpi, ma delle intelligenze e delle coscienze: le quali tolte, o tolta la legge che le governi, è tolta la Chiesa o il reggimento delle anime. Allora adunque, benchè sia uomo il giudicante, e uomini gli assessori ed i consiglieri, divino è il giudicato, e finita ogni lite: *Inde* (Roma) *rescripta venerunt:* CAUSA FINITA EST (AUG. serm. 131). Per la ragione che Pietro è sempre vivo e parlante nella sua sede: *Quoniam b. Petrus, qui* IN PROPRIA SEDE ET VIVIT ET PRAESIDET, *praestat quaerentibus fidei veritatem* (s. PETRUS CHRYS., epist. ad Eutich.). Onde s. Bernardo in nome di tutti i vescovi della Francia, nella lettera 190, scrive a Innocenzo II contro Abelardo: *Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia in regno Dei, et* PRAESERTIM QUAE DE FIDE CONTINGUNT. *Dignum namque arbitror, ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi* NON POTEST FIDES SENTIRE DEFECTUM. *Cui enim alteri aliquando dictum est:* EGO ROGAVI PRO TE, PETRE, UT NON DEFICIAT FIDES TUA? *Ergo quod sequitur, a Successore Petri exigitur:* ET TU ALIQUANDO CONVERSUS CONFIRMA FRATRES TUOS. Tre cose afferma Bernardo, e con lui tutta la grande Chiesa della Francia. 1° *Oportet,* doversi alla Sede Apostolica riferire gli scandali e i pericoli, e principalmente i riguardanti la fede. 2° Questi degnamente risarcirsi là dove la fede non soffre difetto. 3° E non soffrir difetto la Sede Romana per la promessa di Cristo a Pietro: *Ego rogavi* etc.

V. Ma se il Pontefice non fosse, come uomo, un tesoro di sapienza?

Rispondiamo, mancherebbe allora un raggio alla luce esterna della Sede, ma non già le mancherebbe nelle esterne definizioni l'assistenza dello Spirito Santo. Se per sentenza profetica, ogni sacerdote è costituito vaso della scienza, *labia sacerdotis custodiunt scientiam,* vuol pure la stessa ragion divina, che il vaso si allarghi, quanto sale la gerarchia. E ben diceva un sapiente: chi elegge un vescovo, pensi di eleggere un dottore ed un apostolo; eleggendosi un cardinale, si pensi di eleggere un papa, cioè un tale che sia capace di esserlo; ed eleggendosi il papa, sia eletto colui che più si assomigli al Verbo che è la **Sapienza** di Dio, del quale dovrà egli essere l'oracolo ed il vicario. Ma chi pretenderà che l'ideale di questa divina economia, tuttora risplenda senza vapori, o senza macchie, o senza ecclissi, in questa mortalità? Consoliamoci però: chè, siccome il sole, coi vapori e colle macchie e cogli ecclissi, non cessa di reggere l'universo; così la pietra, sulla quale è fondata la Chiesa. Confesseremo dunque pur noi, che i più utili e gloriosi pontificati siano stati, reggendo la Chiesa i più sapienti Pontefici; e che aumentandosi i mezzi anche umani, si aumenti la gloria di Dio e il bene delle anime. Crediam tuttavia cattolicamente, che nelle ragioni della fede, e nei supremi canoni della morale, niun difetto umano può contrabilanciare nè vincere l'assistenza dello Spirito Santo; e che negli altri giudizi, non riguardanti nè la fede nè le supreme norme dei costumi, non sia legittima la resistenza all'autorità del giudicante. Poichè, aperta la via alla resistenza, quasi aperto l'otre dei venti, dove finirà la tempesta? Ragionevolmente Cipriano nell'epistola 55 diceva a Cornelio: *Neque enim aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata, quam inde*

quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus SACERDOS ET IUDEX *vice Christi cogitatur.* E ben sappiamo che i grandi scismi, da punti non dommatici ebbero fondamento e principio.

VI. Chi nelle Scritture più dotto di un Gerolamo? Eppure, colla semplicità di un fanciullo, per una parola scriveva a Damaso: *Ideo mihi Cathedram Petri et fidem apostolico ore laudatam, censui consulendam. Vos estis lux mundi et sol terrae. Ego nullum primum, nisi Christum sequens,* BEATITUDINI TUAE, *idest* CATHEDRAE PETRI, *communione consocior. Super illam* PETRAM *aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum, agnum comederit, profanus est. Si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio. Quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, Antichristi est. Quamobrem obtestor Beatitudinem tuam per Crucifixum, mundi salutem, per homousion* (consubstantialem) *Trinitatem, ut mihi epistolis tuis sive tacendarum, sive dicendarum hypostaseon detur auctoritas.* Così piegava la fronte alla Sede Romana Gerolamo, l' oracolo dell' Oriente e dell' Occidente. E contra i Luciferiani sosteneva che tutta la salute della Chiesa dipende da quella Sede: *Ecclesiae salus in summi Sacerdotis dignitate pendet: cui si non exsors quaedam, et ab omnibus eminens detur potestas,* TOT IN ECCLESIIS EFFICIENTUR SCHISMATA, QUOT SUNT SACERDOTES (Dial. adv. Lucif., n. 9).

VII. Finalmente avrebbe ancora la Sede Romana dei sussidii umani ma esterni, nel favore dei Principi secolari, non a conferire, ma a mantenere imperturbati e liberi i suoi poteri divini. Del qual favore parlano i padri del concilio d' Aquileia nell' epistola sinodica a Graziano: TOTIUS

ORBIS ROMANI CAPUT ROMANAM ECCLESIAM, *atque illam sacrosanctam Apostolicam fidem ne turbari sineret, obsecranda fuit clementia vestra :* INDE ENIM IN OMNES VENERANDAE COMMUNIONIS IURA DIMANANT. Questi aiuti secolari sono pure da Dio ordinati all' unico fine degno di lui, cioè alla salute delle anime ed alla sua gloria. Ma sono esterni alla gerarchia, e qui non è il luogo di trattarli: solo per collegare i fili del discorso gli abbiamo accennati.

TITOLO XIII.

IL PRIMATO ROMANO NON È ASSORBENTE, MA ESPANSIVO, E COMPRENSIVO DI TUTTA LA VITA CHE CIRCOLA NELLA CHIESA.

I. Il primato romano è diffusivo della vita. II. È una santa paternità. III. Concetto vizioso del principato sacro; IV. e del principato civile. V. Unità, vitalità, solidarietà dell' episcopato; VI. rigetta il monopolio, ma inchiude il primato: VII. tutta dottrina di s. Cipriano. VIII. L' episcopato moltiplice nell' esercizio, uno nella fonte; IX. dalla quale discende una vitale fecondità; X. e per la quale la moltiplicità non si parte dall' unità. XI. Dunque il primato romano è diffusivo e comprensivo; XII. e l' unità non si divide, non si rompe, ma si diffonde. XIII. Si raccolgono i primi fili della dimostrazione.

I. Gesù Cristo essendo la **via**, la **verità** e la **vita**, non si è altrimenti lasciato un Vicario in terra, se non perchè fosse il centro visibile ed effusivo della verità e della vita. La forza del Primato Romano, come in ogni vero principato, è dunque una forte vitalità, costituita per diffondere e conservare la vita nelle alte e nelle infime parti della cristiana società.

II. Questa maniera di considerare la Monarchia ecclesiastica come una forte e grande paternità, onde il lin-

guaggio cristiano ha consecrato la formola di PADRE SANTO; mentre ricorda il più tenero degli affetti a chi la esercita, agli inferiori poi rende il principato amabile e venerando. E diviene quindi un vincolo di concordia e di carità. E tale in ogni tempo fu la dottrina dei sapienti del cristianesimo; nè sol di questo, ma sin del paganesimo. Vediam di fatto Cicerone encomiar la monarchia per l'affetto della paternità che essa inspira nel principe: *Occurrit nomen* QUASI PATRIUM *regis, ut ex se natis ita consulentis suis civibus, et eos conservantis studiosius quam redigentis in servitutem* (de Republ. I, 35). Ma dove Cicerone sol celebrava la somiglianza della paternità, *nomen quasi patrium regis,* noi nel Santo Padre, con tutta la famiglia cristiana, veneriamo una effettiva e santificante paternità.

III. Senonchè ambizione o scisma non alzò la fronte nella chiesa, senza falsare il concetto del Principato Romano; invece d'una paternità diffusiva del bene e riparatrice del male, figurandolo anzi quale potere assorbente la vita, i diritti e la libertà dei centri minori e coordinati a quella unità. E quindi i fomenti alle discordie e alle ribellioni.

IV. Se negli ordini civili sia pure entrata una simile vaghezza di giudicare il principato secolare come un potere non vivificante e benefico, non propagatore e ordinatore della vita comune; ma assorbente e malefico di sua natura; a noi non istà il vederlo. Ma della sola Chiesa ragionando, vediam da una parte i più gran santi e dottori guardare alla Sede Romana come al fonte della vita; e dall'altra le ambizioni intese a seminar sospetti, a debilitare o intorbidare quella fonte. Noi staremo coi primi; ed ecco Cipriano.

V. Quest' ardente africano, del quale niuno ebbe più alto concetto dell' Episcopàto sedente su tutte le cattedre del mondo cattolico, scrisse però un intiero libro sull'Unità della Chiesa, per dimostràre che la vita è nell' unità, e che principio dell' unità e della vita è il Romano principato: *Hoc erant utique et caeteri Apostoli quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis, sed exordium ab unitate proficiscitur, et Primatus Petro datur, ut* UNA CHRISTI ECCLESIA, et CATHEDRA UNA MONSTRETUR (de Unit. Eccl. 7). Per Cipriano hanno lo stesso valore l' unità della Chiesa di Cristo, e l' unità della Cattedra di Pietro; e tosto soggiunge che il separarsene è morire: *Hanc Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui Ecclesiae renititur et resistit, qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?* (ib. 8). Or viene la grande esortazione ai vescovi per mantenere ferma in qualunque parte del mondo quest' unità, essendo uno in Cristo l' episcopato: *Quam unitatem firmiter tenere et vindicare debemus, maxime Episcopi, qui in Ecclesia praesidemus, ut Episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus* (ib. 9). Uno e indiviso dice l' Episcopato come instituzione di Cristo e carisma dello Spirito Santo; uno, come una è la vita, sebbene dal capo o dal cuore in tutte le parti della persona si alimenti e sussista; ed ogni vescovo in solido è tenuto alla difesa: *Nemo fraternitatem mendacio fallat, nemo fidei veritatem perfida praevaricatione corrumpat:* EPISCOPATUS UNUS EST, CUIUS A SINGULIS IN SOLIDUM PARS TENETUR (ib. 9).

VI. Gran vanto menano i protestanti di questa unità e solidarietà dell' Episcopato, quasi ella fosse la distruggi-

trice di quel Primato che Cipriano poc' anzi aveva dimostrato. Spiriti gretti e angusti, che non arrivano più a comprendere la sublimità e la larghezza d' un Primato, che non è il monopolio, ma il principio o il centro della vita. O grande Episcopato cattolico! o Sovranità una ed estesa in tutto l' orbe cattolico! Ma sovrani che hanno un sovrano. Tutti eguali nell' essenza dell' episcopato: *Hoc erant utique et celeri Apostoli quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis* (ib. 7). Ecco l' eguaglianza originale dell' Episcopato, come carisma e potere divino: ma poichè a diversi subietti o ministri esso doveva comunicarsi, ecco immantinente il Primato che tutto il ministero riduce all' unità: *Sed exordium ab unitate proficiscitur, et* PRIMATUS PETRO DATUR, *ut una Christi Ecclesia et Cathedra una monstretur* (ib. 7).

VII. Inutilmente Giovanni Fello, dotto vescovo protestante di Ossonia, cancella dal suo Cipriano la sentenza: *Primatus Petro datur.* Poichè, oltre all' essere questa genuina e indelebile, tutto ancora il contesto di Cipriano la conferma. E per vero, dopo aver deplorato nel numero sesto che la perfidia introduce l' Anticristo sotto il nome di Cristo, nel settimo continua dicendo che ciò avviene perchè non si risale all' origine del vero, alla dottrina del Maestro, alla Sede di Pietro: *Hoc eo fit, fratres dilectissimi, dum ad veritatis Originem non reditur, nec Caput quaeritur, nec Magistri caelestis doctrina servatur.* Qual è questa origine, questo capo, questa dottrina? A nissuno è difficile perchè il Signore ha parlato a Pietro: *Loquitur Dominus ad Petrum: Ego dico tibi, inquit, quia tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non vincent eam* ecc. (ib. 7). Magnifico te-

sto, nel quale s' inferisce da Cristo la Sovranità di Pietro, Sovrano dei Sovrani, l' unità e la vita della Chiesa, ed il sommo criterio per distinguere chi sia con Cristo o coll' Anticristo.

VIII. La nostra tesi è dunque ben fondata in quel Cipriano stesso che ci viene opposto come avversario. Per lui, dal Primato Romano si espande ed in esso rientra tutta la grandezza dell' uno e indivisibile Episcopato cristiano. Del quale ogni vescovo tiene in solido una parte, ma non la fonte nè il principato: *cuius a singulis in solidum pars tenètur.* Una parte del medesimo episcopato, indivisibile nell' obbiettiva essenza, ma divisibile nei soggetti, nei gradi e nelle attinenze del pratico reggimento.

IX. Or come considera egli la Chiesa? Sempre quale fonte di fecondità e di vita: *Ecclesia quoque una est, quae in multitudinem latius incremento foecunditatis extenditur* (9). Ma come i raggi dal sole, come i rami dalla radice, come i ruscelli dalla fonte, così tutta la Chiesa si move da un centro e vive di quella unità. E quanto è impossibile strappare un raggio dal sole, o il ramo dalla radice, o il ruscello dalla fonte, senza che si estingua o inaridisca; altrettanto è strappare un' anima dal centro della Chiesa, senza che passi da Cristo all' Anticristo: *Quomodo solis multi radii, sed lumen unum ; rami arboris multi, sed robur unum tenaci radice fundatum ; et quum de fonte uno rivi plurimi defluunt, numerositas licet diffusa videatur exundantis copiae largitate,* UNITAS *tamen* SERVATUR IN ORIGINE. *Avelle radium solis a corpore, divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore frange ramum, fructus germinare non poterit. A fonte praecide rivum, praecisus arescit. Sic et Ecclesia ecc.... Nec per-*

veniet ad Christi praemia, qui relinquit Ecclesiam Christi: alienus est, profanus est, hostis est: HABERE IAM NON POTEST DEUM PATREM, QUI ECCLESIAM NON HABET MATREM (9, 10, 11).

X. Ecco il centro, l'unità, e una fecondità che non sol ci dà la vita, ma in ogni istante la nutrisce e l'avviva: *Illius foetu nascimur, illius lacte nutrimur, spiritu eius animamur. Adulterari non potest Sponsa Christi, incorrupta est et pudica* (ib. 10). Ed a qual fine? Per farci eletti cittadini del cielo: *Haec nos Deo servat; haec filios regno quos generavit assignat* (ibid.). Ed ecco finalmente svolto il mistero dell'unità negli elementi che lo compongono; ecco riunirsi gli estremi termini che sono Dio e la plebe cristiana, per gl'intermedii che sono l'unità di Cristo, della Chiesa e della fede: *Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia eius, et Fides una, et Plebs una in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata* (ib. 36).

XI. Maravigliosa e feconda Città di Dio! Ma quale ne è il centro od il fondamento? Cipriano l'ha detto sin da principio: *Exordium ab unitate proficiscitur*, e questa unità del centro o del fondamento è Pietro, *ut una Christi Ecclesia et Cathedra una monstretur*. Dunque il Primato di Pietro è diffusivo ed insieme comprensivo di tutta la vita che circola nella Chiesa. Il qual pensiero tanto è fermo nella mente non servile ma alta e libera dell'illustre Cartaginese, che sempre gli scorre con parole efficacissime dalla penna, come nella lettera 43: *Deus unus est, et una Ecclesia, et Cathedra una super Petrum Domini voce fundata.* Vedete un Dio, una Chiesa, una Cattedra, e questa sopra Pietro *voce Domini* fondata. Poi: *Aliud al-*

tare constitui, aut sacerdotium novum fieri, praeter unum altare, et unum sacerdotium non potest. E quindi inferisce: *Quisquis alibi collegerit, spargit: adulterum est, impium est, sacrilegum est, quodcumque humano furore instituitur, ut dispositio divina violetur* (ep. 43).

XII. Stringiamo ora in breve questa vera e sublime dottrina del Padre Africano, intorno al Principato di Pietro, ed alla costituzione della Chiesa. Non è quello un tirannico principato, ma largo quant' è l' episcopato, ogni vescovo avendone in solido una parte. Ma affinchè le parti si raccogliessero in una vitale unità, Pietro fu la testa ed il fondamento di quel Principato. E ciò vale a dire con s. Leone, che il carisma è uno, ma che per il miglior bene dell' universale, maggior abbondanza fu posta nel Capo: *Huius muneris sacramentum ita ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro* PRINCIPALITER *collocaret, ut ab ipso* QUASI QUODAM CAPITE *dona sua in corpus omne diffunderet* (s. LEO, ep. 10).

XIII. Ma affinchè non ci cada di mano alcun filo del nostro ragionamento, e tutti congiunti arrivino allo scopo, fermiamoci e raccogliamo. Nel titolo III abbiam segnato per criterio del buon governo « l' elevarsi la varietà e la vita dei membri associati, all' unità più forte, e più larga e più vitale. » E nel titolo X ci proponevamo di applicare alla costituzione della Chiesa quel criterio fondamentale. Or è cominciata l' applicazione del criterio all' episcopato cristiano: forte nel suo centro, largo nella estensione, fonte di vita alle anime, e magnifico nella sua unità. Svolgendone le relazioni, diventerà di grado in grado più splendida la dimostrazione.

TITOLO XIV.

PRIMA COSTITUZIONE DELLA CHIESA, E PRIMI LINEAMENTI DELLE RELAZIONI GIURIDICHE DELLE PARTI AL CENTRO.

I. La gerarchia è una e moltiplice. II. Come si concilia? III. È di fede storica e dommatica un governo collettivo e monarchico. IV. Primo criterio: associar l'uno e il moltiplice. V. Secondo criterio: distinguere i tempi e le fasi. VI. Legge del primo tempo cristiano: l'Apostolato; VII. cogli Apostoli cessava. VIII. Ad ogni Apostolo eran necessarie l'universalità e l'infallibilità; IX. e finivano colla necessità. X. Già Roma era da Pietro santificata, prima che Paolo vi entrasse. XI. Tuttavia Paolo scriveva ai Romani; XII. e Pietro e Giovanni ad altre genti, ma già si costituiscono i territorii e i limiti alle giurisdizioni. XIII. Così il principato si arricchiva delle metropoli; XIV. e le metropoli generavano e contenevano i semplici episcopali. XV. Origine delle metropoli. XVI. Inferenze generali e fondamentali.

I. La superiore Magistratura, gerarchica od episcopale, da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo è dunque **singolarmente** costituita in Pietro, *in beatissimo Petro principaliter*; e **collettivamente** in lui e nel collegio Apostolico; e per guisa che dal capo, *quasi a quodam capite*, i doni di Dio si spandessero in tutto il corpo.

II. Come si conciliano i tre membri di questa sentenza? I vescovi hanno poteri immediati da Dio, o li tengono dal suo Vicario, e per conseguente non sono essi che Vicari del Vicario?

III. In prima è storicamente e divinamente certo, che Gesù Cristo impartendo a tutti gli Apostoli lo Spirito Santo, *accipite Spiritum Sanctum*, ha dato immediatamente alla Chiesa un governo collettivo od un Senato. Ma è certo egualmente che a questo Senato Gesù Cristo ha stabilito un Capo, che gli servisse non sol di ornamento, ma di

fondamento a portarlo ed a reggerlo. È di fede storica e dommatica l'una e l'altra sentenza: dunque si dovrà avere un sommo riguardo all'una ed all'altra nel definire le relazioni dei Vescovi alla Sede Romana.

IV. Primo criterio sarà dunque il conservare concordi come Dio gli ha stabiliti, l'uno e il molteplice, il Principe ed il Senato, la Sede di Pietro e l'Episcopato. E ciò vuole, oltre alla legge Evangelica, la diritta ragion sociale, ragione che Gesù Cristo non ha obliata fondando la Chiesa, ma santificata. Vuole legge di società che i diritti, alti o bassi, non si assorbano in un sol diritto, ma associandosi coesistano, e crescano di virtù e di forza, quanto di concordia e di armonia. Ecco legge d'ogni società, legge divina, perchè ogni diritto venendo da Dio, è divino. Al contrario, l'assorbimento o l'usurpazione dei diritti, è tirannia, o ribellione, o socialismo. Legge da noi conchiusa in quella formola che dice gli Stati, non già una ristretta o passiva, ma una larga e vitale unità.

V. Un secondo criterio ci verrà somministrato dalla ragion dei tempi, o dai momenti e dalle fasi percorse dalla società cristiana nell'iniziarsi, nel costituirsi, nel crescere e nel perfezionarsi. Chi dirà che una società, nel suo primo costituirsi, sia già una società costituita? Chi dirà che gli Apostoli entrando a convertire il mondo pagano, dovessero avere fermo e regolare territorio, quando non esisteva nissun cristiano territorio? Dunque allora tutto il mondo doveva essere campo libero da seminarlo ogni Apostolo.

VI. Da questo punto comincia l'azione esterna e governativa della Chiesa. Gli Apostoli si dividono il mondo per nazioni, ma senza proprietà giuridica, senza esclu-

dere le rimanenti. I poteri, come di necessità, amplissimi: in quella vastità di mondo, le relazioni scarse e appena percettibili. Bastava una legge per quel tempo: Rimanere tutti congiunti sulla Pietra del fondamento.

VII. Questa universalità di poteri, dicesi strettamente Apostolato, allora connesso, ma distinto dall'Episcopato. Quello moriva cogli Apostoli, e colla necessità cessava; questo, essenziale alla Chiesa, nei successori si tramandava.

VIII. Oltre all'universalità dei poteri, l'Apostolato conferiva ancora l'infallibilità, conseguente dalla missione piena e immediata: « Andate nell'universo mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura (Marc. ult.). » Infallibilità richiesta non meno dal doversi promulgar pura la fede apostolica nella prima chiesa, destinata a servire di norma alle seguenti; e richiesta eziandio dall'impossibilità di poter ad ogni tratto gli Apostoli consultar Pietro, o adunarsi a Concilio.

IX. Ma cogli Apostoli dovevan cessare le due prerogative dell'universalità del territorio e dell'infallibilità. Dunque sarebbe troppo irragionevole il misurare da quel tempo straordinario, le ordinarie relazioni degli Apostoli col loro Capo.

X. E nel vero, appena si fondano le chiese che tosto si designano i territorii, le greggie, e le giurisdizioni. Paolo scrive ai Romani, rendendo grazie a Dio per Gesù Cristo, che la loro fede già si annunzi per l'universo mondo: *quia fides vestra iam annuntiatur in universo mundo* (Rom. I, 8). Pare certo che Paolo non avesse ancor veduto Roma, quando la fede recatavi da Pietro, epperò la fede Romana, *fides vestra*, già erasi da Roma

divolgata nel mondo. Ciò dicono le parole di Paolo, desideroso di venire a Roma: *Obsecrans, si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos* (ib. 10). Di venire a confermarli e consolarsi nella fede comune, fede Romana e fede sua, *fidem vestram atque meam.* La qual distinzione di fede vostra e fede mia, ben dice che i Romani non erano ancora stati da Paolo evangelizzati. E più chiaramente lo afferma nell' ulteriore brama di voler pure qualche frutto raccogliere da Roma, come già dalle altre genti, essendo a tutti debitore: *Nolo autem vos ignorare, fratres, quia saepe proposui venire ad vos (et prohibitus sum usque adhuc) ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. Graecis ac Barbaris, sapientibus et insipientibus debitor sum. Ita (quod in me) promptum est et vobis, qui Romae estis, evangelizare* (ib. 13-15).

XI. Ecco Roma, ecco spiccatamente il centro della fede che già illumina il mondo. Paolo non vi aveva ancor messo il piede: dunque il solo Pietro. Come poi se la intendessero Paolo e Pietro, non era cosa da dirsi in una lettera indirizzata ai fedeli; e fanno compassione quei pedanti, che vorrebbero da Paolo osservate le regole canoniche dei nostri giorni.

XII. Come Paolo ai Romani, così Pietro scriveva alle chiese disperse in altre regioni: *Petrus apostolus Iesu Christi, electis advenis dispersionis Ponti, Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bityniae* (I Pet. I, 1). E nel secondo e nel terzo dell' Apocalisse, da Giovanni sono designati nelle sette stelle i sette vescovi e le sette chiese dell' Asia. Ed ai vescovi, non più Apostoli, ma da loro costituiti, non più il mondo intero, ma greggie particolari

sono date a pascolare: *Pascite qui in vobis est gregem Dei* (1 Pet. v, 2). Il quale ammonimento mandava Pietro da Roma, indicata col nome convenzionale di Babilonia, essendo quella divenuta l'imperiale mercato delle genti come degli errori: *Salutat vos ecclesia quae est in Babylone coëlecta* (ib. 13). Interpretazione veduta ragionevole dai più eruditi protestanti.

XIII. Così veniva cessando l'indistinta universalità dell'Apostolato; e così voleva legge di natura, che le grandi varietà, per graduate collegazioni o centri inferiori, fa convergere e posare nel centro massimo dell'unità. Così le famiglie in borghi, i borghi in città, le città in provincie, e le provincie si compongono in nazioni; restando in ciascun centro un principio di vita, di azione e di libertà. I quali beni conformi all'attività umana, e produttori di quella vita che non a goccie ma a fiumi, non stentata ma pronta, deve scorrere in tutte le parti dell'associazione; sarebbero perduti senza l'esistenza e la vita di quei centri minori.

XIV. Non altrimenti pronta e a fiumi scorreva l'apostolica rigenerazione, dagli Apostoli nelle grandi città, e da queste in altre minori, scrivendo già Paolo a Tito: *Reliqui te Cretae, ut constituas per civitates Presbyteros, sicut et ego disposui tibi* (Tit. i, v). Creta era dunque una provincia sotto Tito, e Gortina sua metropoli, dalla quale Tito creando altri presbiteri o vescovi, altre chiese o diocesi instituiva. E così nel reggimento ecclesiastico vie più si effettuava la somma legge della larga e vitale unità.

XV. Fu questione se gli Apostoli instituendo le maggiori e le minori chiese, le metropoli e le provincie,

guardassero ai civili compartimenti dell'Impero, o alla frequenza e alla celebrità delle popolazioni, od anche all'importanza dei Sinedrii giudaici, o finalmente alla dignità degli Apostoli fondatori. Che le civili divisioni nè sempre disprezzassero nè sempre seguissero, è l'opinione probabile del Sirmondo e del Norisio. E fatto è che le tre grandissime chiese intorno alle quali si collegò l'orbe cristiano, Antiochia, Roma e Alessandria, oltre all'essere celeberrime città, vennero fondate da Pietro; per sè le due prime, e per Marco la terza. Ma di queste nel prossimo titolo partitamente.

XVI. Ora siam paghi d'inferire 1° che da quel periodo transeunte della prima fondazione della Chiesa, non può trarsi la norma intiera della Costituzione ecclesiastica, come dai primi massi gittati nell'edificio, non può ancora misurar l'occhio tutta la ricchezza e la vastità dei compartimenti. 2° Che l'esuberanza dei poteri apostolici doveva rendere men necessarie le relazioni giuridiche degli Apostoli col centro dell'unità. 3° Che ben presto elevandosi le estese metropoli, e sulle metropoli i patriarcati, la Monarchia Romana non assorbiva, non divorava i poteri, ma li proporzionava, e fra loro e col centro li collegava. 4° E fu permanente, se non immobile, quella ordinazione apostolica, usandosi di confutare colla testimonianza delle chiesè apostoliche le nascenti eresie; onde ricavò Tertulliano l'argomento e il libro delle Preserizioni. Consulta, egli dice, *proxime est tibi Achaia, habes Corinthum. Si non longe a Macedonia, habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere, habes Ephesum. Si autem Italiae adiaces, habes Romam* (de Praescrip. 36). Quasi dicesse l'energico Ter-

tulliano: ecco molte chiese, molta varietà, ma una sola unità. 5° Dunque a reggere, allora e nei secoli, tanta mole, nell'unità interna ed esterna, un centro si richiedeva proporzionato all'immensità dell'orbe cattolico, e Dio lo provvedeva nella città regina delle genti, ed in Pietro principe della gerarchia universale: più tardi aggiungendovi Paolo, consorte della fatica, del martirio, e della gloria; Paolo, principe egli stesso, non però consorte del sovrano principato.

TITOLO XV.

I CENTRI PATRIARCALI ILLUSTRANO E CONFERMANO L'UNITÀ DEL REGGIMENTO ECCLESIASTICO.

I. Le prime e grandi divisioni territoriali. II. Patriarchi. III. Il canone sesto niceno ha tre patriarcati; IV. veri e apostolici. V. Ma in Pietro l'esordio e il vincolo dell'unità. VI. Estensione geografica dell'Antiocheno. VII. Primo, dopo il Romano, perchè *in transitu* fondato da Pietro. VIII. Secondo e indi primo l'Alessandrino, perchè fondato e coronato da Marco discepolo di Pietro. IX. Scientifica e tradizionale celebrità del clero di Alessandria. X. Roma giudicava e definiva. XI. L'indicazione alessandrina della pasqua, riceve forza legale dalla Sede Romana. XII. Alla quale apparteneva di legge divina il primato, e poi di ragione ecclesiastica il patriarcato; XIII. come pure confessa la legge imperiale. XIV. Posteriore il patriarcato Gerosolimitano. XV. Brutte origini del Costantinopolitano. XVI. Attentati e usurpazioni. XVII. Gelasio sostiene i tre antichi, ed esclude il Costantinopolitano, indi legittimato per amor della pace. XVIII. Pietro rimane ancora la radice delle tre sedi, con due innesti; XIX. e la ragione efficiente dell'unità.

I. Roma la signora del mondo, Antiochia la regina dell'Oriente, Alessandria la città principale dell'Egitto, e ribollente di tutte le filosofie; ecco sin dall'evo apostolico, i tre cardini delle tre regioni nelle quali si compartiva l'orbe cristiano. I loro Antistiti nel sesto canone

del Concilio di Nicea sono ancor detti Vescovi o Metropoliti; Arcivescovi nel seguente secolo diconsi dal Concilio Efesino; Esarchi dal Costantinopolitano; e finalmente dal Calcedonese, promiscuamente Arcivescovi, Esarchi, e con voce nuova Patriarchi sono appellati.

II. Quest' ultima denominazione restò spiccatamente congiunta à quelle Sedi, e Patriarchi furono detti i loro vescovi, quasi padri di molte genti, o di molte cristianità, le quali o la cristiana origine traevan da quei centri, od a quelli eran connessi tra per immediato e mediato reggimento.

III. È famoso per contese d' uomini celeberrimi il canone sesto del Concilio Niceno, registrato dal Labbe (Conc. tom. II, col. 1733): *Antiqui mores serventur, qui sunt in Ægypto, Lybia et Pentapoli, ut Alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem et episcopo Romano hoc est consuetum. Similiter et in Antiochia, et in aliis provinciis sua privilegia, ac suae dignitates et auctoritates ecclesiis serventur.* Mossero le contese dall' esser piaciuto a Ruffino d' introdurre nella versione latina del canone le parole *ecclesias suburbicarias,* quasi non soggiacessero al Patriarca Romano tutte le regioni dell' intero Occidente, ma le chiese strettamente suburbicarie, a poca distanza dalla città. Onde i protestanti Giacomo Gotofredo, e Claudio Salmasio, di tratto spogliavano del patriarcato occidentale il Vescovo Romano, costituendolo un semplice metropolitano, ma furono dal Sirmondo gagliardamente confutati. Nè pare improbabile che tutte le chiese occidentali, perchè *sub Urbe* in ragione del patriarcato, potessero dirsi *suburbicariae.* Vedasi il De Marca *de Concord.* I, 3, colle note del Fimiani.

IV. Usando il moderno linguaggio, diremo dunque che il canone sesto di Nicea parla non di metropolitani semplicemente, nominandosi per l'Alessandrino, l'Egitto, la Libia e la Pentapoli; e sapendosi che ben oltre si estendeva l'Antiocheno. Ma di tre veri patriarcati, per l'unità del discorso, e perchè dall'esempio del Romano, *quandoquidem et episcopo Romano hoc est consuetum,* traesi la difesa degli altri. Ed erano già antichi quei patriarcati, *antiqui mores serventur:* dunque erano Apostolici. Ed il primo Concilio cristiano ecumenico, all'uscir dalle persecuzioni, conferma il loro stato senza riserva, *privilegia, dignitates, auctoritates:* dunque ignorano la Chiesa tutti coloro, che o coi protestanti affermano, la Chiesa non aver avuto fermo stato, e definito reggimento nei tre primi secoli, o con licenziosi cattolici, esserne ella debitrice al favore dei principi.

V. Ma rompevano forse la costituzionale unità della Chiesa quei tre Principi che la governavano? Anzi in quella stessa varietà, era Pietro il principio dell'ampia e forte unità.

VI. L'antica *Notitia Graeca,* secondo un vetusto codice Vaticano, così descrive il patriarcato Antiocheno: *Sanctissimus et Apostolicus Thronus Antiochiae et Patriarchicus, ac* CORIPHAEI APOSTOLORUM PETRI PRIMA SEDES, *complectitur versus ortum solis iter* LXXXVII *dierum, versus Iberiam et Abasgiam atque Armeniam, et usque ad interius desertum Corozaim, Persas, Medos, Chaldaeos, indeque ad extrema Arabicae Praefecturae, Parthos, Elamitas et Mesopotamios. Vulturni, Subsolani, et si quis est alius Orientalis ventus, climata comprehendit. Habet autem* METROPOLES DUODECIM ecc.

VII. Perchè tanta vastità del patriarcato Antiocheno, colle dodici metropoli e tante generazioni di popoli? Il perchè è là. Tanto insigne è il santissimo e apostolico e patriarchico Trono di Antiochia, perchè stato la prima Sede del Corifeo degli apostoli, Pietro. Perchè di là Pietro veniva a Roma: *Cum primum Antiochenam fundasset Ecclesiam, Romam proficiscitur* (Euseb. in Chron.). Perchè vescovo di Antiochia, Pietro di là tante altre genti aveva convertite a Cristo: *Simon Petrus, princeps apostolorum, post episcopatum Antiochensis ecclesiae, et praedicationem dispersionis eorum qui de circumcisione crediderant, in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia, secundo Claudii anno, ad expugnandum Simonem Magum, Romam pergit* (Hier. de Vir. ill.). Quella il principio e questa il fine, nè Roma sarebbe maggiore di Antiochia, senza la consecrazione del termine e del martirio, secondo la mente d'Innocenzo I nella lettera ad Alessandro Antiocheno: *Advertimus non tam pro civitatis magnificentia, hoc eidem attributum, quam quod prima primi Apostoli sedes esse monstretur, ubi et nomen accepit religio christiana, et quae conventum Apostolorum apud se fieri celeberrimum meruit,* QUAEQUE URBIS ROMAE SEDI NON CEDERET, *nisi quod illa* IN TRANSITU *meruit, ista susceptum apud se,* CONSUMMATUMQUE *gaudet.* Onde l'amore dei Pontefici Romani nell'esaltare la gloria d'Antiochia come l'esordio della propria, scrivendo Leone Magno nell'epistola 53 ad Anatolio: *Antiochenae Ecclesiae, in qua primum, praedicante Petro, Christianum nomen exortum est, in* PATERNAE CONSTITUTIONIS *ordine perseveret.*

VIII. Vedi come Antiochia, perchè figlia di Pietro, debba conservarsi nell' onore e nel grado della paterna costituzione: *in paternae constitutionis ordine perseveret.* E così Alessandria, perchè figlia del più fedele e più autorevole discepolo di Pietro. E se poi ad Alessandria, Antiochia fu seconda, ciò avvenne perchè questa onorata solo *in transitu* da Pietro, laddove Alessandria ritenne il trofeo cioè la tomba di Marco, inviatovi da Pietro. Del quale Marco tanta restò la venerazione che senza il pallio di lui, niuno eragli stimato legittimo successore, come attesta Liberato: *Ille qui defuncto successurus erat, excubias super defuncti corpus agebat, manumque dexteram eius capiti suo imponens, a sepulto manibus suis accipiebat beati Marci pallium colloque apponebat, et tunc legitime sedere censebatur* (Lib., in Brev., 20).

IX. Ebbe Alessandria vastissimo territorio sino all' India interiore, dove è certo che il grande Atanasio spediva Frumenzio vescovo e ordinatore di vescovi: l' India esteriore soggiaceva ad Antiochia. Il modo e le ragioni sono distesamente narrate da Socrate (*Hist.* I, 15). Illustre fama di sapienza ebbe la città, e furono sapientissimi molti suoi patriarchi, i quali ben provarono a quei filosofi Alessandrini, che la religione non è l' ignoranza, ma la sapienza illustrata dalla Divinità. Ed a conservare quel nerbo di sapienza, risplendente per molte età nella cattedra e nel clero Alessandrino, valse, come nota s. Gerolamo, la dottrina del clero medesimo, perciocchè sempre, il riputato fra tutti dottissimo si preponeva a capo e maestro: *Alexandriae a Marco Evangelista, usque ad Heracleam et Dionysium episcopos, presbyteri semper unum ex se electum, in excelsiori gradu collo-*

catum, Episcopum nominabant: quo modo si exercitus Imperatorem faciat; aut diaconi eligant de se, quem industrium noverint, et Archidiaconum vocent (ep. 85 ad Evagrium). Era una corrente di scienza che dal clero saliva al patriarca, e dal patriarca rifluiva nel clero. Corrente che tirava a sè la celebre scuola alessandrina, professante un platonismo pagano nel primo periodo, poi un semicristianesimo col neoplatonismo del secondo periodo, e nel terzo quella cristiana e platonica filosofia nella quale furono eccellenti i primi Padri e Dottori, e compiutasi in Agostino.

X. La scienza signoreggiava in Alessandria, non mancava in Antiochia colla varia letteratura; e Roma? Roma non dormiva, ma per quel che ora ci riguarda, essa raccoglieva, promulgava e definiva. Son note le appellazioni dei dottori, dei vescovi, e sin degli eretici a Roma; a Roma il dogma e la generale disciplina. Del dogma sono volgari i documenti: uno basti per la disciplina.

XI. Per la varietà e l'inesattezza delle tavole cronologiche, era nelle diverse chiese inesatta e varia la celebrazione della pasqua. Per ovviare ad un tal errore, gli antichi padri e concilii avevan delegata al patriarca alessandrino quella supputazione: ma a condizione che il calcolo scientifico trasmettendosi a Roma, avesse da Roma, per tutte le chiese, la giuridica e legale pubblicazione. Ciò scrive Leone Magno nell'epistola 64 a Marciano imperatore: *Studuerunt itaque sancti Patres occasionem huius erroris auferre, omnem hanc curam Alexandrino episcopo delegantes, quoniam apud Ægyptios huius supputationis antiquitus tradita esse videbatur peritia, per quam, quamvis singulis dies praedictae*

solemnitatis eveniret, Sedi Apostolicae indicaretur, ut huius scripti ad longinquiores ecclesias iudicium generaliter percurreret. Il che non era ufficio di semplice esecutore, ma di sommo Preside e di autentico promulgatore; confermato dal primo canone del Concilio primo di Arelate, nel quale i padri così parlano a Silvestro papa: *Primo loco de observatione Paschae Dominici, et uno die, et uno tempore per omnem orbem a nobis observetur, et iuxta consuetudinem, litteras tu ad omnes dirigas.* Le quali parole non introducono già una novità, ma attestano l'antica consuetudine; ed essendo amplissime, non s'indirizzano al Patriarca d'Occidente, ma al Pontefice universale.

XII. Eran dunque nel Vescovo Romano cumulate due magistrature, il Patriarcato e l'universale Pontificato. E questo per aver la Chiesa Romana ricevuto il Vangelo segnato col sangue di Pietro e di Paolo: *Ecclesia Romana, cui Evangelium Petrus et Paulus sanguine suo signatum reliquerunt* (Tert. adv. Marcion. iv, 5.). Perciò non ebbe mai Roma il Patriarcato senza il Pontificato; anzi questo, come di ragione divina, ha preceduto l'altro di ragione ecclesiastica: *Semper Primatum habuit* (Conc. Chalced. act. 16). Perciò fu la Chiesa principale, *unde Unitas sacerdotalis exorta est* (Cypr. ep. 55). Perciò fu essa qual centro poderoso, al quale *propter potentiorem principalitatem necesse est omnem ecclesiam convenire* (Irenae. iii, 3). E per antonomasia fu dal Concilio Efesino (par. 2, act. 2) appellato *custos fidei* il vescovo Romano. E dal Calcedonese (act. i) *Beatissimus atque Apostolicus vir Papa urbis Romae, quae est* CAPUT OMNIUM ECCLESIARUM. E da Atanasio, il lume od il sole di tutto

l'Oriente, nel libello a Leone: *Sanctissimus et Beatissimus* UNIVERSALIS PATRIARCHA *Magnae Romae*. Onde l'imperator Valentiniano, nell'epistola precedente il concilio di Calcedone, raccogliendo tutta l'antichità, afferma che al Vescovo Romano PRINCIPATUM SACERDOTII *super omnes antiquitas detulit*.

XIII. Ed ecco finalmente la Ragione civile venire in conferma della già costituita Ragione e Costituzione ecclesiastica. Venga, ma per la voce di Teodosio e di Valentiniano dichiari che essa, la semplice ricognizione imperiale aggiunge all'Apostolica podestà: *Cum Sedis Apostolicae primatum sancti Petri meritum, qui* PRINCEPS EST EPISCOPALIS CORONAE, *et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam Synodi firmarit authoritas; ne quid praeter authoritatem Sedis istius inlicitum praesumptio adtentare nitatur. Tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas* (Nov. Theod. lib. I, tit. 24, ad calc. C. Th.). Quindi 1°, il Primato Romano è merito di Pietro, e di origine divina. 2° L'imperial decreto lo fa legge dello Stato, *ne quid* ecc. 3° Nell'ordine e nell'obbedienza, esso è la pace: *ecclesiarum pax* ecc.

XIV. Oltre a questi tre patriarcati, sempre ebbe onori principali la Chiesa dell'antica Gerusalemme, poi Elia e nuova Gerusalemme; come si ha dal canone settimo di Nicea: *Quia consuetudo obtinuit et antiqua traditio, ut Æliae episcopus honoretur, habeat honoris consequentiam, salva Metropoli propria dignitate.* Ma indi le querele mosse dal patriarca Antiocheno furono definite nel concilio Calcedonese, assegnandosi a Gerusalemme per sua **diocesi** le tre Palestine, e limitandosi Antiochia

all'Arabia e alle due Fenicie: diocesi era voce allora di larga significazione. Triste ricordanze lasciò nei fasti cristiani il patriarcato Costantinopolitano.

XV. Il fasto della corte Bizantina, l'oro e l'ambizione dei vescovi Costantinopolitani, il sofisma greco, la mollezza orientale, gli eunuchi e le Auguste; a vicenda o collegate queste brutte eagioni, a quella Sede (illustrata però da alcuni santissimi uomini e dottori il cui fiore più eletto e più eombattuto fu il Grisostomo) fecero prima usurpare il nome, e poi gli uffizi del patriarcato. Nefande pesti che generarono la lunga seguenza delle insidie e delle rivolture, terminate nello scisma e nell'eresia. I Romani Pontefici si tennero saldi al timone, salvarono la Chiesa, ma l'Oriente fu perduto.

XVI. Fu dunque al vescovo della Nuova Roma, a somiglianza del Gerosolimitano, abusivamente impartito prima l'onore; indi nel primo concilio di Costantinopoli, l'anno 381, senza il papale consenso, fu confermata la dignità patriarcale, e se crediamo a Socrate (v, 3), gli venne assegnata per diocesi la Tracia. Ma regnando Teodosio, e poi sotto Marciano, l'anno 451, nel concilio di Calcedonia, ancora senza la romana approvazione, pretesero i Greci di aggiungere alla Tracia l'Asia, il Ponto, e le provincie Barbare. Buio e avviluppato eanone, dal quale sorsero poi tante procelle, era questo dell'azione decimasesta del concilio Calcedonese, del quale diremo nel titolo seguente.

XVII. Frattanto niun conto facendo Gelasio I delle ambizioni costantinopolitane, nel concilio Romano dell'anno 494, definiva: *Est ergo* PRIMA PETRI APOSTOLI SEDES ROMANA ECCLESIA, *non habens maculam neque rugam, nec*

aliquid eiusmodi. Secunda autem Sedes apud Alexandriam, BEATI PETRI NOMINE *a Marco eius discipulo et Evangelista consecrata est; ipseque a Petro Apostolo in Ægyptum directus, verbum veritatis praedicavit, et gloriosum consummavit martyrium. Tertia vero Sedes apud Antiochiam eiusdem* BEATISSIMI PETRI NOMINE *habetur honorabilis, eo quod illic, priusquam Romam venisset, habitavit, et illic primum nomen novellae gentis exortum est.* Ma finalmente per amor della pace, si videro costretti i papi a legittimar la spuria origine, e dare onesta cittadinanza ed il secondo onore al bizantino patriarcato; e cinque potè annoverarne Giustiniano nella Novella 123: *Beatissimus Archiepiscopus et Patriarcha senioris Romae, Constantinopolis, Alexandriae, Antiochiae, et Hierosolimorum.*

XVIII. Che fu dunque? Fu un innesto che non toccò la radice; e la radice ossia Pietro continuò ad essere la formal ragione delle tre Sedi antiche, quale era da principio; e per consenso dei successori di Pietro venne costituendosi la quarta, e la quinta fu legittimata. Riepiloghiamo con s. Gregorio Magno nella lettera ad Eulogio patriarca Alessandrino (lib. VI, ep. 37): *Quis enim nesciat, sanctam Ecclesiam in Apostolorum Principis soliditate firmatam, qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a Petra vocaretur? Cui veritatis voce dicitur: « Tibi dabo claves regni coelorum; » cui rursus dicitur: « Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos; » iterumque: « Simon Ioannis, amas me? Pasce oves meas. » Itaque, cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu* SOLA APOSTOLORUM PRINCIPIS SEDES *in auctoritatem convaluit. Ipse enim* SUBLIMAVIT SEDEM *in qua etiam*

quiescere, et praesentem vitam finire dignatus est. Ipse DECORAVIT SEDEM *in qua Evangelistam discipulum misit. Ipse* FIRMAVIT SEDEM *in qua septem annis, quamquam discessurus sedit.*

XIX. Ecco la triade dei centri patriarcali ridotta sempre all'unità! Pietro ferma la sede in Antiochia, *firmavit sedem;* ma *discessurus sedit.* Pietro, per mezzo del suo discepolo Marco, conferisce luce e decoro alla chiesa di Alessandria, *decoravit sedem.* Ma infine Pietro sublima la Sede Romana, e le pone sul capo la corona non più trasferibile del suo principato, *sublimavit sedem.*

TITOLO XVI.

IL PRINCIPATO DELLA SEDE ROMANA NON EBBE ORIGINE DALL'ECCELLENZA DELLA CITTÀ, NÈ DA RAGIONI UMANE, NÈ DA POLITICHE ESIGENZE.

I. Ragioni intrinseche. II. Pretesti; III. risposta. IV. Nè i latini nè i greci imperatori favorirono la grandezza di Roma. V. Ogni gloria vola a Bisanzio; VI. meno il Pontificato. VII. Tre considerazioni. VIII. Tutti i favori umani al vescovo Costantinopolitano. IX. Clandestina definizione di 150 vescovi. X. È rinnovata in Calcedonia, protestando i legati apostolici. XI. Lettera sinodica a s. Leone; XII. continua; XIII. conchiude. XIV. Tutta arte greca, e di niun valore contra il primato di Roma.

I. Se da Gesù Cristo immediatamente discese il Primato di Pietro; se da Pietro per diritto divino trapassò nei successori; e se di fatto, non senza una peculiare e divina economia, questo Primato fu annesso alla Sede Romana, divenuta senza intervallo la Sede di Pietro: se ciò è vero, dunque non è più da dimostrarsi, ma già è dimostrata l'enunciata proposizione. E noi l'avremmo tralasciata, se non fosse stata la malizia greca, l'audacia dei

novatori, e quello che mette ora più conto, un sistema intemperante e corrosivo, messo avanti da cattolici scrittori.

II. Dicono gli ultimi: — Cristo ha ben dato a Pietro un'autorità paterna, ma non già una dominazione alla secolaresca. I testi della Scrittura che riguardano Pietro, hanno bensì un certo valore. È con questi alla mano i Vescovi Romani, quasi avvolti nello splendore e nella maestà della Città eterna; sedenti sulla tomba di Pietro, e divenuti essi stessi quasi meta de' pellegrinaggi che da tutto il mondo vi mettevan capo; vennero bel bello crescendo di venerazione e di poteri. Ma continuare in una interpretazione esagerata della Scrittura, sarebbe un' abbominazione; e troppo innalzare la preminenza papale, è un rovesciarla.

III. Il ragionamento è bello, pio, delizioso! Ma il senso delle Scritture sorge limpido, e lo gridò ad una voce, e da lungo tempo, e costantemente la Tradizione. Ed i pellegrinaggi alla tomba di Pietro, e gli universali ricorsi a' suoi successori, che altro sono fuorchè la confessione autentica di un potere unico al mondo? Or viene la Città eterna. Ma che cosa ha fatto la città dei Neroni e dei Domiziani per favorire l'ambizione e l'ingrandimento dei Vescovi Romani? Erano forse ambiziosi quei Vescovi, la cui reggia eran le catacombe, il cui trionfo la carcere e la mannaia? O quali furono le epoche e i trapassi del loro accrescimento? Forse le false Decretali del nono secolo? ma siamo appena nel terzo. Dunque si conchiude che le ambizioni e le usurpazioni e le secolaresche dominazioni non ebbero luogo nè esca nel petto di quei santi pontefici, quasi tutti martiri nei tre primi secoli.

IV. Forse, regnando i cristiani imperatori, la sede del Pescatore, *tandem in mostrum illud monarchiae Romanae excrevit?* che sono parole di Pufendorf (*de habit. relig. christ. ad vit. civ., 27*). Ma piuttosto, se mostruosa cosa è il pensare che dalle catacombe i papi potessero agognare ed usurpare l'impero del mondo, come abbiam veduto; cosa mostruosa del pari è l'affermare che dai Bisantini imperatori venisse alla depressa e antica Roma il principato sul mondo cristiano. Raffrontiamo epoche e fatti.

V. Nell'anno 312 la libertà del cristianesimo è proclamata dal vincitore di Massenzio; ma a quell'ora Ireneo, Cipriano e cent'altri, dimostrano già per tutto il mondo venerata, di diritto e di fatto, la primazia della Sede Romana. Frattanto la guerra con Licinio e Massimino, la congiura di Bassiano, la repressione dei Sarmati, i viaggi frequenti, la dimora della corte a Milano a Nicea ed altrove, distraggono del continuo Costantino da Roma. Dove nel 326 celebrando i vicennali è beffato dal popolo romano, come narra Zosimo; e fosse vendetta, come parve a Zosimo, o ardor di nuova gloria, secondo Eutropio, o impulso di straordinaria providenza che disponeva un trono al Pescatore; l'anno 328, sul computo di Tillemont e di Petavio, appena sedici anni dopo il primo respiro del cristianesimo, si dà principio alla superba Costantinopoli, detta la Nuova Roma; dove l'Imperatore, abbandonando per sempre i sette Colli quasi terreno ardente a'suoi piedi, trasporta con celerità e forza incredibile la Reggia, l'Impero e ogni gloria della Roma antica.

VI. Tale sorgeva Costantinopoli, a cavaliere dell'Asia e dell'Europa, miracolo di splendore, centro di tutte le

delizie, di tutte le ricchezze, di tutte le speranze e glorie e ambizioni dell'Oriente e dell'Occidente. Roma latina non fu più che una memoria, un museo, un archivio, nè mai più vide piede fermo d'imperatore. E frattanto Costantinopoli portava con fronte altera la corona di Regina, e l'emolo Oriente colla depressione di Roma antica, assoggettava al Greco l'intero nome Latino, e parea vendicar le nazioni dal popolo romano soggiogate e vinte.

VII. Ora tre considerazioni. La prima è che il fondatore della nuova Metropoli del mondo, non avrebbe omesso di trasportar colà, con tutte le altre glorie, la somma, cioè il supremo Sacerdozio, se una forza sovrumana non l'avesse legato invincibilmente alla spregiata Roma. La seconda, che niuna ragione umana l'invitava, ma anzi ripugnava ad allargarne i poteri e la gloria. La terza, che se per fatto umano era possibile che un Vescovo sugli altri si elevasse, e giugnesse ad una spiritual monarchia della Chiesa; tal ventura era sol possibile al Vescovo Costantinopolitano.

VIII. Sono evidenti le due prime considerazioni, e consterà la terza per due capi. Primo, per gli ambiziosi raggiri dei vescovi Costantinopolitani al fine di usurpare non il Primato apostolico, ma i secondi onori. E l'altro, per la forte protezione che quelli ottennero dalle imperatrici e dagli imperatori. Al Primato, neppur gli audacissimi aspirarono mai: tanto era incontestabile il Primato del Vescovo Romano! E se gli Augusti, anche buoni e pii, tanto patrocinio sprecarono agli ambiziosi, con quanto più di alacrità non avrebbero favorita la virtù e il diritto? Storia dolorosa, ma leviamone un saggio.

IX. Sotto il pontificato di Damaso, e l'impero di Graziano e di Teodosio, l'anno 381, appena il cinquantesimo dalla fondazione di Costantinopoli, adunasi un Concilio generale fra le sue mura. Fatto incredibile! I vescovi Costantinopolitani hanno già alterata l'apostolica tradizione, e soverchiato il canone di Nicea sui tre patriarcati; e 150 vescovi, quasi tutti orientali, statuiscono nel terzo canone: *Constantinopolitanus tamen Episcopus obtineto praecipuum honorem et dignitatem, secundum Episcopum Romanum, ideo quod Constantinopolis* NOVA ROMA *est.* Di esso fan menzione Niceforo, Socrate e Sozomeno. Il canone fu, secondo il Pagi (an. 381, n. 35), ma clandestino, e Roma l'ignorò. La ragione poi del pretendere, restando primo il Vescovo dell'antica Roma, onori pari verso le chiese orientali, al Vescovo della nuova, *ideo quod nova Roma est;* è la ragione umana, aulica e cortigianesca, non mai (si noti bene) non mai pensata da alcun padre, non mai per l'innanzi invocata a difesa del Vescovo Romano.

X. La stessa pretesa, e colle stesse armi, ma in più grossa battaglia, rinnovano gli orientali nel concilio ecumenico di Calcedonia l'anno 451. Udiamone il racconto dal non sospetto Quesnello nella prima dissertazione *de vita et rebus gestis s. Leonis Magni, an. 451, n. 14.* Nell'azione xv, coll'usata clandestinità, fu rinnovato il canone Costantinopolitano, che nella lettera di Anatolio a s. Leone *(inter ep. s. Leon. 101)* suona così: *Ut Constantinopolitanus Episcopus habeat honorem et primum locum* POST ROMANAM SANCTISSIMAM SEDEM, *eo quod etiam Constantinopolis sit nova Roma.* Ma nell'azione xvi, protestando i legati apostolici, e appellando al canone Niceno dei tre

soli patriarcati, fu svelata la nuova frode, e costretto il Concilio a riferire il tutto a s. Leone. Il che si effettuò nella celebre lettera Sinodale, dopo il Quesnello, pubblicata dai Ballerini (*inter Leonin.* ep. 98, tom. I, col. 1087), nella quale si legge (cap. 4, col. 196):

XI. « Abbiamo pure confermato il canone de' cento cinquanta padri di Costantinopoli sotto la pia memoria di Teodosio primo, col quale si ordina che dopo la vostra santissima e Apostolica Sede, si onori la Costantinopolitana, che si è stabilita seconda, *quae secunda ordinata est;* nella speranza che governando come solete gli obbedienti, e senza invidia le vostre ricchezze partecipando ai domestici, distenderete sino alla chiesa Costantinopolitana il raggio apostolico, che in voi risplende. Degnatevi dunque o Santissimo e Beatissimo Padre, di abbracciare come vostre proprie ed amiche le cose che abbiam definite per togliere ogni confusione, per fissare un ordine ecclesiastico, e per decoro convenientissime. È il vero, che i santissimi vescovi Pascasino e Lucenzio che fanno le veci della Santità vostra, e il reverendissimo prete Bonifacio unito a essi, hanno a ciò forte resistito: ma hanno certamente voluto, che anche questo bene abbia dalla vostra providenza il cominciamento, affinchè siccome della fede, così della disciplina a voi si riferisca tutta la gloria. » Alludono i vescovi alla famosa lettera dommatica, colla quale aveva s. Leone già condannati gli errori di Eutiche, prima che si adunasse il Concilio. Squisitamente melata e artificiosa è sinquì la narrazione; non offende il Primato Romano, anzi lo rafferma. Ora seguono i cavilli e le pretensioni.

XII. « Imperocchè, continua la lettera sinodale, noi avendo riguardo sì ai piissimi e amici di Cristo gl' Imperatori, i quali hanno di ciò piacere, sì al chiarissimo Senato; e a tutta come può dirsi la città dell' Impero; riputammo conveniente che fosse celebrata dall' universale Concilio la conferma dell' onor di questa Sede, e stabilimmo tali cose, come fossero incominciate dalla vostra Santità, poichè sempre procurate di essere compiacente; ed abbiamo ciò osato, sapendo che quanto di bene si opera dai figliuoli, tutto si converte a gloria dei padri che lo fanno lor proprio. » Arti più sottili chi potrebbe imaginarle? Dicono Padre il Pontefice, se stessi figliuoli; ma tarda e solo costretta dall' opposizione dei Legati fu l' obbedienza e la dipendenza. Finiscono perorando:

XIII. « Onorate dunque, ve ne scongiuriamo, coi vostri decreti il giudizio nostro: ed in quella guisa che noi ci siamo uniti nel bene col nostro Capo, così la vostra Sommità adempia verso i figliuoli ciò che conviene: *Rogamus igitur et tuis decretis nostrum honora iudicium; et sicut nos* CAPITI *in bonis adiecimus consonantiam, sic et Summitas tua* FILIIS *quod decet adimpleat.* Perchè a questo modo, e si compiaceranno i pii Principi, i quali hanno confermato come legge il giudizio della Santità vostra; e la Sede Costantinopolitana riceverà il premio di avervi sempre data tutta l' opera nella causa della religione, e d' essersi col medesimo zelo a voi concordemente congiunta. »

XIV. Ecco la Sede Costantinopolitana per umane ragioni salita a grado eminente di potere e di gloria: Eccola a fronte della Romana, non per abbassarla, ma per innalzar se medesima, tirando a sè un raggio di quella

corona. Il Primato Romano apparirà manifesto in questa giostra: della quale non ha la più famosa nè la più concludente la storia ecclesiastica. Ed egualmente apparirà, che quanto è larga e vitale, altrettanto è forte l'unità del reggimento apostolico.

TITOLO XVII.

IL DIRITTO DIVINO DEL PRIMATO ROMANO TRIONFA DI TUTTE LE ARTI E POTENZE UMANE.

I. Guerra campale dei costantinopolitani. II. Alla loro testa l'imperatore colle armi della pietà e dell'eloquenza. III. Seguita il patriarca Anatolio. IV. Illustre prova del primato romano sopra il concilio. V. Resistenza di s. Leone. VI. Egli governatore secondo i canoni, e loro vendicatore contra le novità. VII. Modello di un rispondere maestoso, forte, prudente e giuridico ad un imperatore. VIII. Non insuperbisca il patriarca, favorito dall'imperatore, ed istituito dal pontefice. IX. Altro modello di risposta ad Anatolio. X. Risposta all'imperatrice, e cassazione del decreto di Calcedonia. XI. Fu cassazione e irritazione vera giuridica e assoluta. XII. Un esempio insigne d'inavvertenza storica e critica. XIII. Qui è un faro alla storia e alla scienza del diritto ecclesiastico.

I. Tutte le umane arti e potenze, ecclesiastiche e civili, militavano per la Sede Costantinopolitana. I seicento trenta vescovi di Calcedonia, gl'imperatori, l'imperatrice, tutto l'Oriente borioso ed esultante di vedersi a capo e nel seno la maggior forza dell'universo. Da una parte era questa falange: dall'altra stava Leone con s. Pietro.

II. Vengono a Roma, apportatori della sinodica e d'una commendatizia di Valentiniano e Marciano, il vescovo Luciano e il diacono Basilio. Instano gl'imperatori celebrando la dignità della nuova Roma, *quoniam et eadem splendidissima civitas* IUNIOR ROMA *nuncupatur;* voglia la Santità sua degnarla del proprio assenso, *dignetur Sanctitas*

8

tua etiam huic parti proprium adhibere consensum; rammentano i loro meriti nell' avere agli urgentissimi affari di Stato, anteposto e servito della loro presenza il Concilio, *quamvis nos in aliis locis expeditiones et necessitates publicae detinerent;* e sperano per la concordia dell' orbe cristiano, *concordantibus toto orbe sacerdotibus,* la bramata conferma, *et petimus ut ea quae sancta Synodus statuit, etiam Religio tua in perpetuum praecipiat observari* (inter Leon. ep. 100, n. 3, 4, ed. Baller., tom. I, col. 1113). L' imperatrice Pulcheria, di gran merito e fama, aggiungeva le sue alle imperiali supplicazioni.

III. Nè si ristava Anatolio con pressantissima lettera (ap. s. Leon., col. 1121) dichiarando a Leone le prerogative già da sessanta o settanta anni acquistate alla sua chiesa Costantinopolitana di ordinare i metropolitani del Ponto, dell' Asia e della Tracia, ed i vescovi da loro dipendenti. Punge i Legati, magnifica la pietà degli imperatori, se stesso e la sua Sede, che dice figlia della Sede Apostolica: *Nam Sedes Cp. habet patrem Thronum Apostolicum vestrum... obsecramusque ut hoc etiam per vos, o Sanctissimi, efficiatur.*

IV. Tali e tanti erano i contendenti, o piuttosto i supplicanti: e ciò si avverta, perchè non ebbe mai più larga ed esplicita conferma il Primato Romano, al quale i più eminenti poteri della Chiesa e dell' Impero umiliano preghiere come a Potenza prima e indubitata, senza una minaccia od una irriverenza. E che poi si domandava? Non un grado di semplice onore, già dai Legati consentito ad Anatolio nell' azione prima del Concilio; ma un' autorità disciplinare sull' Asia, sul Ponto e sulla Tracia. Se il Concilio è sopra il Papa, perchè tanto ca-

lore nell' ottenerne la conferma? E se la disciplina è mutabile, perchè il Papa resiste e la nega? La resistenza di Leone è la seconda parte della causa alla quale passa il nostro discorso.

V. Leone resiste. La sua ragione manifesta e giuridica, era l' osservanza del concilio di Nicea: *Privilegia enim ecclesiarum, sanctorum patrum canonibus instituta, et venerabilis Nicenae Synodi fixa decretis,* NULLA POSSUNT IMPROBITATE CONVELLI. Così egli risponde a Marciano, e durerà fermo, *quoniam* DISPENSATIO MIHI CREDITA EST, *et ad meum tendit reatum, si paternarum regulae sanctionum ... me, quod absit, connivente, violentur* (ep. 104, n. 3, col. 1144).

VI. Ammiriamo la santità del pontefice, e la sapienza del governatore. Egli proclama due principii fondamentali del governo della Chiesa: 1° l' impero della legge o dei canoni contra ogni novità perturbatrice; 2° custode e vendicatore della legge il Pontefice Romano: *dispensatio mihi credita est.* E quantunque la legge sia mutabile, e l' autorità che disse tre, possa dire e quattro e cinque patriarchi; vedendo però Leone alzarsi dall' Oriente una tempesta di pretese, e correre già un torrente a cui nuove usurpazioni crescerebbero l' impeto e la piena; stimò di opporvi la sua potenza, e di far sentire che niuna o forza o importunità di supplicazioni è valevole contro la legge: *nulla possunt improbitate convelli.* Insomma il Pontefice inculca all' indocile Oriente l' impero della giustizia contro la forza. Verrà tempo da esaudire la domanda, ma ora è il tempo da rintuzzare l' audacia. E così l' impossibile, non assoluto ma relativo, diventa possibile, mutate le circostanze. Il che bene avvertì, ma

non sempre ricordò Natale Alessandro, nella dissertazione ai secoli XI e XII (cap. 2, art. 10, schol. 1): NON POSSE *plerumque respondent Pontifices, usitato loquendi modo, quod facere nolunt, aut,* SALVA IUSTITIA VEL ECCLESIAE DISCIPLINA, *non possunt: quod denique Ecclesiae bono c aedificationi non expedit.* Cioè, non si può fare ciò che *non expedit,* che non conviene, e finchè non conviene, o alla giustizia, o alla disciplina, o alla edificazione della chiesa.

VII. Fermato così il piede nella giustizia dovuta a governo della Chiesa, e nella maestà del suo diritto, i Pontefice risponde all'Imperatore (ad Marcian. ep. 104): *Apud christianum vereque orthodoxum Principem loquor. Multum Anatolius episcopus proprio detrahit merito, si illicito crescere optat augmento.* Ma immensa era la difficoltà nel ricusar all'imperatore gli ambiti onori della sua capitale; e qui la delicatezza va pari alla forza: *Habeat, sicut optamus, Constantinopolitana civitas gloriam suam, ac protegente dextera Dei, diuturno Clementiae vestrae fruatur imperio.* ALIA TAMEN RATIO EST RERUM SAECULARIUM, ALIA DIVINARUM: NEC PRAETER ILLAM PETRAM, QUAM DOMINUS IN FUNDAMENTO POSUIT, STABILIS ERIT ULLA CONSTRUCTIO. Ecco la decretoria sentenza; ecco la Costituzione della Chiesa 1° venire da Dio sostanzialmente; 2° altra essere la norma delle cose umane, e altra delle divine anche nella disciplina considerate; 3° essere falso il dire che dalla celebrità civile delle metropoli si misurasse esclusivamente il grado delle Sedi ecclesiastiche. Ed in vero già da cinquant'anni prima di Leone, il contrario aveva stabilito Innocenzo I nella lettera ad Alessandro Antiocheno (ep. 24 ap. COUST.): *Non*

esse e re visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum, Dei ecclesiam commutari; honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit imperator. Ergo secundum pristinum provinciarum morem, metropolitanos episcopos convenit numerari. Mettiamo in serbo questi documenti sulla giurisdizione territoriale dei Pontefici rispetto agl' Imperatori.

VIII. Vinto il punto massimo della questione, Leone ripiega il discorso sopra Anatolio: *Propria perdit qui indebita concupiscit. Satis sit praedicto, quod* VESTRAE PIETATIS AUXILIO, *et* MEI FAVORIS ASSENSU, *Episcopatum tantae urbis obtinuit.* Anatolio eletto vescovo, aiutante l'Imperatore, ma per l'assenso del Pontefice, ecco un'antica forma di elezione. Or dunque per comune consentimento se ne comprima l'audacia: *Fratris mei Anatolii, nocituram ipsi, si perstiterit, cupiditatem comprimatis.* Ciò all'Imperatore.

IX. Per lettera poi del medesimo giorno, risponde al medesimo Anatolio (ep. 106, col. 1165) con dignità e forza apostolica: *Noli, frater, altum sapere, sed time, et christianorum Principum piissimas aures improbis petitionibus inquietare desiste, quibus certum habeo, modestia te magis quam elatione placiturum.* Nulla giovargli l'avere i suoi predecessori da sessant'anni, inconsulta la Sede Romana, ordinati i vescovi ed i metropolitani, prove tarde, vane e casse: *Persuasioni enim tuae in nullo penitus suffragatur quorumdam episcoporum ante sexaginta, ut iactas, annos facta conscriptio, nunquamque a praedecessoribus tuis ad Apostolicae Sedis transmissa notitia: cui* AB INITIO SUI CADUCAE, DUDUMQUE COLLAPSAE, *sera nunc et inutilia subiicere fulcimenta voluisti.* Ciò

dichiara la nullità del passato, e si conchiude per una proibizione assoluta nell'avvenire: *A quibus* VOLO *ut te prorsus abstineas, memorque sis eius sententiae: « Tene quod habes, ne alius accipiat coronam tuam. »* Se questo sia un parlar con diritto e da principe, si sente, anzichè si giudichi, dal più tardo lettore.

X. Nè mancò di rispondere a Pulcheria il compitissimo Leone (ep. 105, col. 1155). Le rammenta di aver esso consentito all'elezione di Anatolio per le di lei raccomandazioni. Ecco gl'intrighi e le malizie di corte già rendere fumo sino alle più sante imperatrici! E nella precedente lettera (104) egli aveva già fatto sapere all'Imperatore, che per amor della pace, e della troppo vantata e mal pensata concordia, esso Pontefice verso Anatolio più benigno che giusto era stato: *Nos enim vestrae fidei et interventionis habentes intuitum, cum secundum suae consecrationis auctores, eius initia titubarent, benigniores circa ipsum quam iustiores esse voluimus.* Non impedissero dunque gli Augusti il corso alla giustizia; e Pulcheria, poichè aveva dato mano alla causa, ella pur si adoperasse all'osservanza dei canoni di Nicea; e intorno al presente di Calcedonia, egli pronuncia una sentenza di cassazione in radice, per l'autorità del Beato Pietro Apostolo: *Consensiones vero episcoporum, sanctorum canonum apud Nicaeam regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate,* IN IRRITUM MITTIMUS, *et* PER AUCTORITATEM BEATI PETRI APOSTOLI, GENERALI PRORSUS DEFINITIONE CASSAMUS.

XI. Dirà il Quesnello che questa non è vera cassazione: ma vi è il *cassamus* netto e rotondo. Dirà che non è vera irritazione: eppure ecco là *in irritum mit-*

timus. Si dirà che all'Imperatore come vescovo dell'esterno, si rimetteva in materia disciplinare esterna l'approvazione o la cassazione. Ma i Papi non ebbero mai in quel senso i ministri degli affari interni ed esterni; e s. Leone pronuncia assolutamente e non condizionatamente: PER AUCTORITATEM BEATI PETRI APOSTOLI; e non consiglia, ma definisce: GENERALI PRORSUS DEFINITIONE CASSAMUS. Che vuolsi di più per far vedere un'autorità immune, assoluta, indipendente? Ancora si bisbiglia che più tardi il canone invigorì. E che dunque? Sono due atti del medesimo potere. La Sede Apostolica, quando volle, lo abolì; e quando stimò bene, lo approvò. Si raddoppia, non si distrugge la dimostrazione. Ma dell'effetto della sentenza diremo più avanti.

XII. Ora, poichè ci vennero sotto gli occhi i documenti originali di questo punto sì capitale nella storia del diritto pubblico ecclesiastico, vediamo quanta sia stata, non dirò la malizia, ma o l'inavvertenza o la troppa compiacenza degli scrittori ecclesiastici. Citiamo un solo, ma chiarissimo esempio. Ecco la *Geographia sacra, sive notitia antiqua dioecesium omnium patriarchalium, metropoliticarum et episcopalium veteris Ecclesiae, ex ss. Conciliis et Patribus, Historia ecclesiastica et Geographis antiquis collecta, auctore reverendiss.* CAROLO A S. PAULO, *abbate primum Fuliensi, et congregationis Fuliensium superiore generali, deinde episcopo Abricensi. Accesserunt in hac editione notae et animadversiones* LUCAE HOLSTENII ecc. *Amstelodami* MDCCCIII. Eruditissima è l'opera, principe l'edizione, e dal dottissimo Olstenio emendata e arricchita per impulso del cardinale Francesco Barberini. Or bene, che cosa ci dà essa nella presente verten-

za? Ella ci dà nella terza pagina, in greco ed in latino, il furtivo canone dei 150 Costantinopolitani, confermato dai 630 vescovi di Calcedonia. Ma della clandestinità e nullità del canone Costantinopolitano, che dice? nulla. E della trionfante opposizione dei legati Pontificali al canone Calcedonese? nulla. E dell' immediato ricorso conciliare e imperiale alla Sede Romana? nulla. E della resistenza di Leone al Concilio ed all' Imperatore, e della repentina cassazione? ancora nulla. Anzi, recati in disteso i due canoni come autorità irrepugnabili, l'Autore conchiude: *Sicque ab hoc tempore quinque Patriarchae in Ecclesia numerari et authoritatem habere coeperunt, scilicet, ut ait Iustinianus; beatissimus Archiepiscopus et Patriarcha senioris Romae, Constantinopolis, Alexandriae, Antiochiae, et Hierosolymorum.* Si avvertano le parole, *sicque ab hoc tempore,* cioè dal canone di Calcedonia, che l' Autore spende per purissimo oro. Almeno Luca Olstenio, bibliotecario Vaticano, retto uomo e tutto di spirito pontificale, avvertirà in nota la clamorosa e feconda controversia? Neppure l' accenna.

XIII. Fece dunque il Marchetti opera utilissima nel richiamar su questo punto più viva l' attenzione dei pubblicisti. Ed il nostro lettore, per quei pochi documenti da noi registrati, vede nelle lettere dei vescovi e degli imperatori Orientali, a Roma non parzialissimi, un riguardo ed una filiale osservanza alla Sede Romana, che potrebbe confondere alcune audacie di altri tempi. Ma se da questo fatto ed in un secolo non guasto nè da curiali nè da false Decretali, emerge una verità certa ed evidente, ella è che il diritto divino del Primato Romano trionfò di tutte le arti e potenze umane. Il che era da dimostrare.

TITOLO XVIII.

L' ARISTOCRAZIA ECCLESIASTICA NON PUÒ ASSORBIRE, NÈ DIVIDERE, NÈ PARTECIPARE IL PRINCIPATO DELLA SEDE ROMANA.

I. I vescovi o gli ottimati. II. Loro sublimità. III. È immediatamente da Dio la gerarchia dell' Ordine, ma non il campo della giurisdizione. IV. Necessità di un Capo visibile che diffonda e ordini la gerarchia della giurisdizione, V. nel tutto e nelle differenze. VI. Quantità della giurisdizione. VII. 1. Niuna giurisdizione esplicita per la sola ordinazione. VIII. 2. Tutti i vescovi sono eguali nella gerarchia dell' ordine. IX. 3. Tanta è, quanta si riceve, la giurisdizione. X. 4. Assommando le particolari giurisdizioni, non darebbero la pienezza nè la fonte. XI. 5. Dunque tutti I vescovi, ottimati della Chiesa, non comprendono in sè, nè dividono il principato della giurisdizione, che rimane al sommo. XII. Dunque essi non sono nè la Chiesa, nè il Concilio.

I. La Monarchia ecclesiastica, la quale campeggiò sì altamente in Leone Magno come vedemmo, non è però assorbente ma espansiva, non ristretta ma universale. Dunque le son necessari membri omogenei, forti e valenti ad esercitarne il ministero ed il reggimento. Gesù Cristo li provvedeva nei Vescovi, successori degli Apostoli nell' Episcopato, e costituenti l' aristocrazia o la gerarchia, con definita giurisdizione governante le anime nel foro interno ed esterno. Dopo il Principe, passiamo dunque a ragionare degli Ottimati; e prima quanto e quale sia il loro potere verso del Capo.

II. Eccelsa è la dignità dei Vescovi, avendo quei dodici che li precedettero, ricevuto da Gesù Cristo e con Pietro medesimo, lo Spirito Santo; e con esso in comune la facoltà di sciogliere, di legare e di evangelizare. È veneranda e potente questa gerarchia che nell' Ordine ha indelebilmente segnata l' impronta dello Spirito Santo; e

nel nome di Dio, e con proprietà di officio governa le diocesi; e congregata o dispersa, è quel Senato Apostolico, che non solo consiglia, ma col Principe giudica e delibera. S' innalzino pure questi Ottimati della Chiesa, che nè detrimento nè invidia ne avrà il Principe, il quale, non per cortesia, ma per officio e per grado li tiene in voce e in conto di fratelli. Nè sarà un arcano la conciliazione di tanta dignità colla coordinazione dei poteri, se distingueremo la gerarchia dell'**ordine** da quella della **giurisdizione**.

III. L'Ordine viene da Dio per la consecrazione, nella quale l'ordinante non è che l'istrumento dello Spirito Santo che in tutti imprime l'eguale e indiviso carattere dell'Episcopato, colla grazia dell'Ordine, e se vuolsi colla radicale e potenziale giurisdizione. Ecco il vescovo! Ma dove sono i sudditi? È ordinato il pastore, ma dov'è la greggia? Lucidamente il Gerdil: *Christus videlicet cum, uno instituendo Episcopatu, pares* POTESTATE ORDINIS *episcopos omnes esse voluit; unum tamen Supremum Caput in* POTESTATE REGIMINIS *ceteris omnibus praetulit* (Hierarch. eccl. p. 126, ed. Parm.). Dunque il Capo assegni la greggia, nella quale si posi e si effettui la giurisdizione. *Episcopi gentium* eran detti coloro che si mandavano a cercarsi una greggia fra gl'infedeli; e questa ancora era una missione, indispensabile per conseguire l'ingresso nel reggimento della Chiesa. L'Ordine adunque è una divina capacità o attitudine, per ottenere il grado e la sua qualità nell'ecclesiastica gerarchia della giurisdizione. Questi principii si commendano per la loro precisione e lucidità, e servono a dileguar certe ombre che negli autori frequentemente incontransi; per esempio nel Tomas-

sino, il quale sostanzialmente afferma, divisioni territoriali e giurisdizioni non potersi fare nè ottenere se non dal Capo, cardine dell'unità cristiana, ma qualche sua formola non è scevra di ambiguità: *Nam*, egli dice, *episcopi obtinent illi quidem immediate a Christo iurisdictionem suam, sed non ab illo immediate consecuti sunt territorium hoc suum, et peculiarem dioecesim: cum haec partitio facta fuerit volventibus saeculis ab ecclesia, nec fieri potuerit, aut perpetuari, nisi consensione Capitis, in quo est cardo et centrum ecclesiasticae unitatis* (de vet. et nov. Eccl. discipl. par. II, lib. I, 45, 3). Tre idee appariscono quasi fluttuanti in questo periodo. 1° I vescovi hanno immediatamente da Cristo la giurisdizione ma non il territorio. 2° Le divisioni territoriali vennero successivamente fatte dalla Chiesa. 3° Non però mai senza il consenso del Capo, nel quale stà il cardine dell'unità.

IV. Che la giurisdizione venga *immediate* da Dio colla podestà dell'ordine, è il sommo che al Tomassino si possa concedere nella presente questione. Per effettuarla, come confessa egli stesso, resta però necessario un territorio, il quale in ogni governo si assegna e non si usurpa. E conseguentemente (diremo con lui, ma più recisamente) è necessario un Capo, il quale con sovrana autorità disegni le regioni, i gradi e i limiti dell'ecclesiastica gerarchia. Si nega o si concede? Negando, si fa della Chiesa una Babele; od un esercito dove sarà distrutto ogni comando, consentendolo eguale agli officiali, ai capitani ed ai generali, su tutti indistintamente i soldati. Si concede? Ecco sorgere la bellezza della gerarchia, e l'unità nella varietà delle giurisdizioni. Ecco l'esercito

spirituale che descrive il Gerdil: *Hinc facile intelligitur, quemadmodum* EX HOC APOSTOLICAE CATHEDRAE PRINCIPATU, *tamquam primario fonte, superioris huius auctoritatis iura,* PONTIFICIO INSTITUTO *in alias Sedes,* CUM TEMPERATA DISCRETIONE POTESTATIS *manaverint; factumque sit, ut hac inducta graduum inter Antistites aptissima distributione, Ecclesiastica Hierarchia ordinatissimam castrorum spiritualium formam, speciemque prae se ferret.* (loc. cit.).

V. Sappiamo che in tempi diversi, diversa è stata la giurisdizione dei patriarchi, dei primati, dei metropolitani. Ma cosa certa e immutabile è che quelle stesse differenze partivano o si autenticavano dalla Sede Romana, come largamente dimostra il Tomassino, e conchiude (par. I, lib. I, 14, 4): *Consentientis ea de re Occidentalis Ecclesiae, maxime Gallicanae, fideiussor auctorque idoneus erit Hincmarus, dum ait,* PRIVILEGIO PETRI *supra ceteros apostolos evecti, contineri patriarcharum, primatum et metropolitanorum omnium privilegia. Haec enim omnia in uno sita sunt, quod praesint episcopi alii aliis.* Tutto si dice, dicendosi che in Pietro, privilegiato da Cristo, contengonsi i privilegii di tutte le altezze ecclesiastiche. La ragione perentoria è che Pietro solo fu elevato e privilegiato sopra tutti gli apostoli: *At Christus apostolis* SOLUM PETRUM *praeesse iussit. Hinc ergo perspicue illud efficitur, quascumque episcoporum supra alios episcopos praecellentias, ceu radios a sole luminis fonte,* AB HAC PRAEROGATIVA MANASSE. Per Incmaro parla tutta la Chiesa Gallicana del nono secolo.

VI. Convinti per tali sentenze, ripigliamo la tesi e domandiamo: Quale e quanto sarà dunque il potere dell' alta Aristocrazia o Gerarchia ecclesiastica verso il suo Capo?

VII. 1° Certo è che l'ordinazione o consecrazione, per sè, non assegna nè il territorio, nè i sudditi, nè una definita ed esplicata giurisdizione. Nel qual senso sono immuni da ogni contestazione le parole di Tertulliano: *Memento Claves eius hic Dominum Petro, et* PER EUM *Ecclesiae reliquisse* (Scorp. 10). E quelle di Ottato Milevitano: *Beatum Petrum Claves regni caelorum* COMMUNICANDAS CETERIS *solum accepisse* (cont. Parm. VII, 3). Le quali parole con tutta verità riferisconsi all'uso delle chiavi, che senza una missione determinata, non avrebbero nè dove nè come applicarsi.

VIII. 2° Certo è che ogni vescovo colla podestà dell'Ordine, ricevendo intera la pienezza dell'Episcopato (la quale si moltiplica e non si divide), tutti i vescovi sarebbero eguali, e niuno avrebbe autorità sopra d'un altro, se all'Ordine non si accoppiasse il distinto e graduato potere del reggimento. Ma il potere del reggimento non deriva dall'Ordine che ogni vescovo può dare, ma esclusivamente dal grande Gerarca nella cui mano sono i fili della giurisdizione ecclesiastica.

IX. 3° Certo è che tutti i Gerarchi della Chiesa, ricevendo la giurisdizione dal Massimo Gerarca, tanta ne ricevono quanta loro è data. Col che non vogliam dire che essi diventino semplici Vicari, avendo dallo Spirito Santo la pienezza dell'Episcopato; nè altrimenti vogliam affermare, che la giurisdizione si possa tanto assottigliare da recar nocumento al ministero episcopale. Ma col Gerdil solamente affermiamo che *cum temperata discretione potestatis,* può il Sommo Gerarca così modificarla da consociar le parti in una **graduata** e **comoda** unità di reggimento ecclesiastico.

X. 4° Certo è che assommando tutti i Gerarchi, dispersi o congregati, meno il Massimo, non avremmo la pienezza della Gerarchia, nè dell'autorità reggente e governante. Avremmo bensì le giurisdizioni o le magistrature parziali e derivate, ma non il tutto nè la fonte da cui esse derivarono. Vescovi avremmo, Arcivescovi o Metropolitani, Primati e Patriarchi; ma non corpo, nè unità, nè Chiesa governante, senza il Capo e la fonte dell'autorità. Perocchè dottrina di tutta l'antichità, e proclamata fra le tempeste di Basilea, è questa sentenza: *Solum Petrum* IN PLENITUDINEM POTESTATIS *vocatum esse, alios* IN PARTEM SOLICITUDINIS (SESS. V).

XI. 5° Se tutta la Gerarchia non consta che di parti, *in partem solicitudinis,* senza Pietro il quale solo è chiamato *in plenitudinem potestatis;* se tale è il verbo di Dio, tale essendo la fede di tutti i secoli cristiani; dunque ritorna la proposizione che stabiliva come supremo fondamento della Costituzione cattolica: — Non potere tutta l'Aristocrazia ecclesiastica assorbire, o dividere, o participare il Primato governativo o giurisdizionale della Sede Romana.

XII. 6° E più esplicitamente: Dunque, senza il papa, i vescovi dispersi non sono la Chiesa; e congregati, non sono nè la Chiesa nè il Concilio. E per usare la frase impropria, ma comune: Dunque il Papa è sopra il Concilio. È una logica inferenza già dimostrata nel diritto: dimostriamola ancora nel fatto.

TITOLO XIX.

PRIMATO DEL PAPA RISPETTO AL CONCILIO.

I. Si assume per fondamento la Sinodo ecumenica di Calcedonia. II. Leone Magno e sapientissimo si circonda di sapienti. III. Prevede la tempesta, e si prepara. IV. L'Oriente e l'Occidente dichiaran nullo il Concilio senza l'approvazione del papa. V. Non sono ancora nati il *ius circa sacra*, nè l'appello *ab abusu*, nè il laico *exequatur*. VI. La sentenza di Leone è perentoria sopra e contra il Concilio; VII. e Anatolio finge penitenza. VIII. Gelasio rinnova Leone. IX. Si rincalza. X. Confutazioni. XI. Conclusione.

I. Alla disciplina degl' intelletti provando meglio il critico esame di pochi, che l'affastellamento di molti documenti, noi ritorneremo alla sinodo ecumenica di Calcedonia.

II. Non era alla metà pervenuto il secolo quinto, e sulla cattedra di Pietro sedeva Leone, al quale la posterità mantenne il nome di Grande. Non diranno gli avversari che ambizioni o cortigianerie avessero accesso al Pontefice; ma bensì, come conveniva al primo Insegnante cattolico, lo circondavano gli eletti d' ogni consummata dottrina e santità, il cui fiore era quel s. Prospero d'Aquitania, continuatore di Agostino sulla grazia, e da Scaligero riputato il più sapiente uomo di quel secolo. Costoro udiva s. Leone, di loro si aiutava, ma egli stesso le più grandi lettere dettava, e colla sua mente e col suo senno reggeva la Chiesa. Ciò valga a discolparlo dalla taccia di ambizioso o di duro nella opposizione, come vedemmo, da lui fatta agl' imperatori ed al concilio di Calcedonia.

III. S. Leone non era ancora un Ildebrando, ma già vedeva che gli Orientali benchè plaudenti alla sua let-

tera dommatica: *Petrus per Leonem locutus est;* pure nell' alterare l' economia della giurisdizione ecclesiastica, assalivano il centro dal quale essa emanava. Era dunque il tempo di far valere a petto del gran Concilio e della Corte imperiale la prevalenza della Sede Romana. L'esito commendò l' opera del Pontefice, e chiarì per sempre l' integrità del Primato Romano; inviolabile ai Vescovi eziandio deliberanti nel Concilio universale. L'esito fu quale il verremo esponendo.

IV. Da lettera di Marciano a s. Leone dei 15 feb. 453 (ep. 110, tom. I, col. 1181, Baller.) apparisce, che appena subodorata in Oriente la pontificia disapprovazione, gli Eutichiani dal Concilio condannati, rialzarono la testa contra il Concilio medesimo, dicendolo di niun effetto per la mancata approvazione papale. Ecco la fede e il diritto pubblico della Chiesa Orientale e Occidentale! Onde l'Imperatore supplica Leone: *Decretum quam celeriter emittat, quo* CONFIRMARE *ipsam Calcedonensem Synodum manifestissime ostendat, ut ii qui exoptant in via diverticula, nullam habere possint suspicionem* DE IUDICIO *tuae Sanctitatis.* Leone aderì prontamente colla lettera 114 ed altre seguenti, ma sempre eccettuando il cassato canone 28.

V. E l'Imperatore si oppose forse alla cassazione, si ostinò, vantò forse i suoi diritti *circa sacra,* o almeno sulla disciplina esterna, o disse invalida la protesta e la lettera di Leone perchè dal Senato imperiale non vista nè autenticata? Anzi piegò la fronte, e lodò nel Pontefice la saviezza congiunta al vigore (ep. 110): *Illud profecto, ut decebat Episcopum Apostolicae Sedis, excellenter tua Sanctitas praestitit, ut ecclesiasticos canones custo-*

diendo, nihil antiqui moris et ordinis olim constituti, et ad hanc usque diem inviolabiliter observati, passa sit innovari. Della quale lealtà e concordia Leone si congratulò nella lettera 113, col. 1203.

VI. Ed il famoso canone dai Padri proclamato all'unanimità? Fu seppellito, e fu anzi come non nato mai. Il Concilio tacque pure all'unanimità, ed in quel secolo ambizioso, ma ancora credente e più vicino alle fonti del cattolicismo, neppure imaginò di appellare per abuso di potere e di autorità. E tanto era certa la validità della papale sentenza, che nè Acacio nè gli altri scismatici lo invocarono mai; nè alcun Greco fu, come osserva il De Marca, che fra i canoni lo annoverasse: OB LEONIS REPROBATIONEM *nunquam in canonum censum adscriptus est, neque etiam apud Orientales, ut patet ex Dionysio, qui collectionem illorum in latinam linguam vertit. Unde Theodoretus in sua Synagoge, et Theodorus lector, 27 numero canones Chalcedonenses concludunt* (Diss. de vet. can. collect. c. 3, § 18).

VII. E Anatolio? Si contorse come un greco serpente, si scusò sul clero, s'infinse a penitenza, supplicò a Leone, il quale rispose: *Ambitum culpabilem se abiecisse significet.* E promettendo Anatolio, Leone instava: *Quod verbis spondet, corde perficiat*; altrimenti procederebbe contra il superbo con più libera giustizia.

VIII. Il diritto vinse, ma non si fermò il torrente; ed a vegliarlo, fece Leone dimorare in Costantinopoli un suo Legato. Fu questo il principio delle Legazioni o Nunziature a ferma stanza. Ma circa venti anni erano scorsi, e Probo, legato di Simplicio papa, era costretto di ripetere a Leone imperatore, che senza fondamento erano le pre-

tese costantinopolitane: il che per sua lettera originale ci attesta Gelasio. Dalla qual lettera di Gelasio ai vescovi della Dardania, rileviamo ancora senza replica essere stata la sentenza di Leone. Scrive Gelasio: « È da scherzo la prerogativa che hanno (gli scismatici) voluto attribuire ad Acacio, perchè era stato vescovo della città imperiale. Non sono state per lunga residenza città imperiali Ravenna e Milano e Sirmio e Treviri? Però i vescovi loro hanno mai trapassati i limiti segnati dall' antichità?... Ascoltino piuttosto l' imperatore Marciano, il quale NON AVENDO POTUTO OTTENER NULLA PER L' INNALZAMENTO DEL VESCOVO DI COSTANTINOPOLI, diè gran lode a papa Leone di santa memoria, di essersi posto alla difesa dei canoni. Ascoltino il vescovo Anatolio dicente, che tale intrapresa veniva piuttosto dal clero e dal popolo che da lui, e che il papa ne era il padrone. E Leone medesimo che aveva confermato il concilio di Calcedonia, quanto si opponeva ai canoni di Nicea ed al potere de' suoi Legati, tutto cassò. » Sinquì Gelasio quarant' anni dopo Calcedonia.

IX. Diritto di sì alta podestà e giurisdizione in quelle circostanze, contro la superba Regina del mondo, contra gl' Imperatori, contra un Concilio ecumenico dei più numerosi, contra lo spirito dell' Oriente arrogante e dominatore; non si sarebbe potuto imaginare, non che eseguire. Ma esso, senza verun contrasto fu eseguito: dunque esso era il diritto incontestabile, e la fede della Chiesa universale.

X. Tutto ciò è ragione e buon senso. Cantino dunque Basnage ed il Febronio che l' imperatore avrebbe potuto sostenere il suo *ius externum circa sacra,* d' ori-

gine protestante; canti il continuatore del Fleury, che i decreti sinodali « hanno il lor pieno effetto, ancorchè il papa non voglia; » si canti a coro che il Concilio è sopra il Papa: sarà tardi, ed il fatto di Leone e di Calcedonia è là per confutarli. E se poi nel seguente secolo sorse co' suoi privilegi il patriarcato Costantinopolitano, sarà una seconda prova, la quale giunta alla prima farà dire: 1° che la Sede Romana, negando, l' ha impedito di nascere e di prendere legittima cittadinanza nella Gerarchia ecclesiastica; 2° che, annuendo la Sede Romana, esso fu creato.

XI. Dunque il Gerarca Romano è di diritto e di fatto; d' onore e di giurisdizione, verso le parti e verso il tutto, nella Chiesa congregata o dispersa, il Monarca della Gerarchia ecclesiastica: o si riguardi la fede, quale era la causa degli Eutichiani; o si riguardi la disciplina, quale era la controversia del patriarcato Costantinopolitano.

TITOLO XX.

IL DIRITTO E IL FATTO NELLA CONVOCAZIONE DEI CONCILII: ESEMPIO QUELLO DI SARDICA.

I. Nesso del discorso. II. Si formola il diritto. III. Esso è una emanazione del Primato ecclesiastico. IV. La polizia civile, aiutatrice, non legislatrice del Concilio. V. I primi otto Concilii; VI. e le ragioni speciali di quei tempi. VII. Accidentale e caduca l'universalità dell'Impero Romano. VIII. Allora moralmente, e poi fisicamente impossibile il diritto imperiale. IX. Immunità assoluta del potere ecclesiastico. X. Serve a due fini l'osteggiato concilio di Sardica. XI. Esso fu ecumenico nella celebrazione; XII. e nella immediata e universale approvazione. XIV. Tre momenti del concilii ecumenici. XV. Lo intimavano esternamente gl'imperatori. XVI. Ma era precorso il giudizio di s. Giulio; XVII. ed egli dava la mossa agl'imperatori. XVIII. Dunque giuridicamente egli decretava e convocava il Concilio.

I. Per logica inferenza ci dava il titolo XVIII, che tutti i vescovi, senza il papa, dispersi o congregati, non sono la Chiesa nè il Concilio; e il titolo XIX per fatto lo dimostrava. Ora, a proseguimento della Costituzione ecclesiastica, immediatamente si ricerca: A chi la facoltà di adunare il Concilio, ossia di chiamare a consulta ed a parlamento la gerarchia cattolica?

II. Il diritto risponde: A colui che tiene il primato della gerarchia cattolica. Dunque: 1° a niun vescovo in particolare; 2° non a tutti i vescovi in generale, perchè in essi non è la fonte della giurisdizione ecclesiastica; 3° ed a più forte ragione, a niuna podestà laica, perchè affatto esclusa dalla gerarchia ecclesiastica. Qui è il diritto: ma come va il fatto?

III. Comunque vada il fatto, è da porsi in tesi che il fatto non costituisce il diritto; e diritto è che ogni ef-

fetto si genera dalla sua cagione; e che ogni atto del governo ecclesiastico, non può emanare che dal principato ecclesiastico. Onde alla memoria dei padri nostri fu un oggetto di scandalo o di trastullo l'adunanza di Pistoia convocata da Leopoldo; ed alla Francia, quell'altra e più antica e più clamorosa, celebrata nel 1682. Leopoldo e Luigi XIV hanno fatto una scorreria nelle regioni altrui, e tentato un colpo di vento più che di Stato. La conclusione apparirà agra a certi gusti: ma il diritto non cedendo ai gusti, o li risana o li condanna.

IV. Dal medesimo diritto sono condannati Lutero e Calvino, Brenzio e Carlo du Moulin, colla seguenza dei Centuriatori e dei protestanti, nel dire il Concilio di esclusiva competenza dell'imperatore. Dei quali è intollerabile la frivolezza o la mala fede, nel confondere essi la polizia e la podestà giuridica della Chiesa, alla quale appartiene la giurisdizione del Concilio; e la polizia e la podestà dello Stato, il quale può colla forza opporsi al Concilio, può anche, come deve, favorirlo e aiutarlo, ma in ogni caso non potrà mai dare il diritto nè levarlo.

V. La distinzione del diritto e del fatto rende ancora vano lo sforzo di Giovanni Alberto Fabrizio nella Biblioteca Greca, t. xi p. 99, per ascrivere i primi otto concilii alla pura convocazione degl'imperatori. Sentenza che fu pure d'intemperanti cattolici, commendati da Giustino Febronio (*de Statu eccl.* vi, 2). Perchè, oltre al non potersi dal fatto inferire il diritto, resta nel fatto stesso a distinguersi la parte giuridica e meno patente, che o vi posero o vi potevano porre i papi; e la parte materiale e patentissima che vi posero gl'imperatori.

VI. E si fa probabile il mutuo concorso, chi avverta alle condizioni allora correnti della Chiesa e dell' Impero. Onorevole povertà nei vescovi, ma non capace di viaggi lunghi e dispendiosissimi. I corsi pubblici nella proprietà del principe, e fuorchè ai primi magistrati, a niuno lecito il servirsene senza la grazia dell' imperatore. Adunanza qualunque vietava la legge romana. Gli eretici poi, per li tumulti e le stragi, perniciosi alla Chiesa ed all' Impero, come gli Ariani e i Donatisti. Dalle quali cagioni nasceva una comune utilità, ed ai papi una necessità di chiedere agli imperatori il concorso esterno, legale e materiale, per la convocazione e celebrazione dei concilii. Aggiungi che le lettere imperiali correvano celeramente per quelle vie che non erano in mano dei papi; e che mentre aprivano il cammino ai vescovi, imponevano ai magistrati civili l'occorrente provvedimento. La Chiesa era riconoscente: e noi dopo tanti secoli, non solo non ci maravigliamo di ciò che avvenne, ma lodiamo il fatto, e crediamo che non potesse altrimenti avvenire. Ed in ogni modo, o tacitamente od esplicitamente, la Chiesa concedeva all' Impero quella parte, non di giurisdizione o di autorità, ma di cooperazione, che ella stessa non poteva materialmente effettuare.

VII. Ma i nostri avversari, oltrechè non distinsero diritto e fatto, sostanziale e accidentale, sconsigliati ancora si dimostrarono nell' escludere dal giudizio della questione due elementi fondamentali, che erano 1° la caducità dell' Impero Romano, e 2° l' ecumenicità immortale della Chiesa e della Sede Romana. Perocchè la stessa ragion naturale dettava, che essendo la Chiesa universale, convocarla giuridicamente solo poteva un'autorità pure uni-

versale; e tale autorità, cadendo, avrebbe cessato di essere l'impero romano. Dunque bastava il lume naturale a comprendere, che nè l'imperatore romano nè qualunque altro, è subbietto capace di una giurisdizione perenne ed universale.

VIII. E nel vero, surti dalle ruine del colosso romano, tanti e tanti Stati, quell'autorità non sarebbesi adagiata nè in uno particolarmente, nè in tutti collettivamente. Non già in uno: perchè niun principe d'un territorio, allarga i suoi diritti sull'altro. Non in tutti: perchè le diversità degli interessi, delle politiche, e delle credenze cristiane o pagane o musulmane, avrebbero reso impossibile l'accordo, e Gesù Cristo avrebbe condannato la Chiesa alla schiavitù perenne di Babilonia. Ciò intesero persino gli Enciclopedisti, alla parola *Conciles.* Aggiunta poi la ragione cristiana, la quale detta che quanto v'ha di spirituale nei Concilii, come sono il giudizio dei motivi per convocarli, e l'obbligazione canonica ai convocati, è di pura autorità ecclesiastica; risulta una tanta luce da far vedere il retto e il giusto ai più acciecati.

IX. Abbiamo qui sviluppato quest'argomento, perchè esso non serve solo ai Concilii, ma ancora esso dimostra in generale la necessità di figurarci il governo della Chiesa, qual veramente è costituito nella sua essenza, cioè libero e soprastante alle dimensioni regie, politiche, nazionali e territoriali. Senza la quale elevatezza, cesserebbe di esistere la Chiesa universale. Ma l'universalità o cattolicità essendo il primo distintivo della società cristiana, deve per conseguente reggerla UNA PODESTA' IMMUNE DA CASI UMANI, NON SOGGETTA A TEMPI CRONOLOGICAMENTE, NON SOGGETTA A LIMITI GEOGRAFICAMENTE E POLITICAMENTE, E DILATABILE OVUNQUE LA CHIESA PENETRI E SI DILATI.

X. Ora proseguendo noi a dimostrare colla storia ciò che la ragion naturale e la ragione cattolica han già dimostrato; scegliamo ad esempio il più avviluppato e più contestato dei concilii ecumenici, quello di Sardica. Il qual concilio fu come il terreno in cui vennero a far le loro giostre i protestanti, i gallicani, e quanti avversarono l'apostolico primato. E scopo comune fu d'indebolire o di eliminare quei canoni che tracciavano il processo e la forma dei giudizi ecclesiastici, e dei ricorsi in cassazione ed in appello perentorio alla Sede Romana. Servirà dunque a due nostri fini il concilio di Sardica: qui a provare il diritto della convocazione, e dipoi a trovare una base certa all'ordine giudiziario dell' antichità cristiana.

XI. Questo concilio che s. Atanasio chiama Grande Concilio alla guisa del Niceno, come nota il Baronio, fu nel 347 celebrato in Sardica o Serdica, città dell'Illirico e metropoli della Dacia. Furono presidenti in nome di Giulio papa, Osio vescovo di Cordova, l'uomo degli alti affari della Chiesa, già presidente a Nicea; e con lui i preti Archidamo e Polisseno. Liti infinite sul numero dei vescovi congregati; ma intorno a trecento, anche dopo la fuga degli Ariani, li dimostrano irrepugnabili documenti. E raccolti furono quei vescovi dall' Oriente e dall' Occidente, scrivendo Teodoreto nel secondo della Storia, capo quinto: *Quibus litteris persuasus Constantius, mandatum dedit ut episcopi tam* ORIENTIS *quam* OCCIDENTIS, *Serdicam . . . advenlarent.* E la Sinodica dal medesimo riferita nel capo ottavo, nomina le provincie e conchiude: OMNIBUS UBIQUE EPISCOPIS *et comministris catholicae et apostolicae Ecclesiae, dilectis fratribus in Domino salutem.*

Il Concilio riconobbe se stesso per ecumenico, come apparisce dalle collezioni Prisca e Adriana, presso i Ballerini: *Omnis Synodus dixit: universa quae constituta sunt,* CATHOLICA ECCLESIA IN UNIVERSO ORBE DIFFUSA CUSTODIAT. *Et subscripserunt* (Cf. BALLER., de ant. collect. can. c. VII, n. 7).

XII. La Chiesa nell'orbe universo annuiva. Giulio, Liberio ed i seguenti pontefici, ne seguirono le sentenze ed i canoni. E che parimente gli accogliesse la chiesa greca, contra Van Espen e Boehmero lo provan due concilii. Il Costantinopolitano del 382, i canoni di Nicea e di Sardica, senza niuna diversità e sotto il comune titolo di Niceni, allega nell'epistola a s. Damaso, presso Teodoreto (BALLER. l. c., c. VI, n. 14). E così dal Cacedonese sono lodati con eguale grado di autorità i padri di C. P., di Efeso, e *illi quidem qui apud* SARDICAM *contra reliquias Arii convenerant, Orientalibus direxerunt sui constituta iudicii;* come si legge nell'allocuzione a Marciano Augusto (LABB. t. IV conc., p. 1766). Del congiungersi i canoni sardicensi ai niceni, buona ragione poteva essere l'aver Nicea fatto giudizio della fede, e Sardica dei vescovi professanti o neganti la stessa fede. Quindi il concilio di Sardica non distinto dal Niceno. Non essendosi dunque fatta in Sardica veruna definizione di fede, questa ancora, come ben osserva il Tillemont (Hist. eccl. t. VIII, p. 692), potè essere una cagione di non annoverare quel concilio fra i quattro ecumenici, equiparati per la fede ai quattro Evangelii. Che se poi i santi Epifanio ed Ilario, come obbiettano Van Espen e De Marca, l'appellano *Concilium Occidentalium,* ciò fu per distinguerlo dal conciliabolo che in Filippopoli tennero alcuni vescovi orien-

tali e ariani, fuggitivi da Sardica, e falsamente nominanti se stessi *Concilium Sardicense Orientalium.* Mentre però che il vero concilio era rimasto a Sardica, scevro dai ribelli, e composto di tutti gli occidentali e dei fedeli vescovi orientali. Di questo affermava con decretoria sentenza Nicolò I nell'epistola IV: *Sardicense concilium... omnis recepit Ecclesia.*

XIII. Ma l'ecumenicità dei concilii risulta da tre momenti: 1° dalla convocazione; 2° dalla celebrazione; 3° dall'esito, ossia dall'universale approvazione, la quale da se sola supplirebbe, se mancassero, le due prime condizioni. Noi sin qui, del Sardicense abbiam considerato il secondo e il terzo momento: la celebrazione e l'approvazione. Ma che fu della convocazione? Ed eccoci al punto in discorso.

XIV. Chi dunque adunava il grande concilio, che di nome e di autorità fu stimato uno con quel di Nicea? Rispondiamo che esternamente lo intimavano gl'imperatori, Costanzo per l'Oriente, e Costante per l'Occidente. Lo dice la Sinodica Sardicense, da Teodoreto riferita nel libro II capo VIII della Storia: *Tantopere denique adversus fidem insurrexerunt* (Ariani), *ut id latere non potuerit aures Deo carissimorum imperatorum. Itaque, opitulante Dei gratia, ipsi quoque carissimi Deo principes, nos ex diversis provinciis et civitatibus congregarunt; et sanctam hanc Synodum in urbe Sardicensi celebrari permiserunt: quo tum omnis discordia tolleretur, tum omni fidei pravitate expulsa, sola in Christum pietas apud omnes ubique servetur. Venerunt enim episcopi ab Orientis partibus, ipsi quoque a piissimis principibus impulsi* ecc. E non solamente *impulsi,* ma *iussi, de sen-*

tentia, iussu, mandato duorum imperatorum, scrivono Atanasio, Socrate, Teodoreto, Sozomeno, Sulpizio Severo, Niceforo. Nelle quali parole abbiamo testimonianze le più esplicite della official convocazione. E qui fermansi gl'imperiali; ma noi andiamo avanti nella storia.

XV. Che nel tribunale del papa Giulio I, fosse già precorso il giudizio di quanto si trattò nel concilio; e che a lui per lettera già fossero ricorsi non solo i cattolici oppressi, ma gli ariani oppressori; consta ciò dalla sovra citata Sinodica: *Olim quidem,* dicono i padri, *Eusebius et Maris et Theodorus... litteras scripserunt ad Iulium collegam nostrum, Ecclesiae Romanae episcopum, adversus supradictos collegas nostros, Athanasium scilicet, Marcellum* ecc. *Scripserunt vero aliarum quoque regionum episcopi, Athanasii quidem collegae nostri innocentiam testimonio suo confirmantes... Et quamvis ex eo quod a dilectissimo Iulio collega nostro vocati non adfuerunt, et ex iis quae ab eodem episcopo Iulio scripta sunt, manifesta patuit ipsorum calumnia;... ex iis tamen quae in hoc sancto et* MAGNO CONCILIO *gessere, fraudem suam multo manifestius detexerunt* (l. c.).

XVI. Ecco un formale giudizio: vi accorrono accusati e accusatori; apparisce la calunnia, e si citano i calunnianti; essi ribellano, e Giulio invoca per un concilio l'aiuto degli imperatori. Scrive Sozomeno (hist. III, 10): *Cum litteris quas ad sacerdotes Orientis scripserat* (Iulius) *nihil proficeret, causam eorum ad imperatorem detulit, ille vero Constantio fratri scripsit;* e d'accordo fu intimato il concilio. La cui convocazione che fosse opera del pontefice, eseguita dagli imperatori, tanto l'avean per certo gli Eusebiani, che dell'essersi frapposto poco

tempo, cioè a loro non piacevole, fra la convocazione e la celebrazione, tutta la colpa ne conferirono in Giulio: *culpam omnem conferentes in Iulium Romanae urbis episcopum* (Socrat., II, 20).

XVII. Dunque realmente Giulio convocava il concilo per la voce degli imperatori; ed il Sardicense era esattamente legittimo ed ecumenico nella convocazione, nella celebrazione, e nella pontificia e non interrotta approvazione. Ed in esso, al par d'ogni altra ecumenica assemblea, come spiccatamente appariva il primato legislativo del Pontefice; così ne' suoi canoni, il primato giudiziario si ordinava, non si costituiva.

TITOLO XXI.

IL PRIMATO GIUDIZIARIO E IL DIRITTO DELLE APPELLAZIONI A ROMA, NON COSTITUITO, MA RIORDINATO NEL CONCILIO DI SARDICA. I TEMPI POSTERIORI E LA MONARCHIA APOSTOLICA IN SICILIA.

I. Il potere legislativo. II. Da esso emana il giudiziario; III. a quello identico di natura e di estensione. IV. Ragioni storiche dei canoni di Sardica. V. Ordinariamente un vescovo era giudicato nel concilio della sua provincia in prima istanza, ed in seconda nel concilio dei confinanti. VI. Incommodi e abusi. VII. Gli emendava il primo canone di Sardica. VIII. Il secondo decreta la sospensione della sentenza dei secondi giudici, durante l'appellazione: IX. nuovo il decreto, ma non la cosa. X. Non era ordinario l'appellare a Roma dopo il primo concilio, senza passare al secondo dei confinanti. XI. Il terzo canone concilia il Primato di diritto divino colla disciplina allora vigente. XII. La parola: *si vobis placet*, del primo canone. XIII. Antichi esempi di appellazioni. XIV. Le celebri degli Atanasiani. XV. Cavilla il de Marca e si contradice. XVI. Conclusione intorno ai canoni di Sardica. XVII. La stessa teorica si estende ad ogni qualità di giudizi: utilità e pericoli delle delegazioni permanenti. XVIII. Il tribunale della Legazia siciliana, e sua esorbitanza. XIX. Il fatto di Rogerio I, e le collere della Spagna contra il Baronio. XX. Istoria del supposto Breve di Urbano II. XXI. Sua falsa interpretazione. XXII. Cinque conclusioni.

I. Essenza d'ogni società perfetta, è il potere legislativo: cioè la facoltà, non sol di ammonire, ma di legare autorevolmente gli associati, nella comunione di una legge o di un diritto. Vale dunque per ogni società l'aforismo di Cicerone: *Quid est Civitas, nisi* IURIS SOCIETAS?

II. Ma il potere giudiziario non è altro che un'applicazione e quasi l'essere vivente della legge costituita. Dunque il potere giudiziario, altro ancora non è che una vitale emanazione, o immediata o delegata, dell'autorità legislativa.

III. Impertanto, se nella Chiesa vi è un potere di applicar le leggi ai fatti particolari (e vi è dovunque sian leggi), tal potere avrà originalmente ed estensivamente la natura del potere legislativo. Ma questo ha una fonte e un Primate divinamente costituito: dunque il potere giudiziario, in tutta l'estensione dell'orbe cattolico, dee discendere e deve risalire a quel Primate ed a quella fonte.

IV. In queste premesse è la teorica fondamentale dei giudizi, che il concilio di Sardica non inventava, essendo ella razionale e divina; ma ne' suoi canoni lucidamente la scolpiva. E pigliava per suo campo i giudizi dei vescovi, essendo allora in tumulti l'Oriente, la prepotenza ariana cacciando i fedeli e intrudendo i perfidi. Allora fu sentita più che mai la necessità di un eminente giudizio, che salvasse la fede nella Chiesa, la giustizia contra gli audaci, e la libertà negli innocenti. Epperò il Concilio, liberati s. Atanasio con Marcello, Asclepa ed altri vescovi oppressi già dagli ariani, pensò di elevare, con più precise formole di giudizi, nuovi argini all'avvenire. Ventuno furono i canoni, ma tre i principali, che nel turbato ordine di Dionisio sono il terzo il quinto ed il settimo; e che noi diremo primo, secondo e terzo.

V. La Chiesa avendo un centro, ma non un centralismo tirannico ed assorbente, vedrà sempre le sue giurisdizioni esercitarsi su tutti i punti della terra. La forma poi dei giudizi, salva la sostanza, si temperava e migliorava coi tempi. Anticamente, di ordinaria disciplina, la causa di un vescovo era giudicata in prima istanza nel concilio della sua provincia; ed in seconda istanza, in un concilio di altri vescovi, che giusta il XIV canone An-

tiocheno, il metropolitano del reo convocava dalla provincia confinante: *Sanctae Synodo* (Antiochenae) *placuit, ut metropolitanus episcopus a vicina provincia iudices alios convocet, qui controversiam tollant.* Disciplina ricordata da Giulio I nella sua lettera agli Eusebiani, come discesa dal Niceno: *ut qui iudicarent* (nel primo giudizio), *prae oculis habentes secundum futurum esse iudicium, cum omni cautela rem expenderent.*

VI. Buona in tempi tranquilli sì fatta disciplina, ma contra gli ariani incomodissima. Già per abuso i secondi giudici eleggevansi dall'una o dall'altra parte dei contendenti; il metropolitano del reo, non sempre imparziale in questa scelta; nè esso aveva una precisa autorità sopra i vescovi di altra provincia da convocarsi nella sua; nè però facile e spedito il secondo concilio; e nel tempo di mezzo correvan lunghi e irremediati gli abusi.

VII. Per correggerli, il primo canone stabilisce che i primi giudici (non i contendenti) deferiscano la loro sentenza al Pontefice, che allora era Giulio; e questi, o assegni i nuovi giudici, o confermi la prima sentenza: *Quod si aliquis episcopus iudicatus fuerit, et putat se bonam causam habere ut iterum concilium renovetur; si vobis placet, s. Petri apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his* QUI CAUSAM EXAMINARUNT *Iulio Romano episcopo: et si iudicaverit renovandum esse iudicium, renovetur, et* DET IUDICES; *si autem probaverit, talem causam esse ut* NON REFRICENTUR *ea quae acta sunt; quae* DECREVERIT *confirmata erunt.* Proponeva Osio questo canone. *Synodus respondit: placet.* Sapientissimo canone, per cui 1° era riconosciuta l'autorità del giudizio nei vescovi della provincia; 2° non più il metropolitano, privo

di vera giurisdizione, ma il Pontefice assegnava, occorrendo, i veri giudici; 3° ovvero, egli stesso confermando la sentenza, comprimeva i turbolenti e sediziosi. Era questo un progresso vero nella disciplina dei giudizi.

VIII. Ma avvertiva Gaudenzio, che un vescovo poteva già essere condannato nella prima e nella seconda istanza; ed egli stesso proponeva il canone secondo per la sospensione della sentenza, e l'appellazione del condannato alla Sede Romana: *Gaudentius episcopus dixit: addendum, si placet, huic sententiae quam plenam sanctitate protulistis, ut cum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio qui in* VICINIS LOCIS *commorantur* (cioè nel secondo concilio), *et proclamaverit agendum sibi negotium in* URBE ROMA (ecco l'appellazione); *alter episcopus in eius cathedra, post appellationem eius qui videtur esse depositus,* OMNINO NON ORDINETUR (ecco la sospensione della sentenza) *nisi causa fuerit in iudicio Romani episcopi* DETERMINATA.

IX. L'appello a Roma non era punto una novità, prima di Sardica, Ariani e Atanasiani essendo già ricorsi a Giulio, come egli scrive nella lettera agli Orientali (ap. ATHAN., apol. II): *Publice enim* CORAM NOBIS *Martyrius et Esichius refellebantur, Athanasii presbyteris bona cum fiducia resistentibus.* E Sozomeno più esplicitamente (hist. III, 8): *Paulus quoque ... et Marcellus Ancyrae, eo* (Roma) *adcessit. Episcopus igitur Romanus, quum singulorum causas cognovisset, omnesque consentientes Nicaenae fidei comperisset, in communionem recepit. Et quoniam* PROPTER SEDIS DIGNITATEM, OMNIUM CURA AD IPSUM SPECTABAT, *suam cuique ecclesiam restituit.* Tale era stata la dottrina di ogni tempo, e solo perchè gli ariani la conculcavano, il secondo canone di Sardica la rinnovava.

X. Senonchè, veniva terzo il caso di un vescovo, che, omesso il secondo concilio, appellasse a Roma dalla sentenza del primo. Era un' appellazione per salto, irregolare nel diritto d'allora, e come tale non piaceva a s. Cipriano (ep. 55). Tuttavia essa poteva convenire in certi casi; e se il giudizio del secondo concilio era di puro diritto ecclesiastico, avvertasi che di diritto divino è l'appellare dal proprio vescovo al papa.

XI. Concilia tali riguardi il terzo canone di Sardica, proponendo che il Pontefice o rimetta l'appellante al secondo concilio; o mandi con sua podestà ed a suo senno legati a rinnovare il giudizio, da sè o coi provinciali; o commetta ai provinciali la sentenza finale: *Osius episcopus dixit: placuit autem, ut si episcopus accusatus fuerit, et iudicaverint episcopi* REGIONIS IPSIUS (in prima istanza), *et de gradu suo eum deiecerint; si appellaverit qui deiectus est, et confugerit ad episcopum Romanae Ecclesiae, et voluerit se audiri: si iustum putaverit* (episcopus Rom. Eccl.) *ut iudicium renovetur, vel discussionis examen; scribere his episcopis dignetur qui in* FINITIMA *et propinqua provincia sunt, et ipsi diligenter omnia inquirant.* Questo era il tribunale ordinario della seconda istanza o dei finitimi. Ma il Pontefice potrà, come ogni imperante supremo, giudicare la causa per se stesso o per suoi delegati: *Quodsi is qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit episcopum Romanum, ut de latere suo presbyterum mittat,* ERIT IN POTESTATE EPISCOPI QUID VELIT ET QUID AESTIMET. Ecco il potere supremo del Pontefice; il quale potrà pure temperare il giudizio come segue: *Et si decreverit mittendos esse qui praesentes cum episcopis iudicent, habentes eius auctori-*

10

tatem a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit episcopos (provinciales) *sufficere ut negotio finem imponant; faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.* Si osservi con quanta delicatezza il canone componga il primato del giudizio pontificale colla disciplina allora vigente dell' intermedio concilio dei confinanti. Ma infine l' autorità e il senno pontificio soprastanno in ogni parte.

XII. Tali sono i famosi canoni, intorno ai quali, per difetto di rettitudine o di storia o di buon senso, profusero molti il tempo e l' ingegno. Il De Marca, Du Pin, Van Espen, Giacomo Basnage protestante, e Giustino Febronio che non sai qual meglio sia tra cattolico e protestante, pretendono che vi fosse consacrato un nuovo diritto per quelle parole di Osio: *Si vobis* PLACET, *s. Petri memoriam honoremus.* Dunque, inferiscono, era cosa nuova e di piacere o libera, l' introdurre le appellazioni a Roma. Si risponde: 1° che nel canone dovè stà la formola *si placet,* non si fa verbo di appellazioni; 2° che quella è una formola di urbanità, e rituale nei concilii, colla quale potrebbe anche domandarsi l' approvazione d' una sentenza di fede; 3° e che poteva in quel primo canone riferirsi ad una cosa libera, quale era l' ordinare i giudici del secondo concilio; 4° infine, che non poteva Sardica rendere nuovo ciò che era antico.

XIII. E antiche erano di diritto e di fatto le appellazioni a Roma. Nel 250 Privato di Lambesa, da un concilio di 90 vescovi appellava a s. Cornelio (Coust. ep. R. P., col. 223). Nel 262 appellavano Basilide asturicense, e Marziale d' Emerita: cui incolpando di orrezione s. Cipriano (ep. 68), approvava il fondo della cosa ri-

gettando la forma; e Baluzio stesso nella nota 27 a questa lettera, l' ha in conto di vera appellazione. Di Paolo samosateno, deposto nel concilio di Antiochia, e appellante a papa Felice, ragiona a lungo Zaccaria nell' Antifebronio.

XIV. Noi diremo solo di Atanasio e degli Atanasiani che almeno sei anni prima di Sardica, appellavano a Giulio. Sotto il numero IX di questo titolo, abbiam già udito Sozomeno; a lui consuona Socrate (hist. II, 11, 15): *Eodem tempore Paulus quoque ... Asclepas, Marcellus, Lucius denique Hadrianopolis, alius aliam ab causam accusati, et ab ecclesiis suis pulsi, in* URBEM REGIAM *adventant. Ubi cum Iulio Romanae Urbis episcopo, causam suam exposuissent; ille,* QUAE EST ROMANAE SEDIS PRAEROGATIVA, *liberioribus litteris communitos, in Orientem remisit,* SINGULIS SEDEM RESTITUENS. La causale di questo giudizio è decretoria. In Sozomeno era: *quoniam propter Sedis dignitatem, omnium cura ad ipsum spectabat, suam cuique ecclesiam restituit.* In Socrate è questa: *quae est Romanae Sedis praerogativa ... singulis sedem restituens.* Il concilio di Sardica non esisteva, lontane ancora di tanti secoli eran le rettoriche Decretali d' Isidoro, e quegli storici, come fede volgare nell'Oriente e nell'Occidente, annunziano per un intrinseco attributo la primazia giudiziale della Sede Romana. Tutti i cavilli elidonsi contro la forza e l' evidenza di questo principio.

XV. Cavillo era pure il dirsi dal De Marca che i canoni di Sardica non dessero altro al papa che un diritto di revisione o di cassazione, *ius tantum concedendi revisionem* (de Conc. l. VII, c. 3, n. 7), senza un definitivo giudizio della causa. Tanto può anche nei dottissimi un

pregiudizio di parte! Ma il De Marca camminando più tranquillamente sulla storia nel suo opuscolo *de veteribus canonum collectionibus,* confutava se stesso nel cap. III, n. 10: *Ipsa Zosimi, Bonifacii et Coelestini tanto vetustior disputatio cum africanis episcopis pro* RECIPIENDIS APPELLATIONIBUS *episcoporum, prolatis quoque ipsis verbis* CANONUM SARDICENSIUM, *nonne aperte docet eorum apud Romanos auctoritatem? Imo vero et apud Africanos, qui tandem provocantibus consenserunt, id unum* DEPRECANTES, NE FACILIUS ADMITTERENTUR, *et causae in provinciis iudicarentur.* Ecco l'ardente questione agitata dagli Africani intorno alle appellazioni, ridotta alla semplice preghiera *ne facilius admitterentur;* e le cause di via ordinaria *in provinciis iudicarentur:* dunque era salvo il diritto di appellare e di finirle in Roma. Anzi aveva già scritto il De Marca nel precedente num. 8 del medesimo capo III: *Constat Gallicanorum iudicia per varias* APPELLATIONES *a Romanis Pontificibus* RETRACTATA FUISSE: *quod* INITIUM *aut* ROBUR *habuit a concilio Sardicensi.* Qui parlasi di gallicani, di appellazioni, di giudizi ritrattati dai papi, e la massima non si dice più nuova, ma antica o nuova: *initium aut robur.*

XVI. Noi abbiamo dimostrato una tal massima, cioè il diritto di appellare al supremo tribunale della Chiesa, congenita col primato di giurisdizione della Sede Romana; disciplinarmente varia nei concilii provinciali della prima e della seconda istanza; e non inventata la massima, ma solo riordinata la forma o la disciplina nel concilio di Sardica. Or questa primazia legislativa e giudiziaria, era essenziale all'unità del reggimento, proteggeva la libertà,

e non abbassava gl' inferiori capi della gerarchia ecclesiastica (1).

XVII. La quale teorica giudiciale, delle cause cadenti sopra le persone dei vescovi, nella sostanza e per l'identità delle ragioni dovrà estendersi ad ogni maniera di giudizi; uno dovendo essere nella magistratura cattolica il primato giudicante, e a tutti assicurata la libertà di appellare da un dubbio o falso giudicato. Ma sono lodevoli i papi che per evitare l'accentramento burocratico, e il disagio degli appellanti, usarono d'inviare in cause gravi, o di eleggere sul luogo i giudici delegati, e talvolta ancora permanenti. Così Pio II, per la difficoltà del tragitto, concedeva alla Sardegna *ad quinquennium* un giudice apostolico di appellazioni e gravami: concessione mantenuta, con esito ora felice e ora infelice sino a questi ultimi giorni. Ma le aderenze dei giudici, o la servilità, o la meno retta dottrina, resero pericolose o di meno frutto le permanenti delegazioni. Ed al contrario, più espediente

(1) S. Bernardo, della cui autorità abusano molti, nel libro III *de Consideratione*, capo 2, dice all'armonia della Chiesa necessarie le appellazioni a Roma, come alle armonie celesti l'unità del sole: *Fateor grande et generale mundo bonum esse appellationes: idque tam necessarium quam solem ipsum mortalibus. Revera quidam sol iustitiae est, prodens ac redarguens opera tenebrarum*. Posta in sì gran luce la massima, contra gli abusi del secolo, esso liberamente scriveva ad Eugenio papa: *Quousque murmur universae terrae aut dissimulas, aut non advertis? Quousque dormitas? quousque non evigilat consideratio tua ad tantam appellationum confusionem atque abusionem? Praeter ius et fas, praeter morem et ordinem fiunt. Non locus, non modus, non tempus, non causa discernitur, aut persona. Praesumuntur leviter passim, plerumque et nequiter... Antidotum versum est in venenum* (ib.). E seguono avvisi sapientissimi; a cui aggiungi il Tridentino, principalmente *de Ref.*, sess. XIII, cap. I, e seguenti. Dottamente Cristiano Lupo, *de Appellationibus ad Sedem Apostolicam;* ed i fratelli Ballerini nelle osservazioni contra la quinta dissertazione di Quesnello, al tomo secondo delle opere di s. Leone.

il deputar giudici convenienti alla qualità dei casi. Aggiungi le rimostranze dei vescovi, per essere i loro giudizi sempre sottoposti, e talora senza decoro o verità riformati da un semplice delegato.

XVIII. Ma la più clamorosa di simili delegazioni, è quella che da Urbano II pretendesi fatta, il 5 luglio 1098, a Rogerio I re di Sicilia, creando lui ed i suoi legittimi successori, legati nati del papa, con tutte le facoltà di legato *a latere*, e di eleggere loro vicari chiamati Giudici della Monarchia: onde il nome di privilegio dellaLegatizia Apostolica del regno di Sicilia, e di Tribunale della Monarchia. Cosa enorme, e senza esempio nel mondo cristiano! Cioè un re, epperò un laico, e qualunque a lui piaccia di farlo suo vicario, investiti della prima giurisdizione ecclesiastica sopra i vescovi e gli arcivescovi; con facoltà di annullare gli interdetti, le scomuniche, e tutte le loro sentenze; di sospendere i medesimi, e di scomunicarli; e di pretender nulle le sentenze e le pene pontificie, dal Tribunale della Monarchia non approvate. Tali esorbitanze, avvenute principalmente sotto il pontificato di Clemente XI, ne dimostrano *a priori* l'illegittimità e l'insussistenza, siccome ripugnanti alla ragione ecclesiastica di tutti i secoli, nel fondo scismatiche, e sorgenti inudite di ribellioni e di scandali. E per ciò meritevoli d'un'opera in folio intitolata: « Storia della pretesa Monarchia di Sicilia, dal pontefice Urbano II sino a quello di Clemente XI, Roma 1715 » (1).

(1) Vedi il Novaes: Storia dei sommi pontefici, in Clemente XI. In generale la stampa italiana non ha discusso il Tribunale della Monarchia, quanto esso meritava. Recentemente e col saldo criterio della storia e della critica, ne ragionava l'autore dell'Opera: « Un Pape au moyen age, Urbain II, par le Vte Adrien de Brimont, Paris 1862; » nel lib. v, 4, e nell'appendice. Le monografie dei papi sono a ragione il campo prediletto ai rari ingegni po-

XIX. Fu puro errore o pura frode? Ecco il fatto. Il Normanno conte Rogerio, conquistatore della Sicilia dopo una lunga dominazione saracinesca, vi trovò spento il culto cristiano, fuorchè in Palermo, dove reggeva i fedeli scampati alla persecuzione un vescovo greco. Il conte la divise in provincie, costituì vescovati, eresse chiese e monasteri: ma, come dicono i suoi diplomi presso Rocco Pirro « con intesa o per comando di Urbano II, il quale approvava i vescovi e li consacrava. » Concorrevano dunque all'opera il papa ed il guerriero. Ma è genuino il Breve del 1098 in data di Salerno? Il Baronio divolgò contro di esso una sua critica dissertazione, che gli valse l'esclusione di quell'ultimo volume degli Annali dalla Spagna, e nel conclave del 1605 l'esclusione di lui dal papato, ove trentasette voci l'appellavano. Collere impotenti: la verità è immortale.

XX. Il silenzio di oltre a quattrocento trent'anni, silenzio degli storici, degli avvocati, dei principi involti in controversie ardenti coi papi, ed il silenzio ancora dei concordati, lo convince falso. Perocchè solamente nel 1513 o 1515, sotto Ferdinando V vincitore di Luigi XII, un avvocato siciliano, Giovanni Luca Barberio, non sapendosi da qual fonte, e negando esso pervicacemente di indicarla, pubblicava per la prima volta il Breve nella collezione dei diplomi delle Due Sicilie, intitolata *Caput brevium.* Quindi nel 1578 compariva il medesimo Breve nell'*Historia Sicula,* lib. IV, cap. 29, di Goffredo Malaterra, contemporaneo bensì di Rogerio e di Urbano II: ma inedita sino a quel punto, e pubblicata dallo spagnuolo Girolamo Zurita, quel-

sitivi dei nostri giorni. Il giovane autore di Urbano II, con una venustà e gravità quasi matura, già si acquistò un bel seggio fra loro, e dà diritto al pubblico di aspettarsi altre simili ed eccellenti produzioni.

la cronaca lasciò, intorno al Breve, almeno gran sospetto di alterazione. Del resto, essa non può prendere data istorica, se non dal 1578, e resta nel possesso dell'anteriorità il Barberio. Il quale trovò allora opposizioni sino tra i fiscali; e sarebbe ridicolo ai nostri giorni. Un decennio dopo, Antonio Montalto avvocato del regio fisco conchiudeva, dubitando, la sua relazione a Carlo V: il quale però, non badando che all'assolutismo dell'indole sua, con editto del 26 dicembre 1526, lo faceva sottoscrivere dai devoti consiglieri della Sicilia, e pubblicare nel libro *de Monarchia*. Ecco tutto il fondamento del Tribunale siciliano!

XXI. Senonchè, ammesso pure il diploma pontificio, non avrebbe maggior valore il Tribunale della Monarchia; in quello non contenendosi altro che un personale privilegio, conceduto a Rogerio, e all'uno o all'altro de' suoi figliuoli, che gli divenisse legittimo successore. Ecco le parole: *Quod omni* VITAE TUAE TEMPORE, *vel* FILII TUI SIMONIS, *aut* ALTERIUS (filii), *qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus: quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus* ecc. Italianamente: « Concediamo che nel tempo della vita tua, o del tuo figlio Simone (primogenito), o dell'altro (Rogerio il giovane, secondogenito), quale che sia per essere il tuo legittimo successore ecc. » È manifesto che il privilegio nominatamente abbraccia il padre ed il figlio: manca di verità e di buon senso chi lo estende a qualunque successore.

XXII. La Legatizia adunque o nulla fu da principio, o non altro che un arbusto appena piantato e inaridito. Fu

però per le sue pretese, e per una seguenza di altre che dal mal esempio si generarono, quasi un razzo incendiario al foro spagnuolo ed italiano. Minori privilegi, per amore di pace consentiti poi da Benedetto XIII, da Gregorio XVI e da Pio IX, non potrebbero più invocarsi da chi ricusi di serbar fede ai concordati. Ora torniamo al principio, e secondo la dottrina cattolica di Sardica, conchiudiamo: 1° che in ogni materia ecclesiastica, sono legittime le appellazioni che dall'orbe cattolico si fanno al papa. 2° Che tale diritto è un'inferenza necessaria dell'unità dell'apostolico reggimento. 3° Che la prudenza le tempera in guisa da evitare possibilmente gli aggravii delle parti, ed un immodico accentramento, come avverte e scongiura s. Bernardo. 4° Che le appellazioni sono richieste dalla giustizia, e dalla libertà vera, la quale è il trionfo sempre libero della giustizia. 5° Ed infine che la preminenza d'un Capo nelle leggi, nei giudizi, ed in ogni riguardo dell'ecclesiastico reggimento, ha tale nobiltà che non umilia, ma esalta e rinforza i capi inferiori della gerarchia. Quest' ultima proposizione merita uno svolgimento e una dimostrazione.

TITOLO XXII.

L' ARISTOCRAZIA ECCLESIASTICA STA' A PARTE DI TUTTE LE PREROGATIVE DEL CAPO, MENO IL PRINCIPATO.

I. Gesù Cristo ha elevato la Gerarchia, facendone altissimo il Capo; II. e si dimostra. III. Re e ottimati. IV. Grande il re o il pontefice, grandi gli ottimati od i vescovi. V. Ma debole principato è vinto da forti e faziosi ottimati. VI. Epperò Gesù Cristo costituiva una forte monarchia, per assegnarle una nobile e forte aristocrazia. VII. Questa, anche umanamente, avvilita nell'Oriente, VIII. e nell'Occidente. IX. Levati i fomenti delle sedizioni, la generosità del monarca diviene pari alla sua forza e maestà. X. Tre capi dei diritti maiestatici nella Sede Romana: XI. unità della fede e della morale; XII. del culto e della disciplina; XIII. dell'alto reggimento. XIV. Il Primato si estende direttamente al corpo ed ai membri. XV. Salvo il Primato, più francamente si sublima la gerarchia episcopale. XVI. È grande e logico il governo ecclesiastico. XVII. Mitezza del primato Romano definita da s. Gregorio Magno. XVIII. Egli ricusa il titolo di vescovo universale. XIX. In sè e nei confratelli, esso mantiene solido e intiero il vigore episcopale. XX. Maestro, non però sdegna di ascoltare e d'imparare. XXI. Riserve e dispense. XXII. La critica nei conflitti: è violata dal Pereira. Tre avvertenze.

I. Gesù Cristo ha egli abbassato la Gerarchia Episcopale, assoggettandola ad un Capo? Anzi l'ha elevata, facendo altissimo il Capo, ed elevando i Vescovi a quella medesima altezza e potenza, in tutto ciò che non ledesse l'unità ed il principato. E ragionevolmente, fine d'ogni buon governo, come dicemmo nel titolo III, essendo non il comprimere, ma l'elevare a nobile e vitale unità, con proporzione sapiente, tutti i suoi membri. Nè membri volgari, ma padri e principi della Chiesa, sono tutti i suoi vescovi, reggenti in solido e di conserva una parte dell'unico Episcopato, giusta il sublime concetto di s. Cipriano.

II. Ora che la Gerarchia Episcopale si nobiliti e grandeggi per la nobiltà e potenza del Capo, quasi sublime edificio che si appunta nella solidità del fondamento, o come rigogliosa pianta che stende le braccia per la vitalità del tronco e della radice; è verità per se chiara, e chiarissima per la ragion del contrario. Che son di fatto i vescovi russi od anglicani? Dov'è più la nobiltà, la scienza o la vita della Chiesa greca scismatica? Ella è vasta; ma un vasto, inerte e spregiato cadavere. Oro e onori versansi sopra i vescovi anglicani; ma come sono essi microscopici nelle ragioni del sacerdozio e dell'episcopato! All'incontro, oh quanto sei bella e viva e potente, o Gerarchia cattolica unita al tuo Capo! Ma vediamone le relazioni, e apriamoci la via ragionando all'umana.

III. Camillo Porzio descrivendo la congiura dei baroni, con quest'avvertenza comincia la narrazione: « Non fia per avventura indarno il ricordare che lo stato Regio, di tutti gli altri il più eccellente, ne'secoli ov'egli ha avuto luogo, di rado fu senza di quelli uomini che oggidì son chiamati baroni; i quali, benchè secondo la diversità de'tempi e delle regioni abbiano anche variato di nome e di potenza, di effetto nondimeno sono stati sempre gli stessi, e parvero ai Romani sì naturali e sì congiunti ai Regni, che perciò regoli gli denominarono. » Monarchia e ottimati sono dunque parti naturali d'un buon governo. Onde Cicerone, alla paternità della monarchia poneva di fianco la sapienza degli ottimati: *caritate nos capiunt reges, consilio optimates* (de re pub. I, 35).

IV. Gesù Cristo pure scegliendo la più bella e la più ferma e la più nobile delle forme, istituì nella Chiesa

la temperata monarchia. Ne sono i vescovi i mitrati baroni, non colla ruggine del feudalismo, ma come elevate e potenti magistrature, o regoli, che tutto hanno da re nelle loro diocesi, da quello in fuori che la ragione di Stato riservasse al principe od al monarca universale. Donde già segue che la ragione monarchica della Chiesa, tira a sè ed innalza i Vescovi che nelle diocesi ne portano proporzionatamente l' imagine.

V. Or continua Camillo Porzio: « Egli è ben vero, che, per quanto si è osservato poi, questa sorta di persone a molti regni è stata di nocumento, ed a molti di giovamento. Hanno giovato i baroni a' grandi e potenti, ma a' piccoli e deboli hanno nociuto sempre: il che dall' umana ambizione è avvenuto, la quale per essere senza termine e misura, nè contenta di parte alcuna di autorità, insino al supremo grado, ch' è il reale, gli ha fatti aspirare. Pur, dov' egli per l' altezza sua si è lor dimostro inaccessibile, non tentaron con l' opere di salirvi giammai, ma col desiderio solamente, di ogni difficoltà superatore, vi sono pervenuti; anzi stupefatti di quell' altezza, e diventati umili, si sono sforzati di venerarlo, e come si è detto, di giovargli. Il contrario è accaduto qualora è stato sì depresso che gli abbia invitati ad ascendervi: perchè del continovo o l' hanno occupato, o travagliato. »

VI. Sono queste sapienti considerazioni per la composizione degli Stati. E dicono 1° che sempre una debole monarchia è soverchiata da una forte aristocrazia; 2° ma con una forte monarchia è possibile e giovevole un' alta e possente aristocrazia; 3° dunque è ragionevole che volendo Cristo costituire nella Chiesa un' alta e po-

tente gerarchia, vi mettesse a centro una possente e invitta monarchia. Gesù Cristo l' ha fatto, confidando prima ad un solo le chiavi; ed allora, senza dividere o debilitare la virtù del centro, ha potuto affidare le stesse chiavi in comune a tutti gli altri. Dunque un Principato forte ed inespugnabile, per ragion naturale e divina, è necessario affinchè ed i vescovi potessero investirsi di podestà amplissima, e da questa podestà loro non fosse mai posta a cimento l'ecclesiastica monarchia. Ora ritorniamo dal ragionamento all' esperienza.

VII. Lasciamo stare l' esempio di quelle ibride e vacillanti monarchie, che ad ogni tratto sfasciandosi, generano l' incertezza e le convulsioni dei popoli e dei regni. Paragoniamo l' Oriente e l' Occidente. Dove sono quelle Sedi fiorentissime e venerande di Alessandria, di Antiochia, di Corinto, di Efeso? Come hanno perduto la splendida corona della scienza, della virtù e della gloria? Come si sono bruttate nel fango dell' ignoranza e del servaggio? Per un solo fatto: esse hanno tentato di rapire a sè il Principato; esse si formarono un idolo di Primato apostolico nella Sede Costantinopolitana, e l'adorarono. L' idolo si sfracellò, e quella grande Gerarchia scomparve, e la coltura e il sangue di tanti Apostoli cessò di fruttificare.

VIII. Che se una sorte meno infausta toccò alle chiese dell' Occidente disgiunte dal tronco o dal capo, vorrebbero dirci i loro seguaci quanto quelle siansi avvantaggiate di bellezza e di vigore, senza una gerarchia, o con una gerarchia incadaverita che può avere a capo un soldato o una donna? Ma al contrario, quanto non sono più venerati, e potenti, e liberi i vescovi cattolici nella loro unità e sudditanza al legittimo Principato?

IX. La ragione adunque ed i fatti ci provano che l'Episcopato cattolico attrae l'unità e la concordia, e poi la dignità e la forza, da un Principato il quale ha due qualità. La prima è ch'esso ha tanta solidità e potenza da toglier fiducia ad ogni vescovo di trasportarlo in se medesimo: onde le fazioni aristocratiche, per cui si disfanno i governi della pluralità, non hanno fomento nella Chiesa. La seconda, che esso può per la sua stessa solidità, lasciar correre senza invidia o pericolo i grandi poteri de' suoi subordinati, salva la sua Maestà.

X. Diciamo, salva la sua Maestà. Perchè, come è nella natura dei governi civili che nel Principe si adunino i diritti della corona o maiestatici; così, per la stessa ragion sociale, alcune più eminenti prerogative dovranno necessariamente competere al Capo del governo ecclesiastico. Le quali prerogative maiestatiche riferiamo a tre classi, secondo le tre cagioni che potranno richiederle, e sono: 1° l'unità della fede e della morale; 2° l'unità del culto e della disciplina; 3° l'unità dell'alto reggimento.

XI. 1° Leggi universali per la fede e la morale non le fanno i vescovi, il cui magistero è ristretto e particolare. Dunque definizioni, e leggi, e dispense giuste dalle leggi universali della Chiesa, e quanto insomma è richiesto alla legale unità della fede e del costume è diritto immanente e divino del Capo supremo ed universale.

XII. 2° Versa l'unità del culto e della disciplina nei riti principali, congiunti col dogma o colla morale, o anche solo richiesti a mantenere l'unità cattolica, o a differenziarla o a tenerla immune dagli erranti. Col dogma era congiunto il battesimo dato dagli eretici; coll'errore dei giudaizzanti, o indiscreti osservatori delle legalità mosaiche, era con-

giunta la pratica degli Asiatici quartodecimani; col mistero Eucaristico si connetteva l'uso dei Boemi o dei calixtini, pretendenti alle due specie, per non avere distinto l'integrità del sacramento dall' integrità del sacrificio. Prima i Papi e poi la Chiesa abolivano questi riti. Anzi la sola forma nella materia del Sacrifizio, che è l'azimo od il fermento, essendo divenuta il distintivo della Chiesa greca e della latina, i Papi e ultimo Benedetto XIV ne vollero mantenuta l'osservanza, come richiedeva il loro primato sull' una e sull'altra.

XIII. 3° Quanto nel Capo della società cristiana è certa per diritto divino l' esistenza d'una sovranità immune, autonoma, incomunicabile; altrettanto è difficile il numerare gli atti o le esplicazioni necessarie a mantenere l' unità di quell'alto reggimento nella pratica. È però essenziale all'unità del reggimento 1° la missione immediata o mediata dei vescovi, perchè sia una e intiera la gerarchia di giurisdizione. 2° Dalla missione segue nel mittente un officio di vigilanza affinchè la missione si compia; e nelle differenze tra i vescovi, il dovere di giudicarle e di comporle; e nelle incorreggibili prevaricazioni, la destituzione, che inversamente corrisponde alla missione. 3° Siccome è conveniente che alcune maggiori cause o giudizi sian deferiti alla maestà del Principe; così pure del Pontefice. Per questa guisa tutte le plebi ed i loro pastori si attengono a certi fili convergenti, oltrechè nell' interna unità della fede, ancora nella esterna e visibile unità del reggimento; e tutti i cattolici salutano la Città di Dio sulla terra, qual domicilio dell' unità e della verità, *domicilium unitatis et veritatis,* giusta la magnifica espressione di Cipriano (ep. 47).

XIV. Abbiam detto: plebi e pastori. E ciò per escludere quel rampollo di febronianismo, vagheggiato da assai tedeschi, pretendenti che il *ius maiestatis* del Primato Apostolico risieda unicamente nell'essere il pontefice romano *centrum communionis et fidei:* per guisa che il suo potere spazii nelle alte regioni della Chiesa, e riguardi piuttosto il corpo che gl' individui. Ma corpo e individui eran dati a Pietro: *pasce agnos meos, pasce oves meas.* Donde viene per naturale conseguenza che sian direttamente nel primato di Pietro le pecore ed i pastori.

XV. Ma principal conseguenza è che, fermato nel Pontefice Massimo il principato universale, tanto più liberamente e scientificamente si afferma nei vescovi quel principato locale e particolare che loro ascrive lo Spirito Santo nel ventesimo degli Atti, e definiscono i canoni. Apostolico onore, ed apostolico ministero, che non eserciteranno mai degnamente fuorchè anime apostoliche, essendo i Vescovi, al dire di Agostino, quasi sangue e progenie degli Apostoli. Onde la sublime apostrofe del santo Dottore sopra il salmo 44, ed inserita nel canone 6, distin. 68: *Patres missi sunt Apostoli, pro Apostolis filii nati sunt tibi, constituti sunt Episcopi. Hodie enim Episcopi qui sunt per totum mundum, unde nati sunt? Ipsa Ecclesia patres illos appellat, ipsa illos genuit, ipsa illos constituit in sedibus patrum.* Eccoli padri, e apostoli sedenti nella sedia degli Apostoli, per virtù della Chiesa che prima gli ha generati e poi costituiti; cioè per virtù di colui il quale solo tutta la Chiesa rappresenta. E Agostino, senza intervallo, compie la sua congratulazione: *Non ergo te putes desertam, quia non vides Petrum, quia non vides Paulum, quia non vides illos per quos*

nata es: de prole tua tibi crevit paternitas: pro patribus tuis nati sunt tibi filii.

XVI. Dunque i cattolici riducono la Chiesa al servaggio di tutti, ed al gretto impero d'un solo? Ignoranza e calunnia! Ecco anzi i principi e le propaggini d'un immenso principato. Ma le propaggini vogliono il Capo; ed i cattolici sono semplicemente logici nell'inferirlo e nel venerarlo. Ed i sommi Sacerdoti appresero dal Maestro a comporre l'amorevolezza del fratello coll'autorità del grado: modello s. Gregorio Magno.

XVII. Custode energico del primato romano, pure il mansueto e sublime Gregorio ricusa a' suoi decreti, non già la virtù di obbligare, ma quasi secolaresca e fastosa, la denominazione di comandare, scrivendo ad Eulogio vescovo di Alessandria: *Mihi loquitur vestra Beatitudo dicens: « Sicut iussistis. » Quod verbum* IUSSIONIS *peto a meo auditu removere, quia scio qui sum, qui estis. Loco enim mihi fratres estis, moribus patres. Non ergo iussi, sed quae utilia visa sunt,* INDICARE *curavi* (lib. VIII, ep. 30). Basta al sommo pastore indicar la via, perchè l'inferiore senta il dovere di seguirla. Ma quale delicatezza, e affetto, e riverenza in quelle parole! Nè sazio, rimove da sè nella stessa epistola il nome di vescovo universale, dimostrando per intime ragioni che il vigore del primato fiorisce dal vigore stesso della gerarchia episcopale: *In praefatione epistolae, quam ad me ipsum direxistis, superbae appellationis verbum,* UNIVERSALEM ME PAPAM *dicentes, imprimere curastis. Quod, peto, dulcissima mihi Sanctitas vestra ultra non faciat: quia vobis subtrahitur, quod alteri, plusquam ratio exigit, praebetur. Nec honorem esse deputo in quo fratres meos hono-*

rem suum perdere cognosco: MEUS NAMQUE HONOR EST FRATRUM MEORUM SOLIDUS VIGOR. *Tunc ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur.*

XVIII. I titoli Beatitudine, Santità, Papa, erano comuni ad ogni vescovo nel tempo di s. Gregorio: ma per la mentovata lettera di Eulogio si fa chiaro, che già i vescovi spontaneamente quei titoli riservavano al Pontefice Massimo. Gregorio però li rimandava, e singolarmente quello di papa universale. Perchè papa essendo allora sinonimo di vescovo, invece d' un primato universale, sarebbesi contro verità canonizzato un vescovo universale, che avrebbe assorbito col nome la divina istituzione e autorità dei vescovi particolari. Al qual disordine ovviano le parole: *quia vobis subtrahitur, quod alteri, plusquam ratio exigit praebetur.* Ed è officio dell' apostolico primato, il tenere immune l' autorità sua quanto l' altrui: *nec honorem esse deputo in quo fratres meos honorem suum perdere cognosco.* Per la vera e massima ragione, che la dignità e il vigore dei fratelli minori, danno al primogenito luce e rincalzo maggiore: *meus namque honor est fratrum meorum solidus vigor.*

XIX. Gregorio vuole che nei vescovi duri solido e intiero il vigore che in loro ha posto lo Spirito Santo: *solidus vigor.* E questo è il pieno principato di ogni vescovo sopra il gregge diocesano: principato legislativo, giudiziario ed esecutivo, non affievolito ma coordinato ed in ciò sommesso al primato universale. Non entri dunque il nome nè il fasto di vescovo universale, perchè se uno ha il tutto, niuno può avere la parte: *Si universalem me papam* (episcopum) *vestra Sanctitas dicit, negat se hoc esse, quod me fatetur universum. Sed absit*

hoc. Recedant verba quae vanitatem inflant, et charitatem vulnerant. Così conchiudeva mirabilmente il Magno pontefice. Senonchè, una singolare appellazione richiedendosi al privilegio singolare di Pietro, fermato il senso dei vocaboli, per universal costumanza i titoli di Beatitudine, di Santità e di Papa, si affissero alla Sede Romana.

XX. Più avanti ancora, nella lettera a Giovanni vescovo di Saragozza, protesta la mente comprensiva di Gregorio, che il primato pontificale non lo esime dall' accogliere lumi, consigli, e ogni fatta di bene che venga dalle provincie: *De Constantinopolitana ecclesia quod dicunt, quis dubitet eam Sedi Apostolicae esse subiectam? Tamen si quid boni vel ipsa vel altera ecclesia habet, ego et minores meos, quos ab illicitis prohibeo, in bono imitari paratus sum. Stultum est enim, qui in eo se primum existimat, ut bona quae viderit, discere contemnat* (lib. IX, ep. 12). Ecco il sapiente amministratore, che profitta di tutti e di tutto, e senza detrarre alla sua dignità, il vero ed il buono accoglie da tutto il campo, ovunque piaccia a Dio di seminarlo.

XXI. Ora, se tale è per massima il primato pontificale, non inteso a vulnerare ma a coordinare i diritti episcopali; non è poi nella pratica sì ben definito, nè immutabile il modo di esercitarlo. Per esempio, le riserve diversa misura ebbero in tempi diversi. Origine e principio delle riserve e delle dispense non fu, come vantasi, la cupidigia dell'autorità e del denaro: ma fu, in tempi disordinati, la uniforme osservanza delle più gravi leggi ecclesiastiche. Onde le vediamo scemarsi, ed ai vescovi restituirsi più intera la loro autorità, col rifiorire la con-

cordia e la scienza. Del qual procedere ascendente, dà il Tridentino chiarissimo argomento. Nè diremo noi che la via sia compiuta, nè che i papi siano avari di allargare l'autorità dei vescovi, per la maggiore comodità, prontezza e facilità dell'ecclesiastico reggimento. Nè diremo ancora che eccessi non siano stati; ma bensì che una critica più temperante sarebbesi richiesta nei conflitti non ancora spenti intorno alla quantità delle riserve e delle dispense.

XXII. La quale temperanza venne meno al dotto portoghese Antonio Pereira nel libro: « Della podestà de' vescovi circa le dispense e le riserve. » La dedica ai vescovi e tutta l'opera è un focoso appello per rivoltarli contro un potere quasi oppressivo dei loro divini poteri. L'autore trapassa il giusto, ed il giusto pure egli condisce colla fiamma e col fiele. Giustamente Bernardo proponeva ad Eugenio III tre punti e tre leggi delle papali risoluzioni: *Primum quidem an* LICEAT, *deinde an* DECEAT, *postremo an et* EXPEDIAT. E seguiva: *Quid item tam indignum tibi, quam ut totum tenens, non sis contentus toto, nisi minutias quasdam, atque exiguas portiones ipsius tibi creditae universitatis, tamquam non sint tuae, satagas nescio quomodo adhuc facere tuas?* (de Consid. III, 4). Ma gli ammonimenti dei dottori e dei padri, diventano freccie ardenti nelle mani del Pereira, ispirato e rimunerato dal marchese di Pombal. Arte di tutti i governi essendo allora il dividere il minor clero dai vescovi, ed i vescovi dal papa, per debilitarli, e quando che fosse, signoreggiarli, spogliarli e incatenarli. Onde si conchiude: 1° che nell'armonico consenso dell'Episcopato col Pontefice Romano stà la dignità e l'invitta forza della gerar-

chia ecclesiastica; 2° che base dell'armonico consentimento è l'equa distribuzione dei poteri fra il capo e le membra; 3° e che nelle difficoltà non s'intromettano gli avvocati servitori d'una sola parte, ma emetta i suoi consulti la scienza pura e libera dalle umane influenze.

TITOLO XXIII.

IN QUALE GRADO SI COSTITUISCE IL CLERO NON PARTICIPANTE ALL'EPISCOPATO?

I. Ai soli vescovi è da Gesù Cristo impartita la gerarchia della giurisdizione. II. Essi soli Padri e generatori; III. gli altri ministri sono generati e cooperatori. IV. I Vescovi ed il Presbyterio coi Diaconi. V. Di tutti è centro e principe il vescovo, VI. per la pienezza del sacerdozio. VII. Sua diffusione e graduazione. VIII. Una la fonte, ma comune il ministero della rigenerazione. IX. Eccellenza del presbiterato; X. e sua duplice podestà. XI. Nei presbiteri non è ordinaria ma delegata e varia la giurisdizione: XII. la quale si riceve solo potenzialmente, e non effettivamente coll'Ordine. XIII. Altre minori giurisdizioni. XIV. Il solo cattolicismo ha la gerarchia, perchè ne ha la fonte.

I. È certo, che per diritto divino, uomo vivente non può aver grado nel governo ecclesiastico, altrimenti che per lettera patente datagli da Gesù Cristo. Ma certo è parimente che Gesù Cristo non ha dato nè le chiavi, nè lo Spirito, nè la missione di perpetuarsi, fuorchè agli Apostoli, vescovi essi, e padri di vescovi. Dunque è certo per conseguente, che al Clero non participante all'Episcopato, niun grado fu per diritto divino assegnato nella gerarchia di giurisdizione governante la Chiesa.

II. Questo è il primo fatto, fatto giuridico, costituente l'originaria formazione della Gerarchia, destinata a reggere, a moltiplicarsi, ed a succedersi sino al fine. Que-

sti, cioè i vescovi, sono i padri fatti sedere *in sedibus patrum,* dei quali testè favellava s. Agostino. Ed in un Concilio Cartaginese, preside s. Cipriano, un vescovo ammoniva gli altri: *Apostolis nos successimus, eadem potestate Ecclesiam gubernantes.* E s. Girolamo nell' epistola 85 ad Evagrio: *Ubicumque fuerit Episcopus, sive Romae, sive Eugubii, sive Constantinopoli, sive Regii... omnes Apostolorum successores sunt.* O come scrive Cipriano (ep. 69, al. 66): *Qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt.* Tutti successori degli Apostoli nell' episcopato: un solo successore dell' episcopato insieme e dell' apostolato, perchè originalmente un solo era il capo.

III. Ma se questo primo fatto ci dà i successori degli Apostoli nell' episcopato, comunemente appellati angeli delle chiese, Gerarchi, Antistiti, Sommi Sacerdoti; un altro fatto ci dà a vedere i loro cooperatori, participanti al loro sacerdozio, non già al loro episcopato.

IV. Perocchè l' unità del vescovo per ogni chiesa o greggia, e la moltiplicità del presbiterio, è un fatto dell' evo apostolico. S. Paolo già distingueva vescovi e presbiteri, e quelli giudici di questi, facendo legge a Timoteo: *adversus presbyterum accusationem noli recipere nisi sub duobus vel tribus testibus.* S. Ignazio, uomo apostolico, scrivendo ai Magnesiani (num. 6) gli esorta, *ut in concordia omnia agant, episcopo praesidente* DEI LOCO, *et presbyteris loco* SENATUS APOSTOLICI, *et diaconis, quibus commissum est ministerium Iesu Christi.* Ecco tutta la greggia: sua legge, l' unità e la concordia; per effettuarla, presiede il vescovo in luogo di Dio; i presbiteri come assessori del senato apostolico; i diaconi, ministranti ai presbiteri, e alle plebi ministri della limosina

e della carità, che dicesi ancora il ministerio di Gesù Cristo.

V. Tutte le lettere di s. Ignazio respirano quest' imagine di governo, nel quale si distingue la varietà, che ritorna però sempre nell' unità. Nell' epistola agli Efesii, num. 3: *Episcopi per terminos terrae definiti in Iesu Christi sunt sententia*; donde inferisce nel num. 4: *unde decet nos in episcopi sententia concurrere.* Ai Filadelfii scrive, num. 4: *Unus episcopus cum presbyterio et diaconis.* A' quei di Smirne, num. 8: *Omnes episcopum sequimini, ut Iesus Christus Patrem; et presbyteros ut Apostolos.* Sublime concetto che innalza vescovi e presbiteri senza confonderli. Similmente ai Trallesii, num. 13: *Valete in Iesu Christo, subiecti episcopo, ut Dei mandato; et similiter presbyterio.* In questi ed in altri cento luoghi di questo gran martire e luminare che aveva attinto alle fonti apostoliche, è sempre la stessa idea dell' uno e del molteplice, nella diocesi come nella Chiesa universale. E così negli atti del suo martirio leggesi nello Spicilegio del Grambe, tom. II, sec. II, pag. 12: *Omnes Asiae urbes et ecclesiae salutaverunt s. Ignatium per episcopos, presbyteros et diaconum.*

VI. Il fatto dei governi episcopali, contenenti la moltiplicità nell' unità, è dunque incontestato. E la sua spiegazione altra non è che la pienezza del Sacerdozio, la quale dall' Episcopato, con diversa misura, per la consecrazione si diffonde nei consecrati.

VII. Ed in vero, un Sommo Sacerdozio, comunicato al vescovo per lo Spirito Santo, e comunicabile per diverse guise al presbiterio ed agli inferiori ministri, è pura verità incontestata, della qual verità, dopo le Scrit-

ture, il più antico documento è la prima lettera di s. Clemente papa ai Corinzi. Già cooperatore o vicario di Pietro, presa la comparazione dei ministri dell' antico Testamento, egli scrive ai Corinzi per sedarvi una ribellione: *Summis Sacerdoti sua munera tributa sunt, et Sacerdotibus locus proprius adsignatus est, et Levitis sua ministeria incumbunt, et homo laicus praeceptis laicis constringitur* (ep. I, n. 40). Questa lettera scritta da papa Clemente nel nome della Chiesa Romana, ha l'unzione e il sugo delle Apostoliche, e le chiese particolari la leggevano unitamente a quelle di Paolo. Ma essa ci dà spiccatamente un Sommo Sacerdote nel Vescovo; poi semplici Sacerdoti, non più sommi, epperò soggetti al Sommo Sacerdote; indi i Leviti di vario ministero; indi i Laici costretti da precetti laici, cioè di soggezione, e non più di ministero. Il quale insegnamento ripete s. Gerolamo contra Gioviniano, lib. II: *In veteri testamento et in novo, alium ordinem Pontifex tenet, alium Sacerdotes, alium Levitae.* Ma avverte Clemente Alessandrino, nel quarto degli Stromati, che tali gradi sono progressioni d'un solo ordine e d'un solo principio: *In ecclesia episcoporum, presbyterorum et diaconorum progressiones sunt.* E loro fonte è la pienezza del Sacerdozio contenuta nell' Episcopato: onde *apostolici seminis traduces* sono chiamati i vescovi da Tertulliano.

VIII. Uniamo ora i due fatti, se vogliamo vedere la natura e il figliarsi dei ministeri ecclesiastici. Primo, Gesù Cristo che conferisce agli Apostoli la pienezza dell' Ordine sacerdotale, che trapassa nei successori, i quali sono perciò costituiti Sommi Sacerdoti e propagatori del cristiano sacerdozio, ed a cui tutta la Tradizione deferisce

gli onori della Sede, della Cattedra, del Trono, simboli di autorità; e di autorità unica per ogni chiesa: *Unus in ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus iudex vice Christi* (Cypr. ep. 55, al. 59). Secondo, questi sommi Sacerdoti, che ad altri semplici sacerdoti o presbiteri comunicano collo Spirito Santo, non la pienezza, ma la realtà però del medesimo sacerdozio: sacerdozio egualmente divino ed apostolico, quantunque non più inteso a generar altri sacerdoti, sibbene a generar fedeli col ministero della parola e delle chiavi; onde non dubita il Tridentino di chiamar vicari di Gesù Cristo, e presidi e giudici nel foro interno tutti i sacerdoti: *Dominus noster Iesus Christus, e terris adscensurus ad caelos, sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit, tamquam praesides et iudices* (sess. xiv de poen. cap. 5).

IX. Sublime è dunque nella gerarchia dell' Ordine la dignità presbiterale, confinante e solo inferiore all' episcopale; contentandosi perciò il Tridentino d' insegnare che i vescovi sono i principali participanti dell' Ordine gerarchico, e che ai presbiteri soprastanno: *Episcopos qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere . . . eosque presbyteris superiores esse* (sess. xxiii de ord. c. 4). E definisce nel canone sesto: *Si quis dixerit, in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris, et ministris, anathema sit.*

X. È impertanto il presbiterato, per la gerarchia dell' Ordine, il sacerdozio di Gesù Cristo comunicato per lo Spirito Santo, colla duplice podestà, e del sacrificio sul corpo vero di Gesù Cristo per la consecrazione, e sul

corpo mistico che sono i fedeli pel ministero dei sacramenti, tranne l'Ordine e la Confermazione. Ma qual è il suo grado nella gerarchia della giurisdizione?

XI. Considerando 1° che i soli vescovi hanno il mandato divino di reggere la Chiesa di Dio, ne viene per conseguente che niuna ordinaria giurisdizione appartiene ai presbiteri in virtù della sola ordinazione. Considerando 2° che l'efficace rito della consecrazione loro comunica il sacerdozio di Cristo lo Spirito Santo, e la radicale podestà di sciogliere e di legare, ne viene per altro conseguente che sono essi idoneo soggetto della participata giurisdizione. Considerando 3° che variabili furono gli ufficii e le giurisdizioni del presbiterio, ne viene per terzo conseguente, che di ragione divina è il fondamento, ma di ragione ecclesiastica è l'estensione degli ufficii e delle giurisdizioni, le quali per la ragion del principio ancora si variano o si sospendono.

XII. Il metodo di considerar la Gerarchia dall'alto al basso, come sinquì abbiam fatto, ci pare più agiato dell'altro che sale dal basso all'alto. Perchè dalla stessa fonte, che è l'Episcopato o la pienezza del Sacerdozio cristiano, vediam partirsi parallele, non però contemporanee, le gerarchie dell'Ordine e della giurisdizione. Giacchè l'Ordine presbiterale imprimendo un carattere divino, ed essendo pur esso il Sacerdozio cristiano (meno la plenitudine episcopale), fa che gl'insigniti acquistino immediatamente la subordinata, e non più cancellabile podestà del Sacrificio. Mentre la podestà dell'assolvere quantunque divinamente radicata nell'Ordine presbiterale, richiede però, alla legittimità e validità del suo esercizio, i sudditi a cui ella si riferisca. Ma nella diocesi niuno

essendo originariamente suddito, fuorchè del proprio vescovo o pastore; segue che la podestà di assolvere resti in potenza, o indeterminata o sospesa, sinchè alla podestà dell'Ordine non si aggiunga il delegato potere della giurisdizione. E siccome i poteri liberi tanto valgono e tanto si estendono, quanta è la volontà del concedente; così della giurisdizione.

XIII. Ma siccome altri Ordini scendono dalla fonte episcopale per diverse consecrazioni, perciò ancora altri ministerii ed altre giurisdizioni. Onde nella disciplina ecclesiastica varii furono di numero e di appartenenze gli Ordini minori.

XIV. Per questa duplice e graduata gerarchia, la Chiesa fu chiamata dal Tridentino, ed è veramente, *ut castrorum acies ordinata*. Cioè tutta la Chiesa è un solo esercito ed una sola milizia, con duci d'ogni ordine, i quali ascendono concatenandosi ad un sommo duce. Ma di rincontro il fantasma dell'Anglicana gerarchia, o non ha duci perchè non legittimamente inviati; o se gli ha, dove è il sommo duce? I presbiteriani poi non mostrano che bande spezzate, con alla testa appena un caporale, quasi reliquie d'una rotta campale.

TITOLO XXIV.

MONARCHIA DEL GOVERNO DIOCESANO; L'ANTICO PRESBITERIO; L'ARCIDIACONO E L'ARCIPRESBITERO; POTERE STRAGIUDIZIALE.

I. Un sol vescovo per ogni sede. II. Dunque la diocesi è monarchica, ma temperata dal consiglio del presbiterio. III. Come costituito l'antico presbiterio. IV. Era il senato e il braccio del vescovo. V. Nel presbiterio, ultimi e per giunta i diaconi. VI. Progressi e decadenza dell'arcidiacono; VII. e dell'arcipresbitero: i cui poteri ritornan nel vescovo, e nel capitolo succeduto al presbiterio. VIII. Autorità stragiudiziale dei vescovi per informata coscienza. IX. Impugnata e difesa. X. L'abuso non esclude l'autorità.

I. Osserva il dottissimo Pearson, che da Origene nell'omilia XI sopra Geremia ed altrove, sotto l'appellazione di coloro *quibus super diaconos et super presbyteros commissum est regimen et principatus ecclesiae,* altri non si possono intendere che i Vescovi. In generale i vescovi, e ciascun vescovo nella sua diocesi ha dunque il principato. Logica unità che Cipriano inferisce dall' unità stessa di Cristo: *Unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus iudex vice Christi* (ep. 55, al. 59). E come scrive Teodoreto (lib. II, c. 14), Costanzo imperatore per amor di pace proponendo Liberio e Felice per vescovi romani, Roma esclamò: *Unus. Deus, unus Christus, unus Episcopus.* Narra ancora lo stesso Teodoreto (lib. IV, c. 3) che Melezio vescovo Antiocheno, all' avversario suo Paolino offrisse di reggere in comune; sulla cattedra (non mai più che una) si ponesse il Vangelo, ed essi a fianco sedessero; ed infine, l'uno morto, l'altro vi salisse: ma Paolino non accettò. Che primamente nelle città ove fos-

sero giudei e gentili convertiti, sedessero talvolta due vescovi, fu sentenza dei protestanti Hammondo e Pearsonio; ma il Pearsonio medesimo la ritrattò (dissert. II *de success. Rom. Pont.*, 3).

II. Ora se la diocesi ha un solo vescovo, una sola cattedra, un sol principato; essa è dunque monarchia sotto la grande monarchia della Chiesa. Ma la monarchia della Chiesa ha per sua forma essenziale di non essere assorbente ma vitale, non restrittiva ma comprensiva; tenendo indiviso il sommo principato, ma nelle altre prerogative del parziale reggimento allargandosi a tutta la gerarchia dei vescovi, dei primati, dei metropolitani, e dei patriarchi; ed inoltre non rimanendosi solitario il Pontefice Massimo, ma congiunto colla Chiesa Romana, quasi suo Consiglio o Senato. Dunque parimente il principato del vescovo non sarà nè assorbente nè solitario, ma governerà la diocesi colla sapienza e coll' azione del suo Consiglio o Senato, che l' antichità nominò Presbiterio.

III. Presbiterio fu anticamente appellato il collegio dei presbiteri, al quale si aggiunsero i diaconi, e nel secolo undecimo ancora i suddiaconi. Per costume ordinario i vescovi riservavansi alle principali città; e Paolo scrive a Tito già vescovo di Creta: *Huius rei gratia reliqui te Cretae, ut ea quae desunt corrigas, et constituas per civitates presbyteros, sicut et ego disposui tibi* (I, 5). E prescrivendo il sesto canone di Sardica: *non licet simpliciter episcopum constituere in aliquo pago vel parva civitate, cui vel unus presbyter sufficit;* aggiunge: *ne episcopi nomen et auctoritas vilipendatur.* Così dal collegio dei presbiteri il vescovo sceglieva i principali, cui

preponeva alle chiese rurali ed urbane, e gli altri con se riteneva, quasi a reggere il Trono Apostolico, giusta la parola di Siricio papa (ep. 2).

IV. Grandissime eran le parti del Presbiterio, vero Senato del vescovo, perchè senza il loro consenso il vescovo non ordinava ministri, non trattava cause, non pronunciava la sentenza; e la disciplina e il patrimonio della chiesa non senza il loro consiglio amministrava. Tale era la costituzione diocesana, confermata dal concilio Cartaginese IV, c. 22, 23, e dal Turronese II, c. 7, e dal sesto Toletano. Anzi, morto il vescovo od assente, il Presbiterio gli sottentrava nel governo, meno le ordinazioni e le cause di maggior momento. Nella media età gli ufficii del Presbiterio passarono nel Capitolo della cattedrale, definiti ultimamente dal concilio di Trento, il quale ordina che tale sia ogni Capitolo e tale viva, *ut merito Ecclesiae Senatus dici possit* (sess. XXIV de ref., c. 12).

V. Due membri del Presbiterio si distinsero per ingrandimento di giurisdizioni e di abusi: l'Arcidiacono e l'Arcipresbitero. Già vedemmo s. Ignazio far solenne distinzione dei diaconi dal presbiterio: « Un sol vescovo col presbiterio e coi diaconi. Seguite il vescovo come Gesù Cristo il Padre, ed i presbiteri come gli Apostoli. Soggiacete al vescovo come all'inviato da Dio, *ut Dei mandato*, e similmente al presbiterio. » Onde scorgesi, dopo il vescovo ed i presbiteri, venire in terza linea i diaconi; nè sempre ancora, per l'intervallo che gli dilunga dal primo e dai secondi.

VI. Ma gran forza hanno le cose materiali: alle quali presiedendo i diaconi, il primo di loro col nome di Arcidiacono, nel secolo quarto in Oriente e nel quinto in

Occidente, già era salito nel clero alla prima dignità. Nei concilii l'Arcidiacono sedeva presso il vescovo, e segnava per il vescovo assente; a tutte le ordinazioni del clero presiedeva; e con podestà quasi indipendente i beni tutti della chiesa amministrava. Prima le liti materiali, è poi tutti gli affari delle diocesi e dei suffraganei, deferivansi al suo tribunale. E conferire i benefizi, e visitar le parrochie, e imporre e riscuoter le tasse. Così eran venuti salendo gli Arcidiaconi fino al secolo decimoterzo, quando si cominciò nei concilii a diminuirne i poteri esorbitanti e molesti: finchè nel secolo decimosesto, presso la chiesa greca si trasferì la miglior parte di quei poteri nei Cartofilaci; e presso la latina, nei Vicari generali, rimanendo l'Arcidiaconato un nome più che una realtà.

VII. Più ragionevole era la primazia che sul clero esercitava il seniore dei presbiteri. Egli la seconda persona dopo il vescovo, ed a Roma, vacando la Sede, governava la Chiesa. Una speciale cura delle chiese rurali ed urbane gli venne affidata nel secolo sesto, colla polizia criminale e penale del clero. Ma là dove i vescovi disertando le sedi, si diedero nel medio evo a popolar le aule dei grandi, l'Archipresbitero tirò a se il primo reggimento delle chiese. Ed il vescovo che lo aveva eletto, fuorchè nella sinodo non poteva deporlo. Si cercò dunque la via di comprimerne i poteri, opponendogli ora l'Arcidiacono e ora i canoni. Finchè nel nuovo diritto le soverchie giurisdizioni dell'Arcidiacono e dell'Arcipresbitero, debitamente si riposero nel vescovo, e nel capitolo, succeduto all'antico presbiterio.

VIII. Il conserto del vescovo e del presbiterio soffriva dunque per fatto umano successive alterazioni; immobile

restava però sempre nel vescovo il cardine della giurisdizione. E lo mantennero come di costituzione divina i Concilii sino al Tridentino. Il quale nel proemio della sessione XIV *de reform.*, come fondamento della ecclesiastica restaurazione, inculca ai vescovi di sopraintendere alla santità del clero, e di reciderne gli scandali, affinchè non si adempia la contaminazione da Dio fulminata per Ezechiele: *Sacerdotes Dei contaminant sancta et reprobant legem.* E tosto nel capo primo enuncia il dovere del vescovo d'impedire agl'indegni, *etiam* OB OCCULTUM CRIMEN, *quomodolibet, etiam* EXTRAIUDICIALITER, l'ascesa o il ministero degli ordini sacri, senza che loro suffraghi la riabilitazione ottenuta o estorta da altri vescovi. Benedetto XIV, *de Synodo,* XII, 8, colle risposte della congregazione del Concilio, commenta e dichiara questo decreto: dal quale non si dà appellazione con effetto sospensivo (onde il celebrante sarebbe *ipso facto* irregolare) ma sì il ricorso alla Sede Apostolica, a cui il vescovo è tenuto di manifestare le sue ragioni. Non è dunque licenziato l'arbitrio del vescovo, ma è provveduto alla santità del ministero, e alla giustizia verso i ministri, col presente decreto. Non è consecrato il fasto della dominazione, ma suggerito un rimedio alla necessità. Epperò dal sapientissimo Benedetto, al luogo citato, num. 6, è dichiarato riprensibile il vescovo che quel caso di rara necessità traducesse in costituzione diocesana: *Eiusmodi siquidem constitutio quamdam redoleret ambitionem, atque potestatis ostentationem; ipseque episcopus traduceretur veluti in superbiam elatus, quasi vellet tantum in suum clerum sibi dominatum adstruere, qui in exosam degeneret tyrannidem.* Decreto importante che segna evidentemente

la fonte dell'autorità e del governo diocesano; e malamente impugnato dal cattivo clero, e dalla indebita ingerenza dei legislatori secolari.

IX. Organo di un clero più devoto a Cesare che a Dio, era Leopoldo, il quale nel 17 di ottobre 1788 dichiarava di volere tolto « l'arbitrio praticato in avanti, d'inferire delle pene agli ecclesiastici con pretesto d'informata coscienza, senza dedurne i motivi... essendo la propria difesa un diritto naturale che non può essere vulnerato con qualsiasi pretesto di regola canonica o simili. » Col che provava l'indiscreto Leopoldo, che esso nulla intendeva nè di giudizi ecclesiastici, nè di regola canonica, nè della specie di cui esso favellava. Perchè 1° certo è che niun duca nè imperatore è valevole a riformare i giudizi ecclesiastici, e massimamente d'un concilio generale. 2° Falso è che la stessa misura si applichi al foro laico, ed al foro canonico o ecclesiastico. Poichè il foro laico, giudicando i soli fatti perturbatori della social convivenza, non può altra misura avere de' suoi giudizi, che i soli fatti esterni giuridicamente dimostrati. Laddove il foro della Chiesa, coi fatti esterni, regge pure gl'interni, spettanti alla degna celebrazione dei santi misteri, e al retto governo delle anime. Se pertanto un indegno ministro, per occulti delitti contamini l'uno o l'altro ufficio, alle anime e alla Chiesa è necessaria anche l'estragiudiziale podestà di fermare il delinquente, non potendosi ciò ottenere per la comune via giudiziale. 3° O non ha qui luogo il diritto della difesa personale, non togliendosi altro all'indegno, che la facoltà di nuocere a sè ed agli altri; o questo diritto particolare concorre col diritto maggiore che hanno la Chiesa e le anime; o

chi sentasi ingiustamente gravato, ha libero il ricorso alla Sede Apostolica per esserne liberato. Per queste tre ipotesi, è dunque fuor di proposito la ragione invocata della difesa naturale.

X. Abbia pace impertanto l' anima di Leopoldo, e riflettano i seguaci suoi troppo facili e corrivi, che un limite inviolabile distingue la competenza ecclesiastica dalla civile. Riflettano che al governo della coscienza è necessario un freno dettato dalla coscienza, non sempre capace della forma e dei modi forensi. E riflettiamo noi che il governo diocesano, quantunque temperato dal presbiterio, ha però nel vescovo la fonte dell' autorità e della giurisdizione, la quale dal vescovo discende nel presbiterio, e non già dal presbiterio ascende nel vescovo. Impeccabili non sono i vescovi; giustizia e carità sono il loro diadema; ma guai alle corone, se dalla possibilità o anche dalla realtà dell' abuso, uscisse argomento di atterrare l' autorità ! La sapienza ecclesiastica fu sempre severa agli abusi, coll' osservanza dell' autorità; e l' animo forte e mite di s. Gerolamo non si dipartì da questa sapienza.

TITOLO XXV.

S. GEROLAMO FERIVA GLI ABUSI, E NON LA GERARCHIA.

I. Quali fossero gli abusi. II. Una cosa il vescovo ed il presbiterio, per la virtù, non per la dignità. III. Forti parole di s. Gerolamo. IV. La carità accomunava i vescovi ed i presbiteri, sinchè non sorsero egoismi e scismi. V. Altre parole del santo. VI. Divino il grado dei vescovi, ecclesiastiche molte relazioni coi presbiteri. VII. Moniti relativi agli abusi. VIII. L'ottimo dei preti alessandrini, eletto vescovo, rimaneva quasi un di loro; commenda i vescovi la virtù, e non la ricchezza; arroganza dei diaconi. IX. È venerata la dignità, e deplorata la dominazione, l'ignoranza, la connivenza. X. Si descrive l'età di s. Gerolamo. XI. Il cristianesimo ristorava la personalità dell'uomo, e l'impero di Dio. XII. Fuggire la servilità e l'arroganza. XIII. Un criterio della scienza.

I. Variano gli usi e gli abusi, ma non l'opera di Dio. Ed appunto dagli abusi sorgevano nel fervente e nobile animo di Gerolamo quei gemiti che ad alcuni gretti espositori parvero compromettere la gerarchia. Gli abusi erano dei ricchi diaconi, intriganti, e soverchianti i poveri presbiteri; di alcuni vescovi, i quali male eleggevano o male trattavano il presbiterio; e di alcuni presbiteri, discordi o riottosi al proprio vescovo. A tali disordini che trasportavano la mondanità secolare nel tempio di Dio, non atra bile, ma zelo generoso e gagliardo si accendeva nel santo Dottore; e senza punto travalicare, egli sosteneva la conculcata dignità del presbiterio. E ciò in due luoghi: nel commentario sul capo primo, verso quinto dell'epistola a Tito (can. 5, dist. 93); e nella sua lettera ad Evagrio (can. 24, dist. 93) (1).

(1) Sopra la distinzione e la superiorità, *iure divino*, dell'episcopato verso il presbiterato, tutta riposa la gerarchia ecclesiastica. Stanno pro e contra,

II. Deplora nel primo luogo la mala scelta dei presbiteri; pensare i vescovi non a edificar colonne, ma chinar la fronte alle aderenze, agli ossequii, alle adulazioni. Al contrario, ricordinsi, *audiant episcopi*, che Paolo a Tito e a Timoteo prescrive in nome di Cristo, che le stesse virtù abbiano a richiedersi nei vescovi e nei presbiteri. Donde inferisce, non per ordine nè per grado, ma per qualità ecclesiastiche, una sola cosa dover essere vescovo e sacerdote: *Idem est ergo presbyter, qui episcopus.* Scambievolmente usarsi l'uno e l'altro nome dagli Apostoli, e Pietro stesso chiamarsi presbitero fra i presbiteri: *Presbyteros ergo in vobis obsecro compresbyter.* Il che non toglie la differenza, ma esalta la sacerdotale dignità ovunque ella si trovi.

III. Ma il punto più grave, e non però più difficile, è là dove s. Gerolamo accenna alla mutata consuetudine dell'ecclesiastico reggimento. Ecco le parole intorno alle quali, per non badare al contesto, tanto si travagliarono

eruditissimi protestanti, riferiti da Francesco Buddeo nella *Isagoge historico-theologica*, p. 840: emporio di dottrina, esposta con quella temperanza che può comportare lo spirito protestante. Ma principal fondamento dei presbiteriani, è l'autorità di s. Gerolamo; a tal segno che Davide Biondello intitola un ampio suo volume: *Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris.* Pure un cattolico, Michele Medina, incolpa il santo dottore di aerianismo, come avverte il Bellarmino *de clericis* I, 15. Ma, con buona pace, chi si è messo nelle condizioni e nei panni di Gerolamo, per afferrarne la mente e la sentenza? Nissuno. E ci fa meraviglia che il Blondello versando un diluvio di mal digesta erudizione, dimentichi nell'Apologia di Gerolamo ciò che ne è lo scopo ed il fondamento: cioè quale debba essere la legittima interpretazione delle sue parole, richiesta dalle ragioni comparative del contesto, e del fine, e delle persone, e del tempo. A ciò miriamo noi, dolendoci che i più dotti protestanti abbiano il mal vezzo di affogar le menti colle erudizioni, piuttosto di elevarle colla luce e col vigore dei ragionamenti. E vie più dolendoci che una critica senza acume, in questo fondamento della fede e della giurisprudenza ecclesiastica, concedesse agli avversari, o lasciasse in dubbio, l'autorità del santo e massimo Dottore

gl'interpreti: *Idem est ergo presbyter, qui episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent, et diceretur in populis, ego sum Pauli, ego Apollo, ego autem Cephae,* COMMUNI PRESBYTERORUM CONSILIO, ECCLESIAE GUBERNABANTUR. *Postquam vero unusquisque eos quos baptizaverat,* SUOS PUTABAT ESSE NON CHRISTI, *in toto orbe decretum est ut unus de presbyteris, electus superponeretur ceteris, ad quem omnis ecclesiae cura pertineret, et schismatum semina tollerentur.*

IV. Qui distinguonsi due tempi. Nel primo che era il tempo del fervore e della carità, vescovi e preti egualmente faticavano al ministero della riconciliazione. Il vescovo era il commilitone dei militi, e come Pietro il compresbitero dei presbiteri; e veramente *communi presbyterorum consilio, ecclesiae gubernabantur.* La carità suppliva ai canoni, niun fasto notava le differenze; e senza perdere nulla del grado, sovente il maggiore si faceva come il minore. Ma quando, nel secondo tempo, gli egoismi prepararono gli scismi, allora fu necessaria non una nuova gerarchia, ma una legge o decreto o consuetudine che facesse più esplicita la latente gerarchia; e che uno dei presbiteri, cioè il vescovo, si sovrapponesse agli altri con autorità più patente; e tenendo più stretti i fili del reggimento, raccogliesse le parti, e finisse gli scismi. Qual maraviglia che la carità d'un Gerolamo rammentasse con gioia il primo tempo, e con dolore il secondo? Non sarà quello un monitorio, che ricordino con utilità loro e della Chiesa, i vescovi di tutti i secoli?

V. Or egli continua, entrando paciere, ed inclinando i vescovi alle buone maniere ed all'umiltà, per la ricordanza del primo tempo che fu l'aurea età del cristia-

nesimo; ed i preti richiamando all'obbedienza ed alla legge: *Haec propterea, ut ostenderemus apud veteres eosdem fuisse* (per l'umiltà, la carità, le fatiche) *presbyteros quos et episcopos: paulatim vero ut dissensionum plantaria evellerentur, ad unum omnem solicitudinem esse delatam* (cioè si destò la vigilanza e il nerbo della disciplina). *Sicut ergo presbyteri sciunt, se, ex* ECCLESIAE CONSUETUDINE, *ei qui sibi praepositus fuerit, esse subiectos; ita episcopi noverint, se* MAGIS CONSUETUDINE QUAM DISPOSITIONIS DOMINICAE VERITATE, *presbyteris esse maiores; et* IN COMMUNI DEBERE ECCLESIAM REGERE, *imitantes Moysen, qui cum haberet in potestate solus praeesse populo Israel, septuaginta elegit cum quibus populum iudicaret.*

VI. Per la retta sentenza di queste parole, si noti: 1° lo scopo, che era di umiliare il fasto dei vescovi, e l'indipendenza dei preti; 2° la legge o consuetudine ecclesiastica che ordinando le diocesi, ordinò pure le relazioni dei preti coi vescovi; 3° che questa consuetudine erasi estesa a tutte le parti del ministero ecclesiastico, dicendo Tertulliano che neppure il battesimo si conferiva *sine episcopi auctoritate*. In tale senso potè affermare s. Gerolamo, che i preti sono più estesamente soggetti ai vescovi per consuetudine canonica, che per il puro diritto divino. Si noti infine che in Mosè e nei seniori si allegava non già un esempio di eguaglianza, ma di temperata monarchia, dicendosi di quelli: *Qui iudicent populum omni tempore: quidquid autem maius fuerit, referant ad te, et ipsi minora tantummodo iudicent: leviusque sit tibi, partito in alios onere* (Exod. XVIII, 22). E così intendeva Gerolamo che si dovesse *in communi* reggere la Chiesa, presiedendo il vescovo, ma col consiglio e coll'opera del presbiterio.

VII. Singolare avvertenza è poi, che il discorso mira principalmente a correggere la dominazione di alcuni vescovi, sì avanti trascorsa, che l'Eucaristia dei presbiteri ripudiavano (ep. ad Rust. et can. VI, dist. 95), nè loro permettevano che nelle chiese, presente il vescovo, sedessero o parlassero. Onde il santo Dottore così scrive a Nepoziano (ep. 2, can. VII): *Esto subiectus Pontifici tuo.* E tosto ai vescovi: *Sed episcopi sacerdotes se esse noverint, non dominos. Honorent clericos quasi clericos, ut et ipsis a clericis quasi episcopis honor deferatur. Scitum est illud oratoris Domitii: « Cur ego te, inquit, habeam ut Principem, cum tu me non habeas ut Senatorem? » Quod Aaron et filios eius, hoc episcopum et presbyteros esse noverimus. Unus Dominus, unum templum: unum sit et ministerium.* E ricordato il *neque ut dominantes in Clerum* di Pietro, seguita: *Pessimae consuetudinis est, in quibusdam ecclesiis, tacere presbyteros, et praesentibus episcopis non loqui: quasi aut invideant, aut non dignentur audire... Gloria patris est filius sapiens. Gaudeat episcopus in iudicio suo, cum tales Christo elegerit sacerdotes.* E questo era l'abuso che sommamente coceva a s. Gerolamo: l'arcidiacono presentava inetti al presbiterato, e gli ordinava il vescovo, per formare un imbecille presbiterio, e vilmente signoreggiarlo. Tali abusi e non la gerarchia, feriva quell'uomo sommo e intemerato, il quale aveva nel cuore Cristo e la Chiesa, e sotto i piedi le grandigie umane.

VIII. Egual senso ha l'altro luogo che è la lettera ad Evagrio vescovo, lungamente riferita nel canone 24 della distinzione 93. Di più esso vi commenda la disciplina e la carità del clero Alessandrino, i cui presbiteri,

da Marco evangelista sino ad Eracla e Dionisio, *semper unum ex se electum, in excelsiori gradu collocatum, episcopum nominabant: quomodo si exercitus imperatorem faciat.* Piace al Santo, e dovrebbe a noi piacere quell'Alessandrina costumanza per cui il più eccellente dei presbiteri diveniva loro vescovo, senza quasi cessar di essere un dei loro. Perchè chi bene esercitò il presbiterato, bene eserciterà l'episcopato: *Quid enim facit,* EXCEPTA ORDINATIONE, *episcopus, quod presbyter non faciat? Nec altera Romanae urbis ecclesia, altera totius orbis aestimanda est.* E quivi stesso parlando degli abusi di alcuni chierici romani, pronuncia quella sentenza sì tortamente adoperata dal Maimbourg e da altri gallicani: *Si auctoritas quaeritur, Orbis maior est Urbe.* E chi ha mai preteso che un ricco o prete o diacono romano abbia maggior valore o autorità di altro povero e non romano? *Potentia divitiarum, et paupertatis humilitas, vel sublimiorem vel inferiorem episcopum non facit: ceterum omnes Apostolorum successores sunt.* Vadano i diaconi a leggere negli Atti Apostolici in quale occorrenza sian nati, cioè non per signoreggiare i preti, ma per servire alle mense de' poveri. E il diacono che divien sacerdote, quanto perde di lucro, tanto acquista di grado: *Si ex diacono ordinetur presbyter, noverit se lucris minorem, sacerdotio esse maiorem.* Sono due nomi vescovo e presbitero, ma non vi è che un sacerdozio, e l'uno di quelli è nell'altro contenuto: *Presbyter et Episcopus, aliud aetatis, aliud dignitatis est nomen... in episcopo et presbyter continetur* (Cf. BERARDI, Canones, par. III, c. 13; idem, Commentaria, diss. IV, c. 1).

IX. Sinquì s. Gerolamo ad Evagrio. Quel famoso parallelo e la più famosa eccezione, *quid enim facit,* EXCEPTA ORDINATIONE, *episcopus, quod presbyter non faciat?* basta non solo a rischiarare ogni altra sentenza, ma segna a dito l'identità del sacerdozio, e la differenza tra l'ordinario ed il sommo. Niuno più di lui venerò nell'episcopato il sommo sacerdozio: *Esto subiectus Pontifici tuo, et quasi animae parentem suscipe;* ma ai vescovi che per amplificar la signoria, restringevano o angustiavano il ministero e la diligenza dei preti loro cooperatori, dimostra un contagio e un danno comune: *Quis hic, rogo, o Sacerdotes* (episcopi), *honor vester est, ut damna gregibus inferatis? Quoniam cum pastoribus per potentiam vestram aufertur Deo digna diligentia, contagium quoddam et calamitas crescit in gregibus: ac Dominici patrimonii damna conquiritis, dum soli vultis in ecclesia potentari* (ad Rustic. ep. Narb.). Le pesti poi che più lamentava nei chierici, erano l'ignoranza, la ricchezza e l'insolenza, congiunte principalmente nei diaconi, dove per l'arcidiacono e per la debolezza o connivenza del vescovo, tenevano essi il monopolio delle ecclesiastiche proprietà e ordinazioni. Nè cadranno mai sulla Chiesa Romana gli abusi di alcuni suoi chierici, da s. Gerolamo accennati: ma ammireremo quella providenza che da tanta corruzione di repubblica, d'imperio, di plebe e di patriziato, faceva sorgere una Chiesa Romana.

X. Ma se la dottrina è salva, non a tutti pare lodevole la veemenza del rimprovero nel santo dottore; e per iscusarlo, si ricorse all'impeto oratorio, al temperamento, al clima. Nulla di ciò; ma basta quella età a farne, invece della discolpa, l'apologia. La corruzione del

secolo, il fasto e l'effeminatezza delle corti orientale e occidentale, e la pestilente protezione che quelle impartivano ai cattivi vescovi e chierici, versavano gli abusi che abbiam veduti nella greggia di Cristo, e perivan le anime. Le più grandi città, erano pure i campi del più materiale avvilimento. Il secolo era cristiano, ma i costumi in gran parte eran pagani; e da quel secolo veniva il clero, nè ancora avevan potuto solidarsi i metodi e le istituzioni per disciplinarlo. I papi avevan fatto quasi un seminario della loro casa; e ciò salvava in parte la dottrina e la disciplina; ma altri correvan più liberi, e s. Gerolamo ne era stato e testimonio e vittima. Saranno sempre un monumento di eloquentissimo dolore i suoi ultimi saluti a Roma, nel ritornare quasi in porto alla sua cara Betlemme. E sull'esempio di lui, illustri matrone e cavalieri romani popolavan le Tebaidi. Ma in quel porto non dormiva l'uomo di Dio. Bensì ricco della sapienza dei secoli, luce e colonna dell'Oriente e dell'Occidente, pieno di compassionevole carità verso coloro di cui aveva sopportato le calunnie e le offese; pieno di un'umile riverenza a quella Sedia che da vicino aveva servita, e da lontano più utilmente serviva; dottore della Chiesa, e sentinella posta da Dio alla sua difesa, dal porto egli guardava e scongiurava la tempesta. Egli vedeva il naufragio delle anime, il paganesimo che non retrocedeva, i barbari che si avanzavano; e gridando ai piloti, ai vescovi ed al clero, la sua voce era gagliarda e libera, qual doveva in quei frangenti (1).

(1) Qual meraviglia? Due correnti inverse, quella del bene e quella del male, si contendono l'impero del mondo. In Roma alla testa del clero buono stava Damaso, illustre spagnuolo nel 368 eletto papa: alla testa del clero in-

XI. V'ha un'altra considerazione, e c'invita a farla Guglielmo Emanuele de Ketteler, attual vescovo di Magonza, in un libro che già scosse fortemente gli spiriti, e

trigante e ambizioso, era Ursino o Ursicino, e fu dichiarato antipapa. La virtù amando la virtù, e l'ingegno stimando l'ingegno, Damaso lasciava bassi gli splendidi inetti, ed assumeva a suo segretario e consigliere il dalmata Gerolamo: *Ante annos plurimos, quum in chartis ecclesiasticis iuvarem Damasum Romanae urbis episcopum, et Orientis atque Occidentis synodicis consultationibus responderem* (Hier. ad Ageruch. ep. 91). Conveniva di raccogliere intorno alla somma autorità, i sussidii della somma sapienza. Ma l'invidia si sollevò, e dopo Damaso si sfogò contra l'innocente Gerolamo. Lode alle matrone romane! Mentre inchinavansi alla terra chierici azzimati e secolareschi, esse piene dell'alto sentire romano e cristiano, la santità e la sapienza delle Scritture bevevano dal labbro dell'austero Dalmata. E quelle erano esemplari da vergognarne i calunniatori: *Nulla fuit alia Romae matronarum, quae meam posset edomare mentem, nisi lugens atque ieiunans, ... cuius canticum psalmi, sermo evangelium, deliciae continentia: nulla me potuit alia delectare, nisi illa* QUAM MANDUCANTEM NUNQUAM VIDI. Così scrive Gerolamo ad Asella. Ma di qui le invidie e le scellerate calunnie. Vivente Damaso, i cortigiani lui dicevano eloquente, santo e degno del sommo sacerdozio: *Dicebar sanctus, dicebar humilis et disertus.* Ma perduto quei patrocinio, divennero favola degli impudenti egli e le sante donne che, sacrificando gli agi e gli amori terreni, avevano alzato il vessillo della Croce: *O invidia primum mordax tui; o satanae calliditas, semper sancta persequens! Nullae aliae Romanae urbi fabulam praebuerunt, nisi Paula et Melania, quae, contemptis facultatibus, pignoribusque desertis, crucem Domini, quasi quoddam pietatis levavere vexillum.* E con mente eccelsa, dalla nave volgendosi a Roma: *Haec, mi domina Asella, cum iam navem conscenderem, raptim flens dolensque conscripsi; et gratias ago Deo meo, quod dignus sim, quem mundus oderit. Ora autem, ut de Babylone Hierosolima regrediar.* E colla sublimità della fiducia e dell'amore conchiude: *Infamiam falsi criminis imputarunt. Sed scito per bonam et malam famam perveniri ad regna coelorum. Saluta Paulam et Eustochium, velit nolit mundus, in Christo meas. Saluta matrem Albinam, sororemque Marcellam, Marcellinam quoque, et sanctam Felicitatem; et dic eis: Ante tribunal Christi simul stabimus: ibi apparebit, qua mente quis vixerit. Memento mei exemplum pudicitiae et virginitatis insigne, fluctusque maris tuis precibus mitiga.* Tale correva il mondo, infenso alla virtù e alla dottrina, collegate nel petto del grand'uomo, che in Roma era già stato la mente e il braccio del procelloso pontificato di Damaso. Egli partiva; ma da Bellemme l'Oracolo della Chiesa proseguiva la sua missione di frenare il torrente, di sostenere la santità, e d'illuminar colla sua dottrina. Qui è tutto s. Gerolamo, qui la sua età, il colore della sua eloquenza, e il criterio che interpreta e giudica le sue sentenze.

s'intitola: « Libertà, Autorità, Chiesa; considerazioni sopra i grandi problemi del nostro tempo. » Avverte nel capo XIV, che il cristianesimo avendo ristorato la personalità umana già affranta dal dispotismo pagano, e fatto risalire l'impero di Dio sopra l'abusato impero dell'uomo; due effetti ne seguirono, onde ebbero le menti cristiane una tempra squisitamente propria e caratteristica. Il primo era un forte sentimento e rispetto della legge di Dio, di cui il sacerdote ed il principe sono i ministri. L'altro era una convinzione egualmente forte, e sparsa in tutte le coscienze, che qualunque esorbitanza dalla legge era un abuso, e un'ingiuria all'uomo e a Dio. E per conseguente, quanta era la riverenza alle leggi, con altrettanta lealtà, franchezza e rettitudine si colpivan gli abusi. « Nobili animi, conchiude il Ketteler, gran fatti, temperamenti eccelsi, dei quali si è perduta l'imagine ai nostri giorni. »

XII. Fra questi eccelsi temperamenti, ecco s. Gerolamo e s. Agostino, il Grisostomo, Basilio, Ambrogio, Ilario, Bernardo, Pier Damiani, s. Tommaso da Villanova, l'Aquinate; ed in una parola, i più illustri dottori e santi del cristianesimo. Per loro la legge era da una parte, e come fanciulli l'adoravano; e questa è umiltà cristiana: l'abuso era dall'altra, e basso o alto, non senza il rispetto alle persone, lo folgoravano; e questa è lealtà e forza che non si dispaia dall'umiltà. Ma l'arroganza e la servilità del secolo in cui viviamo, ci fan velo nel giudicarli. L'arroganza ci fa spregiare l'autorità; e quelli la veneravano. Il servilismo fiacca l'anima, corrompe la coscienza, serve a se stesso, tradisce l'autorità, offende Dio e la giustizia; e quelli tenevan l'anima alta, la coscienza

pura, e senza interesse e viltà servivano gloriosamente ai superiori, alla giustizia e a Dio. Eleviamoci sopra le anime incadaverite di questo secolo, impariamo a dire con evangelica semplicità *est est, non non,* ridestiamo la nobiltà della natura umana, siamo ad ogni costo i servi della giustizia e della verità; e sapremo intendere la voce di quei grandi, giudicare la loro virtù e imitarla (1).

(1) Pericolando la nave da una parte, l'abile remigante si scaglia con impeto dall'altra: ma quell'impeto non sarebbe da ogni remigante, nè da ogni tempo. Ciò spiega e giustifica le arditezze allora commendevoli, ma non sempre imitabili, di lodatissimi scrittori. Per esempio quale scrittura più commendata, e più degna di essere, che la Considerazione di s. Bernardo? Ma se a meditarsi sono oltre modo fruttifere quelle sentenze, non però di ogni tempo nè di ogni bocca il denunziarle. Vediam solo il libro quarto. Egli prevede che il suo dire non piacerà ai satrapi, i quali col pretesto della maestà sacrificano la verità: *non placebit satrapis, plus maiestati quam veritati faventibus* (c. 2). E li descrive: *Et tunc potissimum volunt dominari, cum professi fuerint servitutem. Fideles se spondent, ut opportunius fidentibus noceant... Ante omnia sapientes sunt ut faciant mala, bonum autem facere nesciunt... blandissimi adulatores, et mordacissimi detractores* (ib.) Fuori di quei tempi corrotti simili accuse non sarebbero commendevoli nè tollerabili. Come Mosè, il Pontefice elegga i seniori di mente e di consiglio da tutto il mondo, per reggere degnamente tutto il mondo; ed escluda come peste i vani, gli ambiziosi, gli adulatori: *Excluso itaque universo hoc pestilenti genere hominum, curae tibi maxime sit introducere tales, quos postmodum introduxisse non poeniteat* (ib.). Peste, e genitrice di pesti, è l'avarizia: *Quid dicis, mi Eugeni? Nonne alterius saeculi res est, rediisse Legatum de terra auri sine auro?* (c. 5). L'aula del Pontefice sia il modello dei vescovi: *Discant a te coëpiscopi tui comatulos pueros et comptos adolescentes secum non habere. Certe inter mitratos discurrere calamistros non decet* (c. 6). Conchiude: *Consideres ante omnia, sanctam Romanam Ecclesiam, cui Deo auctore praees, Ecclesiam matrem esse, non dominam: te vero non dominum episcoporum, sed unum ex ipsis; porro fratrem diligentium Deum, et participem timentium eum* (c. 7). Sinquì il Mellifluo nel libro quarto; e nel terzo al capo quarto, rimproverando le grazie e le esenzioni eccessive, aveva già detto: *Sic factitando probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed iustitiae forte non ita. Facitis hoc, quia potestis: sed utrum et debeatis, quaestio est.* Avverte Gerardo Vossio nella dedica a Clemente VIII, che i più grandi papi, un Nicolò V, un Pio V, ed altri, meditavano essi, e facevano meditare ai loro aderenti, come un tesoro di sapienza e di esperienza, quest'opera di s. Bernardo. E ciò prova che la Chiesa ama la verità, e non i satrapi che offendono la verità per incensare la maestà.

XIII. Più che un commentario a s. Gerolamo, abbiam qui tracciato un criterio alla scienza del diritto, affinchè ella senza offendere nè la legge di Dio nè l'uomo che l'amministra o l'abusa, senza ledere l'autorità nè adularla, conservi immacolata la sua missione di segnar la diritta via fra il giusto e l'ingiusto. Si detesti la procacità d'un' audace indipendenza che sparge lo scandalo; quanto la viltà e la perfidia d'un' adulazione che addormenta i piloti e prepara il naufragio. Ci tornerà utile quest' avvertenza quando segneremo per filò i diritti rispettivi delle somme autorità, la Chiesa e l'Impero. E per ora essa dimostri che la cristiana disciplina non sfibra gli spiriti, ma in ogni età generò tempre d'uomini fortissime, pronti a dire il vero, e generose nell'ascoltarlo. Della qual sentenza, bastevole documento sarebbe la gravissima lettera di s. Pier Damiano a Vittore II, da Alfonso Capecelatro riferita nel libro quarto della Vita. Era Vittore II quel tedesco Gebeardo, eletto papa per consiglio e opera d'Ildebrando. Il monaco Damiano gli scrive che i suoi tribunali negando la giustizia ad un uomo, la negano a Gesù Cristo. Che risponderà egli, vicario di Gesù Cristo, nel dì del giudizio? E conchiude: « Perdona a questa lettera, o venerando padre mio, e uomo qual sei, non avere a sdegno l'umile consiglio d'un altro uomo, perchè sino lo stesso Iddio onnipotente potè dire alle genti: Venite e riprendetemi (Pet. Dam. l. 1, ep. 5). » Tale sincerità piaceva ai papi, onorava il Damiano, e gli spianava la via all' episcopato e al cardinalato, del quale entriamo a ragionare.

TITOLO XXVI.

I CARDINALI, COERENTEMENTE AL DIRITTO DIVINO, E PER ISTITUZIONE ECCLESIASTICA, SONO I COLLATERALI E GLI ASSESSORI NATI DEL PONTEFICE ROMANO, NEL GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE.

I. La Chiesa non è autocrazia nè oligarchia. II. Convenienza e origini del presbiterio romano. III. Preti e vescovi incardinati. IV. L'appellazione generale di cardinali, si ritrae dai canonici metropolitani, al presbiterio romano. V. Il quale con sapiente perseveranza sostiene il governo della Sede pontificale. VI. Suoi uffizi, finchè dal clero passa nei presbiterio l'elezione dei papi. VII. Antichissimi i legati ed i vicari apostolici, scelti dal presbiterio romano o dalle metropoli. VIII. Le crescenti relazioni e rappresentanze pontificie aumentano la dignità del collegio cardinalizio. IX. Ai frequenti concilii dei vescovi italiani, sottentra in parte il permanente consulto dei cardinali. X. Frequenza, forma e importanza dei concistorio. XI. Sono concistoriali le elezioni dei vescovi, e loro norme. XII. Sono parimenti le elezioni dei cardinali. XIII. Monitorio del Tridentino, riguardante le elezioni dei vescovi e dei cardinali. XIV. Osservanza e sincerità verso i Pontefici. XV. In essi è intiera la giurisdizione, ma un'influenza di luce e di soccorsi parte dal Senato dei cardinali. XVI. Timori, ammonizioni e preghiera di s. Bernardo, intorno alla scelta e all'importanza dei cardinali. XVII. Conseguenze che ne derivano.

1. La divina podestà di governare la Chiesa, fu da noi veduta commettersi originalmente da Cristo agli Apostoli, e da questi ai Vescovi loro successori. Ma coerentemente a questo diritto divino, vedemmo pure per istituzione ecclesiastica adunarsi un Presbiterio, per soccorso e per consiglio ad ogni vescovo. 1° Perchè, reggendosi la Chiesa per divini e per umani sussidii (tit. XI, XII), quanto più sale il potere, tanto più è conveniente che la base si allarghi per sostentarlo, e la diligenza umana tenda ogni nervo per amministrarlo. 2° Perchè, se tutta la Chiesa è una monarchia, non però mai una dispotica autocra-

zia; nè la sua gerarchica aristocrazia confondesi colla prepotente oligarchia (1).

II. Per le quali ragioni chiaro è, che se un presbiterio o senato è conveniente al vescovo nel governo diocesano, altrettanto e più conviensi al papa nel governo della Chiesa universale. Ebbero pertanto i papi, sin dalle origini, il loro senato: e siccome le comuni urgenze in comune ragionavano, così partivano i responsi nel nome collettivo della Chiesa Romana: *Ecclesia Dei quae incolit Corinthum.* Così intitola la sua grande lettera ai Corinzi s. Clemente papa, già cooperatore di Paolo, e ordinato vescovo da Pietro, e venerato quale eco vivente dell'apostolica verità da Ireneo: *Et vidit Apostolos, et contulit cum eis, et cum adhuc insonantem praedicationem Apostolorum et traditionem ante oculos haberet, episcopatum sortitus est* (Iren. III, 3). E così pure i seguenti papi, il romano presbiterio adoperarono per consiglio e per senato della Sede Romana, rispondendo a Cipriano nella lettera sesta Cornelio papa: *Omni igitur actu ad me perlato, placuit contrahi presbyterium.*

III. Narrano altri per quali vicende il presbiterio romano, salendo di splendore e di grado, si terminasse nell'amplissimo collegio dei Cardinali. Già il sesto papa,

(1) Autocrazia, dal greco *autos*, io, e *kratos*, potenza, è governo della volontà pura, sostenuta dalla forza. Oligarchia, *oligos*, è governo di pochi, o prepotenti sotto un principe debole, od in ogni modo, prevalenti nella propria utilità, e spreganti la comune. Dell'autocrazia diceva Alessandro I di Russia: « Un autocrate curante la felicità dei sudditi, non è altro che un avventuroso accidente. » E Napoleone I: « Le oligarchie non cangiano mai di opinione, perchè i loro interessi sono sempre gli stessi. » L'autocrazia e l'oligarchia, sono dunque l'egoismo imperante, uno o molliplice. Sono il rovescio d'ogni governo ragionevole; ed il rovescio assoluto del governo ecclesiastico, dove l'assoluta giustizia impera sull'uno e sul molliplice.

Evaristo, imperando Traiano, aveva confidato a' preti cardinali le principali chiese di Roma, col nome di Titoli: dei quali Titoli copiosamente ragiona il eardinale Nicola Antonelli. E scrive il Baronio nel Martirologio, vii kal. augusti: *Romae autem oblinuit vetus loquendi usus, ut non omnis ecclesia, martyrumve memoria, Titulus diceretur, sed tantum insigniores, quibus praeficerentur presbyteri cardinales.* Essendo quelle chiese come cardini delle minori urbane o suburbane, cardinali dicevansi i loro titolari: col doppio ufficio, di amministrare per singoli la loro chiesa, e di essere in comune il senato pontificale. Per similitudine ancora, al tempo di Gregorio Magno, vescovi e preti fermi al servizio di una chiesa, si dissero cardinali o incardinati.

IV. Senonchè, cardine d'ogni diocesi essendo la chiesa episcopale, cardinali nel medio evo furono appellati i canonici delle chiese cattedrali, come dimostra il Tamagna (Origine e progressi de' cardinali, par. i, c. 3). E fu un omaggio delle chiese particolari verso la romana, l'imitarne il vocabolo; ed una giusta uniformità del governo ecclesiastico, ogni vescovo onorando i principali del clero per suo senato nel reggimento diocesano, come il papa colla sapienza di un più alto senato governa la Chiesa universale. Ma infine, come il nome di papa diventava privilegio del vescovo romano, così del suo presbiterio il titolo di cardinale. E ragionevolmente, perchè se ogni vescovo è il cardine d'un presbiterio e d'una plebe particolare, il Romano è cardine della Chiesa universale, secondo l'avvertenza di Leone IX nell'epistola i, num. 22: *Sicut cardine totum regitur ostium, ita Petro et successoribus eius, totius Ecclesiae disponitur emolumentum*...

Unde clerici eius cardinales dicuntur; cardini utique illi, quo cetera moventur, vicinius adhaerentes.

V. Conseguentemente suprema doveva essere e fu l'importanza del presbiterio romano, nel quale eziandio i vescovi ambivano di essere incardinati. Mortali essendo i papi, in quello le tradizioni romane si perpetuavano, e defunto il papa, il reggimento continuava. Sapientissima providenza per infondere nei governi una costanza ferma e tradizionale, ovviando ai pericolosi interregni nei quali surgono le procelle degli Stati. E siane prova la gloriosa palma raccolta dal clero romano, per testimonianza del clero cartaginese e di Cipriano, nei sedici mesi di vacanza corsi fra il martirio di s. Fabiano ed il successore s. Cornelio, ardendo la persecuzione di Decio, *execrabile animal* appellato nel libro *de mortibus persecutorum,* falsamente attribuito a Lattanzio. Alle lettere del presbiterio romano, Cipriano risponde (ep. 13 et 22) lodando la saviezza dell'operato, e venerandone la podestà. E così tutta la chiesa, per attestato di Cornelio papa nell'epistola 10 presso il Coustant: *Quae litterae per totum mundum missae sunt, et in notitiam ecclesiis omnibus et fratribus perlatae sunt* (Coust. ep. R. P., col. 161). E quivi nota il Coustant: *Et sapientiam quidem spirant primo Ecclesiae clero dignam. Is nempe nimio potestatis suae studio minime percitus, episcopos vicinos ac remotos qui Romae aderant, secum vocare, eorumque consilio uti non dedignatur* (loc. cit.).

VI. Dunque il presbiterio incardinato al pontefice romano, 1° era il senato cioè il braccio ed il consiglio d'ogni pontefice vivo; 2° reggeva, lui defunto, tutta la Chiesa, con autorità, senza contestazione; 3° i vescovi,

trovandosi in Roma, erano considerati quali membri del clero e del presbiterio romano. Sedici di fatto concorsero all' elezione di Cornelio coll' autorità del suffragio. E durò questo modo largo di elezione sino all' undecimo secolo, ristretto poi in quel fiore del clero romano, quali dovevano essere i canonici delle maggiori basiliche ed i sette vescovi suburbicari, coll' esclusivo titolo e colla crescente dignità di cardinali. Il decreto emanò da Nicolao II nel concilio romano del 1059, ed è presso il Baronio: *In primis cardinales episcopi diligentissime simul de electione* (pontificis) *tractantes, mox ipsi clericos cardinales adhibeant: sicque reliquus clerus et populus ad consensum novae electionis accedat. Nimirum praecaventes, ne venalitatis morbus aliqua occasione subrepat.* 1° I cardinali vescovi ponderavano il valore rispettivo degli eligendi; 2° coi cardinali presbiteri o diaconi, eleggevano; 3° l' altro clero ed il popolo era convocato all' assenso. Che dal gremio cardinalizio si assumesse il nuovo pontefice, non fu nè oggi ancora è necessità, ma convenienza.

VII. Crebbero intanto la cardinalizia dignità le moltiplicate relazioni dell' orbe cristiano colla Sede Romana. Al cui primato, per confessione ancora del pseudo Febronio, inerendo la cura dell' orbe cattolico, vicari apostolici per le cause maggiori inviavansi o costituivansi nelle lontane provincie. Del quale uso antichissimo abbondevole copia di documenti raccolse Pio VI nella Risposta *super nunciaturis.* S. Leone Magno, presso la superba corte di Costantinopoli, costituiva suo vicario o delegato Giuliano vescovo di Coo, scrivendo nella lettera 111 a Marciano: *Vicem ipsi meam contra temporis nostri haereticos delegavi, atque propter ecclesiarum pacis-*

que custodiam, ut a comitatu vestro non abesset, exegi. Non era ancor principe Leone, e già egli aveva chi lo rappresentasse alla corte dell' imperatore. E noi già osservammo (tit. XIX, n. VIII) esser qui l' origine delle regolari e ferme Nunciature. Ma di Leone più antico Innocenzo I, a Rufo vescovo di Tessalonica commetteva le sue veci, come Paolo a Tito per Creta, e per l' Asia a Timoteo: *Ut cum aliqua ecclesiastica ratio, vel in tua, vel in memoratis provinciis, agitanda cognoscendaque fuerit, quos velis episcoporum socios quibuscumque de ecclesiis assumas tecum, quorum et fide et moderatione, quidquid necessitas causave flagitaverit, optimus dirigas arbiter et praecipuus,* QUIPPE A NOBIS ELECTUS, *definias intercessor.* Ed aggiunge: *Nam voluntatem hanc nostram per unamquamque provinciam, ut decebat, manifestavimus.* Sin qui Innocenzo. Nè di lui minore s. Gregorio Magno, nella lettera 54 a tutti i vescovi delle Gallie, gli uffizi del vicario apostolico nella persona di Virgilio vescovo di Arelate, descrive in queste sentenze. 1° Componga le discordie fra vescovi e sacerdoti: *Si inter fratres, consacerdotesque aliqua evenerit forte contentio, auctoritatis suae vigore,* VICIBUS NEMPE SEDIS APOSTOLICAE FUNCTUS, *discreta moderatione compescat.* 2° Occorrendo esami e giudizi, aduni i vescovi e definisca: *Congregatis sibi in numero competenti fratribus et coëpiscopis nostris, salubriter hoc servata aequitate discutiat, et canonica integritate definiat.* 3° Finalmente le cause gravissime, richiedenti l' immediato apostolico giudizio, conosca e riferisca: *Relatione sua ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari.*

VIII. Non è questo un sistema di perfetta diplomazia, organizzatrice dell' universale reggimento della Chiesa, che mirabilmente contrastava coll' europeo discioglimento? Or quanto più al ricostruirsi dei regni e delle genti cristiane, dovettero moltiplicarsi a Roma le consultazioni, e di fuori le rappresentanze e le delegazioni? Quindi lo splendore del collegio cardinalizio, e quei *legati a latere*, sempre cardinali, quasi spiccati dal fianco e dagli intimi consigli del papa, per affari rilevantissimi e con facoltà amplissime, al cui arrivo, *aliorum legatorum potestas silet.* Sotto di loro i nunzi, *legati missi*, non cardinali, ma per debito di ufficio, in ogni civile, ecclesiastica e divina legge peritissimi. Più frequente e continua è l' opera che i cardinali prestano al pontefice nel concistoro e nelle congregazioni.

IX. Nei tempi di mezzo, ed in particolare sotto il gran santo e grande papa Gregorio VII, che impresse un' orma si vasta e profonda nella riforma della Chiesa, erano per la vicinanza frequentissimi i concilii dei vescovi italiani coi papi. I quali vescovi, oltre alla vicinanza, erano di ragione stimati, come più antichi, così più sinceri conservatori delle originarie apostoliche tradizioni. Ma due incomodi: l' assenza dalle diocesi; e non sempre nei soli italiani perfetta o sufficiente la notizia degli usi e delle providenze occorrenti alle estere nazioni. Onde più e più fu manifesta la convenienza di un senato o concistorio permanente, e raccolto da ogni nazione, conforme alla sentenza di Bernardo: *An non eligendi de toto orbe orbem iudicaturi?* (de Consid. IV, 4). Non dunque il fasto romano, ma ragioni sapienti dell' ecclesiastico reggimento, venivano aggiungendo più gravità che splendore

all' apostolico senato. Al quale pertanto conviensi l'encomio di Cicerone: *Senatus est summum populi romani consilium: senatus princeps salutis mentisque publicae: senatus reipublicae custos, praeses, propugnator.* A tanta gravità di ufficio, come rispondenti condizioni, richiedevansi da Cicerone: *locus, auctoritas, apud exteras nationes nomen et gratia.* Ora quanto l'ecumènicità del popolo e della repubblica cristiana sopravanza il popolo e la repubblica romana; altrettanto e di estensione, e di sapienza, e di dignità, il senato apostolico non dovrà soprastare all' antico senato romano? E quella grazia e rinomanza presso le estere nazioni, *apud exteras nationes nomen et gratia,* frutto di meriti insigni, e già richiesta nei romani senatori, non sarà pur ella conveniente al senato del mondo cristiano?

X. Anticamente, come scrive il De Luca, quasi cotidiano era il concistoro segreto dei cardinali col papa, o almeno due volte la settimana; in esso discutendosi in comune le cause della Curia romana. Ma queste distribuite poi convenientemente nelle rispettive congregazioni cardinalizie, descritte dal De Luca nel Dottor volgare, lib. XV, ed ogni prefetto cardinale riferendone separatamente le conclusioni al papa; a due giorni d' ogni mese fu ridotto il concistorio ordinario. Nel quale, seduto il papa, dava in prima l' udienza auricolare a qualunque cardinale la domandasse; e questa finita, trattavansi i grandi affari della Chiesa, ed i negozi concistoriali. Principalmente concistoriali sono le nomine dei vescovi e dei cardinali, ordinate dal Tridentino nella sessione XXIV *de reform.,* sotto un solo titolo al capo primo: *Norma procedendi ad creationem episcoporum et cardinalium.*

XI. Solenni in quel decreto sono i modi e le sentenze dei padri. Fondamenti sono i vescovi ed i cardinali, e crollerà la casa, e si sovvertirà la famiglia, se tutta la virtù dei membri non sia eminente nei capi: *Nam totius familiae Domini status et ordo nutabit, si, quod requiritur in corpore, non inveniatur in capite.* Per li vescovi in particolare, 1° tutta la diocesi non cessi di supplicare a Dio per la scelta d' un ottimo pastore. 2° Ricordino gli aventi diritto o ragione, qui concorrere superlativamente la gloria di Dio e la salute delle anime, ed essi peccare mortalmente, se, deposto ogni umano riguardo, non solo agli indegni, ma ai meno degni, il degnissimo non mettano avanti: *Mortaliter peccare, nisi quos* DIGNIORES ET ECCLESIAE MAGIS UTILES *ipsi iudicaverint, non quidem precibus, vel humano affectu, vel ambientium suggestionibus, sed,* EORUM EXIGENTIBUS MERITIS, *praefici diligenter curaverint.* 3° Giudici dei degnissimi, non le corti. Epperò comanda il Tridentino, che nel sinodo provinciale si definisca una forma di procedere nell' esame e nel giudizio intorno alla scienza, alla probità, alla vita della persona, e se ne mandi l' atto pubblico al pontefice: il quale al cardinal promotore, con tre altri cardinali ne commetterà la revisione; e questi, assunte ancora tutte le possibili informazioni, *sub periculo salutis aeternae,* al pieno concistoro ne faranno sincera relazione. Ma, di via ordinaria, per dare maggior campo alle riflessioni, sarà rimessa ad altro concistoro la finale elezione.

XII. Sinquì, ragionando dei vescovi, il Tridentino; anzi ragionando pur dei cardinali, alla cui elezione ordina che le stesse diligenze vengano applicate: *Ea vero omnia et singula quae de episcoporum praeficiendorum*

vita, aetate, doctrina, et ceteris qualitatibus, alias in eadem synodo constituta sunt, decernit eadem, etiam in creatione sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, etiamsi diaconi sint, exigenda. E non municipale ma cattolica essendo la Chiesa Romana, nel collegio cardinalizio si trapianti il fiore dell' orbe cattolico: *Quos sanctissimus Romanus Pontifex ex omnibus Christianitatis nationibus, quantum commode fieri poterit, prout idoneos repererit, assumet.* Il Pontefice gli assume o li crea di sua giurisdizione. Ma come il Concilio ordina dei vescovi, così dei cardinali sono precedute le informazioni, per chiarire i più degni e più utili, a ragion del merito, solo moneta corrente presso Dio ed il suo Vicario: *Digniores et Ecclesiae magis utiles, non quidem precibus vel humano affectu, aut ambientium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis.* Ed al medesimo fine, come i vescovi, sono dal pontefice denunziati, prima del decreto, al concistoro segreto dei cardinali (1).

(1) Scrive il De Luca nel Dottor volgare, lib. xv, capo 4, che il papa annunziando al concistoro i futuri cardinali, e domandando ai presenti che cosa loro ne paia: «per ordinario si approvano, e si lodano da tutti, o con segni affermativi, levandosi la berretta e chinando il capo, o veramente dicendo ciascuno alcune poche parole in lode dei promossi; essendo andate totalmente in disuso quelle opposizioni, le quali si portano dalle tradizioni, ovvero dagl' istorici, ed anche da alcuni scrittori giuristi.» Le quali parole, senza una qualche interpretazione, non sarebbero onorevoli nè al papa, nè al concistoro, nè al grande giureconsulto che fu il cardinale De Luca; non essendo onorevole per nissuno, il ridurre ad una levata di berretta, l' effetto d' una grande e antica istituzione. Uopo è dunque distinguere i tempi. Minacciando le fazioni e lo scisma, il potere si concentra, e va per la via più breve: e così può essere accaduto e potrà di nuovo accadere nelle cardinalizie elezioni. Al che sembra accennare il De Luca colla parola: «opposizioni.» Al contrario nei tempi di concordia e per via ordinaria, sempre gloriaronsi i papi di essere delle istituzioni ecclesiastiche vigilanti promotori ed esecutori. Non diremo impertanto che dai papi il concistoro sia ridotto al semplice atto di levarsi la berretta e di chinare il capo, alla for-

XIII. Chi non ammirerà in questa pagina del Tridentino, il supremo fondamento della disciplina e della riforma ecclesiastica? Perocchè è legge d'ogni società, che dai capi si difonda la luce o le tenebre, la vita o la morte. E capo e cuore dell'universo, è il Pontefice Romano per la giurisdizione. Ma per la viva e perenne amministrazione, non è il Pontefice Romano col suo Senato? La profondità di questo pensiero balena da quella pagina immortale del concilio di Trento; il quale, non più decretando, ma per riverenza supplicando, si rivolge ai pontefici come dal seno della tempesta, e li scongiura di salvare con elezioni ragionevoli e sante la Chiesa del Signore: *Postremo, eadem sancta synodus, tot gravissimis Ecclesiae incommodis commota, non potest non commemorare,* NIHIL MAGIS ECCLESIAE DEI ESSE NECESSARIUM, *quam ut beatissimus romanus Pontifex, quam solicitudinem universae Ecclesiae ex muneris sui officio debet, eam hic potissimum impendat, ut* LECTISSIMOS TANTUM SIBI CARDINALES ADSCISCAT, *et bonos maxime atque idoneos pastores singulis ecclesiis praeficiat: idque eo magis, quod* OVIUM

ma dei cortigiani; ma diremo che alla concistoriale denunciazione dei nuovi cardinali, sian precedute le debite informazioni e le convenienti consultazioni.

L'esposta interpretazione consuona colla mente stessa del De Luca, la promozione dei cardinali da lui appellandosi, nel luogo citato, la primaria funzione concistoriale. «La primaria, egli dice, e la più principale funzione, pare che sia quella della nuova creazione dei cardinali, per empire i luoghi vacanti. Mentre oggi per la Bolla di Sisto V non vi è più quell'incertezza di numero, la quale era anticamente, e che in ogni promozione cagionava doglianze e mormorazioni, quando se ne fossero promossi in numero insolito. Attesochè per la Bolla suddetta si è stabilito il numero di settanta, conforme si è accennato nel libro terzo. Cioè sei vescovi, che sono i più antichi per ozione, cinquanta preti, e quattordici diaconi: sicchè si sa quanti luoghi vachino, e questi si sogliono empiere tutti o in parte, secondo le contingenze dei tempi.»

CHRISTI SANGUINEM, *quae ex malo negligentium et sui officii immemorum pastorum regimine peribunt,* DOMINUS NOSTER IESUS CHRISTUS DE MANIBUS EIUS SIT REQUISITURUS.

XIV. Qui spicca l'osservanza e la sincerità dell'assemblea verso il Pontefice Romano. L'osservanza non comanda, ma ricorda: *non potest non commemorare.* Gli ricorda che la sollecitudine dovuta per officio alla Chiesa universale, impieghi primamente, *potissimum,* nel porre a' suoi fianchi esclusivamente, scelti da tutta la cristianità, per solido ingegno, per varia coltura, per integrità di vita incorrottissima, i più lodevoli ed eminenti: *ut lectissimos tantum sibi cardinales adsciscat;* e con rispettive proporzioni, qualunque pastore. La sincerità poi non tace la papale risponsabilità. Poichè se una fallace politica illude i principi della terra col bandirli non risponsabili, la sincerità ecclesiastica proclama i papi supremi nel reggimento, ma a Dio risponsabili delle anime e del sangue che le ha redente, qualora gl'inetti, o i meno degni, e non i capacissimi e degnissimi, siano prescelti al loro governo: *sanguinem... de manibus eius sit requisiturus.* E per fermo, se stà di ogni pastore, che *positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum,* che sarà di quel Senato il quale, tra nei consulti comuni e nelle speciali congregazioni, col Pontefice indirizza e governa tutte le greggie ed i pastori del mondo? Ma distinguiamo l'influenza dalla giurisdizione.

XV. La giurisdizione è intera in colui al quale fu detto: *Pasce agnos meos, pasce oves meas.* Ma le influenze circondano i potenti, si respirano coll'aria; e Pietro stesso piega ad un'ancella, piega a' Giudei di Antiochia, e gli soccorre l'avviso e la resistenza di Paolo. La giu-

risdizione è in Pietro: ma per far leggi alla Chiesa, Pietro stesso aduna i Seniori e gli ascolta. Questa è influenza di luce, che non offende, anzi apre la via alla luce dello Spirito Santo, e con verità farà ripetere: *Visum est Spiritui Sancto et nobis;* e venendo dai cardinali, essa non divide ma illumina e fortifica la papale giurisdizione, d' ogni legge o governo essendo legittima condizione il *prudentum virorum consultum.* E da s. Pietro a noi, non è surto un nuovo mondo di nazioni da reggere, di liti da definire, di errori da configgere? Quanto più dunque non saran necessari i consulti e l' opera dei prudentissimi?

XVI. Altra, meno avvertita, ma abituale influenza, è quella che si attrae dal fiato, dall' esempio, dalle suggestioni dei più intimi, e che s. Bernardo temeva sì grandemente per il suo Eugenio, trasferito dal cenobio alla corte. Poichè tutto ciò che circonda la persona, quasi la tinge del suo colore, e ne rischiara o ne intorbida la luce. Onde s. Bernardo, dopo gagliarde ammonizioni, scongiura il suo discepolo e padre Eugenio, a non assumersi per collaterali, cioè per domestici e cardinali, se non coloro: *qui de tuo denique spiritu, illorum instar septuaginta Moysi, accepisse cernantur, per quem, sive absentes sive praesentes, contendant placere tibi, placere Deo* (de Consid. IV, 4). I forestieri che da tutto il mondo affluiscono a Roma, giudicano primamente la Sede Romana, non dai marmi nè dall' oro, ma dalla sapienza e dal merito delle persone che la circondano. I vescovi dalle diocesi scrivono alle congregazioni, ma di presenza chieggono ai cardinali risposta e consulti in ogni punto di governo e di dottrina. Nelle congregazioni adunque,

e fuori di quelle, pensatamente o repentinamente, sono i cardinali stimati insieme col pontefice gli oracoli del mondo. Così li riguardava s. Pier Damiani scrivendo ad Alessandro II: *Quia vos Apostolica Sedes, vos Romana estis Ecclesia, ad deponendum reddendumque quod baiulare nequiveram, integrum mihi visum est, non adire fabricam lapidum, sed eos potius,* IN QUIBUS VIGET IPSIUS ECCLESIAE SACRAMENTUM (ep. 1, l. I; opusc. XX, 2). Così è giudicata la Sede Romana, integrante se stessa ne' suoi collaterali. Di fuori poi tanta venerazione s'ingenera nei popoli, quanta virtù sacerdotale, e sapienza ecclesiastica e civile essi ammirano ne' suoi rappresentanti. È naturale che dai settanti seniori e dagli altri, il pubblico si figuri l'imagine del novello Mosè che gli assume, e del suo spirito gl'informa.

XVII. È dunque necessità il conchiudere, che se nel Pontefice rimane ferma tutta la giurisdizione, l'uso però di essa, i suoi frutti, lo splendor della Sede, la riverenza dei popoli, e tutta la bontà del reggimento si corrobora e si estende, per le virtù varie ed eminenti di questo Senato della Chiesa. Il quale, congiuntamente coi vescovi, compiendo la gerarchia dell'ordine e della giurisdizione, rende questa vie più degna della nostra ragionevole obbedienza.

TITOLO XXVII.

QUANTO SIA RAGIONEVOLE LA FEDE E L'OBBEDIENZA ALLA GERARCHIA DELLA CHIESA.

I. Accusa: la gloria dell'ignoranza e la schiavitù dell'obbedienza. II. In ogni parte della gerarchia è l'autorità della Chiesa e di Gesù Cristo. III. Cinque proposizioni, IV. conducenti alla sesta che dice: Credere o ribellare alla Chiesa, è credere o ribellare a Dio. V. La regola del credere e dell'operare nel cattolicismo. VI. L'eterodossia rinnova il caos, negando la gerarchia e l'autorità. VII. La scienza della fede: I dommi illuminano l'ordine sovranaturale, e di riflesso il naturale. VIII. La scienza spiccò gli alti voli, sollevata dalla fede, e retta dall'autorità. IX. La gerarchia è legge, forza e bellezza del mondo materiale e spirituale. X. Per la gerarchia cattolica, la divina paternità si propaga sino all'ultimo ministro delle chiavi. XI. Per difetto della gerarchia, ogni ministro eterodosso è uno sterpo svelto e inaridito. XII. Gesù Cristo è originalmente il Maestro ed il Pastore dei pastori.

I. L'accusa di servilità, in ispregio dell'obbedienza cattolica, è familiare ad un'ignoranza crassa o audace. Dicono malignamente: — La vostra Gerarchia docente e governante, il papa col satellizio dei vescovi, ed i vescovi colla sterminata falange dei preti, stendono sulle anime una rete che allaccia e afferra gl'intelletti dalla natura spinti con libero volo alla ricerca del vero. « Credete! » v'intima la casta clericale: e la mente s'incurva, si atterra, si agghiaccia; mentre la scienza richiede spiriti magnanimi, e liberi ardimenti. Vi lega la fede, l'autorità vi opprime, e un livello di ferro ragguaglia tutte le menti, non lasciandovi altra beatitudine che la **povertà dello spirito**, cioè la gloria dell'ignoranza nella schiavitù dell'obbedienza.

II. Queste accuse, o fatte col tuono alto della scienza, o colla bassa e frequente trivialità della beffa,

anche rivolte al solo prete, sono fomento di ribellione all'intiera autorità gerarchica della Chiesa. Perchè il prete insegna quello che insegnano tutti i vescovi; e i vescovi, quello che insegna il papa, capo della Chiesa. È maravigliosa e unica al mondo tale struttura e unità d'insegnamento. E altrettanto è terribile l'assalirla in qualunque parte, perchè ogni pietra ritrae la forza dell'edificio e del fondamento. Anzi, se il prete, i vescovi ed il papa, sono i ministri visibili della Chiesa, questa non cessa di avere per autore e maestro Gesù Cristo, dal quale ha ricevuto e conserva l'autorità e la fede. Donde viene l'alta e onorevole inferenza, che il credere e l'obbedire al ministro della Chiesa cattolica, è credere e obbedire a Gesù Cristo. Sublime nobiltà della fede e dell'obbedienza cristiana, innanzi alla quale sono vapori palustri le dicerie audaci ed i frivoli sarcasmi. Ma vediamo di svolgere, a beneficio dei nostri oppositori, questo titolo di gloria e di consolazione, che è la ragionevolezza della fede e dell'obbedienza: *rationabile obsequium.*

III. Sufficienti al proposito sono le seguenti proposizioni. 1° Posta l'esistenza d'un Dio personale, creatore, giudice e rimuneratore delle anime nella vita avvenire; è possibile, desiderabile a noi, e conforme alla bontà divina, la manifestazione d'un ordine sovranaturale che sia ponte fra l'uomo e Dio, e segni la certa via da pervenirvi. 2° Ora quell'ordine o sistema di verità sovranaturali, cominciato in Adamo, e compiuto in Gesù Cristo, è un fatto non sol credibile e ragionevole, ma tale da doversi negare l'istorica evidenza per discrederlo. 3° Il filo regolatore di quella lunga serie di fatti sovranaturali,

è la divinità di Gesù Cristo; la quale posta, tutto s' illumina all' occhio della ragione; e quella tolta, tutto si abbuia. 4° La divinità di Gesù Cristo porta con sè la divina autorità della fede e della Chiesa: quella da lui promulgata, questa da lui istituita. 5° Colla divinità non conciliandosi l' errore, condizione immanente della Chiesa sarà l' infallibilità.

IV. Queste cinque proposizioni non solo hanno la certezza, ma l'evidenza della ragione; e ci danno dimostrata la sesta, che è la nostra tesi: Credere e obbedire all' autorità gerarchica della Chiesa, è credere e obbedire a Dio. E viceversa: Ribellare scientemente alla Chiesa, è l'audacia di Satana che ribella a Dio.

V. Tale è il cardine del cattolicismo. Esso è Autorità scesa dall' alto: a cui è correlativa l'obbedienza, per cui la ragione non si abbassa, ma s' innalza alla ragione di Dio, fonte dell' autorità e della verità. E come si allarga e si nobilita la ragione umana, spaziando nei chiarori della ragione divina; così pure si rettifica e si rinforza la libertà umana, percorrendo le vie della divina giustizia, sulla norma delle leggi morali e divine, promulgate da un magistero divino. Ecco la regola del credere e dell' operare nel concetto del cattolicismo.

VI. Qual è ora la regola delle sette opposte all' ecclesiastica gerarchia? Nissuna. Poichè, rovesciata l' autotorità, è rovesciato il magistero divino; e questo abolito, è spenta la luce, e chiusa la via per cui l' uomo comunica sovranaturalmente con Dio. Resta la ragione, quale ci viene dalla natura: non spenta, come piace a Lutero, ma ingombra e affievolita. Non resta però una ragione suprema e divina, la quale per via di diritto autorevole

e pubblico, indirizzi, raffreni e coordini le private ragioni degl' individui. Ma queste abbandonate a se stesse, divergenti, lottanti, misere, e senza rimedio che le sani e ricomponga. Quindi il genere umano, dalla felice unità di fede e di azione, creatrice della presente civiltà, rinvertito alla licenza, alle discordie, ai dolori, e alle portentose aberrazioni, prodotte e non sanate mai dalla ragione delle genti, dei filosofi o degl' imperatori. All' antico e ad un peggior caos razionale e politico, nella presente contesa degli animi, fatti dal cristianesimo più gagliardi e possenti, condurrebbe ora dunque la negazione d'un' autorità divina, quasi sottrazione della stella polare che gl' indirizzi. E dove è tolta o indebolita, già rugge la tempesta e minaccia la rovina.

VII. Al contrario, che abbiam fatto, e che facciamo noi cattolici, noi iloti del genere umano? Noi crediamo, ma ragioniamo i motivi, le attinenze, e le armonie più sublimi della nostra fede; e per impulso della Chiesa, i primi padri crearono, ed ampliarono i seguenti, la scienza maravigliosa della fede. Sono i dommi rivelati, quasi fanali divinamente accesi nel campo delle umane investigazioni: lecito il contemplarne gli splendori; glorioso l' accendere a quelle luci sovranaturali, altre fiammelle di luce naturale; ma empietà e follia il pensare di spegnerle o spostarle, più che non sarebbe di svellere dal firmamento gli astri; e peggior follia il credere, che spegnendo o rigettando quelle luci, la mente umana sarebbe meglio illuminata. Poichè hanno i dommi quasi un lembo che dall' ordine sovranaturale versa la luce sull' ordine naturale. Onde mentre essi ci danno l' attitudine e l' inizio dell' eterna cittadinanza, ci servono quaggiù di riparo

a non ismarrirci nei pericolosi problemi intorno a Dio, agli spiriti, e sin anche intorno alle somme ragioni delle società umane.

VIII. E di fatto, dai dommi cristiani e dalle conseguenti norme dei costumi, sorse quella scienza, non d'una scuola, non d'un paese o d'una casta, ma che universale quanto la Chiesa, mutò la faccia dell'universo. I più nobili ingegni, educati in Antiochia, in Alessandria, in Atene, a Roma, nell'Africa, sin dal principio furono cristiani; e tutte le scienze, per tutti i secoli, furono il retaggio e la palestra delle menti cristiane. Che novelletta è questa, che un Lutero rompendo l'autorità del domma e della gerarchia, sciogliesse dalla schiavitù gl'intelletti, e loro spalancasse le vie disusate del vero? Un Agostino, un Aquinate, un Dante, che volarono come aquile sulle più ardue cime della scienza, ebbero forse da Lutero, pedestre animale, impennate le ali, o invigoriti gli spiriti e gli ardimenti? Pensiamoci. L'autorità dommatica all'intelletto, e l'autorità disciplinare alla sbrigliata volontà umana, sono come il freno al cavallo: il quale nulla perde per quello, ma di animale focoso e selvaggio, si perfeziona in valente e gagliardo e nobile destriero.

IX. Non altrimenti l'educazione gerarchica, privata e pubblica, sacra e civile, informa e nobilita la natura umana, da un lato sublime e santa, ma dall'altro aspra e salvaggia. Gerarchica è la famiglia, la scienza è gerarchica, una immensa gerarchia splende in tutti gli esseri della natura, e le nazioni non avrebbero nè bellezza nè esistenza nè forma, senza un'adequata e politica gerarchia. Or da questa legge universale, costituente l'organismo e le famiglie delle create esistenze, doveva e

poteva forse discordare l'ordinamento più educatore, e la più sublime opera della Providenza, la società dei credenti? L'insegnamento in tanta varietà di secoli, di lingue e di nazioni, come sarebbesi mantenuto limpido e puro, senza una gerarchia docente che lo promulghi, lo invigili, e con irreformabili giudizi lo discerna dagli errori? Le volontà umane, mobili riottose e incostanti, come guidarsi per le stesse vie morali, al porto e alla sede immortale delle anime, senza la virtù possente dei precetti e delle leggi? E se infine una gerarchia civile, inappellàbile nelle supreme sentenze, è necessaria a curare i beni e le felicità della terra; dispregieremo un'altra gerarchia, indispensabile a conseguire le gioie più pure della presente, e gl'inesauribili tesori della vita avvenire?

X. Disprezzate pure l'umile prevosto del villaggio. Ma esso è l'amico, l'educatore, il conforto e il padre della popolazione. La sua parola calma le discordie, consola i dolori; ma quello che non avvertite, cantori oziosi di civiltà, esso fra l'oscurità e le fatiche prepara onesti e forse pazienti cittadini allo Stato, del quale fruiscono altri dolcemente i comodi e le dignità. Si, è venerato il prete buono e cattolico, per la gerarchica paternità che da Dio Padre si propaga sulla terra nel Santo Padre, suo vicario; e si comunica ai vescovi, padri di famiglie speciali; ed i vescovi ne fanno parte ai loro cooperatori. Onde ogni ministro delle chiavi, o curator delle anime, è padre, la cui paternità estensivamente è quella del vescovo; e la paternità dei vescovi s'incardina alla paternità del Santo Padre; e tutte rampollano dal Padre eterno, che per se medesimo governa la Chiesa trionfante

in cielo, e per li ministri suoi la Chiesa militante sulla terra. Vedete maravigliosa paternità, per la quale il più meschino dei preti viene a parte della cattolica paternità, ond' è costituita e governata la Città di Dio sulla terra, pellegrinante con diversi ministri ed un sol ministero alla patria del cielo. Tanta unità di concento si fa sentire ed ammirare dalle plebi cristiane. Ed esse hanno in venerazione anche il loro minor pastore, per la venerazione che merita la Chiesa cattolica; e questa venerano a cagione dell'unico e immortale Spirito che la fondava, e per la gerarchia apostolica la quale sino al fine la santifica e la governa.

XI. All'efficace e augusta maestà della gerarchia cattolica, ci sia ora lecito di paragonare i collegi o le confessioni protestanti. Qual venerazione ha la greggia al suo ministro? e si dica pur vescovo, ed abbia pure un seggio nell' alto parlamento. Diciamo breve: nessuna ha, e nessuna può avere. Perchè? Perchè esso non rappresenta altro che il suo spirito privato, nè altro che se stesso. Egli non ha la divina autorità e paternità, costituenti il pastore e la greggia: onde in verità egli non è pastore, e non ha greggia. Egli sarà buon marito, e padre eccellente della sua privata famiglia; ma è questa la paternità spirituale, onde si genera e governa la plebe cristiana? La quale cerca nelle mani del ministro l'arca dell' alleanza; e non la vede. Cerca dal suo labbro la parola autentica e tradizionale del cristianesimo; e non ascolta che le contradizioni dello spirito privato. Ammaestrata dalla ragion naturale, cerca nei minori pastori la graduata autorità che li colleghi ai maggiori, e questi ad un sommo pastore, e tutti a Gesù Cristo, di cui ri-

portino sull' ovile redento la grazia e la santità; ma non vede autorità collettiva, non pastori subordinati a pastori, non chiese per una fede ed un reggimento componenti la Chiesa e l' ovile di Gesù Cristo. Che vede adunque la plebe protestante nel suo pastore? Ella vedrà un uomo forse gentile e culto all' uso del mondo, ma in quanto a religione, essa non può vedere che uno sterpo inaridito, svelto e gettato fuori del campo di Gesù Cristo.

XII. O Chiesa cattolica, quanto è bella e veneranda la tua Gerarchia! Nella quale, in diverse ragioni, ogni minor pastore è pecora del sommo pastore, e questo e tutti sono pecore di Gesù Cristo. Or passiamo alla democrazia.

TITOLO XXVIII.

DELLA DEMOCRAZIA NELLA CHIESA.
LA PLEBE.

I. Ampiezza e vitalità della gerarchia. II. Il cui fine è la vita di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo. III. La Chiesa ha una democrazia con diritti; IV. nel senso materiale e politico. V. Diritti della plebe infima. VI. Il diritto nuovo della carità organizzata. VII. Sua radice la comune paternità. VIII. Comparazione della plebe cristiana colla greca e romana. IX. La redenzione degli schiavi era un corollario logico della Redenzione umana; X. e si traduceva nelle civili costituzioni. XI. Il diritto comune della fratellanza eguaglianza e libertà, è conciliato colla disparità dei diritti personali, XII. e sociali. XIII. La Chiesa riformava l'uomo, la famiglia, e poi la società: idea sublime di s. Gregorio. XIV. L'alba della sovranità temporale, e la decadenza dell'impero romano. XV. La Chiesa raccoglieva tutte le forze vive delle moltitudini, e fioriva. XVI. L'impero, spregiando la moltitudine, si restringeva nella infezion della corte, e cadeva. XVII. La Chiesa infondendo nelle plebi la vita dello spirito, creava una sana democrazia, ed una verde e sapiente aristocrazia. XVIII. Umane le eccezioni, ma la Chiesa e gli Stati non frullano che per la giustizia distributiva. XIX. Si propongono i limiti e le attinenze che distinguono e consociano il popolo e la gerarchia.

I. Elevare la vita e la varietà dei membri associati, alla più forte, e più larga, e più vitale unità; era il fondamento da noi stabilito nel titolo III ad ogni genere di società. E questo poi si veniva svolgendo, e quasi tutto da sè, si veniva applicando alla gerarchia ecclesiastica, nella cui ampiezza e varietà ogni membro è fatto partecipe della virtù e della vita del suo centro visibile; e tutti insieme partecipano essi, e trasfondono la vita dell'invisibile capo e maestro Gesù Cristo. Tale è la Chiesa insegnante e reggente.

II. Ma niun principato o reggimento ha per fine se medesimo, bensì la vita e la felicità comune dei membri

associati: *res publica, res populi.* Onde due generi di diritti: altri cioè dei governanti, e altri dei governati; inviolabili e divini sì gli uni che gli altri, e costituenti il diritto sociale: *ius civitatis.* Epperò la Chiesa, società tanto più perfetta, quanto più a Dio vicina, dovrà per questa vicenda di diritti, essere più d'ogni altra vitale e ordinatissima. E per questa legge, ogni tesoro di grazia, e ogni servizio e fatica del ministero, da qualunque grado della gerarchia, dovrà spendersi alla salute di ogni anima, e all'edificazione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo. Tale è la sublime sentenza di Paolo: Tutto è vostro, o Corinzi; Paolo e Apollo e Cefa, il presente e l'avvenire, tutto è vostro; e voi siete di Cristo: *Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive praesentia sive futura; omnia enim vestra sunt: vos autem Christi; Christus autem Dei* (I Cor. III, 22, 23). Ecco la ricchezza, la varietà e la vita!

III. Per la buona intelligenza di questa dottrina, usando il linguaggio comune, domandiamo: Colla Monarchia e coll'Aristocrazia, la Chiesa ha pure una Democrazia? e la Democrazia avrà ella pure diritto e parte nella costituzione organica della Chiesa?

IV. Rispondiamo affermativamente all'una e all'altra domanda. Ma prima dichiariamo i due sensi della parola Democrazia: **materiale** uno, e l'altro **politico**. Materialmente la democrazia o la plebe, è la parte infima della società. Politicamente è l'universalità del popolo, considerato rispettivamente all'Autorità governante, onde la formola: *Senatus Populusque Romanus.* Or nell'uno e nell'altro senso affermiamo che la Democrazia è parte

viva nella Costituzione della Chiesa, ed ha i suoi diritti verso il Governo ecclesiastico.

V. La parte infima della società, *plebs,* tiene i suoi diritti da Gesù Cristo, che la fece scopo prediletto alla sua rigenerazione: *Evangelizare pauperibus misit me* (Luc. iv, 18). Questo il segno della redenzione che incomincia: *Pauperes evangelizantur* (Matth. xi, 5). Questa la vita spesa dal Redentore in servigio dei corpi e delle anime: *Pertransiit benefaciendo et sanando* (Act. x, 38). I poveri quasi deificati nella sua persona: *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus minimis, mihi fecistis;* e tutto il capo xxv di s. Matteo dal verso 31 al fine, è di carità fragrantissimo ed efficacissimo. Poi la carità per vessillo ai credenti, e la religione conchiusa in questa sentenza: *Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem haec est: visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc saeculo* (Iacob. i, 27). Lo spirito del Fondatore come poteva non diffondersi giuridicamente nella società da lui costituita?

VI. Nel Diritto razionale della Natura e delle Genti (lib. ii, tit. v, n. xi) abbiamo dimostrato, un nuovo diritto delle genti essere in verità sorto colla Chiesa; il diritto della fratellanza, e della carità organizzata, dove era organizzata la schiavitù e la tirannide: *Novum,* dicevamo, *fere ius gentium, ius pupillorum, viduarum, vel quomodocumque languentium, qui a paganorum societate exheredati et despecti, ab Ecclesia colligebantur veluti Christi membra, fovebantur, instituebantur.* A fianco della chiesa si costruivano, ai lattanti *brephotrophia,* agli orfani *orphanotrophia,* agli infermi della propria gente

nosocomia, ai viatori ed ai pellegrini *xenodochia; gerontocomia* ai vecchi; e ad ogni sorta di miseri *ptochotrophia.* La legge romana raccolse i nomi, e favorì le istituzioni; ma prima della Chiesa, che avevano i Romani, se non terme e teatri e circi, fomenti all'ignavia, alla ferocia e alla libidine? Alle Giulie, alle Faustine, alle Messaline, che si trasmettevano colla porpora le domestiche sozzure, eran succedute le Paole, le Fabiole, le Melanie, germi chiarissimi de' Scipioni e de' Fabii, e le stesse imperatrici Elena, Flacilla, Pulcheria, a consolar coi loro tesori e a trattar colle loro mani ogni specie d'infermità. Delle quali carità, la prima che si toglie dall'arca, poco costa ai doviziosi; ma l'altra è somma virtù e sacrificio della persona, come avvertì Cicerone: *Altera ex arca, altera ex virtute depromitur* (Off. II, 15). Invidiava questa santa democrazia l'orgoglioso Giuliano, e querelandosi scriveva al suo pontefice Arsacio: « I loro e i nostri poveri alimentano i cristiani. » Tale vendetta facevano dei persecutori i perseguitati! E noi abbiamo detta questa carità organizzata, cioè ecclesiasticamente costituita e ordinata: perchè a certa legge governata e promossa dai chierici, dai vescovi, e dai Romani Pontefici; fra i quali Anastasio I è da s. Gerolamo appellato *vir ditissimae paupertatis, et apostolicae solicitudinis.*

VII. Ecco un diritto nuovo, il diritto della carità: *Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos* (IOAN. XXIII, 34). Nuovo all'arroganza dei padroni, dei filosofi e dei Cesari, ma scritto in quella solenne sentenza: *Pater noster, qui es in coelis.* Sublime paternità, la quale genera una sublime fratellanza, ed una nobilissima eguaglianza. E si dica pur diritto democra-

tico, purchè gli sia lasciata la sua divina aureola, e non si ravvolga nella feccia socialistica e sansimoniana. Poichè del debito della carità Dio solo è l'estimatore e il vindice; esso rifugge il compasso e le bilance dell'umana giustizia; ed il legislatore terreno taglia i nervi alla carità, e diviene assurdo quando pretende di congiungere due nomi ripugnanti: carità imposta, o carità legale. Anche la disacra e la snerva lo Stato col burocratizarla (1).

VIII. Dunque la plebe cristiana, materialmente considerata, ha meno inni e meno adulatori, che la rozza o feroce, e sempre tumultuante plebe greca o romana; ma più nobili fratelli e padri e institutori. Politicamente poi ella acquistò per la Chiesa una civile esistenza, ed una libera cittadinanza, che avanti essa non conosceva.

IX. Appelliamo ai tre titoli, XIV, XV, XVI, del nostro secondo libro sul diritto della Natura e delle Genti. Un punto solo qui vogliam ricordato, e ciò è che la reden-

(1) La vera carità è scesa dal Calvario per le mani della Chiesa; essa è sentimento e fiamma; essa non ricusa i soccorsi, ma non si aggiusta alla burocrazia e al compasso dello Stato. Quando le Opere pie, perchè dirette dalla Chiesa, portavano l'impronta di sacre, destavasi nel clero e nei laici una nobile gara di amministrarle con affetto e gratuitamente. Il ricco si affezionava al povero: queste due estremità sociali, sì disparate e sì discordi, si conciliavano. I cuori si ammollivano, e coll'esercizio della carità, si estendeva il sentimento della carità. Lo Stato le sorvegliava, ma esse rimanevano sacre; ed i più nobili e onesti cittadini si onoravano di amministrarle. Ma venne la fredda burocrazia ad agghiacciarle. Quei salariati dal governo cominciano per ispolparle. E poi hanno essi la fedeltà e l'attività dei scelti personaggi che prima a titolo di affezione e di onore le amministravano? La loro qualità è di gente mercenaria, ed il governo, colla febbre del centralizzare, ha surrogato l'opera del mercenario ad una nobile paternità. Taceremo altre applicazioni dello stesso principio, e diremo in generale che un tale sistema di concentrazione, non diffonde l'attività e la vita, ma la soffoca per ogni guisa; e con una infinita burocrazia che sugge il sangue della nazione, esso gitta la nazione, quasi materia inerte e passiva, in una macchina che lo Stato gira a talento e a ludibrio, mentre si canta l'inno dei liberi.

zion degli schiavi, i quali erano dove il terzo, dove la metà o i tre quarti della gente, era un corollario della Redenzione del genere umano, epperò un articolo fondamentale nella Costituzione ecclesiastica. Il quale articolo venne effettuato immediatamente nel diritto privato delle famiglie cristiane, dove coll' acqua battesimale, e colla comunanza della mensa Eucaristica, si cangiava in domestica e civile la servitù brutale e pagana. E tosto cominciava il diritto così formolato da Lattanzio (Div. Instit. v, 15, 16): *Deus qui homines generat et inspirat,* OMNES AEQUOS IDEST PARES *esse voluit*... NEMO APUD EUM SERVUS EST, NEMO DOMINUS: SI ENIM CUNCTIS IDEM PATER EST, AEQUO IURE OMNES LIBERI SUMUS. E giustamente egli rimprovera la sapienza greca e romana di non aver capito sillaba nell' alto concetto della giustizia sociale, che di nobiltà e di larghezza tanto sovrasta alla forense: *Quare neque Romani neque Graeci iustitiam tenere potuerunt, quia dispares multis gradibus homines habuerunt.* Ed infine con una terribile argomentazione esso dimostra non avere avuto i pagani nè virtù sociale nè giustizia: *Ubi enim non sunt universi pares, aequitas non est; et excludit inaequalitas iustitiam, cuius vis omnis in eo est,* UT PARES FACIAT EOS, QUI AD HUIUS VITAE CONDITIONEM PARI SORTE VENERUNT. Onde conchiude che vera e giusta società non poteva essere nel paganesimo, il quale ne aveva chiuse le due regie fonti, che sono l' unità di Dio, e l' eguaglianza delle sue imagini: *Duobus illis iustitiae fontibus immutatis (pietas in Deum, aequalitas hominis ad hominem) omnis virtus et omnis veritas tollitur; et ipsa iustitia remigrat in coelum.*

X. Ebbe mai un più gagliardo avversario la schiavitù, ed un più nobile apologista la democrazia? Non basta. Ebbe mai l'umanità divisa fra oppressori ed oppressi, un più sapiente giureconsulto per costituirla? Ma tale fu in ogni tempo la Costituzione della Chiesa, la quale riconciliando padroni e servi, popoli e imperanti, dava opera affinchè tempi migliori la traducessero nelle costituzioni civili.

XI. Senonchè, le verità fondamentali, guastandosi, diventerebbero senza riparo voragini aperte alla rovina. Tali sono la **fratellanza**, l'**eguaglianza** e la **libertà**: tre titoli dell'umanità rigenerata dal Vangelo e dalla Chiesa. Epperò la Chiesa cautelava queste tre fonti della giustizia, affinchè non rompessero in quelle tre furie che desolarono la società umana. E le cautelava distinguendo il diritto **comune** compartitoci dalla natura e dalla grazia, dai diritti **personali**; e quello, cioè il diritto comune ed universale, facendo servire di base ai diritti acquisiti e particolari.

XII. Sì, rispondeva Lattanzio, noi abbiamo poveri e ricchi, servi e padroni, eppure siam fratelli ed eguali, misurandoci colle ragioni dello spirito e non del corpo. Variano le condizioni del corpo (diritti personali, individuali, acquisiti, accidentali); ma uno è lo spirito (diritto comune universale), ed i servi diciamo e stimiamo *spiritu fratres, religione conservos.* E se una disuguaglianza è fra gli spiriti, questa riponiamo nella virtù e nella giustizia: *Et tanto quisque* SUBLIMIOR *est, quanto* IUSTIOR (loc. cit.). Ecco il diritto comune dell'eguaglianza per la natura e per la grazia; ma ecco in pari tempo i diritti sociali ipotetici e avventizi, ricevere la doppia

consecrazione della giustizia e della religione. Il qual pensiero elevando s. Agostino sino alla sublimità dell'imperio, l'imperio stesso convertiva in famulato: *Etiam qui imperant serviunt eis, quibus videntur imperare: neque enim* DOMINANDI CUPIDITATE IMPERANT, *sed* OFFICIO CONSULENDI; *nec principandi superbia, sed providendi misericordia* (de Civit. XIX, 14). E con ciò non debilitava, ma nobilitava il principato.

XIII. Sì recisi e franchi essendo gli articoli costituenti la società ecclesiastica, qual cosa si potrebbe più dire o desiderare in bene e verace profitto della democrazia?. Intempestivi rivolgimenti non operò la Chiesa, ma riformando il diritto privato dell'uomo e della famiglia, si avviava alla riforma del diritto pubblico delle nazioni. E la formola da s. Gregorio Magnó stabilita per l'emancipazione degli schiavi, atterrando non sol le leggi Elia Senzia e Fusia Caninia d'Augusto, ma la schiavitù nel suo principio, ben dimostra quale orizzonte venisse allargando ai diritti dell'umana famiglia. Perocchè argomentando dalla natura e dalla grazia, e nella maestà del tempio, s. Gregorio pronunciava (ep. VI, 12): « Il nostro Redentore e Creatore dell'universa natura, avendo assunto l'umana carne, affinchè spezzati i vincoli della schiavitù, fossimo divinamente restituiti alla libertà primitiva; è cosa conforme ai disegni del Salvatore, che gli uomini i quali la natura creò liberi da principio, e che il diritto delle genti fece schiavi, in quella prima libertà in cui nacquero, per beneficio della manomissione sian restituiti: *Salubriter agitur si homines quos ab initio natura liberos protulit, et ius gentium iugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant, manumittentis beneficio, libertate*

reddantur. » Nei motivi di questa formola, e nella romana giurisprudenza sull' uomo-cosa, sono due mondi. Seguita il Pontefice: « Onde noi, per rispetto alla religione ed alla natura, voi N. N. servi della santa Romana Chiesa, alla quale NOI PURE SERVIAMO per la grazia di Dio, da questo giorno dichiariam liberi col vostro peculio, e Romani Cittadini: *Civesque Romanos efficimus.* »

XIV. Una bassa malignità rimprovera al gran Pontefice l' elevatezza di questo parlare regio e sacerdotale: ma ne esultava la natura umana, vedendosi moralmente e civilmente redenta; e avrebbe dovuto rallegrarsene l' Italia, vedendosi in capo rifiorire una corona; l' Italia dico, dalla greca Bisanzio abbandonata e conculcata. Alla Chiesa stessa si rimprovera la caduta dell' Impero Romano. Ma se l' Impero, invece di unire alla fede cristiana governo e costumi pagani, avesse meglio cooperato alla rigenerazione della plebe e dello stato, l'Impero non sarebbe divenuto la facile preda dei barbari:

XV. Parli qui la storia. Per vie opposte procedevano la Chiesa e l' Impero: quella diffondeva la vita pubblica, questo la restringeva. La Chiesa rigenerava le plebi, prostrate le rialzava al culto di Dio e della giustizia, nobilmente le ristorava e le istruiva. La Chiesa apriva un campo libero a tutte le virtù e alle oneste discipline; ella cercava indagava i meriti, li favoriva, e più che peste abborrendo l' accettazion delle persone, i soli meritevoli, anzi i più meritevoli, ovunque nati, assumeva all' altezza de' suoi ministeri. Quindi due effetti: 1° i Ministri della Chiesa rifulgenti delle più sublimi virtù, e di quella scienza che sola soprastette al diluvio dei secoli; 2° la plebe, già diseredata e conculcata dall' Impero,

rialzata alla vita dello spirito, e divenuta la gloria e il nerbo della Chiesa.

XVI. Al contrario, mentre la Chiesa estendeva il suo impero, e largamente di ogni virtù e merito lo rinforzava, il timido Onorio, l'indegno figlio del gran Teodosio, tutto l'Impero nella corte vigliacca di Ravenna restringeva. Non sapienza o consiglio pubblico, non vita di nazione: ma come negli agonizzanti, la vita abbandonava il corpo e la mole dell'Impero, e si ritirava in un punto. Punto miserabile che era il gabinetto imperiale, inaccessibile al grido della plebe, meglio consigliata del suo imperatore. Infelice imperatore, a cui non valse nè la pietà della mente nè la bontà del cuore, ma nocque mortalmente lo stringersi in un laccio di corte, il dar vinto l'orecchio e le mani ai cortigiani traditori. Non era però di lui originalmente quella colpa. La colpa che trasse a rovina l'Occidente e poi l'Oriente, era il favoritismo già nato e non uscito mai più da quelle corti; era lo spregio delle plebi, abbandonate all'ignoranza e alla corruzione; e se meriti nascevan nelle plebi, il soverchiarli la turba dei fastosi eunuchi, creature in un tempo e tiranni degl'imperatori (Vedi il titolo XXX).

XVII. La Chiesa, viceversa, sempre di novella virtù s'invigoriva, coltivando l'ingegno e le forze vitali delle moltitudini. Onorava essa le sociali prerogative, celebrava gl'illustri defunti, ma a reggerla assumeva la mente, il cuore e la virtù sincera dei vivi. Ricordava che Pietro veniva dalla rete, e che niuno, se non per meriti, è grande innanzi a Dio; e di meriti, e di anime generose e gagliarde, essa riempiva le sue file. Dall'infimo come dall'alto ceto venivano i suoi grandi pontefici, i dottori,

gli apologisti. Non intrighi cortigianeschi, non monopolio, non mercato di magistrature. Dove più eleggeva il clero, e fin che libere, riuscivano dotte e sante le elezioni dei ministri. Uomini per lo più della plebe i pastori, essi non ne avevan la ruggine, ma il cuore e l'amore: e di riscontro le plebi si alzavano alla vita, e crescevan di spirito, vedendo dei fratelli nei loro pastori. Così l'avvizzito mondo si ritirava nelle corti, e finiva; mentre per la Chiesa una robusta democrazia saliva all'aristocrazia ed alla gerarchia.

XVIII. Nè ei vengano opposti i papi del Tuscolo, nè i vescovi dell'imperialismo o del feudalismo, nè altre creature imbelli o viziose del cortigianismo. Poichè la Chiesa le soffriva come schiava e non libera. Libera di se medesima, essa venera nell'uomo, innanzi a tutto, l'imagine divina, e nei poveri l'imagine più spiccata di Gèsù Cristo; e sentesi inviata a sollevarla e ad abbellirla. E fra queste imagini, ella sol desidera che le più rilucenti di sapienza e di santità, siano elette a ministri e cooperatori suoi nel regno della giustizia. Sopra queste due basi, cioè provvedere a tutti cominciando dagl'infimi, ed al sacro ministero promovere senza umano riguardo i più meritevoli, la Chiesa fondava il suo governo; e offriva al cadente Impero un imitabile esempio, e richiamava alla giustizia distributiva tutti i governi. Vogliam dire a quella giustizia che è la fibra più vitale, e la misura più certa della prosperità o della decadenza degli Stati.

XIX. La Chiesa era dunque sapiente e generosa distributrice de' suoi doni alla moltitudine. Ma qui ella incontrava un limite insuperabile e divino: il limite che

distingue giuridicamente la Chiesa reggente e insegnante dalla Chiesa audiente, il clero dal laicato, la gerarchia dal popolo, le greggie dai pastori. La differenza intima, e le sociali attinenze fra queste due parti, saranno l'obbietto delle seguenti considerazioni.

TITOLO XXIX.

ANCORA DELLA DEMOCRAZIA NELLA CHIESA.
IL POPOLO.

I. Il laicato, ossia il popolo, ha diritti nella Chiesa? II. La Chiesa è immediatamente divina; III. e non soggiace a criterio civile. IV. Negli Stati è divina la giustizia, la forma umana e libera; V. ma nella Chiesa la forma pure è immutabile e divina. VI. La Chiesa reggente è sovranaturale per l'origine, il contenuto ed il fine; VII. e stà nella gerarchia. VIII. Fuori della gerarchia, il popolo ed una illustre democrazia. IX. Consuona la ragione umana colla divina. X. Per la consacrazione, l'autorità viene dall'alto nella Città di Dio. XI. Diritto largo e divino della greggia verso la gerarchia: XII. nasce dal fine d'ogni società; XIII. è più forte nella repubblica delle anime. XIV. Altri diritti impartiti ai principi o alle moltitudini. XV. Ma la fonte è nella gerarchia. XVI. È contra il comando divino il divorzio della scienza e dell'autorità, ma la scienza per sè non è il formale diritto. XVII. Il diritto della rimostranza. XVII. Il popolo ha pure la libertà, e gli appelli legittimi. XIX. Ma ogni popolo soggiace ad un potere correzionale e punitivo: XX. prove di Leibnitz. XXI. Santo e vero governo del popolo cristiano.

I. La Chiesa nella sua universalità comprende il clero ed i laici, i pastori e le greggie; e la radice di tali distinzioni è nel diritto divino, come ne fa prova tutta l'antichità. Il popolo cristiano è dunque tutta la moltitudine dei laici di qualunque varietà o condizione; è tutta la greggia a riscontro della gerarchia e dei pastori. Ora si domanda: Questo popolo ha egli un diritto attivo al governo ecclesiastico?

II. Due avvertenze sono da premettersi alla risposta. La prima è l'origine tutta sovranaturale della Chiesa, quale regno immediatamente costituito da Gesù Cristo, da lui fatto depositario e con certe leggi ministro dei sovranaturali carismi; epperò certamente investito d'un'autorità divina, trasfusa e segnata col suggello della sacra ordinazione; e cui nissun potere umano potrà estendere più in là e fuori del punto che Gesù Cristo ha definito. Qui è tutta fede, e non valgon le opinioni, da s. Paolo con energica frase dicendosi tutta l'opera della redenzione, recondito consiglio e sacramento della volontà di Dio: *Ut notum faceret nobis Sacramentum voluntatis suae... instaurare omnia in Christo, quae in coelis et quae in terra sunt, in ipso* (Ephes. I, 9, 10). La Chiesa è dunque, sopra ogni potenza e volontà umana l'effettuazione e la propagazione dell'immutabile sacramento di Dio, per Gesù Cristo.

III. La seconda avvertenza, corollario intimo della prima, dev'essere che la forma costitutiva del governo ecclesiastico (diciamo la forma essenziale e non accidentale) non si ha dunque da decidere per verun criterio delle società umane. E di fatto, appunto perchè umane, le società civili, supposta la giustizia divina, partono da un principio umano, hanno mezzi e fini naturali, nè per se sole toccano al sovranaturale.

IV. Ho detto: supposta la giustizia divina. La quale giustizia è la somma di tutte le relazioni morali, che legano in società gli esseri ragionevoli, e ne costituiscono le esigenze e i diritti. Ma sebbene ella sia una trascrizione dell'eterna giustizia, essa è inscritta nelle tavole della mente e del cuore umano, ed umanamente si or-

ganizza, si formola e si amministra. Si organizza dagli uomini a regno, ad aristocrazia, o a democrazia; purchè regni la giustizia e Dio. Onde non solamente per Dio regnano i re: *Per me reges regnant;* ma per Dio ancora governano i consoli o i senati: *per me principes imperant;* ed ancora i popoli o di qualunque maniera potenti, purchè secondo la giustizia: *et potentes decernunt iustitiam* (Prov. VIII, 15, 16). Ed in ogni modo il potere viene da Dio per la via della giustizia: *Non est enim potestas nisi a Deo... Dei enim minister est tibi in bonum* (Rom. XIII, 1, 4). Ma per quantunque increata e divina in tutte le guise degli stati civili sia la giustizia, umani però sono i fatti che in determinata forma la ripongono nelle persone e nelle politiche magistrature, umane le sue vie, e umano il fine: *Ut tranquillam vitam agamus* (I Tim. II, 2).

V. Così è nei regni della terra, licenziati in parte alla mutabilità dei tempi e degli uomini; ma non così nella Chiesa, regno di Gesù Cristo, il quale con certa legge governa e governerà sino al fine.

VI. Potenze mortali, imparate e venerate le leggi e l'ordine che Dio ha posto alla sua Chiesa. E per non errare, mettiamo a fondamento che ella è sovranaturale, 1° per ragion della sua origine: *Regnum meum non est de hoc mundo... ex hoc mundo... hinc* (IOAN. XVIII, 36). *Pervenit in vos regnum Dei* (MATTH. XII, 28). E mille volte la Chiesa è appellata regno di Dio, per contrapposto ai regni del mondo. 2° Per ragione del suo contenuto, che sono i misteri di Dio, la sua legge, il suo culto, il compimento e il suggello di tutte le rivelazioni per Gesù Cristo. 3° Per ragione del suo fine, che era la

restaurazion dell' uomo sopra la natura, da compiersi per la fede, per li sacramenti e per la grazia nel tempo, e per la gloria nell' eternità. Ciò tutto è la Chiesa, e non poteva altronde venire che dal cielo: *Instaurare omnia in Christo ... in ipso.*

VII. Ma dove si collocherà sulla terra? Dove la collocò Gesù Cristo. Il quale non la commise nè a Erode nè a Tiberio, nè al senato nè al popolo, nè alle turbe nè ai discepoli, ma singolarmente a Pietro, e ai dodici Apostoli in comune, a loro ed a loro soli impartendo le chiavi e lo Spirito Santo. A loro soli ingiunse di predicare il Vangelo *omni creaturae,* senza distinzione di re nè di popoli; e chi ascolta quelli ascolta lui, *qui vos audit, me audit;* e chi non crede a loro, sarà condannato, *qui non crediderit, condemnabitur.*

VIII. È chiaro? Non udite, non vedete Gesù Cristo che segna con una linea un Sacerdozio, una Giurisdizione, un Governo? E fuori della linea che cosa vi resta, senon il popolo e la greggia? Illustre greggia, nella quale saranno egualmente agnelli i popoli, i principi e gl' imperatori, soggetti alle stesse chiavi, partecipi della stessa mensa, e docili alla stessa parola ed agli stessi pastori. Ecco giuridicamente la democrazia nella Chiesa, o piuttosto nissuna discorde o bassa democrazia, ma tutto popolo e tutta greggia, sotto il governo d' una divina gerarchia, immune d' ogni terrena e giuridica influenza.

IX. Tale costituzione è conforme alla ragione umana e alla divina. Perocchè il deposito divino della fede e della grazia, con tutti gli strumenti che a salute e a vita eterna la producono nelle anime, ben si conveniva di affidarlo ad una gerarchia certa, e almeno per la sua

consecrazione, divina. E così il potere ed il reggimento politico di quella gerarchia ben era conveniente di fissarlo immutabilmente nella forma più stabile e più perfetta, che è la monarchia: per sottrarlo possibilmente alle fazioni dell' aristocrazia, e all' impeto sfrenato e cieco della democrazia. Infine la rigenerazione delle anime è una spirituale paternità: *Per Evangelium ego vos genui* (I Cor. IV, 5); e la paternità discende e non ascende; e i padri governano i figli, non i figli reggono i padri.

X. Dunque è da conchiudersi che per fatto certo, divino, sapientissimo, la Chiesa ha tal reggimento politico per cui l' Autorità si comunica dall' alto ai primi pastori, e dai primi agli inferiori, per la consecrazione dell' Ordine, nella qual consecrazione è il fondamento della giurisdizione. E per opposto conseguente, siccome la plebe, il popolo ed i laici d' ogni grado, non danno ai pastori la consecrazione, così neppur la giurisdizione. Onde ancora per un nuovo conseguente, se la forma dei civili reggimenti, nei limiti della giustizia, è da Dio commessa al libero senno delle nazioni, e si muta col variar dei secoli e delle opinioni; di rincontro, il governo della Chiesa come Città di Dio e Regno di Gesù Cristo, ha una forma sola, essenziale, immutabile, non procedente e non dipendente dalla instabilità dei secoli o delle moltitudini.

XI. Riposta nella sua vera sede l'Autorità che governa la Chiesa, or diremo liberamente che la plebe, la democrazia, il popolo, o più propriamente la greggia cristiana, ha un diritto largo, immenso, divino, verso la gerarchia che la governa. Essa ha il diritto di essere ben governata con ogni carità e riverenza, di essere bene

ammaestrata nel testamento del padre che è Gesù Cristo, e di partecipare quanto più sia degna a' suoi sacramenti, al suo sangue, a tutta la sua eredità; della quale i pastori non sono che gli economi e i dispensatori.

XII. Sorge questo diritto dal fine d' ogni società ragionevolmente costituita: il qual fine è sempre il bene comune, al quale ha diritto la moltitudine. Cominciamo da Platone e da Cicerone. Scrive quest' ultimo: *Omnino qui rei publicae praesunt, duo Platonis praecepta teneant. Unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut quidquid agant, ad eam referant,* OBLITI COMMODORUM SUORUM. *Alterum ut totum corpus reipublicae curent, ne dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant. Ut enim tutela, sic procuratio rei publicae,* AD UTILITATEM EORUM QUI COMMISSI SUNT, NON AD EORUM QUIBUS COMMISSA EST, *gerenda est* (Off. I, 25). S. Tommaso stende la mano a Platone e a Cicerone: *De ratione regis est, quod sit pater,* COMMUNE MULTITUDINIS BONUM, ET NON SUUM *quaerens* (de reg. Princ. I, 1). E più estesamente il Gerdil: *Christiana disciplina omnem nos iustitiam docet. Hac tenentur supremae potestates, omnes suas curas et cogitationes in bonum civitatis conferre: quippe « ministri Dei sunt in bonum »...* NEC ENIM DEUS POPULOS CREAVIT PROPTER SUMMOS IMPERANTES, SED SUMMOS IMPERANTES PROPTER POPULORUM BONUM ESSE VOLUIT: *illi ergo divinam providentiam in rebus humanis referunt ac repraesentant, proptereaque Dii vocantur* (Nouv. opusc., p. 26,). Qui è il cardine d' ogni società che s' inspiri da Dio; qui è il diritto del popolo, non di fare tumulto nella società, ma di avere un giusto e provido governo in nome di Dio. E vale nella Chiesa e nello Stato, come legge divina. Onde avverte il medesimo Bos-

suet, proclive all' assolutismo: « Là dove le Scritture dicono che il regno di David fu elevato « sopra il popolo » l'Ebreo ed il Greco leggono « per il popolo ». Il che, dimostra che ogni grandezza ha per suo fine il bene del popolo sottomesso. E per vero, quel Dio che della stessa terra formò i corpi, e nobilitò della sua imagine tutte le anime, certamente non, ha inteso di fare da un lato una schiera di orgogliosi e di beati, e dall'altro una caterva di schiavi e di miserabili. Ma ha fatto i grandi a protezione dei piccoli, ed i potenti per la salute ed il sollievo dei popoli (*Politique*, l. III, a. 3, prop. 1). »

XIII. Ecco la legge costitutiva d'ogni società vivente sotto l'impero di Dio! Ma cresce e ingigantisce l'argomento applicato alla repubblica delle anime. Perchè, se il popolo non è per il principe, ma il principe è per il popolo, quanto più preti e parrochi, e vescovi e cardinali e papa, non saran tutti della greggia da Gesù Cristo santificata e redenta? Essi che hanno per maestro ed esemplare colui che *animam suam posuit pro ovibus suis?* Diritto sublime, e così immanente nell' anima fedele, che venendo per ingiusta sentenza spogliata dell' esterna cittadinanza della Chiesa, (alla quale sentenza nel foro esterno, come in ogni ordinata società, dovrebbe soggiacere) non però essa cesserebbe di appartenerle per lo spirito; e la sentenza pronunciata sulla terra non sarebbe ratificata nel cielo. Onde non ipocrisia, ma continuo monitorio fu l'appellarsi i sommi pastori, non signori o dominatori, ma servi dei servi di Dio. Il qual diritto di dover essere la greggia nel miglior modo pascolata e nutrita, chi consideri come sia praticamente effettuato nella Chiesa e nelle società civili, conoscerà quanto la realtà soprastia alle lusinghe.

XIV. Oltre a questo diritto necessario e divino, non sono pochi i diritti liberi o le concessioni, nella esterior disciplina impartite ai principi ed alle plebi, fin là dove l'essere di laico sia capace di riceverle. Per esempio le parti fatte agli imperatori nella convocazione e nell'assistenza ai Concilii; le elezioni, o meglio postulazioni, a clero e a popolo, dei pastori e sin dei pontefici; le presentazioni ai maggiori benefizi, ed il patronato sopra i minori. La storia dei Concordati è una serie continua di indulti e di concessioni; e non manca oggidì l'appello alla moltitudine, prima d'impor la mano ai ministri. Onde dal Concilio di Gerusalemme, secondo i tempi e non soprastando i pericoli, la Chiesa governò col diritto che aveva da Dio, e coll'amore di un padre che ascolta i giusti desiderii e le ragioni sapienti della famiglia. Ma sorte le fazioni nella famiglia, o minacciando i pericoli, come troppo avveniva nelle elezioni dei pastori, necessità o prudenza fece ritornare il diritto alla sua origine. La quale origine da Gesù Cristo non fu messa nel popolo, ma nella gerarchia, come dichiara il Tridentino (sess. XXIII, cap. 4, e can. 8). E tale regola dommatica è l'infallibile criterio che riduce al loro giusto valore le vicende istoriche delle canoniche elezioni, noverate dal Bianchi: Della esterior polizia della Chiesa, lib. I, cap. 6.

XV. E se così è; se il diritto **necessario** risiede nella gerarchia, e se il diritto **libero** emana pure dalla gerarchia; un potere estragerarchico è egli possibile?

XVI. La stessa enunciazione lo dice impossibile: perchè sarebbe un potere fuori del potere, e un diritto fuori e senza il diritto: il quale non venendo dalla sorgente, non sarebbe legittimo. Quindi la gerarchia della scienza

laica od ecclesiastica, è una illustre realtà, avendo le menti e le scienze i loro gradi e la loro eminenza. È quella una desideratissima condizione per l'esercizio dei diritti e delle giurisdizioni; e guai alla Chiesa ed agli Stati quando avvenga il divorzio della scienza dal potere! Ma non sarà mai un potere giuridico, ossia una giurisdizione, la gerarchia o l'aristocrazia della scienza e degli intelletti. Darà però la scienza il diritto ad una legittima e conveniente rimostranza; e famosa è quella del clero e del popolo di Costantinopoli contra Nestorio loro patriarca.

XVII. Nestorio offendeva, predicando, le prerogative della Vergine e la divinità di Gesù Cristo. Il popolo Costantinopolitano mormorò la prima e la seconda volta, s'alzò e protestò la terza contra il suo patriarca; ed il concilio di Efeso, generale terzo, questo condannava. Il popolo Efesino circondava la sala del concilio, aspettando la definizione che assicurasse a Maria il titolo di Madre di Dio; e all'udirla proruppe in acclamazioni, accompagnò in trionfo i Padri, e dì e notte continuò la festa. Ecco un diritto popolare nell'acclamar la propria fede, e nel difenderla contro il potere eziandio gerarchico che la contaminava. Ma questo diritto non è un potere di giurisdizione, vuoi gerarchica o estragerarchica o controgerarchica, non essendo esso un diritto pubblico nè governativo: ma è come il diritto civico o privato, per cui virtù ogni cittadino difende il suo peculio o la patria, sinchè accorra il principe o sentenzi il magistrato. Protestava il popolo Costantinopolitano, acclamava l'Efesino, ma il Concilio solo giudicava (1).

(1) Se per quel potere estragerarchico, da Vincenzo Gioberti nella sua postuma Riforma cattolica, p. 228, 229, 214, 216, assegnato «al magistero del gran-

XVIII. Il popolo ha dunque dei diritti, quantunque non abbia dei poteri. Avrebbe però delle libertà? Sì, egli ha quelle vere libertà, che sono il libero esercizio dei proprii diritti, esercizio immune da ogni oppressione, e guarentito dalla graduazione dei giudizi e delle appel-

de scrittore cattolico, all'ingegno e alla virtù eccellente,» intendasi un potere giuridico; noi ne abbiamo chiarita l'impossibilità. Non così negheremo all'ingegno, alla virtù, ed al buon senso cattolico, un potere morale, e di pura influenza, verso la gerarchia ecclesiastica. Ma non si congiunga il tumultuante Savonarola con Bernardo, lume dei concilii, del principi e dei papi. La missione e la successione apostolica essendo la fonte e la consecrazione delle ecclesiastiche giurisdizioni, è sogno l'imaginare un potere «immediato, spontaneo, e non vincolato da successione tradizionale, non governato da esterne investiture (p. 228).» Bensì, corpo vivo essendo tutto il corpo della chiesa, ed una parte inferma potrà soccorrere un'altra parte anche meno principale, e la mano alzarsi a sollievo del capo; ma non mai, anche tutte insieme le parti del corpo, usurparsi le funzioni mentali del capo. Per similè guisa, nel corrottissimi tempi della cristianità, l'alto ingegno e l'alta virtù gridavano «riforma» ai pastori della Chiesa; e la gridava ai papi Avignonesi anche una donzella, s. Catterina da Siena. Ma erano voti dei figli che s'indirizzavano ai padri; era il grido dei naviganti, i quali, veduto lo scoglio, l'accennavano ai piloti. Ma questo non era un potere giuridico, posto fuori o sopra della gerarchia; e non hanno senso buono queste parole: «Il magistero del grande scrittore cattolico consiste nell'esser l'anima della Chiesa, nel ridurla ad esser ciò che egli vuole. Ciò si può fare con abilità o inettamente. Inettamente il fecero gli eresiarchi i quali non riuscendo a incorporare nella Chiesa le loro opinioni, come non intelligenti che erano del grado melessico proporzionato al loro luoghi e tempi, fecero scisma da essa Chiesa, e si ridussero a operare individualmente. I più insigni de' Padri, come Atanasio, Basilio, Grisostomo, Agostino, Bernardo, all'incontro, plasmarono la Chiesa del loro tempo (p. 214).» Non imputiamo all'autore l'eterodossia di queste parole, gettate alla rinfusa, da lui non meditate, non pubblicate: anzi ripugnanti alla sua teorica del sovranaturale, e a tutte le opere da lui vivo divolgate. Ma riteniamo che plasmatore della Chiesa è Gesù Cristo solo e unico; che i Padri ne furono semplici illustratori; e che non solo inetti ma ribelli furono quelli che pretesero di usurpare i poteri che lo Spirito non comunica immediatamente, ma per la tradizione apostolica, e per la gerarchica investitura. Bernardo stesso, gagliardissimo ingegno, non pensò mai d'incorporarsi la Chiesa: ma di maestro, divenuto pecora di Eugenio, con nobile temperamento di confidenza e di riverenza, gli svelava le piaghe, gl'indicava le riforme, gli ripeteva il grido della cristianità; proponeva infine, consigliava, e scongiurava. Tale è la via regia del cattolicismo, egualmente avverso all'inetto servilismo, ed all'audace libertinismo.

lazioni. L'aggravato dal parroco, pastore deputato, appellerebbe al vescovo, pastore ordinario; dal vescovo al metropolitano; e via sino al Pontefice massimo. Queste libertà mantenne la Chiesa nei tempi più barbari; e niun savio ignora qual luce ai giudizi civili dessero gli ecclesiastici. Ma appellare dall'ecclesiastico al laico tribunale, è un uscir di via, è un crearsi una dominazione illegittima, la quale accenna a libertà, e mena a servitù; come delle galliche libertà avvertì il Cabassuzio nella Notizia dei Concilii (c. 79, al. 71): *Nunc servitus et oppressio, falsis ementitisque libertatis et privilegiorum nominibus, solet per antiphrasim exprimi.*

XIX. Finalmente, ogni Autorità che scioglie, potendo essa pure legare e punire, e due essendo veramente le chiavi della Chiesa come d'ogni società che basti a se stessa, e le pene essendo i nerbi dell'Autorità e la difesa del popolo e delle leggi; dovrà il popolo stesso, per amore della cristiana cittadinanza, per riparazione dell'oltraggiata giustizia, e per iscamparsi da maggior pena avvenire; dovrà il cittadino della santa Città, volontariamente soggiacere a quel diritto correzionale e punitivo, che il Leibnitz stesso confessò e venerò nella Chiesa.

XX. La sentenza di Leibnitz è degna di riferirsi colle sue parole. 1° Egli espone il diritto: *Episcopus, et* SUPER OMNES QUI OECUMENICUS DICITUR, AC TOTAM ECCLESIAM REPRESENTAT, *potestatem habet excommunicandi et privandi sacramentorum gratia, ligandique ac peccata retinendi, et rursum solvendi ac recipiendi.* 2° Egli ne dimostra la ragione e l'estensione verso i volontarii penitenti e i renitenti, e nel foro interno e nell'esterno: *Neque enim in clavium iure tantum iurisdictio voluntaria continetur,*

quae sacerdotis est in confessionali (foro interno), *sed et procedi potest ab Ecclesia in invitos* (foro esterno). 3° Gli effetti: *Et qui Ecclesiam non audit eiusque mandata, quantum per salutem animae potest, non servat, velut ethnicus et publicanus haberi debet.* 4° La divina sanzione che ratifica e compirà in cielo la sentenza: *Et regulariter, accedente ad terrenam coelesti sententia, suae animae malo, vim ecclesiasticae potestatis experitur, cui Deus ipse accommodat quod in iurisdictione omni ultimum ac supremum est: hoc est* EXECUTIONEM (Systema Th. 58). Pronuncia l'uomo, e coll' uomo eseguisce Iddio: ecco la solidità e l'eccellenza del diritto grazioso e penale della Chiesa! Ha pertanto la Chiesa un potere coattivo, interno ed esterno, del quale non si cerca ora la quantità, ma il principio.

XXI. Diremo dunque a conclusione di questo titolo, che la greggia cristiana o la cattolica Cittadinanza, non ha dominatori per signoreggiarla o tosarla o spremerla; ma ha padri per generarla, pastori a pascerla e difenderla, e governatori a costituirla e reggerla a stato di società politica e perfettissima. E come Stato politico, il popolo cristiano ha sue leggi, e la libertà sotto la legge, ed i giudizi a tutela dei diritti, e le pene per allontanare la colpa o redimerla. Nelle quali prerogative direttamente apparisce una società speciale e distinta dalla civile: ma il compararle, servirà a meglio conoscerle e distinguerle.

TITOLO XXX.

COMPARAZIONE GENERALE DELLA CHIESA E DEI CIVILI REGGIMENTI.

I. Termine della comparazione. II. L'Imperialismo romano non ha la vita, o confina colla morte. III. L'Imperialismo cristiano, ancora guasto dai pagano. IV. Il feudalismo temperato dal cristianesimo. V. Nel medio evo, una gerarchia sociale si compone a forma dell'ecclesiastica. VI. Risorge il centralismo pagano: la Chiesa difende la libertà contra l'Impero. VII. L'eresia rincalza il centralismo, e crea il regalismo cristiano. VIII. La Chiesa non incentra, ma crea e difende nelle plebi la vita morale e cittadina. IX. Da essa, la prima educazione e civiltà delle nazioni. X. Le adunanze religiose iniziano le plebi alla vita civile. XI. Sottentra il centralismo politico, e le uccide. XII. Ma la Chiesa non altera l'unità e la varietà sapiente del suo reggimento. XIII. E ammonisce i principi colla dottrina e coll'esempio. XIV. L'uno e il vario, sono la legge della Chiesa e d'ogni buon governo.

I. Poichè di grado in grado siam pervenuti alla considerazione quasi intiera dell'ecclesiastico reggimento, ragionevole ancora, e certamente di non lieve utilità sarà la comparazione della Chiesa colle civili costituzioni, pigliando a termine di confronto il nostro solito criterio, che è la legge della varietà elevata a organica e vivente unità.

II. L'Imperialismo dell'antica Roma ci mostra una grande unità, ma in quella massa inerte e schiava, un solo uomo vive, e pensa, e vuole. La varietà non esiste, nè la vita comune, che è la vita del corpo sociale: anzi non vi è corpo sociale, ma solo una testa che assorbe tutta la vita d'un corpo non organizzato, non suo, che in ogni membro freme e si agita. Un soldato pretoriano cancella quel punto, leva quella testa, ed il colosso è

atterrato. Ecco l' unitarismo e il dispotismo della forza! La vita si è ritirata dal corpo in un punto solo; e quel punto confina colla morte.

III. Gl' imperatori cristiani troppa gran parte avevano assorbito di quest' imperialismo pagano. La resistenza dei martiri, e la libera voce degli apologisti cristiani; il Concilio di Nicea, e quei valorosi padri adorni delle cicatrici riportate dalla difesa della libertà; il Grisostomo e Basilio, e il gran luminare dell' Occidente, Ambrogio, che ferma Teodosio per la strage di Tessalonica; e tutta la Chiesa colla varietà delle sue greggie e de' suoi pastori, viventi nella più larga e forte unità: questo spettacolo sì imponente e sì maraviglioso, non doveva persuadere l' Impero, che la volontà dell' uomo disgiunta dalla ragione di Dio, aveva cessato di essere la norma delle nazioni, e che ostinandosi doveva perire? E periva di fatto l' Imperialismo romano, non più gentile, ma non sinceramente cristiano. Non relazioni organiche e vitali di membri con membri, ma un cerchio di ferro lo teneva legato: il brando dei barbari tagliò il cerchio, e si sciolsero le parti.

IV. Allora due effetti inversi. I vincitori, col feudalismo, mantenevano l' imperialismo, mitigato però dal cristianesimo, e dalle libere consuetudini delle tribù germaniche e franche. Di rincontro, la dignità umana, e la giuridica autonomia dell' individuo e della famiglia, ridestate dal Vangelo e dalla Chiesa, mettevan negli spiriti il principio di quei naturali organismi, per cui le parti vanno quasi da sè intorno ad un centro che le collega e le assimila. Il quale centro era o la comunione dell' origine, o la comunione del suolo e dei mutui soccorsi nel vil-

laggio e nel municipio, o la parità delle condizioni, delle arti e dei mestieri. Questa era società viva; suo modello era la greggia cristiana col suo pastore, il quale colla fede le infondeva la morale, che è giustizia, e principio di vita civile.

V. Avvezzi noi a gridare barbaro il medio evo, non estimiamo al vero la vita originale e gagliarda delle sue istituzioni. Gagliarda era la forza materiale, ma più gagliardo il sentimento della giustizia, che obbligava le altezze imperiali a legarsi con sacramento di fedeltà al popolo e a Dio. La Chiesa, le corporazioni, la nazione intiera teneva quel giuramento a guarentigia de' suoi diritti. A guisa della gerarchia ecclesiastica, erasi costituita una gerarchia civile. Come le diocesi la Chiesa, così organizzazioni particolari, quasi piccoli stati con loro costumi e leggi, integravano lo stato nazionale; mantenevano dentro di sè una loro autonomia, un' attività, una vita; si adunavano, discutevano i loro interessi, e per delegati eletti dal loro seno, li rappresentavano al parlamento generale. Quella era rappresentanza vera, e vita sociale, per imitazione discesa dalla gerarchia e dal governo della Chiesa.

VI. Fosse pure la forma di quelle istituzioni imperfetta e meno civile. Ma nella rinascenza, come dicesi, degli spiriti e delle culte discipline, fu colpa di lesa società, il soffocare quei germi di vita larga e giuridica, sotto la pressione e il ghiaccio del pagano centralismo. Dalla Roma dei Cesari dovevasi togliere la coltura del bello; ma la civiltà che si fonda nel giusto e nel vero, non si poteva, perchè là non esisteva. Bensì i suoi fondamenti già eran tracciati nella società per mano della Chiesa; ma i pedanti e gl' imperatori tornavano all' ado-

razione di quel Campidoglio, che sotto il fasto della forza aveva schiacciato la giustizia delle nazioni. Qui son le ragioni della stupenda lotta della Chiesa coll' Impero. La Chiesa sosteneva la giustizia ed il progresso civile delle genti cristiane: l' Impero ne ritorceva il corso sino al romano Cesarismo.

VII. Senonchè l' eresia, a breve andare, convertiva il Cesarismo romano in imperialismo o regalismo cristiano. Questo troveremo a noi di fronte nel libro terzo. Or basti, che la vita pubblica, ossia la libertà e i diritti delle Corporazioni, degli Stati, e sin della Chiesa, a diverse misure vi furono incentrati. Le nazioni crebbero di corpo e di mole: ma l' organismo vitale delle parti, e lo svolgimento delle civiche ed energiche personalità morali, già iniziato felicemente, fu assiderato, e giacque. La vita delle genti nuovamente si ritirò dalle parti, per ingrandire smisuratamente il capo; e nuovamente ancora insorse contra il mal fermo capo, il furore delle plebi e dei soldati pretoriani.

VIII. Fra tante mutazioni, la Chiesa sola continuava immutabile e fermo il suo reggimento. Sempre in essa, la moltiplicità delle greggie e dei pastori, nobilmente elevata all' unità d' una greggia e d' un sommo pastore. Dall' alto al basso, la vita, l' attività e la libertà, rispettivamente proprie d' ogni greggia e d' ogni pastore. In ogni compartimento di questa gran mole, educazione cristiana e cittadina, svolgimento della mente e del cuore, dilatazione e non compressione. Ogni parrocchia mostravasi come un libero municipio. La chiesa presentava l' aula comune, dove tutti s' incontravano come fratelli, intorno ad una mensa, a' piedi d' un Dio padre, e d' un sacerdote che

a tutti egualmente dispensava la parola e la grazia divina.

IX. La civiltà moderna rampollò da questa fonte. Quella parola ha raccolto i popoli, ha rinnovato l'unità, la fratellanza, epperò l'eguaglianza del genere umano. Essa non ammetteva le popolari discussioni, perchè la chiesa non è l'accademia nè il concilio. Essa non dava agli uditori licenza di credere o discredere, per l'insana pretesa che ognuno della plebe, o meglio intenda col suo intelletto, o dallo Spirito Santo sia più dirittamente ispirato che il comun pastore. Ma essendo quella, nella fede e nella morale, la semplice parola di Dio, e niente di dubbio o di controverso insegnandosi alla greggia; la fede dovuta a Dio, metteva negli spiriti quella concordia e tranquillità di adorazione a Dio, e di giustizia e di carità verso i fratelli, che diveniva fondamento alla concordia e alla tranquillità della vita. Ragione, autorità e verità, sono le norme sostanziali e inevitabili, della vita religiosa e civile.

X. Lo Stato non ha, e non può avere nulla che eguagli l'efficacia di questa prima educazione: per la quale s'illustra l'intelletto, e si riempie il cuore di nobili e fraterne aspirazioni. Che se evidentemente è qui la fonte più pura della vita morale; qui pure ha da essere un egregio elemento della vita cittadina. Imperocchè nei villaggi e nelle piccole città, che in onta delle grandi e corrotte, sono ancora il miglior tipo della natura, vedonsi i buoni e pacifici padri di famiglia scendere dalla chiesa nella piazza, quasi foro urbano, a salutarsi, e trattare i loro negozi, con ben altri modi che uscendo dalle bische o dalle osterie. La chiesa ha loro ispirato quella giovia-

lità, quella dignità, quella giustizia. Rifatevi indietro di qualche secolo, sino alla media età in cui una fatale concentrazione non aveva ancora assorbito la vita delle moltitudini, e vedrete quella plebe costituirsi a stato e a parlamento per gli affari comuni del municipio. Là vedrete i padri di famiglia, rappresentanza vera e non fittizia, discutere le ragioni dell' utilità comune. Vedrete qual tesoro di buon senso alla paterna autorità comunica la natura, senza i cavilli dell' arte, e l' affinata malizia dei partiti. In una parola, vedrete nella chiesa una plebe religiosa, e nel foro una plebe cittadina; e la religione ispiratrice delle due vite. Silenzio nella chiesa, dove parla Iddio, maestro a tutti della giustizia: sollerzia e attività nel foro, dove i padri, coll' amor di padri, discutono il bene comune delle loro famiglie. Stupendo tirocinio della vita civile!

XI. Che avvenne dipoi? Nel reggimento civile, il tristo spettacolo del corpo che langue, e si attrista. Per un artificiale centralismo, la vita si ritira da quei padri di famiglia, dal municipio, dalla provincia, e così dalle Corporazioni e dagli Stati; o aboliti, o resi membri inerti e passivi, e viventi solo dell' altrui vita. Ingigantiscono le capitali, e languono le rimote città e le campagne. Diluviano in quei centri le ricchezze; le cupidigie, e va all' infinito la febbre del dominare e dell' avere: *habendi et dominandi cupido.* La qual febbre se entra nel governo, se ascende al capo, minaccia la morte. Cioè la morte dei pubblici reggimenti; e quindi le rivoluzioni e le politiche trasformazioni, perchè le genti non possono morire: *Sanabiles fecit nationes orbis terrarum* (sap. I, 14).

XII. Or tutt' altra istoria ci presenta la Chiesa di Gesù Cristo. Ella spiegò sin da principio, e mantenne la stessa graduazione di poteri, di pastori e di greggie, che tutte fioriscono della loro vita; ma non disgiunte, non indipendenti, bensì comodamente e organicamente animate e rette da un centro. Così le onde d' una cristallina superficie tocca in un punto, si allargano, si moltiplicano, hanno varia l' intensità e le dimensioni; ma nella varietà, serban l' unità col centro dell' origine. Il qual centro le produce, e non le assorbe; le regge, e non le impedisce dal moversi e dal correre; nè esse sarebbero più libere nè più graziose, alterando la loro armonia, e rompendosi in tempesta. Tale, e alla ragion naturale e sociale sì conforme, è il politico vivere della Comunità cristiana.

XIII. Ma se la Chiesa vive per l' unità del suo centro, ella abborrisce quanto la morte l' esagerato concentramento. E l' abbiam veduto. Ella ricorda le sue passioni sofferte dall' imperialismo e dal regalismo; e non fu muta nell' ammonirli che un Imperatore regna ne' cieli, il quale sino all' ultimo fil d' erba assegnò una vita. Quanto più, dispensando esso alla società umana tanta varietà di uffizi e di diritti, non avrà fermo per sua legge, che quei doni divini (ogni diritto è divino) liberamente fruttassero in quelle persone o istituzioni, in cui esso li costituiva? E se così fatti sono gl' intelletti umani, che in consulta di maggior luce si chiariscono, perchè non dovranno i rettori dei popoli raccogliere di quelle luci la maggior copia possibile? Ciò intendendo la Chiesa, serbò ad ogni pastore fermo e libero il suo diritto; escluse la mortifera concentrazione dei poteri governativi; e gli stessi

poteri indirizzò per la via larga, dove consultiva e dove deliberativa. Se un re ha detto in voce, e molti coll'opera: Io sono lo Stato; quando mai un vescovo ha pronunciato: Io sono la diocesi; od un papa: Io sono la Chiesa? Se alle falde dei troni trovan pascolo gli egoismi e le adulazioni, che sono il verme e la lebbra dei poteri, non allignan però tali pesti nella Chiesa.

XIV. Epiloghiamo. La sapiente armonia dell'unità colla varietà, ha salvato la Chiesa dal centralismo ovvero egoismo politico, nel quale ruppe l'esagerato assolutismo. Ma sarà egli vero, che la Monarchia detta ora Rappresentativa, somigli per unità e per larghezza di reggimento, al reggimento stesso della Chiesa? La loro comparazione soddisferà all'inchiesta.

TITOLO XXXI.

COMPARAZIONE SPECIALE DELLA CHIESA COLLE MONARCHIE RAPPRESENTATIVE.

I. Concetto della monarchia rappresentativa. II. Il parlamento, tra consultivo e legislativo, comincia colla Chiesa. III. La giustizia cristiana commove l'impero in Costantino. IV. La ragione pubblica fiorisce dal concilio di Nicea. V. E liberamente si formola nelle miste adunanze del medio evo. VI. Quelle rappresentavano Dio, e per ciò la somma dei nazionali interessi consecrati da Dio. VII. Quesiti concernenti gli Ordini rappresentativi. VIII. Senza Dio, non vi è altra rappresentanza che di partiti, e di potenti egoismi. IX. Quanta è la sovranità e l'efficacia del principe? X. Nella elezione degli Ottimati, stà la vita e la morte dei governi rappresentativi. XI. I rappresentanti hanno relazioni d'interessi e di vita col rappresentati? XII. Si descrive la rappresentanza della Chiesa. XIII. Vizi o pericoli delle rappresentanze nazionali. XIV. La giuridica esistenza della Chiesa è suprema libertà e perfezione delle genti cristiane.

I. Dicono che d'ogni semplice forma di governo, il più bel fiore raccolga la Monarchia Rappresentativa. Rap-

presenta il Re l'unità del reggimento: da lui si elegge il Senato, fior degli Ottimati: e di fianco al Senato, e con pari autorità, sono gli eletti dal Popolo, e suoi rappresentanti. Non è questo, dicono ancora, un governo a base larga, e di struttura perfettamente piramidale? Non sono qui raccolti tutti gl' interessi, per essere tutti ascoltati e soddisfatti?

II. Sulle generali, noi diremo potersi con tali fili intrecciare la tela d'un savio e utile governo. Perocchè la temperata monarchia che lodammo nella Chiesa, quanto ci allontana dalla concentrazione e dall'egoismo del potere, altrettanto essa c'inclina alla gerarchia degli Ottimi (*optimi ingenio et virtute*), e alla RAPPRESENTANZA DI TUTTI GL' INTERESSI, illuminata e sincera. È dunque nostro il principio dell' unità colla varietà, dal quale parte la monarchia rappresentativa: rappresentativa, diciamo, del COMUNE INTERESSE, nel quale significato fissiamo per ora il nostro pensiero. Anzi è della Chiesa. Pietro, sebbene signor delle somme chiavi, raccoglieva a consulta e parlamento i fratelli (*Act.* I). Dopo le prime conquiste della fede, Apostoli e Seniori tenendo pieno concilio in Gerusalemme, parlamentavano sulle comuni urgenze; e Pietro e gli Apostoli decretoriamente risolvevano, *visum est Spiritui Sancto et nobis;* e le comuni deliberazioni promulgavano (*Act.* XV). Lo Spirito che assiste a Pietro e agli Apostoli, passa da Gerusalemme a Nicea, e si posa in Silvestro e nell' ecumenica assemblea. Se dunque intendesi per monarchia rappresentativa, il rappresentare, cioè il discutere e procurare in comune, re e ottimati, il bene dell'universale; tale fu e sarà sempre la Chiesa. E non faremo contrasto a chi dice la Chiesa averne dato l'esempio alle

età moderne. Proveremo anzi e riconfermeremo che un principio di nuova e più giuridica e libera civiltà ne ritraevan le età di mezzo; sebbene poco o niun profitto da quell'esempio l'antico imperialismo ricevesse.

III. A tradurre negli ordini civili la larghezza del reggimento ecclesiastico, ostava forte il monopolio delle corti imperiali. Tuttavia, una giustizia comune essendosi già allora posta in faccia all'Impero, come il diritto pubblico delle genti cristiane, Costantino decretava: « Se alcuno, di qualunque luogo, ordine o grado egli sia, potrà far prova che taluno de' miei giudici, confidenti, amici o familiari, abbia operato ingiustamente, senza timore ed in piena sicurtà venga a trovarmi, domandi liberamente, e arditamente parli alla mia presenza. L'ascolterò io stesso; esaminerò, mi vendicherò di chi abbia con mentita apparenza deluso la mia giustizia, e rimanderò colmo di beni e di onori chi mi avrà scoperto l'ingannatore (*Codex Theodos., de Accusat.*). »

IV. Queste supplicazioni sono ancora lungi dalle comuni consultazioni, che Costantino avea veduto farsi in Roma da Silvestro papa, ed ecumenicamente in Nicea. Lungo tirocinio doveva fare lo Stato, per isciogliersi dall'individualismo o egoismo pagano, ed elevarsi al largo orizzonte cristiano. Ma ascoltiamo un autore, il quale se non è sempre felice in filosofia, ha però vedute delicate, vere e profonde, intorno alle società cristiane: « Lo spirito umano si svolse dalle sue fascie, e l'alto incivilimento intellettuale USCITO DAL CONCILIO DI NICEA, non più ricadde. Il semplice catechismo supera in sapienza e sublimità la filosofia di Platone. Dall'unità d'un Dio, divenuta credenza popolare, comincia una rivoluzione radicale

nell' europea legislazione, falsata dal politeismo, che poneva una menzogna per fondamento all' edificio sociale (CHATEAUBRIAND, *Étud. hist.*, étud. II, par. I). »

V. Appunto. L' unità di Dio e la sua monarchia, abbatteva l' indipendenza ed il monopolio dell' imperialismo e del regalismo, che era l' impero dell' uomo sull' uomo; l' umanità ritornava nell' impero di Dio; e Dio soprastando ai troni, ricostituiva i diritti dell' umana famiglia. Famiglia non di schiavi, ma di liberi sotto l' impero della giustizia: chè tali la Chiesa considerava i popoli, e induceva i principi a considerarli. Testimonio quelle Diete o Stati, miste adunanze, dove con sapienza superiore ai secoli, e con libertà franca e non temeraria, si dibattevan le leggi, le forme dei giudizi, e gl' interessi delle nazioni. Là, dalla rettitudine veniva interpretato il nome di Re; i popoli servi di Dio, e soggetti al principe nell' equità e nella giustizia. Qui i limiti della regia podestà, e la franchigia dei popolari diritti. Verso le cose sacre, difesa e non signoria; e nelle cure regali, primi i più meschini: REX A RECTE AGENDO VOCATUR. *Si enim pie iuste et misericorditer agit, Rex appellatur; si his caruerit, non rex sed tyrannus est ... Regale namque ministerium specialiter est* POPULUM DEI *gubernare et regere cùm aequitate et iustitia, et ut pacem et concordiam habeant studere. Ipse enim debet primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei, viduarum, orphanorum ceterorumque pauperum, nec non omnium indigentium* (Capitular. addit. 2, n. 24, 25; apud BALLUZ. Capit. t. I, p. 1146).

VI. Così un parlamento del nono secolo ammaestrava i re; e quelle genti sentivansi libere, perchè « popolo di Dio e servi di Dio; » e la terrena Maestà, dicendosi

a Dio seconda, si temperava e non si avviliva. E quelle adunanze primieramente rappresentavano Dio, anzi Dio le presiedeva colla sua legge naturale e positiva. Rappresentava il re il diritto e la forza comune della nazione; mentre i particolari diritti erano rappresentati dagli ordini e dalle corporazioni. Rappresentanza nobile e sublime nell'essenza, qualunque ne fosse la forma. Non sistematico dispotismo in quella; atterrato l'idolo dell'imperialismo, e disperso il tirannico centralismo: per ciò che, ricostituito nelle coscienze e nelle leggi l'impero di Dio, tutti i diritti emanavano da lui ed a lui risalivano.

VII. Dimostrato vero il concetto d'una rappresentanza nazionale, raccoglitrice dell'uno e del vario, e rivolgendoci ora ai moderni Ordini rappresentativi, domandiamo in generale: 1° In questi è fedelmente rappresentato l'impero di Dio? 2° Rappresentasi efficacemente dal Re, il diritto comune e la forza della nazione? 3° Gli Ottimati sono tali per merito, virtù ed esperienza? 4° I Rappresentanti del popolo, hanno col popolo quei vincoli naturali, quella comunione d'interessi, quelle relazioni di corpo, e diremmo quella civile parentela, che sono le condizioni necessarie a costituire una rappresentanza non finta, ma vera? Dichiariamo di non voler impugnare niun governo esistente, ma proseguendo il parallelo, di notarne in genere le parti difettive.

VIII. Ripigliamo. I° È fedelmente rappresentato l'impero di Dio?

Checchè si voglia, i principii sociali e politici, l'efficacia e l'estensione dei diritti, sempre avranno per base le relazioni dell'uomo con Dio: il quale sarà sempre colla società, sua famiglia, per felicitarla o punirla. Ora

questo Dio tiene ancora la presidenza dei parlamenti, da lui s' inspirano le leggi, o ha chi lo rappresenti? E d' altronde, anche invocando libertà e popolo, che sono senza Dio leggi e diritti, se non la forza prevalente d' un partito, che al suo egoismo fa olocausto d' ogni altro diritto? E che diventano infine gli Stati, anche detti liberi e popolari se non incettatori sfondolati di qualunque libertà e diritto? Quindi un governo rappresentativo, che non rappresenti in prima linea Dio, la sua legge e la sua religione positiva, 1° non rappresenterà mai una società cristiana; 2° non rappresenterà che l' uomo con tutta la sua miseria, con tutte le cupidigie e gli egoismi dei partiti, onde arderà continua la discordia fra il governo e la nazione, fra chi è salito, e chi cospira di salire; 3° lungi da una nazionale rappresentanza, riuscirà infine, come tutte le ingordigie potenti, ad un supremo egoismo, servito e sostenuto da tutte le forze abusate della nazione. Così è: O impera l' egoismo dell' uomo, o impera la giustizia di Dio: qui è la libertà, là è la schiavitù; e non c' è altra via.

IX. II° Rappresenta il Re efficacemente il diritto comune e la forza della nazione?

Al sommo della gerarchia ecclesiastica, abbiam veduto una Sovranità spirituale, indivisa e incommunicabile. Non incomoda ai vescovi o dispersi, o adunati come giudici e legislatori nei parlamenti. Ma Sovranità, salda, intera, universale, e valevole in ogni frangente a contenere le parti nell' unità e nella pace. Di rincontro, quale e quanta parte della Sovranità ha la monarchia rappresentativa, irresponsabile, che regna e non governa? O quale efficacia ha nelle discordie del parlamento; o se il parla-

mento offenda i diritti della giustizia, della nazione o della corona? Noi abbandoniamo la risposta ai fatti e al senno dei prudenti.

X. III° Gli Ottimati sono tali per merito, virtù ed esperienza?

La Chiesa non ha mai abbandonato l'elezione de' suoi ministri all'ignoranza, all'inganno, o al mercato delle moltitudini; ma ne esplorava il consiglio, e ne ponderava la testimonianza. Un lungo tirocinio, e prove iterate custodirono le vie del santuario. Per le quali osservanze, e pesato come si dovrebbe ogni sacerdote sulle bilance dell'oro, a greggie disciplinate si poteva con fiducia permettere la proposta del loro pastore. Della virtù e del merito era già fatto sperimento nei gradi inferiori; e nuovo e più grave giudizio ancora faceva del proposto dalla plebe il clero elettore. Chè, in ogni tempo, ufficii disgiunti furono la postulazione e l'elezione: *Populus concurrebat ad electiones postulatione, et bonae vitae testimoniis: clerus vero, iure suffragii. Neque enim populus in re ecclesiastica dare poterat ius electo* (GOFFRIDUS abbas vindociensis, opusc. 2). E s. Cipriano: *Plebem praesentem esse oportere eligentibus ad testimonium ferendum* (ep. 68 al. 67). Erano dunque elementi delle ecclesiastiche elezioni: 1° Assicurare con lunga e severa prova la capacità delle persone, ed il grande Ambrogio fu una rara eccezione; 2° la testimonianza delle plebi, ed il loro affetto che tanto vale al buon successo del pastore; 3° infine l'approvazione o la rimozione per decreto della sola autorità competente a conferir la missione. Ma al contrario, come si eleggono gli Ottimati del governo rappresentativo? È preludio di buon governo, il conce-

dere a qualunque, per il solo caso d'una fortuita o comprata elezione, il supremo e terribile potere di legislatore? Guarentigie pubbliche si pretendono sin dal pedante che insegna lettura, e niuna richiedere a riguardo di colui che oggi è un nano, e sarà domani un sovrano? Terribili esperienze confermano la sentenza di Cicerone: « Come un piloto tratto a caso, manda la nave in naufragio; così lo Stato le imprudenti elezioni: *tam cito evertetur, quam navis, si e vectoribus sorte ductus ad gubernacula accesserit* (de Rep., I, 34). Ed ai greci esclamava Antistene: « Ateniesi, se il vostro voto ha potuto fare d'un cattivo soldato un generale; decretate, vi supplico; che per uso della stessa guerra, gli asini diventino cavalli. » Risero gli Ateniesi, applaudirono, ma non si emendarono; ed il Macedone li soggiogava.

XI. IV° I Rappresentanti del popolo hanno le condizioni richieste a costituire una rappresentanza, non finta, ma vera?

È naturale che i pastori rappresentino, non già i poteri, ma gl'interessi delle greggie, colle quali hanno intime affinità, e vincoli permanenti. Ma quanti elettori non altro conoscono che il nome dell'eletto a rappresentarli? Siano i candidati, o la creatura del partito che governa, o la creatura dell'opposizione, niuna affinità naturale gli assimila ai loro committenti. Niuna risponsabilità gli accompagna al parlamento, niun mandato popolare li governa. La Sovranità popolare è comparsa e scomparsa, col deporre un suffragio. Terribile suffragio, e illusoria sovranità, che ha il solo diritto di crearsi una turba di sovrani, assoluti, indipendenti, ed irresponsabili! E questa è rappresentanza? è liberalismo? o è sformato cen-

tralismo, e spietato assolutismo, con nome di libertà? Noi amiamo la sincera rappresentanza di tutti i diritti e interessi popolari, ma questi vizi che consacrano il dispotismo antico con una finzione recente, doppiamente li detestiamo, e li annunziamo alle genti civili e cristiane per emendarli (1).

XII. La Chiesa non finge. Essa non si dice una monarchia rappresentativa, per ciò che il papa rappresenti l'autorità dei vescovi, e i vescovi l'autorità del presbiterio e delle plebi. No: essa dice che i suoi poteri vengono dall'alto; e che in fatto di autorità, essa non rappresenta altri che Dio, rivelante i suoi dommi e le sue leggi ai mortali. Così ella si presenta ai popoli, nel nome di Dio, e non mai nel nome dei re nè dei popoli. Ma presso Dio, nelle orazioni e nei sacrifizi, e nel reggimento delle anime, essa con tremenda risponsabilità rappresenta tutta la società dei battezzati. Posta in salvo l'incomunicabile autorità, ogni pastore rappresenta poi i diritti e gl'interessi rispettivi della sua sede e della sua greggia. Nel Concilio, ogni vescovo rappresenta la sua in particolare, e tutti insieme la Chiesa universale. Nelle diocesi, come divini rappresentanti, tutelano i diritti e gli interessi della famiglia colla santità del matrimonio; della

(1) Niccolò Tommaseo conchiude una sua recente lettera con questa domanda: « Se la metà, se il terzo, e anche meno, de' cittadini, che debbono eleggere i deputati al Parlamento, concorrono nel nominare, al cenno di pochi interpreti o del governo o di un altro partito, persona il cui valore e le intenzioni e' non possono giudicare, che non hanno forse mai vista, nè sanno chi sia; persona che non li conosce, che nel loro paese non è stata mai, che non l'ha mai studiato nè nella precedente sua storia, nè nell'odierna; il Parlamento uscente da tale concetto, foss'anche composto d'uomini di per sè celeberrimi e sapienti potrebbesi egli, domando io, stimare un serio e utile parlamento? (lettera a Errico Cenni, Lucca 1863). »

prole, colla libertà d'una morale e cristiana educazione; delle coscienze, col frenare gli scandali, che ne sono la contaminazione; e d'ogni guisa sventurati, edificando la fraterna carità.

XIII. Tutto è verità, ordine, graduazione di diritti, e diffusione del bene comune, in questa Rappresentanza divina. Ma il contrario apparisce nelle Rappresentanze civili. Finzioni, menzogne, discordia nelle parti, egoismo nelle fazioni, egoismo radicale negl'individui, ed un egoismo colossale nello Stato. Il quale col manto della légalità e della libertà, stende una mano di ferro sopra l'insegnamento, sopra l'educazione, sopra le proprietà, i sodalizi, le coscienze, e quanto hanno di bene e di vita le genti cristiane. Tale è l'andazzo, o la mira, o il pericolo delle nazionali rappresentanze. Una è la cagione: esse non rappresentano più Dio, in fede e verità: Dio che dispensa ad ogni uomo il diritto e la libertà, come il sole la luce ed il calore: Dio che istituiva la Chiesa e lo Stato, come due soli, per illuminare e beneficar le nazioni: Dio che rompeva il pagano imperialismo, ripartendo come in due nobili fiumi la podestà sacra, e la podestà civile, assegnando per loro sede la stessa terra, ma con vario ufficio, e non solo con legge di particolare esistenza, ma con legge ancora di benevola e sincera coesistenza.

XIV. Or questa personale e giuridica esistenza della Chiesa verso lo Stato, essendo la più vitale e la suprema libertà del genere umano; e per ragion dell'opposto, creandosi la più fiera tirannide alle genti cristiane, se più avanti procedesse nell'incentrarsela, o l'assolutismo monarchico, o l'oltramonarchico e falsato liberalismo rap-

presentativo, in ciò solo differente, che alla schiavitù pose il nome di libertà; e per ultimo, essendo la pacifica coesistenza della Chiesa e dello Stato, l'essenziale perfezionamento delle società cristiane: per tutte queste ragioni, noi invitiamo il lettore ad accompagnarci coll'imparzialità del suo giudizio, nell'esame che imprendiamo a fare di questo punto, al quale tutte le discordie dei secoli cristiani sono originalmente collegate.

TITOLO XXXII.

COESISTENZA ESTERNA E GIURIDICA DELLA CHIESA COLL'IMPERO.

I. Tre fondamenti. II. La religione è giustizia verso Dio. III. Sono ingeniti i germi della giustizia verso Dio e verso gli uomini. IV. Ma a svolgerli e mantenerli, è necessaria una società organata e giuridica. V. Organandosi le due giustizie, producono la Chiesa e l'Impero; VI. e due personalità distinte sin dall'origine. VII. Come distinte e non dissociate. VIII. Quindi l'esistenza e la coesistenza. IX. Tre condizioni della coesistenza. X. Autonomia non assoluta, ma relativa della Chiesa e dell'Impero, e due conseguenze. XI. Chiesa libera e Stato libero. XII. Lo Stato non ha generata ma combattuta la Chiesa. XIII. Puerilità di alcuni giureconsulti XIV. Criterio per distinguere i diritti non è lo spirito nè la materia. XV. Ma è il fine della Chiesa e dell'Impero. XVI. Tre conseguenze. XVII. Si enuncia la separazione della Chiesa dallo Stato. XVIII. Essa è il velo civico del legale ateismo e materialismo. XIX. Suoi effetti XX. La stessa più nuoce al protestantismo che al cattolicismo. XXI. Distinzione profonda, ma non separazione. XXII. La libertà della Chiesa è libertà sociale, interna ed esterna, ma non fugge gli accordi collo Stato. XXIII. A chi l'obbedienza nel conflitto dello Stato e della Chiesa. XXIV. Il *ius circa sacra* è da Leibnitz tradotto: *cura, auxilium*. XXV. Formola liberale e rigeneratrice della società. XXVI. È proclamazione di guerra la proscrizione delle proprietà ecclesiastiche.

I. Alle relazioni ovvero alla coesistenza giuridica della Chiesa coll'Impero, essendo consacrata la terza e ultima parte di quest'opera, qui ne leveremo un fiore per

non lasciare incompiuta l'imagine della Costituzione politica della Chiesa. E ciò sarà 1° l'esistenza di una giustizia, che armonizza gli uomini, e mette il suo vertice in Dio; 2° il pubblico ministero di questa giustizia, e la divina personalità della Chiesa, distinta e non dissociata dalla personalità del governo civile; 3° quanto ai governi ed alle genti cristiane sia nocevole ed avversa la separazione della Chiesa e dello Stato.

II. Quel nobilissimo Cicerone che sempre unisce nitide parole a nitide sentenze, come filosofo e come giureconsulto definiva la religione « la giustizia verso Iddio: *Iustitia ergo Deos religio dicitur* (Partit. 22). » Giustizia è un sistema di relazioni morali, producenti da una parte il debito di fare, e dall'altra il diritto di ricevere. Come la gravitazione fa convergere ad un centro gli esseri materiali, legandoli in ordinati sistemi; così la giustizia attrae e lega fra se (*lex*), e rilega ad un centro comune e ultimo (*religio*) gli esseri intelligenti e morali.

III. I germi della giustizia sono connaturati colla ragione umana, sono la ragione medesima, che senza quelli non avrebbe la divina sembianza. Ma a convenientemente svolgerli e coordinarli sono necessari gli esterni sussidii, comunicati straordinariamente al primo uomo da Dio, suo creatore non solo, ma suo educatore; e poi ordinariamente dalla società domestica, religiosa, e civile. E sono di due specie, riguardando gli uni la società degli uomini cogli uomini, e gli altri la società degli uomini con Dio.

IV. Or qui è da porre ogni attenzione, e da ragionar così. Se a svolgere e a regolar la giustizia verso gli uomini, nostri simili e tutti visibili, è necessaria una so-

cietà giuridica e gerarchica, tanto, che senza una magistratura o giustizia civile, l'ignoranza e la barbarie soverchiano la giustizia naturale; quanto più a svolgere e ad ordinare l'interna e l'esterna giustizia che dobbiamo a Dio, essere infinito, supremo legislatore, giudice e rimuneratore, non sarà necessario un codice, una magistratura, che autorevolmente definisca i diritti di Dio, i doveri degli uomini, e le relazioni degli spiriti col cielo, non inferiore almeno alla magistratura che ordina la giustizia umana e terrena?

V. Nella maniera impertanto che la giustizia insita nelle menti, esternandosi, produce la comunione sociale, la costituzione civile, e l'Impero, che è al dire di Cicerone « la viva e parlante giustizia; » non altrimenti la giustizia verso Dio, che è il fiore e la cima più eletta della giustizia, esternandosi nella fede, nella morale, nel culto, produce la comunità religiosa, ovvero la Chiesa e la sua Costituzione. E siccome l'Impero è nell'ufficio della natura, la giustizia parlante e viva; così la Chiesa è nell'ordine sovranaturale, la voce, il governo e la città di Dio. Città una per tutto il mondo, come uno è Dio; governo strettamente giuridico, non essendovi diritto e imperatore più alto di Dio.

VI. L'origine sovranaturale della Chiesa, e la sua costituzione e la sua gerarchia, discese immediatamente da Gesù Cristo, sin dalla radice la differenziano dagli stati e dagli imperii civili.

VII. Perocchè se tutti i governi legittimi vengono necessariamente da Dio, unica fonte della giustizia, e se tutti esistono **per la grazia** e per la providenza di Dio, della quale sono i canali ed i ministri; niun governo uma-

no ha però nè la forma politica, nè i re nè i ministri, costituiti immediatamente da Dio. Sono dunque la Chiesa e gli Stati civili, società di diversa origine, di diversa natura, e di diverso diritto; e forza umana non mai arriverà a confondere ciò che Dio ha distinto. Ma Chiesa e Impero mentre sono distinti poteri, con distinta materia e distinti fini, sono però da Dio providentissimo consociati, e inviati a produrre quasi per due lati, ma di conserva, la compiuta felicità dell' umana famiglia. Dunque tanto il confonderli, quanto il dissociarli e dividerli, sarà delitto di lesa società cristiana, e di lesa maestà divina. Onde elegantemente scriveva Sisto papa a Giovanni antiocheno, *coelestem Regem foederatos habere Reges terrarum.* Del qual onore dovrebbero tenersi per soddisfatti i principi e gli stati.

VIII. Questa linea che distingue e non disgiunge lo Stato dalla Chiesa, e ne assicura la vicendevole libertà e l' armonica coesistenza, è un elemento vitale e supremo non solo all' integrità, ma all' esistenza della Chiesa. E per vero a Costantinopoli, Pietroburgo, Berlino, Londra, lo Stato col dar di penna a questa linea, s' incorporò la Chiesa; ed ella scomparve, come Giona nel ventre della balena.

IX. Ma quali hanno da essere le condizioni e i frutti della coesistenza?

La coesistenza non essendo mescolanza nè assorbimento, ma vicendevole concordia e amistà di due intiere e perfette esistenze, importa necessariamente: 1° un limite alla vita, cioè alle azioni e ai diritti delle due esistenze; 2° inalterabile osservanza dei rispettivi diritti; 3° il libero esercizio di quei diritti, che sarà il frutto della loro osservanza, e si dice libertà.

X. Dio solo, propriamente parlando, è Autore e autonomo. Chiesa e Stato essendo sue dipendenze, due provincie o scompartimenti del suo governo sulla terra, non hanno autonomia piena, ma relativa; e per conseguente poteri e diritti non pieni, ma relativi. Da questo primo cardine spunta il secondo, cioè la debita osservanza dei diritti e dei doveri, i quali essendo relativi, non si compenetrano, ma si limitano vicendevolmente. E da questi due primi si genera il terzo cardine, frutto di entrambi, cioè la libertà, ovvero la libera coesistenza della Chiesa collo Stato: chè libertà è ovunque ingiuria non venga fatta nè ricevuta.

XI. Dunque non già nuovo, ma antico ed eminente diritto delle genti cristiane è: CHIESA LIBERA E STATO LIBERO. Anzi ovunque si porti la teoria della limitazione dei diritti, e della osservanza dei medesimi secondo la legge di Dio, là fiorirà la libera coesistenza e la libera vita. Si veneri la legge e la Maestà di Dio, e sarà anima libera in corpo libero, cittadino libero nello Stato libero, e libera la Chiesa e lo Stato libero. Cioè di quella vera libertà, che è l' esercizio limitato, e non impedito, del proprio diritto.

XII. Lo Stato impertanto, guardando la Chiesa, non abbassi gli occhi come a sua fattura, ma la osservi quale Giovanni la vide: *Et ego Ioannes vidi sanctam civitatem Ierusalem novam descendentem de coelo* A DEO, *paratam sicut sponsam ornatam viro suo* (Apoc. XXI, 2). Potenze della terra, esclama Bossuet, voi non l' avete fondata, essa non è cosa vostra, essa non emana da voi ma da Dio, *a Deo.* Voi anzi per tre secoli, ferocemente, brutalmente, l' avete combattuta; ed essa in carità e pazienza vi ha

nobilmente, re e popoli, rigenerati e vinti. Non ancor trionfante, ma sempre in abito di combattente e di pellegrina, ella sarà per voi quale la volete: o madre ed alleata nel condurre voi ed i vostri popoli al fonte della giustizia; o pietra angolare, contra la quale ogni altezza che urti volontariamente, sarà spezzata.

XIII. La Chiesa venendo da Dio, non è collegio o società privata, e tutta la Romana giurisprudenza *de collegiis et universitatibus* non la riguarda. Alla vecchia fanciullaggine che dice lo Stato aver preceduto la Chiesa, si domanda se lo Stato abbia pur preceduto Dio e le sue leggi, e se Gesù Cristo dovesse chiedere licenza ad Erode per nascere in Betlemme, ovvero a Claudio ed a Nerone per mandare Pietro in Roma. Duole a noi, e dovrebbe dolere alla ragion pubblica, che dal puerile cavillo che dice la Chiesa essere nello Stato, i legulei l'abbian fatta cosa dello Stato; e filato quindi una interminabile seguenza di pretesi diritti sulle giurisdizioni, sulle cose, e sulle associazioni ecclesiastiche; onde lo Stato viene ad essere quel divoratore cetaceo, quel Leviatan Obbesiano.

XIV. Gli Obbesiani legulei mettono la legalità del loro sistema in questa sentenza: « alla Chiesa lo spirito, allo Stato la materia. » Ma questo è sistema ateo, epicureo, tirannico, vergogna della civiltà, della ragione e della scienza. Perocchè gridano alto la civiltà e la ragione e la scienza, che nè di sola materia lo Stato, nè di solo spirito può concepirsi la Chiesa. E la ragion di Stato è spirito e non materia, nè lo Stato si contenta di regnar sui cadaveri. E viceversa la Chiesa non ha per ministri e per sudditi i puri spiriti, ma uomini viatori. Ed ella

stessa è società viatrice, con tutti i bisogni materiali di chi viaggia e milita in questa vita.

XV. Dunque nòn lo spirito e la materia sono i distintivi della Chiesa e dello Stato, ma il loro FINE. Il fine dello Stato è il massimo e comun bene temporale, con giustizia, decoro e onestà; e quindi i suoi diritti a promoverlo con leggi, tributi, eserciti. Il fine della Chiesa è il massimo e comun bene spirituale e sovranaturale, da conferirsi ai fedeli viventi in società visibile e religiosa, professando la stessa fede e partecipando ai medesimi sacramenti, sotto la guida e il ministero dei loro pastori, congiunti al massimo e Romano pastore. Dunque diritto e libertà alla Chiesa 1° di avere i suoi pastori, e la sua milizia libera o associata secondo i bisogni; 2° non impedita la parola, la profession della fede, la comunicazione dei minori col sommo pastore, l'educazione, i sacramenti, la disciplina; 3° non il soldo dello Stato, grave al popolo e vergognoso alla religione, ma libero il possesso de' suoi beni, siccome instrumenti materiali, quando utili e quando indispensabili, a promovere il comun bene spirituale che è il proprio suo fine.

XVI. Camminando ai loro fini, sulla linea dei loro diritti, la Chiesa e l'Impero, lungi da ogni lite, e stringendo le destre senza confonderle, 1° apparirebbero, quali sono in realtà, emanazioni giuridiche d'un solo Dio, e sue ministre; 2° rifiorirebbero le società europee della perfetta vita civile; 3° convincerebbero di micidiale la sentenza che ne pronunciasse il divorzio e la separazione.

XVII. La libertà alla quale da molti si aspira, non essendo la consociazione, ma la dissoluzione e l'anarchia

dei diritti, la separazione assoluta della Chiesa dallo Stato doveva essere il principal loro fine. Un protestante così la enuncia: « Si dice che la libertà religiosa non sia possibile, fuorchè rendendo Chiesa e Stato compiutamente dissociati e disgiunti. Si vuole che lo Stato non conceda, nè la Chiesa accetti veruna special ricognizione, e che i membri delle varie religioni, ministri o fedeli, non siano dallo Stato altrimenti considerati, che quali semplici cittadini, i quali provvedono in comune ai loro affari spirituali, come altri associansi per affari temporali (Guizot, *l'Église et la Société chrétiennes*, ch. VIII). »

XVIII. Così concepita la separazione dello Stato e della Chiesa, è un velo civico onde si ricopre quel sistema ateo e materialista, il quale si prenderebbe il dominio di tutto il visibile, lasciando alla Chiesa, senza niuna forma di sociale e giuridica esistenza, il pensare o il ragionare dell'invisibile. Onde il Guizot stesso, in nome di tutte le religioni, e ancora della società civile, la condanna e la respinge. « Perocchè, egli continua, la società religiosa e la società civile vi perderebbero l'una e l'altra molto della loro autorità morale, della loro sicurezza e della loro dignità. Non impunemente si disconosce, non impunemente si offende la natura delle cose. Influenze e fatti di primo ordine, sono nella società generale, le credenze e le associazioni religiose. Riconoscendole officialmente e loro assicurando i mezzi d'una stabile ed onorata esistenza, lo Stato rende l'omaggio dovuto alla loro importanza naturale. Disgiunte come straniere, la società civile e la società religiosa, si abbassano e si debilitano vicendevolmente. Involto nei soli affari terreni, il potere civile perde la forza morale che i principii ed

i sentimenti religiosi gli conciliano. Ed a vicenda i condottieri della religione appariscono officialmente inferiori all'altezza della loro missione. In questo mutuo abbandono, lo Stato si materializza, e la Chiesa, per così dire, fluttua e si mobilizza: l'ordine civile manca di sanzione, e di stabilità come di dignità l'ordine religioso (l. c.).»

XIX. Che non impunemente si offenda la natura delle cose; che lo Stato spregiante o soverchiante la religione, tolga a sè la dignità e la forza, ed alle sue leggi l'altissima e potentissima delle sanzioni; e che la società si materializzi, nell'insofferenza d'ogni autorità, e nell'invilimento dello spirito: sono sentenze dimostrate dagli antichi, e confermate dai nuovi governi, lottanti colla coscienza delle nazioni, estinti quelli, e questi avvizziti sin dall'apparire.

XX. Ma se a tutti nuoce la separazione della Chiesa dallo Stato, essa più nuoce al protestantismo che al cattolicismo. Quello mancante per sua essenza, di unità, di coesione e di stabilità, non si regge che all'appoggio dello Stato: laddove il cattolicismo, forte della sua propria vita, durerà meno libero, ma non meno saldo nell'abbandono e nel cimento. Solidità, alla quale accenna il Guizot con queste parole: « Non meno del civile, l'ordine religioso può passarsi d'un organamento fermo e permanente. Non meno delle civili, le società religiose aspirano, e debbono aspirare a durevole consistenza. Loro non basta l'offrire alle generazioni che passano su questa terra, un'ospitalità momentanea sotto mobili tende; ma esse hanno da costruir edifizi, dove le generazioni possano succedersi e vivere in sicura confidenza dell'avvenire (l. c.).» La Riforma che, rovesciato l'edificio, è ridotta

alle mobili tende del deserto, sente la necessità che a lei venga in soccorso lo Stato; quasi fulcro a sostentarla, non però mai a signoreggiarla.

XXI. Al contrario, la Chiesa cattolica pone in se stessa, nel suo divino, tradizionale e inalterato organamento, colla fiducia dell' immortalità, il fulcro della sua esistenza; e richiedendo noi la giuridica convivenza, ricusiam pure la dominazione dello Stato sopra la Chiesa, ma accettiamo gli accordi colle parole ancora dell' onesto protestante: « Uopo è che la società civile e la società religiosa restino profondamente distinte, da non potersi invadere nè opprimere vicendevolmente. Ma non è vero che per isfuggire a tal periglio, debbano quelle vivere come straniere, e che esse non possano per l' onore ed il bene comune, contrar vincoli pubblici e prestarsi un mutuo soccorso (l. c.). » Questi vincoli sono i Concordati, e chi li dice inutili dà ragione di esser creduto ignorante il diritto privato e il pubblico delle genti. Perchè, come non possono le genti, anzi neppur due creature, convivere su questa terra, senza mutui riguardi e concessioni e patteggiamenti; così, meno potranno due podestà supreme, di conserva conducenti la stessa famiglia al comun bene. Onde col medesimo autore conchiuderemo: « Di questa sola guisa l' ordine sociale e l' ordine religioso si alzano e si raffermano insieme; e di questa guisa solamente, nell' una e nell' altra società, le idee, le istituzioni e le persone sono costituite in quel grado di potere, d' influenza e di onoranza che alla natura loro è conveniente (l. c.). »

XXII. Or, come gli uomini privati e le nazioni, accordando i loro interessi, non scemano la libertà, ma la

indirizzano; così la Stato e la Chiesa. Però la libertà dovuta alla Chiesa, non è sol di credere, di pregare e di piangere; ma come pronuncia l'illustre uomo di Stato, essa è libertà pubblica e sociale: « Io lo dissi, e più alto lo ripetono i fatti: la libertà religiosa non consiste unicamente nel diritto d'ogni uomo a professare in segreto la sua fede; ma di più, la costituzione interna della società in cui religiosamente si uniscono gl'individui, cioè della Chiesa, la forma del suo governo, le relazioni dei ministri coi loro fedeli, e le regole e le tradizioni che vi presiedono, sono parti essenziali di quella (Guizot, ib. ch. x). » La costituzione organica della Chiesa, col suo esterno e politico reggimento, sono dunque punti essenziali che lo Stato non di sua volontà concede, ma di necessità deve supporre preesistenti ne' suoi accordi colla Chiesa. All'intima virtù della Chiesa appartengono i riti, le preghiere, i sacramenti, la disciplina dei ministri, e quanto hanno di sacro le funzioni del ministero e del tempio; e il giudizio che gli ordina e gli applica, è per conseguente della Chiesa e non dello Stato; nè questo può assumerne l'ingerenza, senza rendersi in qualche modo complice di Arrigo, di Lisabetta o del fanciullo Edoardo. Fuori di questi punti che sono l'inviolabile peculio ecclesiastico, non si disdicono gli accordi in altri punti inevitabili del loro socievole contatto.

XXIII. In questa giuridica convivenza della Chiesa e dello Stato, è la libertà e la pace delle genti cristiane. Ma preponderando la bilancia dello Stato, a chi l'obbedienza? Risponde Leibnitz: Innanzi a tutto, obbedire a Dio ed a' suoi ministri, senza resistere alle podestà della terra, se pur sia possibile: *Et haec optima tutissimaque*

saecularis atque ecclesiasticae potestatis COLLIMITATIO *est, primitivae Ecclesiae exemplo, ut Deo eiusque ministris quidem potius sit obediendum, terrenis tamen potestatibus non sit resistendum* (Syst. th., 61). Il rispettivo termine *collimitatio,* della Chiesa e dell' Impero, sotto l'impero di Dio, rende doverosa la coesistenza e la comune obbedienza. Ma infine, se la legge dell' uomo si oppone alla coscienza e a Dio, allora certo è 1° che il minore diritto cede al maggiore, per legge universale di natura, e speciale della giustizia nella collisione dei diritti; 2° che ogni diritto venendo da Dio, si rompe torcendosi contro Dio. Nel qual frangente ha luogo per gl' individui, la resistenza passiva; e per le nazioni, se e fin dove sia giusta la resistenza attiva, insegnano s. Tommaso, Bellarmino, Suarez, ed il Bianchi che li riassume nella Podestà della Chiesa, libro primo, paragrafi quarto e seguenti.

XXIV. Regga Iddio questa bilancia, da cui pendono il tranquillo vivere e le civiltà delle nazioni. Ma poichè l' affonda il *ius circa sacra* che indebitamente affibiasi al civile principato, udiamone dal Leibnitz la dichiarazione. Elevandosi sulla turba dei prammatici cavillatori, egli scioglie recisamente la questione, distinguendo la cura dai diritti: *Nec diffiteor interim et principibus ac populis christianis, aliquam eamque maximam, debere esse* CURAM SACRORUM, *ita tamen ut nec manus arcae admoveant, nec thuribulum cum Osia capiant: sed* AUXILIO SUO *iuvent Ecclesiam, quo melius puritatem atque unitatem servet, ac* IURE SUO *utatur* (loc. cit.). A' laici non l'arca, non il turribolo, ma *cura, auxilium:* alla Chiesa *ius suum.* E così non sussisterà solamente, ma fiorirà l' impero della Chiesa nell' impero dello Stato, senza mescolanza nè

turbamento: *Quibus observatis, imperium in imperio, sacrum in terreno, sine permixtione ac perturbatione subsistet ac florebit* (l. c.).

XXV. Conserto dell' uno coll' altro impero, è aurea sentenza, perchè ogni diritto è imperante: imperante è il diritto sulla proprietà, imperante è la maestà paterna, sono imperanti la Chiesa e lo Stato. E chi dice società, dice conserto, non assorbimento; e chi dicesse « lo Stato solo è imperante » pronuncierebbe la suprema formola della tirannide. Il moderno liberalismo, nell' usurparla, pronuncia la sua condanna. Di rincontro, la Chiesa formolando la distinzione e non la separazione, bensì LA COESISTENZA E LA CONSOCIAZIONE DEL SUO E DI TUTTI I DIRITTI COL DIRITTO DELLO STATO, offre ai governi ed ai popoli la vera formola della libertà, che naturalmente e divinamente ha virtù di rigenerarli alla giuridica e permanente tranquillità della vita sociale.

XXVI. È dunque la libertà sociale, l' impero libero, e non indipendente, di tutti i sociali diritti: e viceversa, è tirannide l' egoismo soverchiatore dell' alto o del basso diritto. Il quale egoismo se usurpi il nome e la forza dello Stato contro la Chiesa, ancorchè ciò fosse nelle sole materiali proprietà della medesima, e coi forbiti pretesti onde ognora più si svergogna l' egoismo imperante; basterebbe a proclamar la guerra dello Stato contra la Chiesa. Perocchè si abbattono i ripari delle città per signoreggiarle; e bruttissima è la guerra che incomincia dal sacco; o piuttosto guerra non è, ma rapina del forte sul debole. Rapina altamente qualificata, per essa il sommo tutore convertendosi in violento usurpatore.

TITOLO XXXIII.

STRUMENTO LEGITTIMO DELLA CHIESA È LA SUA MATERIALE PROPRIETÀ.

I. Legge di questo mondo è l'armonia e la preminenza dello spirito sopra la materia. II. Fermo stato della proprietà ecclesiastica. III. Era il diritto della natura umana, effettuato nelle antiche genti, senza eccezione. IV. Di fatto esisteva la proprietà della Chiesa sotto l'Impero pagano. V. Il suo diritto vien dichiarato nelle restituzioni di Costantino. VI. Origini della proprietà ecclesiastica. VII. Sua natura, e temperanza della Chiesa nel ricevere. VIII. Eretici, leggisti e politici. IX. Gli eretici abusando delle Scritture, svelgono la proprietà dai papa, dagli ecclesiastici, da tutti i cristiani. X. La svelgono da tutta la natura umana i leggisti cavillatori. XI. E nel venire dello Stato la rinchiudono i politici. XII. Dissennati li dimostra la ragione; XIII. e maestri di rapine, l'esempio di Silla e di Mario. XIV. Nuove imitazioni. XV. Per maggiore conferma si accennano due libri. XVI. La proprietà della Chiesa è inviolabile per ragion naturale, sociale e divina. XVII. Corollari ed abusi.

I. Una gerarchia ecclesiastica, tutta spirito e senza quasi un contatto colle cose materiali e terrene, sarebbe una felicità desideratissima; come sarebbe ad ogni uomo l'avere un'anima dalle corporali necessità indipendente e libera; e come ai popoli ancora sarebbe una felicità, l'avere un governo angelico, non costretto di ricorrere ai tributi e alle milizie. Ma sono tre utopie, ripugnanti alla legge costitutiva del mondo presente, riposta in un certo equilibrio o consociazione dello spirito e della materia: a condizione però che lo spirito governi il mondo, ed alla materia resti il valore non di fine, ma di mezzo e di strumento. Onde, di noi e del mondo possiamo dire con Sallustio: « Ogni nostra forza nell'animo è posta e nel corpo: dell'animo a comandare, del corpo (o della materia) usiamo a servire: *Sed nostra omnis vis in ani-*

mo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur (Catilin., 1).»

II. La Chiesa che guarda al cielo, ma co' suoi figli cammina sulla terra, neppure dal principio, quando ogni cosa era miracolo, potè sottrarsi a questa legge; e istrumenti della sua vita erano le obblazioni dei fedeli. Ma pigliando la Chiesa fermo stato nelle genti, il senso cristiano la dotò di stabili proventi, proporzionati a tre fini: al culto divino, che i cristiani vollero solenne e magnifico; al competente sostentamento della ecclesiastica milizia, volendo ragion naturale che dei frutti del campo si cibi l'agricoltore, e sin l'animale che tira l'aratro, come avvertì s. Paolo; ed infine a provvedere un'arca ed un monte perenne di pietà agl'indigenti, nei quali Gesù Cristo ci lasciò figurato se medesimo.

III. Con una tale costituzione il cristianesimo continuava e nobilitava l'universale tradizione del genere umano. Perocchè gl'Indi, gli Egizi, gli Etiopi, i Persi, i Macedoni, i Giudei, i Greci, i Romani, e tutte le genti, avendo consacrato una stabile proprietà al culto religioso, con quell'atto testificarono: 1° l'eminente impero di Dio sopra le cose della terra; 2° un diritto pubblico religioso, quanto universale, tanto naturale.

IV. Il diritto naturale della Chiesa nel possedere e nell'amministrare, contrastato dalla giurisprudenza romana, pure fra le stesse persecuzioni era già prevalso nell'equità dei giudizi imperiali; come di Alessandro Severo narra Lampridio, e come attesta Eusebio nel celebre decreto di Aureliano: *Cum Paulus Samosatenus e* DOMO ECCLESIAE *nullatenus excedere vellet, interpellatus imperator Aurelianus, rectissime hoc negotium diiudicavit, iis*

domum tradi praecipiens, quibus Italici religionis antistites et ROMANUS EPISCOPUS *scriberent* (EUSEB. H. E. VIII, 30). Fatto maraviglioso! l'Impero proscriveva la Chiesa, e la Chiesa possedeva; l'eretico nega di abbandonar la casa del vescovato, e Aureliano riconosce l'autorità e presta il suo braccio ai vescovi italici ed al pontefice romano.

V. Tanto evidente e gagliarda era poi la ragion naturale della proprietà ecclesiastica, al primo apparire dell'Impero cristiano, che sin dal 312 per legge di Costantino e di Licinio si ordinava che i beni delle chiese, siccome ingiustamente confiscati e alienati, *sine ulla pretii petitione* incontanente alle chiese stesse ritornassero. Quindi nel 321 per legge di Costantino, confermato il diritto naturale di ricevere per testamento, dicendo questa legge: *Nihil enim est* QUOD MAGIS HOMINIBUS DEBEATUR, *quam ut supremae voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, liber sit stylus, et licitum quod iterum non redit arbitrium.* Nelle quali parole trionfa la libertà umana e civile contra la prepotenza legale dello Stato.

VI. Avendo le persecuzioni spente le famiglie d'illustri cittadini, ordinava pure una legge di Costantino che, giusta la loro presunta volontà, non al ladro fisco ma alla Chiesa si devolvessero le sostanze degli eroi che viventi l'onorarono colla testimonianza del sangue. Talvolta anche le spoglie dei falsi numi passarono al culto del vero Dio. Poi splendide le donazioni alla Chiesa, che l'immorale plebe dell'impero istruiva, confortava nella sventura, e inciviliva. I vescovi che vivendo, la propria chiesa avevano amata come sposa, morendo la onoravano dei loro beni, avvantaggiandone la greggia. Ma la più larga fonte delle ricchezze ecclesiastiche, fu l'industria

e la parsimonia dei cenobiti, che le deserte campagne, e le paludi e le selve coltivarono, e nella notte del medio evo, conservando le reliquie dell' antica civiltà, crearono pure quelle arti della mano che più utili fossero alla vita comune.

VII. Abusi se vi furono, e non cessan mai nelle cose umane, non macchiano però le onorate fonti dei beni ecclesiastici; che furono in parte, pegni sacri dei fedeli, *vota fidelium*, e sempre l' arca dei poveri, *patrimonia pauperum:* voci pietose che la Chiesa non ha mai cessato di ripetere. E se Valentiniano I con legge dell' anno 370, e Teodosio con altra del 390, fecero argine a certi falsi chierici ed a vedove imprudenti nelle loro donazioni, la Chiesa fu riconoscente; e quelle leggi cessarono, cessando gli abusi che provocate le avevano. Della moderazione della Chiesa nel ricevere è chiaro esempio s. Agostino. Rimproverato di ricusar certi legati, egli nobilmente se ne scolpa in pubblico ragionamento: *Plane suscipio, profiteor me suscipere oblationes* BONAS, *oblationes* SANCTAS. *Si quis autem irascitur in filium suum, et moriens exheredat eum; si viveret non eum placarem? non ei filium suum reconciliare deberem? Quomodo ergo cum filio suo volo ut habeat pacem, cuius appeto hereditatem? ... Quid plura, fratres mei? Quicumque vult, exheredato filio, heredem facere Ecclesiam, quaerat alterum qui suscipiat, non Augustinum: imo, Deo propitio,* NEMINEM INVENIAT (serm. 355, al. de diversis 49). E quivi stesso, Agostino commenda la giustizia di Aurelio vescovo già di Cartagine: *Quidam cum filios non haberet neque speraret, res suas omnes, retento sibi usufructu, donavit Ecclesiae. Nati sunt illi filii, et reddidit episcopus*

NEC OPINANTI *quae ille donaverat. In potestate habebat episcopus non reddere, sed iure fori, non iure poli.* La legge del foro imperiale concedeva di ritenere, ma il vescovo preponeva la legge della coscienza e la naturale equità che imponevan di restituire.

VIII. Tutto il mondo cattolico riconosceva di diritto e di fatto questa temperata giurisprudenza, quando si fecero a turbarla eretici, leggisti e politici.

IX. Per legge evangelica vietarsi la proprietà a tutti i cristiani, fu errore del primo secolo, di cui s. Epifanio, *adv. haer.* II, 61. Errore che Arnaldo da Brescia, intorno all'anno 1139, restrinse alla Chiesa ed a' suoi ministri, coll'intendimento di rovesciare il dominio temporale dei papi, e restaurare in Campidoglio la Repubblica Romana. Seguirono i Valdesi, prima del 1210, l'eresia sociale del primo secolo. Marsilio padovano rinnovò Arnaldo da Brescia, l'anno 1327. E di Viclefo è la decima proposizione condannata dal concilio di Costanza nel 1418: *Contra Scripturam Sacram est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones.* Tutti questi furono eretici nella fede per altri riguardi. Ma avvertasi bene 1° che per un eguale abuso delle Scritture incorsero nell'eresia sociale e politica di ablegare la proprietà ora dal papa, ora dagli ecclesiastici, e ora da tutti i cristiani; 2° che, rovesciata la proprietà nel primo caso, lo stesso abuso delle Scritture corre inevitabilmente a rovesciarla sin nell'ultimo, cioè in tutti i battezzati.

X. Come gli eretici nelle Scritture, così nelle leggi romane cavillarono i leggisti. I quali, invece di emendare colla giustizia naturale il tirannico dispotismo delle insidiose formole romane, anzi lo adorarono. Sulle prime

quella legge formulistica creava la proprietà e la trasferiva. Indi col pretesto della veste civile, essa dava la cittadinanza all' uomo come alla proprietà, che senza quella era schiava o nuda delle difese civili. In ogni caso la legge soprastava alla natura, meno curando la persona, nella quale il diritto della proprietà è radicato, immanente e assoluto. Sotto l' impero di. questo fantasma, i leggisti vissero e vivono, coi piedi nella civiltà presente, e colla testa in quella ferrea legislazione, che dava al marito di comprar la moglie, ed al padre di vendere il figliuolo, moderando il diritto più atroce di scannarlo. Ma eravi allora il benefizio dell' equità pretoria, che soccorreva alla natura oppressa dalla legge: immenso benefizio, che i nostri hanno pur dimenticato. Nè con ciò vogliamo togliere alla legge romana, nelle buone sue parti, l' eminente valore e la maestà della ragione umana e civile. Ma vogliamo indicar la fonte, dalla quale il leguleio materialismo attinse, che la legge crea la personalità civile della Chiesa, che la legge le dà il diritto di possedere, e che la legge ancora come lo dà lo ritoglie. Lo ritoglie poi, o per grazia confiscando i beni e lasciando viva la corporazione, o uccidendo la corporazione e per diritto di **vacanza** pigliandosi i beni della vittima. Smisurata tirannide, che farebbe detestare come vergogna della ragione, e flagello della società, le leggi ed i leggisti. Vanno più diritto e franco i politici.

XI. I politici vincono la battaglia con una parola: LO STATO; il cui ventre, il cui braccio, sono l' origine e la misura d' ogni diritto. Quindi le chiese, i ritiri delle vergini, i religiosi sodalizi, come Numanzia e Cartagine, cadono all' assalto dei valorosi.

XII. Li diremo dissennati o Vandali? Dissennati alla ragione, Vandali all' esecuzione. La ragione detta, che società non è spoglio nè rinunzia di verun diritto, ma associazione di tutti i diritti, e loro difesa per una ragione e forza comune, che ragione di Stato si appella. La quale ragion di Stato dove non difenda ma usurpi qualunque diritto degli associati, non è più la veneranda ragion di Stato, ma la esecranda degli oppressori e dei ladri; e col nefando esempio creatrice, e pessima educatrice di ladri. Ciò detta la ragione; e conferma l' esperienza che una plebe ladra si genera sempre da ladri governanti.

XIII. Ed invero, prima di Silla e Mario, erano semplicemente politiche le insurrezioni della plebe romana. Le leggi agrarie di Licinio e dei Gracchi, proposte e non accettate, sol miravano all' agro pubblico, usufruttuato dall' ingordo patriziato: ma era sacra la proprietà privata, e sacro pur anche il sasso che la limitava, sotto la religione di Giove Terminale. Quando però quei due divoratori dell' oro e del sangue romano, Silla e Mario, tirarono la plebe all' esca delle proscrizioni, il rispetto della proprietà fu spento in Roma, e le rapine private e pubbliche salirono al colmo. Allora gli eserciti romani, deposte le reliquie dell' antica temperanza, furono coi loro duci gli assassini delle nazioni. Cessate le armi, si accampavan nelle già desolate provincie le luride arpie dei proconsoli a spremervi l' ultimo sangue, onde riempiere il sacco, e col riboccante comprarsi l' immunità da' giudici scellerati. La plebe cittadina imparava da quegli esempi, e trovando scarsa l' offa che a lei si gettava, tumultuando rubava e saccheggiava. Il barbarismo era piantato in Roma, prima che arrivassero i Goti e i Van-

dali a denominarlo. Il suo centro era una larga cospirazione contra la proprietà; indi poi tutte le libidini, che trovarono un degno rappresentante in Catilina, un riparo illustre e momentaneo in Cicerone, ed uno storico sempre vivo e parlante in Sallustio.

XIV. Quindi mutarono i tempi e non i costumi. Regni e repubbliche, governi detti per la grazia di Dio e per la grazia del popolo, rinnovarono le proscrizioni di Silla e di Mario, rivolgendole contra la religione, aggravandole del sacrilegio. Si è crollata la proprietà nelle sue ragioni umane e divine: la proprietà, fondamento e cardine dei diritti e delle libertà civili. Applaude una certa plebe, togata e non togata, che trova il suo conto nella solennità della rapina. Escono i proconsoli a riempiere il sacco loro, non l'arca dello Stato, col frutto delle sacre proscrizioni. Lo Stato sempre più arido e sitibondo, atterrati gli argini più venerandi della proprietà, allarga sul popolo le proscrizioni, coll' onesto nome di tributi; tassa perfino i debiti nelle successioni; e ciò che Plinio detesta nel panegirico a Traiano, e già aveva detestato in Augusto il senato romano, il fisco moderno contamina la famiglia, associandosi col figlio nella eredità del padre. Indi poi la plebe, tra stanca e corrotta dall' esempio, si fa imitatrice dello Stato. Il quale se proscrive e confisca in lungo ed in largo, perchè essa plebe non metterà nella sua povera arca qualche spoglia dei ricchi, o delle chiese e degli altari? E se nell' arricchire è tutta l'arte dei governanti, perchè la plebe, secondo la sua forza, non profitterà di quell' arte? Ecco i delitti giustificati, ecco i tempi di Silla e di Mario. Prima la sete di moneta, poi di signoria: *Primo pecuniae, deinde imperii*

cupido crevit... Deos negligere, omnia venalia (SALLUST., Catil. 10). E cresciuto il contagio, rovinan gli Stati, divenuti crudeli ed importabili: *Civitas immutata: imperium ex iustissimo atque optumo, crudele intolerandumque factum.* (ib.). E così i frivoli alunni del collegio e della rettorica, divenuti legislatori e vantatori della romana grandezza, non ne respirano che i vizi e le turpitudini, per cui desolata e fracida, spento il seme dei Camilli e dei Fabrizi, quella passava nei barbari.

XV. Nei titoli IX, X e XI del secondo libro sopra il Diritto della natura e delle genti, abbiam dimostrate le origini razionali, divine e storiche della proprietà ecclesiastica, rimpetto allo Stato; e come dall' aggredirla, logicamente si generi il comunismo legale ed il socialismo. A tutti gli oppositori, con sincera e larga dovizia di documenti rispose Tommaso Mamachi nell' opera: « del diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali sì mobili che stabili, libri III. » Ma argomento al quale si piega la fronte e non la ragione, è la forza del braccio: argomento di età corrotta e di spenta giustizia.

XVI. Ritorni ora la tesi al suo principio. I beni materiali non sono la Chiesa, ma sono gli strumenti che rendono più facile e profittevole il suo ministero verso i fedeli. Questa proprietà sacra a Dio ed ai poveri, è inviolabile per ragion naturale, sociale e divina. 1° Per ragion naturale, i liberi cittadini da natura avevano il diritto di comporsi come in società civile, così in società religiosa: giacchè le nazioni creano i governi, e non i governi le nazioni. Dunque avevano il diritto di dotar la loro religione, di trasferire in questa l' inviolabile do-

minio delle loro obblazioni; e spiriti immortali, ritengono il diritto che le tavole della loro volontà siano dalle leggi protette contra i facinorosi. 2° La ragion sociale mostra il lurido pauperismo inglese come effetto delle gigantesche spogliazioni di Enrico e di Lisabetta (1): per cui il patrimonio di Cristo e dei poveri, passava dall'arca sempre aperta della Chiesa, nei ricchi sfondolati che hanno di ferro l'arca e la mano. Restava la carità legale; ma è un ludibrio del povero, costretto a disertar la patria o morir di fame, in mezzo a fratelli che nuotan nel-

(1) Narra il Davanzati nello Scisma d'Inghilterra: « La morte de'tre abati insegnò ubbidire al re: il quale tutti i beni di chiesa si prese, e distribuì alla nobiltà, vendè, barattò, forzando eziandio i cattolici a comperarne, perchè loro fosse giuoco forza difenderli (p. 60). » Ubbidire al re, era cedergli ogni cosa, e lodarlo delle sue rapine e disonestà. « Ma non ancor pieno di tanti danari, e gioie, e vasi, e calici, e paramenti d'oro e d'ariento, e tanta suppellettile preziosa, e stabili, e lasci, e ragioni, e azioni di tanti luoghi pii, e d'intorno a mille munisteri, oltre alle annate, legnami, ferramenti, piombo, sassi che ne cavò e vendè; e di tante gravezze, poste più che tutti gli altri re insieme da cinquecento anni in qua, come mostrano i libri pubblici, senza fare una grazia, una limosina; per la città CREBBERO L'UN VENTI I MENDICI; fece tutta la moneta del regno a lega d'undici oncie d'ariento fine per libbra portare in zecca; e la rendeva ribattuta a lega di oncie sei, e quattro, e due finalmente; e dieci oncie vi aveva di mondiglia (p. 68) » E dopo questi e altri nefandi gravami: « A tutto nondimeno dava fondo, e sempre stava abbruciato; verificando appunto il detto d'Isaia: ECCO L'ARGENTO TUO S'È CONVERTITO IN MONDIGLIA; I PRINCIPI TUOI SONO INFEDELI, E COMPAGNI DI LADRONI (p. 69). » Vennero all'infelice Arrigo i ribrezzi della coscienza con quei della morte; ma « circondò il re la turba de'parassiti, che, per non perdere i beni di chiesa che tenevano, se al papa rendesse l'ubbidienza, lo persuasero a levarsi tal rispetto dell'animo (p. 70). » E raccolti gli Stati, nel 1547, « lo primo articolo fu, che de'beni di chiesa ò luoghi pii, se si trovasse resticciuolo non ingoiato dal lion morto, si desse incontanente nelle branche al lioncello (p. 76, Venez. 1840.) » Il senno inglese, spogliati i poveri ed i cattolici, risparmiava però i rinnegati, per tenere in piedi una religione che non aveva più altro splendore, fuorchè nell'oro e nelle mense de'suoi ministri. Ma imparino i popoli, che rubamento e povertà vanno di conserva negli Stati; e che di età corrottissima, e di spenta giustizia, son nunzi terribili le sacre proscrizioni. Le quali inebriano e aguzzano l'appetito ai divoratori, levano ogni pudor dalla fronte, e dal cuore ogni rispetto di Dio e degli uomini.

l'oro. Restavano le ricche mense della chiesa protestante, ma a nutrir lautamente vescovesse e vescovini, non più Cristo e gl' indigenti. 3° Infine proclama la ragion divina, che la Chiesa avendo da un principio superiore allo Stato la sua esistenza personale e giuridica, di là ha pure il diritto che lo stato non le impedisca i modi naturali e onesti del suo ministero. E chi ricorda che la Chiesa è nata nelle catacombe, dovrebbe pur ricordare che Roma è nata negli antri del Palatino. Ma non vi è rimasta, perchè l'umanità ha i suoi progressi, e la società le sue armonie, e chi le ignora non entri nei parlamenti delle nazioni, non usurpi lo scanno dei legislatori, o pieghi la fronte vereconda.

XVII. Essendo la proprietà diritto assoluto, *ius utendi, fruendi, excludendi*; corollario immediato della proprietà ecclesiastica, è 1° la libera amministrazione; 2° l'intiera percezione dei frutti; e 3° l'esclusione dello Stato dall' una e dall' altra, come in qualunque vera e intera possessione. Quindi abusivo il diritto di vacanza nei benefizi, e abusive le regalie, se non siano dall' autorità ecclesiastica giustamente consentite. *Nullo iure, quod ad dominium pertinet, imminuto,* fu l' esatta formola di Costantino, nell' atto di restituire alle chiese i beni confiscati dall' impero, come di lui narra Eusebio nella Vita (lib. II, 34). Perocchè, laicale o sacra, individuale o collettiva, tutta la proprietà non ha che un concetto ed una forma. La qual forma sostanziale è il **proprio** e non il **comune**: ed il proprio costituisce le appartenenze giuridiche delle persone; come appartenenza dello Stato è il comune, ed il solo comune. Or la sola autocrazia, che è dispotismo senza freno di giustizia, fa suo il proprio ed

il comune. Ed ella arrogandosi il proprio altrui, schianta la proprietà nell'essenza e in tutta l'estensione; e lo Stato calpesta la maestà della giustizia e della natura, qualvolta non resti intera e salda ogni proprietà: NULLO IURE, QUOD AD DOMINIUM PERTINET, IMMINUTO. La Chiesa non domanda i privilegi, ma la legge comune e il diritto della natura.

TITOLO XXXIV.

SI CERCA IL VERO NOME DELLA COSTITUZIONE ECCLESIASTICA, RACCOGLIENDO I FILI PRINCIPALI CHE LA COMPONGONO.

I. Uno sguardo alla descritta città. II. I nomi sono specchio delle cose. III. La Chiesa è governo divino, ma non teocrazia pura. IV. Dio assiste e l'uomo eseguisce o inversamente. V. Ma in qual forma? VI. L'eresia e lo scisma hanno perduto l'essenza della Chiesa, e la possibilità di nominarla. VI. La Chiesa cattolica avendo unità e Stato, ha nome suo proprio. VII. Essa non è monarchia mista di aristocrazia. VIII. Mistura importa divisione della sovranità, indebolimento e complicazione. IX. Nella Chiesa la sovranità è una, indivisa, intiera. X. Naturalmente è un pericolo, ma più pericoloso il dividerla. XI. Indivisa non vuol dire dispotica, ma giuridicamente limitata e costituita. XII. Nella Chiesa non sono miste, ma consociate la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia. XIII. Adequata e forte consociazione della monarchia e dell'aristocrazia. XIV. Utile e nobile collocazione della democrazia. XV. La costituzione politica della Chiesa è razionale e divina: cioè una temperata Monarchia. XVI. È fatto il ponte al secondo libro.

I. Ecco nella sua vita interna, e nella sua esterna coesistenza colle potenze della terra, e ne' suoi amminicoli naturali e materiali, descritta la Città di Dio. Or dalla sommità alla quale siam pervenuti, rivolgendoci indietro e abbracciando d'uno sguardo tutta la costituzione politica e lo stato e l'impero della Chiesa, di qual nome l'appelleremo?

II. Ci conturba la domanda, quantunque facile e di lieve conto nell' apparenza. E per verità, essa ci rammenta che Dio creatore nominò egli stesso le cose create, perchè egli solo le conosceva; ossia le presentò esso stesso al novello Adamo, insegnandogli di qual nome le appellasse: *Adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea* (Gen. II, 19). Perocchè il nome deve essere specchio, e rendere l' imagine della cosa. E noi con lungo studio, ci siam bensì formata nell' intelletto l'imagine, ma cercando negli scrittori che ci precedettero, confessiamo di non trovar nome che comprensivamente e distintamente esibisca la forma politica del reggimento ecclesiastico.

III. Esso non è pura Teocrazia, cioè governo immediato di Dio: Poichè, salito al cielo Gesù Cristo, *Rex et Pontifex in aeternum,* a lui successero Pietro e gli Apostoli in qualità di ministri. Esso è però divino nell' autorità, nel deposito della fede, nella regola dei costumi, indefettibile e irreformabile nell' opera della Chiesa, e nell' opera del suo Capo dalla Romana Cattedra dommaticamente insegnante la Chiesa universale. Sopra quest' arca si alza la colonna e il fondamento della verità, coll' assistenza dello Spirito Santo: fuori di essa, il ministro è uomo viatore, portando come gli altri il peso dell' umanità fallibile e peccabile.

IV. Trovansi dunque nel governo della Chiesa Dio e l' uomo: Dio che assiste, l' uomo che eseguisce; ed inversamente nei sacramenti, l' uomo che pone l'atto, e Dio che produce la grazia del sacramento. Non però scevra di ambiguità sarebbe la formola che dicesse il governo della Chiesa umano-divino; come non sarebbe

quella che dicesse corporeo-spirituale il pensiero della mente: facendosi nell'una e nell'altra intervenire, quasi parallele, potenze disparatissime. I singoli pastori hanno poi l'autorità della Chiesa allora solo, che essi parlano il verbo, o amministrano i sacramenti o l'ufficio delegato loro da Gesù Cristo.

V. Rimosso dal visibile reggimento della Chiesa il titolo di rigorosa Teocrazia, qual nome fra i divolgati nella scienza politica, è più capace di colorirne il concetto e le applicazioni?

VI. I protestanti, benchè pretendano di aver ciascuno in solido quello Spirito Santo che essi negano alla Chiesa cattolica, hanno dovuto perdere sin anche il nome di Chiesa. Hanno collegi, comunioni, adunanze, templi, o se vogliasi, chiese: ma Chiesa non hanno, nè Stato, nè pubblico diritto o reggimento. E concedendo ancora che in tutti e tutto vivo abitasse lo Spirito Santo (essendo però impossibile che lo Spirito di verità affermi per gli uni ciò che nega per gli altri); quello Spirito invisibile non formerebbe nè governo nè società esterna e visibile. Il medesimo effetto produce ancora lo scisma: giacchè la Santa Sinodo presieduta da un laico, Ministro del culto (nome e invenzione Moscovita), è cosa tanto lontana e discorde dalla instituzione di Cristo, che neppure è capace di dare alla chiesa scismatica uno Stato omogeneo od una politica appellazione; di fatto non potendosi quella dire monarchica per difetto di capo ecclesiastico, nè aristocratica perchè l'aristocrazia vescovile non regge e non comanda, ma obbedisce al Ministro imperiale che la signoreggia col brando e col fasto dell'autocrazia.

VI. La sola Chiesa cattolica avendo unità e Stato suo proprio, è dunque essa sola capace di avere un diritto pubblico (la schiavitù eterodossa non è diritto), ed una specifica ed universale denominazione. Ma non convengono i dotti nel definirla.

VII. Noi avanzandoci ora fra essi a cercarla e sceglierla nelle diverse, avremo per fermo il criterio, che quella deve sostanzialmente contenere il diritto divino col quale si governa la Chiesa. Onde rigettiamo di tratto la denominazione di MONARCHIA MISTA DI ARISTOCRAZIA. Ed affinchè ci riesca evidente e facile la dimostrazione, pigliamo a forma di esempio la monarchia laica o civile.

VIII. Per mescolare la civile monarchia, bisogna dividere la Sovranità, e stenderne un lembo all' aristocrazia, e forse anche alla democrazia. Dal che nasce la moltiplicità dei poteri sommi o legislativi; e come si dice, l' equilibrio o la bilancia dei Poteri, che sono il Re, la Camera alta, e la Camera elettiva, con tutte le loro divisioni e suddivisioni di centro destro e centro sinistro, di estrema destra ed estrema sinistra. Onde l' Elvezio scriveva a Montesquieu che gloriavasi di avere ammannita questa mistura: « Già ve lo dissi, e lo ripeto, mio caro amico: le vostre combinazioni dei poteri non fanno che separare e complicare gl' interessi individuali invece di unirli... È una macchina complicata, è un equilibrio che dovrà rompersi ad ogni ora. » E ad Elvezio, come altrove abbiamo avvertito, già era precorso Tacito nella medesima sentenza: *Delecta ex his et consociata rei publicae forma, laudari facilius quam evenire; vel si evenit,* HAUD DIUTURNA ESSE POTEST (Ann. IV, 33). Vedi i titoli IV e XXXI di questo libro.

IX. Niente di tale mescolanza ha la Monarchia ecclesiastica, avendo noi dimostrato nel titolo XVIII che l'aristocrazia episcopale non può dividere nè participare il Principato della Sede Romana. La monarchia nostra è una e indivisibile. E tale parve a Cicerone la natura del sommo potere; il dividerlo, è distruggerlo: *Si in plures translata res sit, intelligi iam licet, nullum fore quod praesit imperium: quod quidem,* NISI UNUM SIT, ESSE NULLUM POTEST (de Rep. I, 38). E se agro, non tuttavia fuor di ragione è il dirsi da Boehmero, come nel titolo IV ci veniva osservato e qui ripetiamo, che una monarchia mista sia corpo più mostruoso che naturale: *Sed si vel maxime talis reipublicae forma mente concipi queat, tamen adhuc dubium remanet an talis mixtura existere possit in rerum natura; et si existat, utrum tale* MONSTRUM REIPUBLICAE *recte cohaereat, et an non potius longissime aberret a fine rei publicae imperato a lege naturae* (BOEHM. introd. in ius publ., par. spec. l. I, c. 3, n. 26).

X. Il fine della natura, a cui Boehmero accenna, è l'unità dell'impero, e la forza che basti a salvarlo dalle fazioni produttrici di lotte intestine, di debolezza e di morte. Confessiamo pur noi che tanta forza è pericolosa, purchè di riscontro si conceda, che cosa anche più pericolosa è il dividerla o spezzarla, spezzando con essa il perno della salute pubblica. E bene avverte il profondo filosofo e pubblicista Emiliano della Motta nel Saggio sopra il socialismo, p. 886: « Si vollero ordini governativi che togliessero al principe la facoltà di nuocere. Ciò è impossibile, senza incarcerare onorevolmente il principe nella sua reggia, e custodirlo a vista. Ma dopo, per togliere ancora la facoltà di nuocere, bisognerebbe incar-

cerare gli stessi carcerieri del principe, ossia il parlamento ed i Ministri. »

XI. I concilii di Pisa, di Costanza, di Basilea, vollero pur essi dividere la Monarchia ecclesiastica, assoggettandola al Parlamento ossia al Concilio. Ma le insanabili fazioni, ed i pretendenti che furono gli antipapi, maggiormente persuasero la necessità di tenerla compatta e unita. Il che affermando, il nostro discorso ci dimostra alienissimi dall'encomiare una prepotente e dispotica monarchia, e anzi convinti che allo Stato e alla Chiesa convenga una Costituzione politica, la quale, salvando l'unità, ad essa coordini altri poteri moltiplici ed equamente distribuiti. Al difetto di unità impertanto crediamo riferirsi l'anatema lanciato dal Romieu contra le Costituzioni civili: « Chi dice Costituzione, dice patto fra elementi dissimili, Autorità e Libertà. Saranno sempre vani gli sforzi per unire questi due principii così discordi, e lo spirito umano vi farà naufragio. È questa la pietra filosofale dei governi, non meno impossibile a trovarsi che quella degli alchimisti (*Ère des Césars*). »

XII. Eppure questa pietra, senza umano artificio ingemma la Costituzione della Chiesa, essendovi per divino consiglio collocate al loro posto, e nelle giuste proporzioni, la più forte monarchia, la più sapiente aristocrazia, e la più nobile democrazia.

XIII. La Monarchia fu da noi veduta forte, vitale, e proporzionata a' suoi fini (tit. x); non assorbente ma espansiva, e comprensiva di quella vitale unità che spira nella Chiesa e la fortifica (tit. XIII). L'Episcopato è la più sapiente e la più giuridica aristocrazia, participando a tutte le prerogative del Monarca, meno il Principato

(tit. XXII); ed il Presbiterio, inferiore aristocrazia, ha subordinatamente all'Episcopato, poteri limitati ma altissimi nel ministero della parola e delle chiavi (tit. XXIII, XXIV, XXV). Veri Ottimati per la maturità della scelta, dell'educazione, della scienza e dell'esperienza. Parlamenti della Chiesa sono i Concilii ecumenici, dei quali il Papa, senza essere nè sopra nè sotto, è semplicemente la testa, senza cui si hanno membri disgiunti, ma non corpo, nè Concilio, nè Chiesa: il Presbiterio vi accresce la dottrina ed il consiglio, ed il grande Atanasio, ancor diacono, come sole rifulse nell'adunanza di Nicea. Seguono i minori Concilii, nei quali e concorre la maggiore scienza possibile, ed il Presidente è per autorità valevole a compor le liti e cessar le fazioni. Ed infine, al Pontefice ecumenico, come a novello Mosè, assistono i settanta seniori, sapientissimo Senato, ed in ogni virtù il fiore dell'universo (tit. XXVI). Che vediamo dunque nel governo della Chiesa? Sempre un centro forte, ed una larga circonferenza. Onde all'universo cattolico si rende non solo doverosa, ma ragionevole e cara l'obbedienza alla gerarchia che lo governa (tit. XXVII).

XIV. E tanto è forte il centro e ampia la circonferenza da non isgomentarci della Democrazia, ma da collocarla nel suo posto, ed onorarla. Ecco la Plebe, per la prima volta, raccolta, educata, e rimessa nella umana e nella cristiana cittadinanza (tit. XXVIII). Ecco il Popolo, universalità dei credenti, non adulato, non lusingato coi simboli d'una vuota Sovranità: anzi dichiarato greggia, ma greggia illustre coi principi e cogli imperatori della terra; ed il pastore sarà servo della greggia, e darà la vita per la salute d'una pecora. Salva poi l'incomuni-

cabile Gerarchia, la Chiesa sarà pur generosa co' suoi figli di onorificenze e di concessioni (tit. XXIX). Onde e per sapienza di reggimento, e per abbondanza di frutti, essa non teme, anzi trionfa nel paragone coi civili reggimenti (tit. XXX, XXXI). Ma inviata a scortare coi Cesari l'umana famiglia pellegrinante verso la patria, ella chiede ai Cesari le ragioni della sociale sua coesistenza, e di aver libero il passo; e farà che si renda a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio (tit. XXXII). E pellegrinante essa stessa nelle spoglie della sua mortalità, ella ha pure un sacro diritto che non le siano contestati gli strumenti, gli amminicoli e le difese materiali della sua vita (tit. XXXIII).

XV. Ecco finalmente colorita, nelle sue parti sostanziali ed accidentali, la tela magnifica della Chiesa. Ma il fondamento di questa mirabile Costituzione, ad un tempo razionale e divina, risiede non già nella mescolanza, bensì in quella equa consociazione della più perfetta monarchia colla più perfetta aristocrazia e democrazia, che nel titolo IV abbiamo discorsa. Questi tre elementi d'ogni Stato, sono nella Chiesa intieri, ben definiti, e saldamente collocati sulle loro basi. Se dunque umana appellazione può convenire al REGNO DI GESÙ CRISTO SULLA TERRA PER IL VISIBILE MINISTERO DI PIETRO E DEGLI ALTRI PASTORI, sarà il dirlo con Cicerone, Regno non dispotico nè misto, ma temperato: *aequatum et temperatum tribus optimis rerum publicarum formis* (de Rep. I, 45). Senonchè, immune da ogni equivoco non sarebbe nè questa nè altra volgare appellazione, qualora sotto il vocabolo di MONARCHIA TEMPERATA, non si tengan ferme le materie sinora discorse.

XVI. Questa imagine della vera Costituzione politica della Chiesa, quale risulta dalle premesse dimostrazioni, ci servirà di criterio facile e sicuro per giudicare quei sistemi falsi o pericolosi, che ordinatamente saranno esposti e discussi nel libro secondo. Ed a questo primo daremo compimento e corona, rettificando una sublime idea dell' Alighieri nel suo libro della Monarchia.

TITOLO XXXV.

NELLA CHIESA SI EFFETTUA PER LE SINGOLE PARTI LA MONARCHIA UNIVERSALE DI DANTE.

I. La monarchia di Dante è un'utopia nei governi umani. II. Suoi punti fondamentali. III. Sono giudicati. IV. Dante errava, facendo d'un concetto vero un'applicazione falsa. V. Raziocinio di Dante per una giuridica e monarchica autorità. VI. La sola Chiesa ha virtù da sostenerla. VII. Onde si dimostra la più alta perfezione giuridica della Chiesa verso gli Stati civili. VIII. Il violarla è delitto contra la Maestà divina e la natura umana. IX. Ma nella monarchia Dantesca, come appunto nella Chiesa, restano viventi e concordi e libere (non già indipendenti) le particolari varietà. X. La ragion sociale distinguendo il *comune* ed il *proprio*, conserva e organizza la varietà coll'unità. XI. All'unità e alla varietà, si aggiunge terza la comune utilità. XII. Si dimostra dall'essenza e dal fine del diritto. XIII. Per ragioni e per fatti si riconferma che il bene comune è legge conservatrice della società. XIV. Dai sofisti lodata, non eseguita. XV. Nella Chiesa effettuata, a preferenza di altra società. XVI. Avvisi di s. Bernardo per rimovere i ministri indegni; XVII. e assumere i degni. XVIII. Doveri e importanza della giustizia distributiva nei principi della Chiesa. XIX. Indi solo può effigiarsi, nel diritto e nel fatto, il tipo sincero della Costituzione ecclesiastica.

I. In questa prima parte noi avevamo deliberato di studiare la costituzione della Chiesa razionalmente e positivamente, cioè al lume della ragione e della fede. E l'abbiam fatto, trovando nella Chiesa divinamente compiuto l'ottimo concetto dell'uno e del vario, che la ra-

gione assegna, qual meta ultima, al perfetto essere d' ogni Stato. Deliberati ancora di ricogliere il vero onde che venga, diremo, mettendo il vertice all' edificio, che la monarchia Dantesca è nella Chiesa una verità sublime; per difetto poi della materia, essa non altro essendo nei governi umani che una splendida utopia.

II. Eccone i sommi capi. Un solo impero ed un solo imperatore per tutto l' universo. I principi e le nazioni, di loro diritto, e con propria libertà di civile e politico reggimento. Ma all' imperatore un' alta giurisdizione, che difenda tutti i diritti, e termini equamente la contese interne ed esterne. Ed egli sarà la stessa equità, non più soggiacendo alle lotte dei potenti, nè alle cupidigie dell' avere o del salire. Abbia in Roma la sua sedia a fianco del pontefice; « e Cesare usi a Pietro quella riverenza che deve a padre figliuol primogenito, affinchè illustrato egli dalla paterna grazia, illumini con più virtù il circolo della terra: » *Illa igitur reverentia Caesar utatur ad Petrum, qua primogenitus filius debet uti ad patrem, ut luce paternae gratiae illustratus, virtuosius orbem terrae irradiet* (Dantis Aligherii de Monarch., in fine).

III. Nella civiltà cristiana, utopia non dovrebbe essere una podestà cesarea, illuminata dal raggio evangelico, e riverente alla podestà pontificale. Ma è utopia il fingere una serie d' imperatori, divenuti oracoli della giustizia, ed in quella sommità puri come angeli da ogni cupidigia dominatrice. Utopia il pensare, che le vaste personalità che son le nazioni, colle armi al braccio, ascoltino senza appello la sentenza dell' imperatore. Assurdità, più che utopia, è quel diritto universale dell' antico impero romano, diritto disceso dal cielo, giacente per secoli,

e risorto nei Danteschi imperatori. Utopia finalmente, considerate le qualità dei regni e le pretese dei governi, utopia l' unire quasi in una sedia il papa e l' imperatore, il pardo e l' agnello.

IV. Ma nel fondo resta vero il concetto di quella perfetta monarchia una e varia, che non potendosi effettuare nei governi umani, per difetto d' un' autorità certa ed infallibile a tutti soprastante, sol nella Chiesa ha per l' assistenza divina il suo compimento. La Dantesca utopia sarà dunque una verità reale, applicandosi alla Chiesa. Ed in ciò errava la mente contemplativa dell' Alighieri, che trasportando agli Stati umani la perfezione divina e l' universalità della Costituzione ecclesiastica, esso non avvertiva che gli Stati, opera di creazione umana, liberi, eguali, indipendenti e mutabili, non eran capaci di ricevere, o non tenuti a seguire quella giuridica unità, desiderabile al genere umano, ma richiedente il perfetto regno della giustizia sulla terra, o un intervento straordinario della Divinità. Vediamo impertanto come l' idea di Dante si avveri nella Chiesa, pigliando a testo delle nostre citazioni la sua Monarchia, secondo l' edizione fiorentina del 1839, nel volume terzo delle opere minori.

V. A dimostrare la ragionevole necessità di un potere monarchico, il quale giuridicamente componga ogni lite, e conservi nelle parti il sommo bene della concordia e dell' unità, l' Alighieri ragiona in questa sentenza: « Dovunque può essere litigio, ivi debbe essere giudicio, *ubicumque potest esse litigium, ibi debet esse iudicium:* altrimenti sarebbe la cosa imperfetta, cioè senza la sua natural costituzione: e questo è impossibile, perchè Iddio e la natura nelle cose necessarie non mancano. Ma tra

due principi (mettiamo noi tra due vescovi), de'quali nessuno è all' altro soggetto, può essere contenzione, o per colpa loro, o per colpa de' sudditi; e per questo tra loro debbe essere giudizio. E perchè l'altro non può giudicare dell' altro, essendo pari, bisogna che sia un terzo di più ampia giurisdizione, che sopra amendue questi signoreggi. Il quale terzo, o sarà monarca, o saranno più: se monarca, noi abbiamo il proposito nostro; se più, essi di nuovo potranno essere discordi e contendenti. E di nuovo sarà bisogno d' un terzo giudicatore sopra loro: e così o noi procederemo all' infinito, la qual cosa non può essere; o noi perverremo ad un giudice supremo, il quale immediatamente o mediatamente tutte le liti finisca. La monarchia adunque è necessaria al mondo (noi diciamo alla Chiesa). Questa ragione significava Aristotele col dire: Le cose non vogliono essere male disposte; or la pluralità de' principi è male; dunque uno sia il principe: *Entia nolunt male disponi; malum autem pluralitas principatuum; unus ergo princeps* (lib. I, p. 26). »

VI. Noi surrogando i vescovi ai principi della terra, la Chiesa al mondo, ed il romano pontefice al romano imperatore, vediam effettuata l' universale monarchia che Dante, al riposo delle genti, col pensiero vagheggiava. E le ragioni che egli adduce, mosso principalmente dalle discordie italiane, vedemmo nel titolo VII ripetute da Leibnitz e da Grozio ai protestanti, per terminare con autorevole criterio le discordie religiose, non possibili a comporsi nè coi garriti nè colle armi. E quindi le acerbe disperazioni di Zwinglio, di Beza, di Pufendorfio, agitati, dopo atterrata la monarchia papale, come nave in tem-

pesta e colla ciurma in rivolta, o come repubblica dalle armi civili straziata e disciolta. E Gian Giacomo Rousseau a beffarli tutti, chiese e università, dottori e pastori, in quelle sue Lettere dalla Montagna: « Essi non più sanno nè quel che credano, nè quel che vogliano, nè quel che dicano. Loro si domanda se Gesù Cristo è Dio; ed essi non rispondono. Loro si domanda quali misteri ammettano; ed essi ancora non sanno, non osano, non rispondono. Di che dunque risponderanno?... Un filosofo gli squadra, li penetra, li vede Ariani, Sociniani; li nomina tali... Allora si turbano, consultano, discutono, e agitati e spaventati non sanno a quale santo raccomandarsi; e dopo una tempesta di conferenze e di deliberazioni, il tutto finisce in un pasticcio che non dica il sì nè il no, nè bianco nè nero, come una cicalata di Rablais. » Dunque ha ragione l'Alighieri affermando, che a mantenere in ragione e saldo lo Stato, ovunque sian due, è sopra loro necessario un terzo con autorità. Ma autorità infallibile non è fuori della Chiesa cattolica. Dunque la sola Chiesa cattolica ha quel nerbo di monarchica unità, che niun imperatore potrebbe assumersi sopra i suoi pari e da lui indipendenti. E mentre la Chiesa per tutto l'universo compone le sue liti colla sapienza e autorità delle sue decisioni, sventuratamente al brutale giudizio delle armi, anderà sottoposta la giustizia dei principi e delle genti.

VII. Dal che si dimostra la più eccellente perfezione dell'ordine sovranaturale verso il naturale, cioè della Chiesa verso gli Stati umani. Poichè se, come sanamente Aristotele, « virtù è l'accesso del buono al suo ottimo » *virtus est dispositio perfecti ad optimum* (Physic. VII, 3);

tanto più la società è perfetta, quanto più ella per conservarsi ha mezzi che l'alzino dai contrasti materiali e brutali, a quell'ordine di verità, di giustizia e di sapienza, che è la forma ottima della sua natura e della sua felicità. Or mentre i regni stanziano colle armi i diritti (denti e ugne sono diritti e armi ai bruti); e si consumano e si straziano vinti e vincitori: la Chiesa ragiona, discute, ed in ogni evento ha un monarca, il quale, non licenziato a verun arbitrio, ma pesate le ragioni, sopra il codice e le tradizioni divine, e con divina assistenza, emette il responso che finisce ogni lite. Dunque la Chiesa, società naturale in quanto alla natura umana degli aggregati, ma nell'obbietto, nel fine e nel reggimento, al tutto sovranaturale; era sopra gli Stati umani competentemente elevata a fermo stato di certezza, di unità e di universalità: per redimerla dagli errori che sviano, dalle fazioni che lacerano, e non fosse altro, per raccogliere le nazioni sotto un comune simbolo di fratellanza e di carità.

VIII. Oh quanto è cara, e sublime alla mente e al cuore, fosse pure umana, questa carità, ravvivata scolpita e suggellata dal simbolo cristiano! Ma essa è divina, e principio dell'immortalità. Oh la nefanda empietà che sarà dunque il discioglierla o contaminarla, sciogliendo l'universale e paterna Sovranità che sulla terra visibilmente la consacra e la rappresenta! Unità, paternità, sovranità, al cui lampo brillava l'anima dell'Esule cantore: ma troppo più nobile dei fragili principati, che Dio abbandonava alla discrezion dei mortali: *mundum tradidit disputationibus eorum.*

IX. Abbiamo dunque nella Chiesa, trasferendovi il concetto dell' Alighieri, la perfetta unità del reggimento, culminata nell' universale sovranità. Ma feconda e vitale sovranità, che nella sua vasta unità non confonde, ma consocia tutte le reali e giuridiche varietà. Perocchè, avvertendo che non ogni giudicio è da recarsi al principe, nè che della stessa guisa si hanno da reggere Sciti e Garamanti, l'Alighieri prosiegue: *Sed sic intelligendum est, ut humanum genus, secundum sua* COMMUNIA *quae omnibus competunt, ab eo regatur, et communi regula gubernetur ad pacem* (lib. I, p. 48). Così avrebbe la monarchia di Dante, sotto la legge comune dell' universal principato, e principi e leggi particolari: appunto come la Chiesa ha suoi principi e legislatori sotto la presidenza del pontefice Romano. I quali principi minori fanno bensì vere leggi e proprie dei loro sudditi, ma la legge COMUNE essi ricevono dal principe maggiore. E continuando l' Alighieri, così rinfranca la sentenza: « La quale regola e legge debbono i principi particolari dal monarca ricevere: come l' intelletto pratico, a far conclusione di operare, riceve la proposizione maggiore dall' intelletto speculativo, e sotto quella aggiunge la particolare che è propria di lui, e particolarmente all' operazione conchiude. E questo non solamente è possibile a uno, ma è necessario che da uno solo proceda, acciocchè ogni confusione dagli universali principii sia tolta. E questo essere stato fatto da esso, scrive lo stesso Mosè nella legge, il quale assunti i principali delle tribù dei figliuoli d' Israel, lasciava loro i giudicii inferiori, riservando a sè i superiori e comuni alla nazione (ib. p. 49). » E rincalzando ancora: « Il genere umano quando ottimamente vive, è

una certa concordia: perchè come un uomo ottimamente disposto, è dell'anima e del corpo una perfetta concordia; similmente la casa, la città, il regno, e tutta la generazione umana (ib. p. 53). »

X. Quell'intelletto speculativo è la ragione imperante, e riducente a concordia, non a schiavitù, le facoltà umane. E nella Chiesa, oltre alla ragione dei vescovi deliberanti, è la ragione del Capo colla peculiare assistenza dello Spirito Santo: cioè di colui che fu posto quale pietra del fondamento. La distinzione poi di COMUNE e di PROPRIO, ond'è l'unità e la varietà, un monarcato universale e principati particolari, il reggimento ancora e la libertà; quella distinzione è pur di s. Tommaso: *Non enim idem est quod* PROPRIUM *et quod* COMMUNE. *Secundum propria quidem differunt, secundum autem commune uniuntur: diversorum autem diversae sunt causae. Oportet igitur praeter id quod movet in proprium bonum uniuscuiusque, esse aliquid quod movet ad bonum commune multorum. Propter quod et in omnibus quae in unum ordinantur, aliquid invenitur alterius regitivum* (de Regim. princ., I, 2). Ordinare gl'individui sotto magistrati prossimi e particolari, e quindi sotto una magistratura universale; ma a ciascuno riservando il suo proprio giuridico, e nei reggitori conferendo rispettivamente o la parte o il tutto del diritto comune: tale è la ragion sociale del Dante e di s. Tommaso. Gli Stati umani, quasi sempre eccessivi e assorbenti in ogni forma di governo, non la vogliono intendere. Non contenti di movere i fili comuni e generali, i proprii diritti altrui allacciano alla ruota dello Stato. Ma quanto ingiusta e illiberale è la politica umana, altrettanto ferma e liberale è l'ecclesia-

stica, dichiarata da s. Bernardo: *Tu ne denique tibi licitum censeas, suis ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos quos posuerunt patres tui. Si iustitiae est, ius cuique servare suum; auferre cuiquam sua, iusto quomodo poterit convenire? ... Non ergo tua sola potestas a Domino: sunt et mediocres, sunt et inferiores. Et quomodo quos Deus coniunxit, non sunt separandi; sic nec quos subiunxit, comparandi* (de Consid. III, 4). Nè vuole il santo, che pure un dito si sottragga all' immediato reggimento della mano; ma il dito obbedisca alla mano, e la mano al braccio, benchè a tutti soprastia il capo: altrimenti *monstrum facis.*

XI. Unità e varietà di reggimento, con giustizia e libertà, sono già due punti della monarchia Dantesca, convenienti alla Chiesa. Il terzo è la comune utilità, ch' egli propone e rafferma nel seguente ragionamento.

XII. « Colui solo che mira al bene della repubblica, mira al fine del diritto; e si dimostra. Il diritto è una proporzione reale e personale tra uomo e uomo, la quale osservata conserva la società, e corrotta la corrompe. Imperocchè la definizione del Digesto *(facultas agendi)*, non dice proprio quello che sia diritto, ma il modo di usarlo. Adunque se la nostra definizione bene comprende la sostanza e l' effetto; ed il fine di ciascuna congregazione è il bene de' compagni: è necessario che il fine di qualunque diritto sia il bene comune; ed è impossibile che sia diritto quello che alla comune utilità non riguarda. E però Tullio nella prima Rettorica dice: che sempre si vuole interpretare le leggi a utilità della repubblica. E se le leggi non si dirizzano a utilità di coloro che sono sotto la legge, hanno solo il nome di legge,

ma leggi non sono. Imperocchè conviene che le leggi uniscano gli uomini insieme a utilità comune. Per la qual cosa Seneca bene dice nel libro delle quattro virtù morali: che la legge è vincolo della società umana. È dunque manifesto, che chi attende al bene della repubblica, attende al fine della giustizia: *Quicumque bonum rei publicae intendit, finem iuris intendit* (ib. II, p. 77). »

XIII. Qui il nostro Dante considera il diritto, quale è obbiettivamente, *norma agendi,* prima che esso divenga subbiettivamente *facultas agendi.* Onde seguita, che norma e facoltà del retto operare, non possa essere in qualunque imperante, fuorchè il bene della sua gente. Al qual bene riguardando il diritto, esso diventa la legge che conserva o perde ogni società: *Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit* (l. c.). Questa legge avvalorando coi fatti, esulta l'Alighieri ricordando con Cicerone nel secondo degli Uffizi, che la Repubblica Romana col beneficare il mondo saliva all'impero del mondo: « Il Senato, dice Tullio, era porto e rifugio di re, di popoli e di nazioni. I nostri magistrati e imperatori in questo massimamente sforzavansi di acquistar lode, se le provincie ed i socii con fede equità e gloria difendessero: per la qual cosa, questo si poteva chiamare piuttosto soccorso del mondo che imperio: *itaque illud patrocinium orbis terrarum, potius quam imperium poterat appellari.* » E venendo il Dante dalla Repubblica alle persone, commenda un Cincinnato, che passa dall'aratro all'impero, e dall'impero all'aratro; Fabricio che rifiuta l'oro, per vincere i possessori dell'oro, *parvoque potentem Fabricium;* e Camillo, e Muzio,

e i Decii, che fecero la patria grande, intendendo al bene comune.

XIV. Mà noi siamo lungi dal veder posto a fondamento sociale il bene comune. I sofisti hanno avvezzate le nazioni a pascersi di vento colle formole incantatrici che sono: « i diritti dell' uomo, popolo sovrano, popolo libero, governi popolari e liberi. » Ma il bene comune, unica realtà a cui possano accennar tali parole; il bene comune non risponde alle invocazioni.

XV. Però, nostro proposito essendo la Chiesa, e non i governi della terra, diciamo che quantunque chierici e laici abbiam da condolerci dell' essere, di virtù come di tempo, lontani dall' aurea età cristiana; tuttavia il bene comune ed i generosi sforzi a procacciarlo, più che in altra società, sono e saranno la legge viva e il diritto fondamentale della Chiesa. Poichè se la vita molle del secolo, se le ambizioni e le gare vinserò e vincono petti sacerdotali; restano però i mille e i mille intemerati e franchi nel servizio delle anime e dei corpi, per le città e le campagne, fra le genti civili e le selvagge, sino allo spargimento del sangue. E non mai cadrà l'esempio e il precetto del Maestro, che poneva se stesso vittima pei fratelli. Ma, generalmente parlando, quando ancora non fosse la maggiorità del clero il fiore più colto e più operoso e più strenuo dello nazioni, diremo che qui non è lite sulle persone, ma sulla giuridica costituzione della Chiesa, le cui leggi ed i cui ministeri, senza eccezione, hanno per fine il comun bene dei fedeli. E la Chiesa invoca da Dio ministri, a produrlo efficacissimi: *Tua nos misericordia, Deus, et ab omni subreptione vetustatis expurget, et capaces sanctae novitatis efficiat* (fer. 3 mai.

hebd.). Cioè purghi Iddio i suoi ministri dalla vecchia o mondana scorza isterilita, e infonda spiriti sempre nuovi e fruttiferi. I ministeri poi della Chiesa giudichiamo non da quel che siano le persone, ma da quello che secondo le leggi stesse della Chiesa hanno da essere. Per esempio, secondo gli avvisi che s. Bernardo ne porge a tutti i vescovi, scrivendo ad Eugenio papa nel quarto libro della Considerazione, al capo quarto, sotto il titolo: *Quales collaterales et coadiutores a Pontifice adhibendi: unde de virtutibus praelatorum.*

XVI. Dice ad ogni vescovo l'espertissimo dottore della Chiesa e delle corti: « Come sano non sei, dolendoti i fianchi; così nè buono, appoggiato ai tristi. Non sarà sicura, nè altrui giovevole la tua salute, se ti assediano i serpenti. Novello Mosè, innalza gli assennati, e non i fanciulli. Meriti veri e non raccomandazioni: il raccomandato è pericoloso, e chi raccomanda se stesso, è giudicato. Respingi i melati piacentieri, anche nulla chiedenti: lo scorpione non ha il veleno in faccia, ma nella coda. Dice la Scrittura: *Est qui se humiliat nequiter, et interiora eius plena sunt dolo.* Giovani leggiadri e ben parlanti, ma vuoti di senno, e di scienza ignudi, non faranno onore a te, nè difesa alla giustizia. »

XVII. Bernardo continua: « Rimosse queste pesti, cerca non i volenti, ma i renitenti. I verecondi, i timorati di Dio, e speranti solo in Dio: composti, gravi; franchi nella censura dei vizi, retti, provvidi e industriosi. Forti nella prospera e nell'avversa fortuna, non oziosi, non gaudenti, non epuloni, e dell'avere non prodighi nè solleciti, ma circospetti. Seguaci di Cristo e non dell'oro, del volgo maestri e non ispregiatori, padri dei poveri, e dei ricchi

e dei grandi non flessibili nè pavidi ammonitori. *Qui ecclesias non spolient, sed emendent; qui marsupia non exhauriant, sed corda reficiant.* Non maligni, non detrattori, non soppiantatori. Amabili non a parolette, ma a fatti; e reverendi non per fasto, ma per gloriose azioni. *Qui non de dote viduae, et patrimonio Crucifixi se vel suos ditare festinent:* non venditori della giustizia, ma economi generosi, e sapienti amministratori.»

XVIII. Sin qui il mellifluo dottore, tracciando ai principi della Chiesa la via pratica della giustizia distributiva. Giustizia dovuta agl' individui nella ragione della capacità e dei meriti. Giustizia, più che ad altro Stato, dovuta alla Chiesa, richiedente ministri, consiglieri e governatori, non sol degni ma degnissimi. Sovrana giustizia, la più bella e più viva imagine sulla terra, della giustizia divina. Perchè essa, come Dio, ragguaglia ai meriti le ricompense. Essa feconda col suo riguardo le virtù e gl' ingegni, come il sole i fiori e i frutti; languendo, all' incontro, quelli a cui non giunga il vivifico raggio della sua luce. Essa infine ritornerà più amabile e fruttuoso il campo evangelico, sterpando le lappole, e sulle capaci piante versando i benevoli influssi. E tutto questo mira al bene dei fedeli, ed è sugo di sapienza, largamente sparsa dall' anima eccelsa e temperatissima di Bernardo.

XIX. Aggiungi il celebratissimo Pastorale di s. Gregorio, i discorsi e gli statuti di s. Carlo, e l' ammonizione del Bellarmino *ad Nepotem*. Dai quali documenti effigiandoci nella mente, e per opera manifestando il sincero tipo della reggente ed operante gerarchia ecclesiastica, avremo in un tratto compiuta l' irrefragabile dimostrazione, in questo libro per le singole parti adombrata o colorita.

Cioè essere la Chiesa per la sua Costituzione giuridica e operativa, quello Stato politico nel quale sovranamente campeggiano le tre essenze d'ogni benefica associazione: 1° l'unità del reggimento; 2° la graduazione e la varietà; 3° il bene comune, non di una gente nè di una stirpe, ma del genere umano, redento a concordia universale. Che sono i tre punti veduti e ammirati dall'Alighieri, ma da lui in materia non competente disposti ed applicati.

TITOLO XXXVI.

CONCLUSIONE.

I. Quesiti intorno a questo libro. II. Loro utilità. III. Concetto generale e apostolico della Chiesa. IV. Due diritti nella Chiesa: il gerarchico o dommatico, ed il sociale o civico. V. Il civico si attua nel costituirsi della società cristiana. VI. E diviene il diritto pubblico e politico delle genti cristiane. VII. Il gerarchico ed il civico hanno per comune origine il mandato divino. VIII. Il diritto delle genti cristiane vale presso la gerarchia ecclesiastica e presso la civile. IX. E si fa più esplicito nei conflitti religiosi e civili. X. Prevaricazioni delle rappresentanze nazionali. XI. Negli assalimenti ogni uomo è soldato legittimo della patria e di Gesù Cristo. XII. Condizioni generali della difesa. XIII. In particolare si miri ai fondamenti della società cristiana, e alla radice del male. XIV. È fallace il criterio che assegna alla Chiesa il sovranaturale, ed allo Stato il naturale. XV. Anzi è il Cesarismo pagano in diretta contradizione colla civiltà e col diritto religioso e nazionale delle genti cristiane.

I. Toccammo già una meta. Ma abbiam soddisfatto alla promessa? Abbiam noi ordinatamente esposti, e saldamente raffermati i cardini costituenti il diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane? O era questo un diritto, o due diritti? Ovvero, dicendo « Chiesa e genti cristiane, » siam noi usciti dall'orma tradizionale? O piuttosto con una formola più esplicita, e forse ai tempi pre-

senti e alle sociali esigenze più conveniente, abbiam atteggiato il concetto della scienza, da rendere più estensive e più efficaci le sue influenze?

II. Tali questioni proponemmo a noi stessi, e ora fidentemente proponghiamo ai nostri lettori, sperando che la loro soluzione darà una luce e un rinforzo generale al nostro discorso.

III. Il grave Melchior Cano (*de locis*, IV, 2), giusta la greca etimologia, dicendo la Chiesa CONVOCAZIONE, di coloro cioè che *Dei gratia et vocatione conveniant*, aggiunge: *Nam et hanc nominis etymologiam spero lectoribus placituram.* Piace quest' appellazione, perchè essa significa la società di tutti i convocati con Gesù Cristo: *Vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi*. (I Cor. I, 9). Onde l' uso apostolico d' intitolar le epistole alle società dei fedeli: *Omnibus qui sunt Romae, vocatis sanctis... Ecclesiae Dei quae est Corinthi* etc. Al quale uso conformandosi gli Apologisti, nel nome della Repubblica cristiana esponevano i loro gravami agl' imperatori, e domandavano i sociali diritti.

IV. Era dunque nella Chiesa, oltre alla speciale gerarchia, una società tutta operosa e attiva; e sorgeva, nel senso proprio e giuridico, una gente conscia de' suoi doveri come de' suoi diritti. Diritti interni che l' armonizzavano colla sua gerarchia: diritti esterni, dei quali essa, congiuntamente colla gerarchia, prevalevasi nell' ottenere giuridica libertà e stato civile. Due originali esigenze designavansi impertanto nella Comunità cristiana: l' una propria e gerarchica, posta nell' esercizio libero del divino mandato; l' altra comune ai pastori ed alle greggie, posta nel chiedere e nel conseguire, quali membri

dell' aggregazione civile, le guarentigie pubbliche del culto e della fede. Or le esigenze costituendo i diritti, vi sarà dunque nella Chiesa un diritto pubblico gerarchico, componente la divina costituzione della Chiesa, e un diritto sociale e civico delle genti cristiane. Per quello la Chiesa è e sta quale fu da Dio costituita: per questo le genti cristiane giustamente richieggono negli ordinamenti civili l' esercizio intero e libero del divino servizio. La nostra formola comprende, senza confondere, l' uno e l'altro diritto.

V. Dei quali diritti, il dommatico o gerarchico fu pressochè esclusivamente coltivato dalle scuole cristiane in tempo di società costituita; ma più altamente fu proclamato il diritto sociale delle genti cristiane, o nel costituirsi della Cristianità, o nel difendersi contra le potenze che l' assalivano. Fu detto che, avendo il genere umano perduti i suoi diritti, Montesquieu gli avea trovati. Fole! Gesù Cristo è che rialzava i diritti prostrati del genere umano, e divinamente li riconsecrava, ponendo Cesare sotto Dio, e assegnando a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Il diritto e la civiltà delle genti cristiane da questa fonte scaturivano. È allora per la prima volta si videro le nazioni, dai quattro venti, domandare a Cesare la libertà dello spirito, i celesti diritti della ragione e della coscienza. Qual diritto sorgesse allora, basterebbe a dichiararlo l' Apologetico di Tertulliano. Per massima, non politiche insurrezioni; regni la legge, dov' ella sia giusta, ma servi della giustizia i sudditi come gl' imperatori: *Hoc senatusconsulta, hoc principum mandata definiunt, hoc Imperium, cuius ministri estis:* CIVILIS, NON TYRANNICA DOMINATIO EST (Apolog., 2).

« Neppure Augusto, fondator dell'Impero, concedeva d'esser chiamato Signore: *hoc enim Dei est cognomen.* Ma io dirò Signore l'imperatore, secondo il comun costume, e quando non sia costretto di pareggiarlo a Dio. Del resto, io non sono suo schiavo: *ceterum, liber sum illi.* Poichè il mio Signore è uno, onnipotente, eterno, quel medesimo ch'è pur suo Dio: *idem qui et ipsius.* E chi è padre della patria, come può esserne il signore? *qui pater patriae est, quomodo dominus est? Sed et gratius nomen est pietatis quam potestatis* (ib. 34). » E sino al fine il gagliardo Tertulliano inferisce le conseguenze del principio, assegna il suo posto all'Impero, vendica i diritti della gente cristiana, e negando alla legge ingiusta la sanzione divina, conchiude: *Quum damnamur a vobis, a Deo absolvimur* (ib. 50).

VI. Così sublime era nata, e fatta volgare ai popoli, la cristiana giurisprudenza; e la rincalzavano i dottori, i padri ed i pontefici, finchè la società civile fu cristianamente costituita. Quindi poi s'illustrò la teologia, la quale sconfisse col diritto dommatico e gerarchico l'eresia e lo scisma, mentre il diritto canonico o prammatico presiedeva al foro e alla disciplina. Ma se di tutti radice è la teologia, il diritto delle genti cristiane tanto primeggia sul puro forense, quanto sull'arbusto il cedro del Libano. Per quello, di fatto le nazioni cristiane hanno o debbono avere, da principi anche non cristiani, cittadinanza e leggi non offensive della libertà cristiana; e di inscriver negli statuti fondamentali dei governi le capaci guarentigie per conservarla; e lesa o pericolante, le ragioni da rivendicarla. Diritto naturale; ritraendo i governi tutta la ragione del loro essere dall'adequata felicità, ci-

vile e religiosa, della loro gente: diritto divino positivo, proclamato dall' Imperatore del cielo, alla cui presenza non sono imperatori sulla terra, se non a patto di rimanergli secondi.

VII. A questo punto, il nostro discorso rientra quasi per una circolare in se medesimo, e la Conclusione termina e riconferma l' Introduzione. Riconferma cioè la sentenza che affermava: 1° il diritto costitutivo della Chiesa essere una divina podestà immediatamente scesa di cielo in una definita gerarchia; 2° ma ne' suoi atti recar essa l' impronta e i frutti d'un servizio pubblico, non l'idea nè il fasto d' una special dominazione, ristretta al profitto di una casta; 3° e contenendo la Chiesa il tesoro e il testamento del Padre, avere quindi le nazioni il diritto che niuna podestà della terra loro ne contenda il possesso, e l' esercizio libero, ed il pubblico e socievole perfezionamento.

VIII. Onde reale è il diritto delle genti cristiane, e dovendo ogni realtà aver suo nome, noi l' abbiam nominato. Ed esso ha due riguardi: il primo alla gerarchia ecclesiastica, e vale per conseguire da essa ogni spirituale servizio che porti il mandato di Gesù Cristo; il secondo alla gerarchia civile, e vale per conseguire da ogni grado e forma di governanti, le pubbliche libertà che da quel diritto derivano, cui niun governo può dirittamente offendere o impedire.

IX. Perocchè esso è quel diritto medesimo, che Pietro domandava al Sinedrio, che Paolo predicava all' Areopago, per cui morivano i martiri, e che i grandi giureconsulti e primi pubblicisti del mondo civile, quali furono gli Apologisti, nel nome della ragione divina ed umana

richiedevano dai romani presidi e imperatori. Immortal diritto, e sempre di egual valore, quantunque per lunghi secoli fidandosi i popoli alla religione dei loro governanti, quello non sempre incontrasse eguale attività o sapienza ne' suoi patrocinatori. Ma nel presente fermento o conflitto dei sociali diritti, è dovere che esso ripigli l'antico valore, e lo coltivino i dotti nelle scuole, e lo diffondano nelle cristiane moltitudini: delle quali valutandosi ora il suffragio civile, ai legislatori corre debito più esplicito di rispettarne la coscienza e la religione.

X. Il peccato originale delle politiche moderne, fu la grande prevaricazione dell'assemblea che s'intitola dell'89. Portava il mandato della nazione, che i suoi rappresentanti tenessero salde le basi della società: proprietà, monarchía, religione. La traditrice assemblea, rovesciando il mandato, tutte tre le scalzava, spalancava l'abisso, vi lasciava sospesa la Francia, e se ne andava. Per questa forma, nasceva da un mandato popolare un dispotismo dalle mille braccia, che largamente si propagava. Ma era un tradimento, e sarà finchè i deputati ed i rettori delle genti cristiane usurperanno o contristeranno i diritti religiosi e costituiti della loro nazione. Di rincontro rammentino i popoli che eleggendo dei rappresentanti, non si costituiscono degli autocrati nè dei pontefici; e se quelli li gridan liberi, usino essi voce e diritto da liberi. Le prime parti di questo dovere spettano ai padri di famiglia, legittima rappresentanza della natura, soprastante al censo ed alle frivole letterature. Rappresentanza efficacemente inspirata dall'amore e dalla paterna maestà, a tutelare la santità della famiglia, la castità del connubio, la moralità della prole, e quella che di

tutte virtù è radice e custodia, la cristiana religione. Il plebiscito dei padri di famiglia non avrebbe mai scavato alla società moderna l'abisso che minaccia d'inghiottirla.

XI. Or dunque sappiano i padri di famiglia, sappiano le genti cristiane, quale e quanto diritto in cose di religione, esse tengono dalla natura e da Dio. Riflettano che, siccome all'invadersi della patria, non corrono alla difesa i soli duci, ma è soldato ogni cittadino; così, all'assalirsi da qualunque parte la religione, ogni cristiano è soldato di Gesù Cristo. Varia è la difesa: l'autorità ai vescovi; ai vescovi e ai dotti la sapiente discussione; e le giuridiche rimostranze all'intera nazione.

XII. La parola del vescovo in difesa della greggia, apparirà alle potenze della terra tanto più efficace e veneranda, quanto più ella mostrerà di scendere come un limpido raggio, dalla fonte della verità, dell'autorità, della carità; semplice, tranquilla, possente, come Iddio del quale è ministra: *Tu autem dominator virtutis, cum tranquillitate iudicas, et cum magna reverentia disponis nos* (Sap. XII, 18). L'apologista cristiano, in qualunque sfera o grado, non imita l'inesperto gladiatore che fa teatro alla gente di armeggiamenti e di clamori, nè il beffardo Tersite, nè l'ampolloso Aiace: ma esso è come il grave atleta che non move colpo invano; come Achille che porta il valore nella lancia e non sulla lingua; come Ulisse che sopra Aiace, colla modestia e colla gravità delle sentenze, vince le armi di Achille. O piuttosto esso è quel combattitore sublime ed originale, che non entra nella mischia per uccidere ma per salvare. Per salvare colla luce intera e trionfale della verità, chi la ignora e chi la osteggia; e se la verità fa piaga, spargendo esso

sulla ferita il balsamo della carità: *Parcis autem omnibus: quoniam tua sunt, Domine, qui amas* ANIMAS (Sap. XI, 27).

XIII. Questo in generale, affinchè la difesa non sia indegna della causa, ed il soldato manifesti la virtù e lo spirito del capitano. In particolare poi si divolghino e si raffermino quei veri fondamentali e potenti, intorno ai quali ferve il combattimento. Dall' università di Berlino, il protestante Stahl nel 1852, e da Parigi il protestante Guizot nel 1861, mandavano due fervorosi appelli ai governi e alle nazioni cristiane, di salvare come fondamento della filosofia e della società, 1° l'esistenza del sovranaturale, non vago, ma personificato nella rivelazione cristiana; 2° di respingere l'assoluta separazione della Chiesa dallo Stato, quale conseguenza e pratica effettuazione del politico divorzio fra il naturale ed il sovranaturale. Il che facevano, lo Stahl nel discorso « che cosa sia la Rivoluzione; » ed il Guizot nel libro « la Chiesa e la Società cristiana. » Con ciò essi afferravano la radice che porta e alimenta tutto l'albero della scienza del male: poichè veramente il naturalismo pagano dalle scuole della filosofia, già salì e tenta d' insediarsi nella scienza dello Stato.

XIV. Molti sono i cultori di quest' albero, uomini pubblici e uomini di Stato, e ne cibano e ne spargono il veleno, senza pur addarsene. Essi dicono: « alla Chiesa il sovranaturale, allo Stato il naturale; » e pensano in buona fede che sia questa la linea vera da ristorare la libertà dell' uno e dell' altro potere. Ma uomini sono di corto intelletto, e noi l' affermiamo con sincerità pari al rispetto che abbiamo per le loro intenzioni. Perocchè essi

non vedono che, assegnando alla Chiesa il puro sovranaturale, ed allo Stato tutto quant'è il naturale, 1° essi perentoriamente rompono tutte le attinenze del naturale col sovranaturale, che sono i due elementi dei quali consta e vive l'umanità; 2° ed incontanente essi mettono la Chiesa al bando della società civile, per essere questa naturale, e quella sovranaturale; 3° nè con ciò essi affrancano, ma ribellano e spogliano lo Stato del rispetto che è tenuto di avere alle leggi del sovranaturale; 4° e avanzando in questa via, essi fanno la massima ingiuria alla civiltà presente e alle nazioni cristiane, rendendole legalmente retrograde e pagane.

XV. Ripetiamo l'ultima parola: questo divorzio del naturale dal sovranaturale, dello Stato dalla Chiesa, è lo schietto Cesarismo pagano, meno la persecuzione ed il martirio. Anzi, è il Cesarismo colla persecuzione in prospettiva, per la certa collisione fra le coscienze cristiane e le leggi dello Stato: il quale non può eleggersi che o il rispetto positivo e giuridico del sovranaturale, o la certa offesa col non curarlo. Or quest'offesa lede col privato il diritto pubblico delle genti cristiane, al cui servizio, e non per offesa, stanno gli Stati. Dunque per cessare le collisioni e le sventure sociali, lo Stato resti giuridicamente cristiano, qual debbe, in nazione cristiana. Delle persone reggenti lo Stato, non parliamo: ma lo Stato, cioè le leggi ed il reggimento, sia cristiano. Abbracciando poi quel diritto tutta l'istituzione religiosa e morale della società cristiana, dovere è di tutta la gente il difenderlo o rivendicarlo. Alla difesa di questo diritto e di tutte le sue applicazioni, miri con dignità, sapienza e perseveranza, la stampa cristiana, non per rappresaglia, non re-

pentina, ma grave e considerata. E poichè esso è il perno della civiltà cristiana, ed è ora il centro agli svelati ed ai coperti assalimenti, noi siamo giustificati di averlo scritto nella fronte di queste pagine.

INDICE

AVVERTENZA

Alla pag. 176, lin. 9 e 10, invece di *Ecclesia quae incolit Corinthum*, leggi: *Ecclesia Dei quae incolit Romam, Ecclesiae Dei quae incolit Corinthum.*

NIHIL OBSTAT - D. Carolus Vercellone Censor deputatus.
IMPRIMATUR - Fr. Hieron. Gigli O P. S. P. A. Magister.
IMPRIMATUR - Petrus Castellacci-Villanova Archiep. Petr. Vicesg.

Questo primo Volume è pubblicato il dì 15 giugno 1863; e di tre in tre mesi, al più tardi, seguiranno il secondo ed il terzo, a compimento di tutta l'Opera. Chi prende il primo è tenuto di ricevere il secondo ed il terzo.

Si vendono in Roma dal Libraio Lorenzo Aureli, vicino alla Sapienza, al prezzo di Lire 3 per ciascun Volume.